

53

9-7 9:34


V.F.A.

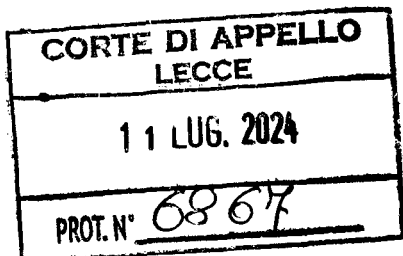
9-7 9:32

Com	Roma	10/07/2024
	Protocollo	P 13900/2024


S.

Consiglio Superiore della Magistratura

**Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento,
nonchè il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.**



Al sig. Ministro
della Giustizia
ROMA

Al Dipartimento dell'Organizzazione
Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Ministero della Giustizia
ROMA

Al Procuratore Generale
presso la Corte di cassazione
ROMA

Al Procuratore Nazionale
Antimafia e Antiterrorismo
ROMA

Ai Procuratori Generali
presso le Corti di Appello
LORO SEDI

Ai Procuratori della Repubblica
presso i Tribunali
LORO SEDI

Ai Procuratori della Repubblica
presso i Tribunali per i Minorenni
LORO SEDI

Al Primo Presidente
della Corte di cassazione
ROMA

Ai Presidenti
delle Corti di Appello
LORO SEDI

Ai Presidenti
dei Tribunali
LORO SEDI

e, p.c.

9-7 9:34



V.F.A.

<i>Csm</i>	Roma	10/07/2024
	Protocollo	P 13900/2024

9-7 9:32



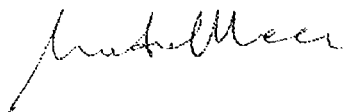
Ai Presidenti
dei Tribunali di Sorveglianza
LORO SEDI

Ai Presidenti
dei Tribunali per i Minorenni
LORO SEDI

OGGETTO: Pratica num. 6/VV/2023 - Circolare sull'organizzazione degli uffici di Procura.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 3 luglio 2024, ha adottato la **Circolare sull'organizzazione degli uffici di Procura**, di cui al testo allegato.

■ **SEGRETARIO GENERALE**
Roberto Mucci



ALLEGATO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLA NUOVA CIRCOLARE SULL'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DI PROCURA

1. METODO DI STESURA DELLA CIRCOLARE	I
2. LA RIFORMA DELLE NORME SULL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO	I
3. I CAPISALDI DELLA NUOVA CIRCOLARE: I PRINCIPI E I CRITERI GENERALI. LE DINAMICHE RELAZIONALI ALL'INTERNO DELL'UFFICIO	IV
3.1 Principi e criteri generali (artt. 1, 2 e 3)	IV
3.2 I soggetti	VIII
3.2.1. Procuratore della Repubblica e procuratore aggiunto (art. 5 e 6).	VIII
3.2.2. Il sostituto procuratore (art. 8)	X
4. IL PROGETTO ORGANIZZATIVO: NUOVE PROSPETTIVE DELL'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI REQUIRENTI	XI
4.1 Premessa. L'evoluzione organizzativa degli uffici di Procura	XI
4.2 La nuova struttura del progetto organizzativo. Il rinnovato assetto degli uffici requirenti (artt. 4, 7, 9, 10, 11, 15, 16)	XII
4.3. Il procedimento di formazione e di approvazione del progetto organizzativo (artt. 12, 13, 14)	XVIII
5. GLI STRUMENTI PER ASSICURARE L'UNIFORMITÀ DELL'AZIONE PENALE	XXI
5.1 L'assenso (art. 19)	XXI
5.2 Visti (art. 20), comunicazioni (art. 21) e altri oneri informativi (art. 22)	XXI
5.3 La revoca dell'assegnazione (artt. 23 e 24)	XXIII
5.4 Il contenuto del provvedimento di revoca (art. 25)	XXV
5.5 La sostituzione del magistrato (art. 26)	XXVI
5.6 Rinuncia all'assegnazione (art. 27)	XXVII
6. I PROFILI DI NOVITÀ SULLA DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA (artt. da 29 a 36).	XXVII
6.1 Premessa. Il nuovo assetto dimensionale (art. 30 comma 2)	XXVII
6.2 Le competenze della D.D.A.: la materia del terrorismo e gli affari ordinari (art. 30)	XXVIII
6.3 Le novità sulla procedura d'interpello (art. 31)	XXIX
6.4 La mobilità: i principi di progressione e gradualità, i limiti temporali di permanenza nella D.D.A. e la "cristallizzazione" del quinto biennio (art. 35)	XXX
7. LA DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA E ANTITERRORISMO (artt. 43-56)	XXXII
8. DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER GLI UFFICI DI PROCURA DI SECONDO GRADO (artt. 37-42)	XXXII


V.F.A.

**9. DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LA PROCURA GENERALE PRESSO LA
CORTE DI CASSAZIONE (art. 57) XXXIII**

**10. DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE DELLE PROCURE PRESSO I TRIBUNALI
PER I MINORENNI (artt. 58-62) XXXV**

**11. FUNZIONI PARTICOLARI ED ESONERI E DISPOSIZIONI SUL BENESSERE
ORGANIZZATIVO E TUTELA DELLA GENITORIALITÀ (artt. 63-85) XXXVI**

12. DISPOSIZIONI FINALI XXXVI


S.

1. METODO DI STESURA DELLA CIRCOLARE

I lavori di modifica della circolare sono stati preceduti dalla raccolta dei rilievi e delle osservazioni formulate dal Csm in relazione ai progetti organizzativi presentati dalle Procure nell'ultimo quadriennio (pubblicazione dell'albero dei progetti con delibera di Plenum del 31 maggio 2023).

Ha fatto seguito un ciclo di audizioni cui sono stati invitati a fornire il loro contributo di conoscenza e di esperienza i procuratori della Repubblica, i procuratori aggiunti, i procuratori generali e i sostituti procuratori. Sono stati inoltre auditi, in apposita seduta, il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, e il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione. Nell'ambito di tali audizioni i magistrati sono stati sollecitati ad esprimersi, in particolare, sulle seguenti tematiche: assegnazioni, visti, contrasti e revoca delle assegnazioni, costituzione assegnazione e coordinamento dei gruppi di lavoro. In tal modo si è acquisita la prospettiva degli uffici requirenti sugli aspetti che maggiormente caratterizzano gli equilibri degli uffici di procura, sia in termini di rapporti interni, sia in termini di efficacia ed efficienza della organizzazione.

La circolare tiene conto, inoltre, dei contributi elaborati nelle deliberazioni consiliari sulle prese d'atto dei progetti organizzativi e degli altri provvedimenti attinenti all'organizzazione degli uffici di procura. I contributi offerti da tutti i magistrati auditi sono allegati alla presente delibera.

2. LA RIFORMA DELLE NORME SULL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

La riscrittura della Circolare sulla organizzazione degli uffici di Procura fa seguito alle modifiche apportate dalla legge n. 71 del 17 giugno 2022 al d.lgs. 106/2006, e dal relativo decreto delegato, di cui al D.Lgs. 28 marzo 2024 n. 44, attuativi della complessiva riforma dell'ordinamento giudiziario intervenuta nel 2022 (cosiddetta Riforma Cartabia).

La riforma innova sensibilmente la disciplina dell'organizzazione degli uffici di procura incidendo su tre pilastri:

- l'introduzione di un procedimento di formazione e approvazione del documento organizzativo fondamentale della procura sul modello di quello previsto per gli uffici giudicanti;
- l'attribuzione al CSM del compito di definire i principi conformativi del potere organizzativo del procuratore della Repubblica. Tali principi, in particolare, riguardano i diversi aspetti organizzativi individuati dall'art. 1 co. 6 d.lgs. 106/06 come contenuto necessario del progetto organizzativo;
- la predisposizione di modelli uniformi e standardizzati per la redazione del progetto organizzativo degli uffici requirenti.

La riforma mira a uniformare l'attività organizzativa delle procure e persegue tale obiettivo a più livelli: a livello di principi, tramite la previsione di principi conformativi comuni elaborati dal CSM; a livello procedimentale, tramite la previsione di una procedura di approvazione dei progetti; a livello documentale, tramite la prescrizione di modelli standardizzati.

Il progetto organizzativo costituisce il punto di riferimento dell'organizzazione dell'ufficio: in ossequio ai principi di trasparenza e partecipazione, l'organizzazione dell'ufficio viene, dunque, restituita a un documento formale predisposto dal dirigente dell'ufficio, in conformità a principi generali predefiniti.

V.F.A.

S.

È opportuno ricostruire in questa sede l'iter della più recente riforma dell'ordinamento giudiziario che, nella parte relativa all'ufficio del pubblico ministero, ha registrato a partire dal 1988 una evoluzione che in dottrina è stata descritta efficacemente ad *"andamento carsico"*.¹ Con la legge delega n.150/2005 ed il relativo decreto legislativo 106/2006 il legislatore virava sul modello gerarchico puro dell'organizzazione degli uffici di procura, attribuendo al procuratore della Repubblica l'attività di organizzazione dell'ufficio, sottraendo, altresì, ogni competenza al Consiglio Superiore della Magistratura.

All'art. 1, comma 7, del d.lgs. n. 106/2006, infatti, era previsto unicamente che i provvedimenti di adozione o modifica dei criteri organizzativi previsti al comma 6 fossero soltanto trasmessi al C.S.M.: l'organo di governo autonomo della magistratura, dunque, era stato spogliato del potere di procedere ad un'approvazione, come avveniva precedentemente sulla base dell'art. 7 ter del r.d. 30 gennaio 1941 n. 12, oggetto di espressa abrogazione all'art.7, comma 1, del d.lgs. n. 106/2006.

La legge delega n. 71 del 17 giugno 2022 ha poi introdotto importanti novità, sostanziali e procedurali, con riferimento ai progetti organizzativi degli uffici requirenti, mutando nuovamente la visione prospettica, modificando i commi 6 e 7 dell'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 2006 n. 106².

In proposito, deve, altresì, ricordarsi che all'art. 1, comma 9, lett. i) della legge 27 settembre 2021 n. 134 (recante delega al governo per l'efficienza del processo penale) il legislatore onerava il governo di *"...allineare la procedura di approvazione dei progetti organizzativi delle procure della Repubblica a quella delle tabelle degli uffici giudicanti."*

Il legislatore, dunque, già in data precedente al 16 giugno 2022 con il sopra indicato provvedimento di delega al governo, aveva disciplinato uno specifico intervento in materia di organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero in direzione diversa rispetto a quella che aveva contraddistinto la precedente riforma del 2006.

¹ Cfr. in tal senso Gacta *"L'organizzazione degli uffici di Procura: note sull'evoluzione dell'indipendenza interna del pubblico ministero"* pagg.176 in *"L'indipendenza della Magistratura oggi"* AA.VV. a cura di Nicolo' Zanon e Francesca Biondi Giuffrè Francis Lefebvre

² In particolare, nella parte oggetto di modifica la disposizione risulta essere così formulata:

"6. Il procuratore della Repubblica predispone, in conformità ai principi generali definiti dal Consiglio superiore della magistratura, il progetto organizzativo dell'ufficio, con il quale determina:

le misure organizzative finalizzate a garantire l'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale, tenendo conto dei criteri di priorità di cui alla lettera b);

i criteri di priorità finalizzati a selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre e definiti, nell'ambito dei criteri generali indicati dal Parlamento con legge, tenendo conto del numero degli affari da trattare, della specifica realtà criminale e territoriale e dell'utilizzo efficiente delle risorse tecnologiche, umane e finanziarie disponibili;

i compiti di coordinamento e di direzione dei procuratori aggiunti;

i criteri di assegnazione e di coassegnazione dei procedimenti e le tipologie di reato per le quali i meccanismi di assegnazione dei procedimenti sono di natura automatica;

i criteri e le modalità di revoca dell'assegnazione dei procedimenti;

i criteri per l'individuazione del procuratore aggiunto o comunque del magistrato designato come vicario, ai sensi del comma 3;

i gruppi di lavoro, salvo che la disponibilità di risorse umane sia tale da non consentirne la costituzione, e i criteri di assegnazione dei sostituti procuratori a tali gruppi, che devono valorizzare il buon funzionamento dell'ufficio e le attitudini dei magistrati, nel rispetto della disciplina della permanenza temporanea nelle funzioni, fermo restando che ai componenti dei medesimi gruppi di lavoro non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

7. Il progetto organizzativo dell'ufficio è adottato ogni quattro anni, sentiti il dirigente dell'ufficio giudicante corrispondente e il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati, ed è approvato dal Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario e valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195. Decorso il quadriennio, l'efficacia del progetto è prorogata fino a che non sopravvenga il nuovo. Con le medesime modalità di cui al primo periodo, il progetto organizzativo può essere variato nel corso del quadriennio per sopravvenute esigenze dell'ufficio."

Roma	10/07/2024
Protocollo	P 13900/2024

V.F.A.

S.

Nelle more della predisposizione del decreto legislativo attuativo della predetta delega per l'efficienza del processo penale, tuttavia, è stata approvata la legge 17 giugno 2022 n. 71, il cui art. 13, comma 1, ha sostituito i commi 6 e 7 del citato art. 1 come meglio sopra indicato³.

Nel modello organizzativo dell'ufficio requirente delineato dalla legge 17 giugno 2022 n. 71. *“la responsabilità decisionale del Procuratore della repubblica è stata infatti confermata, ma deve svolgersi all'interno di un progetto nel quale confluiscono gli apporti di conoscenza e le valutazioni di una pluralità di soggetti istituzionali, in cui il ruolo del CSM è forte e centrale e le scelte del capo dell'ufficio non sono più frutto di opzioni solo individuali”*⁴.

La novella può quindi considerarsi l'ultimo fotogramma di quella evoluzione del citato *“andamento carsico”* dello statuto del pubblico ministero.

In estrema sintesi, il testo del comma 6, così come riformulato, cristallizza il c.d. contenuto necessario del progetto organizzativo dell'ufficio di Procura, recependo in una norma primaria l'elaborazione consiliare compendiata nella circolare sull'organizzazione degli uffici di Procura, come modificata con la delibera plenaria del 16.12.2020, apportando altresì significative innovazioni.

Per quanto riguarda la distribuzione, l'attuale testo normativo ricorre alla formula dell'assegnazione, circostanza che trova razionale spiegazione con il fatto che la riforma del 24 ottobre 2006, seppur orientata a ridimensionare il modello gerarchico originariamente delineato con la riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero prevista dalla legge delega n. 150 del 25 luglio 2005, estendeva l'ambito oggettivo della revoca i cui presupposti, come meglio si dirà nel commento dell'art. 23, sono certamente più ampi e non compatibili con la designazione.

In sostanza, riconducendo l'assegnazione nel cono d'ombra della designazione, si garantisce all'assegnatario una sfera di autonomia commisurata però alle attribuzioni del dirigente; il tutto nel solco di un'interpretazione adeguatrice che indichi ai dirigenti degli uffici il percorso da seguire in continuità con l'evoluzione dell'ordinamento giudiziario sopra ripercorsa.

Non è revocabile in dubbio che la potestà direttiva del procuratore della Repubblica vada oltre la sfera dell'organizzazione, essendo rimasta immutata la facoltà prevista dall'art. 2 comma 2 del decreto legislativo 20.2.2006 di predeterminazione dei principi e criteri ai quali il magistrato deve attenersi nella svolgimento della sua attività; è altrettanto pacifico che i medesimi criteri non possono vincolare il magistrato dissenziente, cui è riconosciuta una soglia minima incompressibile di autonomia, che gli consente di non eseguire l'attività così come richiesta, rinunciando alla assegnazione.

Sulla scorta del dato positivo, quindi, deve ritenersi che la potestà direttiva del procuratore della Repubblica trovi giustificazione in una specifica norma di legge attributiva del potere, che ne traccia i limiti la cui osservanza da parte del dirigente è rimessa alla verifica del Consiglio Superiore della Magistratura.

Al riguardo, deve ribadirsi che i poteri del procuratore della Repubblica sono giustificati dall'esigenza di garantire il buon funzionamento dell'ufficio e il miglior risultato dell'azione che compete all'ufficio stesso, sul piano della rispondenza alla domanda di giustizia; coerentemente, quindi, le attribuzioni dello stesso procuratore si giustificano nella misura in cui effettivamente concorrono a connotare nel senso dell'impersonalità l'ufficio di Procura, non potendo invece sfociare in una personalizzazione della funzione requirente in capo al titolare dell'ufficio stesso,⁵ incompatibile con il principio di impersonalità, unità ed indivisibilità che è proprio dell'ufficio del pubblico ministero.

³ Cfr. sul punto pag. 84 della relazione illustrativa allo Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134

⁴ Cfr. Salvato, *ult. cit.* pag. 17

⁵ Cfr. in tal senso Zanon-Biondi, *Il sistema costituzionale della magistratura*, pag. 283 Zanichelli 2019



V.F.A.



S.

In tema deve richiamarsi la risalente impostazione dottrinale⁶ secondo cui *"i magistrati facenti parte del medesimo ufficio del pubblico ministero hanno, ognuno e tutti nella loro unità impersonata dal capo dell'ufficio, uguale competenza a trattare l'affare penale a ciascuno affidato dal capo dell'ufficio"* sicché nell'azione individuale si ha sempre l'azione impersonale dell'ufficio. I singoli uffici del p.m. sono perciò unità indivisibili ed ognuno dei componenti l'ufficio opera all'esterno come organo di questo.

Tali caratteristiche implicano necessariamente significativi poteri di coordinamento del dirigente dell'ufficio⁷. In sintesi deve, dunque, ritenersi che:

- a) il procuratore della Repubblica quale titolare dell'ufficio del pubblico ministero vanta un potere sovraordinato rispetto al sostituto quale conseguenza delle potestà espressamente attribuitegli dalla legge;
- b) la potestà organizzativa (frutto di previo confronto) e quella direttiva si esprimono per linee di azione generali, **salvo ed impregiudicato l'esercizio del potere di revoca nei casi previsti dalla legge con l'osservanza dei principi posti dal C.S.M.**;
- c) il sostituto è titolare di un'autonomia piena in udienza e di un'autonomia certamente attenuata nei momenti diversi dall'udienza;
- d) autonomia del sostituto procuratore e potestà direttiva del procuratore convergono nella prospettiva teleologica del legislatore, funzionale ad assicurare il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale, limitandosi reciprocamente in un assetto organizzativo-funzionale conformato dal principio generale della leale collaborazione tra tutti i componenti dell'ufficio.

3. I CAPISALDI DELLA NUOVA CIRCOLARE: I PRINCIPI E I CRITERI GENERALI. LE DINAMICHE RELAZIONALI ALL'INTERNO DELL'UFFICIO

3.1 Principi e criteri generali (artt. 1, 2 e 3)

Il testo della nuova circolare sull'organizzazione degli uffici di Procura rappresenta il punto d'approdo di uno sforzo di elaborazione volto alla ricerca della miglior sintesi possibile fra i molteplici elementi con cui ci si è confrontati nel corso dei lavori preparatori: un'attenta osservazione del c.d. *albero dei rilievi*, in cui sono state compendiate le criticità emerse dall'analisi dei progetti organizzativi del precedente quadriennio; le plurime, eterogenee ed a volte divergenti istanze emerse all'esito dell'ampio ed approfondito confronto curato dalla Settima Commissione con tutte le categorie di magistrati che operano all'interno delle varie tipologie degli uffici requiranti; le novelle normative *medio tempore* intervenute, quali la c.d. *Riforma Cartabia* dell'ordinamento giudiziario, di cui alla legge 17 giugno 2022, n. 71, con il

⁶ Cfr. Manzini, *Istituzioni di diritto processuale penale*, Padova 1954.

⁷ Cfr. sul punto Zanon, *Pubblico ministero e Costituzione* CEDAM 1996 pag. 46 nota n. 79 in cui si evidenzia che nell'assetto organizzativo prefigurato da impersonalità, unità e indivisibilità esistono potenzialità che possono facilitare di molto il funzionamento degli uffici del p.m. secondo esigenze di speditezza ed economicità, segnalando quanto affermato dalla Corte costituzionale in occasione di un conflitto di attribuzioni sollevato da un ufficio di Procura nei confronti della Camera dei deputati, dichiarando ammissibile il conflitto disattendendo l'eccezione di l'inaammissibilità del ricorso sollevata dall'avvocatura dello stato, per non essere stato sottoscritto dal titolare dell'ufficio. La Corte costituzionale ha infatti ritenuto che *"se è vero che il ricorso porta in calce la sottoscrizione del Procuratore della Repubblica aggiunto e non quella del Procuratore titolare, è anche vero che lo stesso ricorso risulta intestato alla Procura della Repubblica come ufficio unitario del pubblico ministero legittimato al conflitto"* dovendo presumersi che il ricorso fosse stato formulato dal procuratore aggiunto nell'esercizio del potere di supplenza del titolare di cui all'art. 109 ordinamento giudiziario e d'intesa col titolare stesso, aspetto che era effettivamente stato confermato dal procuratore titolare e dall'aggiunto, comparsi entrambi all'udienza. In sostanza, evidenzia l'Autore, che il principio di unità e indivisibilità, ben lungi dal presentare conseguenze gerarchizzanti, ha permesso alla procura di non vedersi dichiarare in limine inammissibile il ricorso.

Roma	10/07/2024
Protocollo	P 13900/2024

relativo decreto delegato, di cui al D.Lgs. 28 marzo 2024 n. 44, la c.d. *Riforma Cartabia* del processo penale, di cui al D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la legge 24 novembre 2023, n. 168 recante *Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica*.

L'articolato esordisce con una disposizione di carattere programmatico, qual è quella di cui all'**art. 1**, con cui viene illustrato l'obiettivo fondamentale perseguito dalla presente circolare, ossia l'individuazione dei principi generali a cui deve attagliarsi l'organizzazione degli uffici requirenti.

Trattasi dei capisaldi fondamentali, elaborati in conformità alle norme di rango costituzionale, primario e secondario, ed enunciati nel secondo comma dell'art. 1 che si dirama in sei punti il primo dei quali richiama e recepisce il contenuto dell'art. 1, comma 2 D.Lgs. 106/2006, facendo esplicito riferimento al corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale, nel rispetto delle disposizioni in materia di iscrizione delle notizie di reato e di giusto processo.

Il principio dell'uniformità, unitamente a quelli dell'imparzialità, della trasparenza, della tempestività, dell'efficacia e della funzionalità, viene poi replicato nel punto successivo che si riferisce all'organizzazione dell'attività dell'ufficio nel suo complesso, abbracciando tutti i settori e tutti gli ambiti entro cui si enucleano le molteplici competenze attribuite per legge all'Ufficio del Pubblico Ministero.

Premminente rilievo assumono poi i principi del rispetto dei termini di durata delle indagini preliminari, della loro completezza, anche con riferimento alla ricerca degli elementi a favore della persona sottoposta alle indagini e della necessità di calibrarle sullo *standard* probatorio della ragionevole previsione di condanna.

In tal modo si è inteso riconoscere, in fase programmatica, uno spazio fondamentale al rinnovato assetto processuale concepito dal D.Lgs. 150/2022 (c.d. *Riforma Cartabia*) sia con riferimento alla nuova e più stringente disciplina sui termini di durata delle indagini preliminari (artt. 405 e ss. c.p.p.), che con riguardo al nuovo, e anch'esso più stringente, criterio cui deve protendere la prognosi sottesa all'esercizio dell'azione penale, individuato nella "*ragionevole previsione di condanna*" che tiene luogo del più tenue criterio previgente della sostenibilità dell'accusa in giudizio (art. 408 c.p.p.), su cui si tornerà più diffusamente in seguito con riferimento alla parte della presente relazione dedicata al progetto organizzativo.

L'esplicito richiamo alla completezza delle indagini, anche in relazione alla ricerca degli elementi di prova a favore dell'indagato, replica una disposizione di rango primario contenuta nel codice di rito (art. 358 c.p.p.), con lo scopo di valorizzarne la portata in sede programmatica e conseguentemente di mettere in risalto l'approccio giurisdizionale entro cui va incanalata la funzione requirente, tanto più all'indomani del solco tracciato dalla già citata c.d. *Riforma Cartabia*, di cui pure si darà ulteriore conto nel seguito della presente trattazione.

Nel penultimo punto in cui si articola il comma 2 torna nuovamente a riaffermarsi il principio dell'uniformità, declinato questa volta con riguardo alle condizioni di accesso alle modalità di definizione alternative del procedimento penale, sia nella fase delle indagini preliminari che a seguito dell'esercizio dell'azione penale (ad es. la messa alla prova, l'accesso ai programmi di giustizia riparativa, gli standard edittali applicati in sede di patteggiamento o ai fini della definizione del procedimento con richiesta di decreto penale di condanna).

A fronte di questi snodi cruciali del procedimento penale, infatti, si è inteso riaffermare l'esigenza di un assetto organizzativo che garantisca uguaglianza e prevedibilità dell'azione del Pubblico Ministero, suscettibili di essere comprese, se non addirittura compromesse, da interpretazioni eterogenee e applicazioni multiformi degli istituti processuali all'interno del medesimo ufficio.

Da ultimo, il riferimento all'interlocuzione funzionale, tempestiva e trasparente con i difensori e con l'utenza risponde all'esigenza di propugnare una visione ad ampio spettro della Procura della Repubblica, quale ufficio che, non più ripiegato su se stesso, volga lo sguardo all'esterno ed in particolare alla classe forense e ai cittadini, a cui occorre assicurare un approccio



V.F.A.



S.

comunicativo adeguato alla primaria rilevanza dei diritti, dei valori e degli interessi che vengono in gioco nell'esercizio della funzione requirente.

Una serie di criteri valoriali fondamentali, già oggetto di enunciazione all'art. 1, vengono poi ripresi nell'art. 2, relativo alla titolarità e all'organizzazione dell'ufficio requirente.

Si tratta, in particolare, del corretto, puntuale e uniforme esercizio dell'azione penale, della ragionevole durata del processo, a sua volta strettamente funzionale al rispetto delle norme sul giusto processo, e dell'efficiente svolgimento di ogni ulteriore funzione attribuita per legge al Pubblico Ministero.

Sotto quest'ultimo profilo, in particolare, si è inteso richiamare i settori diversi e ulteriori in cui la Procura della Repubblica opera, quali quello dell'esecuzione penale, delle misure di prevenzione e dell'iniziativa e dell'intervento in sede civile del magistrato del pubblico ministero, rispetto ai quali, al pari delle indagini preliminari, si è posta l'esigenza di riaffermare i valori di funzionalità ed efficienza onde restituire pari dignità a tutti i settori in cui si articola la sfera di competenza degli uffici requirenti, come del resto avvenuto anche in altre disposizioni della nuova circolare (artt. 5, comma 2, art. 11, comma, 3 n. 2).

Su questi capisaldi organizzativi, dunque, deve reggersi l'esercizio delle prerogative dirigenziali da parte del procuratore della Repubblica che, quale titolare esclusivo dell'azione penale e preposto all'ufficio del Pubblico Ministero, è chiamato a garantire l'indipendenza dei magistrati dell'ufficio ispirandosi a principi di partecipazione e leale collaborazione.

Un rilevante punto di equilibrio tra la potestà decisionale ed organizzativa del dirigente e le prerogative partecipative dei sostituti trova una sede applicativa privilegiata nella elaborazione dei **principi** e dei **criteri generali** a cui deve essere uniformata l'azione dell'ufficio requirente. Invero, ferma restando l'individuazione e l'adozione degli stessi **principi e criteri generali** da parte del procuratore della Repubblica, va messo in evidenza come, secondo il comma 3, tale potere, oltre ad essere declinato attraverso l'esplicito richiamo al rispetto dei principi contenuti nella circolare stessa, debba essere esercitato a valle di uno specifico momento partecipativo, rappresentato dalle **apposite riunioni con i procuratori aggiunti e i magistrati di ogni singolo gruppo o dell'ufficio** e dai **contributi del servizio studi**, nonché **tenendo conto delle indicazioni** emerse in tali sedi di confronto.

In altre parole, salva l'autonomia del dirigente nell'individuazione e adozione dei principi e dei criteri generali, si è ritenuto di far precedere tali determinazioni da una prodromica fase consultiva che, sebbene non vincolante, comporta per il procuratore lo specifico onere di attivarla e di tenere conto delle indicazioni che da essa provengono.

In tal modo, si è inteso prevedere un concreto momento di partecipazione attiva nella pianificazione strategica dell'ufficio, onde colmare un *vulnus* riscontrato nella circolare previgente che, se da un lato, enunciava all'art. 2 - tra i principi a cui il procuratore doveva attenersi nell'organizzazione dell'ufficio - anche quelli di "*partecipazione e leale collaborazione*", dall'altro, all'art. 46, escludeva espressamente, tra le norme di rinvio della circolare tabelle, quella di cui all'art. 260, dotata di preminente rilievo proprio sul piano partecipativo, come del resto suggerito dalla relativa rubrica "*Partecipazione alle scelte organizzative e ai progetti*".

In altre parole, si è attribuito uno specifico spazio partecipativo agli altri magistrati, senza per questo erodere il potere direttivo del procuratore, facendone convivere le rispettive prerogative nel contesto di un rinnovato assetto d'ispirazione tabellare.

Le nuove disposizioni hanno indotto a una rivalutazione complessiva delle dinamiche relazionali del dirigente e dei sostituti procuratori, ai quali, non a caso, si è inteso dedicare una specifica disposizione (art. 8), al pari del procuratore della Repubblica (art. 5) e del procuratore aggiunto (art. 6), onde tratteggiarne nelle linee essenziali lo *status*, le prerogative, i compiti e i doveri che li contraddistinguono.

Roma	10/07/2024
Protocollo	P 13900/2024

VFA

S.

Le garanzie partecipative riservate ai sostituti nella fase propedeutica all'individuazione e all'adozione, da parte del procuratore, dei principi e dei criteri generali hanno l'obiettivo di sortire effetti positivi anche in prospettiva funzionale, in quanto i magistrati saranno chiamati ad attenersi a modelli che in qualche modo hanno concorso ad elaborare, nell'ottica di un loro coinvolgimento attivo e diretto, che funga da stimolo a un più consapevole e responsabile esercizio della delicata funzione requirente.

Altro aspetto da mettere in relazione con i principi e i criteri generali è quello relativo agli atti d'indirizzo ed ai protocolli investigativi (art. 14), su cui è opportuno sin da ora soffermarsi al fine di evidenziare i differenti piani su cui essi operano.

Innanzitutto va detto che si è ritenuto di prevedere espressamente, nel nuovo articolato, degli strumenti a disposizione del procuratore, utili a indirizzare in maniera funzionale ed efficace l'attività dell'ufficio, oltre che sotto il profilo organizzativo, anche sul piano più strettamente operativo, favorendo l'elaborazione di linee guida, con particolare riferimento ai settori specialistici di maggior rilevanza e complessità, tesi a consolidare prassi investigative virtuose e sperimentate nel tempo.

Anche in tal caso ci si è proposti di valorizzare il confronto all'interno dell'ufficio, rimettendo l'elaborazione di tali atti alle riunioni periodiche dei magistrati, così da favorire costantemente lo scambio di esperienze e la circolarità delle informazioni, destinati a confluire in veri e propri modelli di riferimento per la conduzione delle indagini da aggiornare periodicamente attraverso un monitoraggio che ne verifichi la tenuta e i profili di miglioramento.

Trattasi, con tutta evidenza, di elementi che, al pari dei principi e dei criteri generali, concorrono a favorire l'uniformità dell'esercizio dell'azione penale.

Deve infine essere richiamato il contenuto dell'ultimo comma dell'art. 2, al solo fine di precisare che esso contempla i c.d. **criteri integrativi** quali *species* del più ampio *genus* di quelli generali, in quanto il dirigente può stabilirli all'atto dell'assegnazione del singolo procedimento, a condizione però che non travalichino dall'alveo di quelli generali, potendone costituire solo una mera declinazione pratica alla stregua delle peculiarità del caso concreto.

L'art. 3 è dedicato all'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale che il dirigente è chiamato a garantire adottando misure organizzative che assicurino, al contempo, la completezza delle indagini, anche con riferimento alla ricerca di elementi di prova a favore dell'indagato, e nel rispetto dei criteri di priorità.

Tale disposizione ha il compito di fornire al dirigente le coordinate organizzative funzionali a tale scopo, che vengono enunciate nelle successive lett. da a) ad l), rispetto a cui si reputa opportuno rimarcare in primo luogo l'assoluta rilevanza di un modello a base specialistica, che rimetta la trattazione di materie omogenee a unità organizzative dedicate.

Un'azione investigativa efficace, uniforme e completa passa attraverso un assetto che garantisca stabilmente un'equa ripartizione dei carichi di lavoro, risultando a tal fine funzionali una serie di strumenti espressamente enunciati allo scopo, tra cui l'espressa previsione della circolarità delle informazioni, le riunioni periodiche, nonché la costituzione di un servizio studi - **negli uffici in cui le dimensioni lo consentono e, in ogni caso, negli uffici di grandi dimensioni indicati nella tabella A del T.U. sulla dirigenza giudiziaria** - e soprattutto la **gestione unitaria degli affari semplici**, se del caso anche attraverso la creazione di strutture di supporto (lett. b).

Su quest'ultimo aspetto, in particolare, si è ritenuto di positivizzare, sul piano normativo, prassi ormai consolidate, o comunque diffuse su larga scala, che è stato possibile osservare analizzando decine di progetti organizzativi degli uffici requirenti per lo scorso quadriennio, da cui è emersa la tendenza ad attribuire la vasta mole di affari semplici alla competenza di articolazioni dedicate (variamente denominate con acronimi quali UDAS, SDAS, DAS etc.) che, alla prova dei fatti, si sono rivelate particolarmente utili nel razionalizzare la gestione dei flussi di lavoro.



V.F.A.



S.

Tra l'altro, l'esplicito riferimento alla magistratura onoraria assolve alla funzione di rimarcare l'apporto all'interno di tale articolazione e, conseguentemente, di richiamare l'attenzione dei dirigenti a disciplinarne accuratamente la sinergia con i magistrati togati, al duplice scopo di promuovere l'osmosi tra le due professionalità e di prevenire improprie forme di "*delega in bianco*" ai V.P.O. rispetto a procedimenti che incidono percentualmente in maniera significativa sulla vita degli uffici e sul carico di lavoro nei gradi successivi di giudizio e che richiedono il più ampio scambio di informazioni e soluzioni giurisprudenziali condivise per prevenire impugnazioni.

Altra novità di rilievo attiene alla previsione di costanti interlocuzioni fra il dirigente dell'ufficio requirente e quello dell'ufficio giudicante per la verifica dell'efficacia delle soluzioni organizzative adottate ex art. 12, comma 5.

Invero, in una visione sistemica dell'ufficio requirente si è inteso potenziare l'interlocuzione con il presidente del Tribunale, individuando nell'ambito del procedimento di formazione del progetto organizzativo il campo elettivo di confronto fra i due dirigenti nella ricerca di soluzioni organizzative condivise tese a favorire il funzionale esercizio delle attività requirenti sia nel settore penale che nel settore civile.

Richiamando un aspetto a cui si è fatto già cenno in precedenza, altra novità di preminente rilievo in materia di efficacia e uniformità dell'azione penale è rappresentata dall'espresso riferimento alla **completezza delle indagini preliminari, anche con la ricerca degli elementi a favore dell'indagato**, che si è ritenuto opportuno introdurre al fine di consacrare nell'organizzazione degli uffici requirenti il principio stabilito dall'art. 358 c.p.p., che investe il pubblico ministero dell'onere di svolgere accertamenti anche *pro reo*, nell'ottica della valorizzazione di un approccio più marcatamente giurisdizionale da coltivare anche nella fase delle indagini preliminari, cui del resto fa da *pendant* la **ragionevole previsione di condanna**, formula introdotta dal D.Lgs. 150/2022 nell'art. 408 c.p.p., di cui si è già detto e su cui pure si tornerà in seguito.

Assumono rilievo anche le necessarie interlocuzioni con l'avvocatura e le altre istituzioni interessate dall'attività dell'ufficio nell'ottica di un approccio organizzativo improntato a una visione non più autoreferenziale dell'ufficio, che riconosca il dovuto peso consultivo alla classe forense, in tal modo incuneando la nuova circolare nel solco del novellato comma 7 dell'art. 1, D.Lgs. 106/2006, come si avrà modo di precisare ulteriormente in seguito con riferimento al procedimento di formazione del progetto organizzativo (art. 12, comma 8).

Una lettura sistematica della circolare induce a rimarcare la rilevanza funzionale che sul punto riveste anche la distribuzione periodica delle statistiche comparate a tutti i magistrati dell'ufficio, introdotta dall'art. 28, in ragione della sua particolare utilità, in quanto, da un lato, crea le condizioni perché ciascun magistrato abbia consapevolezza dei flussi di lavoro, non solo proprio, ma dell'intero ufficio all'interno del quale opera e, dall'altro, costituisce strumento di gestione consapevole del singolo ruolo.

Tale accorgimento contribuisce a favorire un approccio più maturo e consapevole del magistrato a cui viene offerta la possibilità di avere e mantenere una visione d'insieme del lavoro (proprio e altrui), consentendogli così di emanciparsi da approcci atomistici, tanto più in un ufficio, quale quello requirente, che, vale la pena ricordarlo, è e resta un ufficio impersonale.

3.2 I soggetti

3.2.1. Procuratore della Repubblica e procuratore aggiunto (art. 5 e 6).

Venendo ai diversi soggetti la circolare dedica – come nella precedente elaborazione – specifiche disposizioni al procuratore della Repubblica (art. 5) e al procuratore aggiunto (art. 6).

Roma	10/07/2024
Protocollo	P 13900/2024



V.F.A.



S.

Per quanto attiene all'art. 5, oltre a evidenziare come i primi tre commi di fatto replichino il precetto contenuto nella fonte normativa primaria (art. 1, D.Lgs. 106/2006), **merita di essere sottolineato il triplice ordine di innovazioni apportate sulla riserva di lavoro giudiziario in capo al dirigente, già introdotta dalla circolare previgente.**

In primo luogo si è inteso stabilire che il procuratore specifichi le **concrete modalità di attuazione della sua quota di lavoro (riserva originaria, auto-assegnazione o co-assegnazione)**, a garanzia di una pianificazione dell'ufficio che, anche sotto il profilo dell'assegnazione degli affari, resti saldamente ancorata ai principi della trasparenza e della predeterminazione (comma 4).

In secondo luogo, la facoltà di esenzione per i dirigenti viene espressamente correlata al criterio dimensionale attraverso uno specifico richiamo agli uffici di cui alla tabella A allegata al "*Testo Unico sulla Dirigenza giudiziaria*" e salvo comunque l'onere di specificarne le ragioni (comma 5).

Da ultimo, rispetto a tutti gli altri uffici si è inteso intervenire in termini più stringenti prevedendo una quota minima di lavoro giudiziario, individuata nell'ordine del 30%, ciò in sostanziale simmetria rispetto agli omologhi dirigenti degli uffici giudicanti di medie e piccole dimensioni, per i quali la circolare tabelle prevede un esonero non superiore al 70%.

Come già accennato, la riscrittura di tale disposizione è stata l'occasione per ribadire la pari valenza di tutte le funzioni a cui è istituzionalmente preposta l'attività del magistrato del Pubblico Ministero, dovendo segnalarsi in tal senso il comma 2, che estende ad esse i principi del corretto, puntuale e uniforme esercizio dell'azione penale, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato ed il rispetto delle norme sul giusto processo, naturalmente in quanto compatibili.

Per quanto attiene al procuratore aggiunto (art. 6) si segnala un parziale *restyling* delle disposizioni che ne declinano ruolo e prerogative, rimaste nella sostanza pressoché immutate, ad eccezione della parte relativa allo svolgimento delle funzioni giudiziarie, essendosi anche in tal caso intervenuti in analogia rispetto alle omologhe figure semidirettive giudicanti attraverso l'introduzione di una soglia minima di lavoro giudiziario, individuata nell'ordine del 50%, pur con l'ulteriore clausola della compatibilità con le concorrenti competenze direttive e di coordinamento, anche tenuto conto del fatto che in tal caso non opera la distinzione dimensionale degli uffici.

Occorre, inoltre, evidenziare l'introduzione, al comma 6, di una possibilità di deroga alla regola generale che non prevede forme di riduzione del lavoro giudiziario in favore dei magistrati a cui sono conferiti incarichi di coordinamento e collaborazione. La deroga a tale precetto viene in rilievo in presenza dell'ipotesi di cui all'art. 9, comma 8, lett. b), ossia nel caso di scopertura del posto di procuratore aggiunto, ovvero di sua assenza o impedimento protratti per un periodo di durata superiore a tre mesi.

La *ratio* di tale disposizione risiede in una più attenta rivalutazione del carico di lavoro che, specie negli uffici di grandi dimensioni, viene a gravare sul magistrato che, oltre a svolgere le funzioni di sostituto, è chiamato a ricoprire incarichi di coordinamento talvolta di strutture anche particolarmente ampie e complesse, che alla prova dei fatti possono rivelarsi non meno onerosi di incarichi di carattere organizzativo-ordinamentale per i quali sono già previste dalle circolari vigenti specifiche forme di esonero (Magrif, RID, componente del Consiglio Giudiziario, formatore decentrato, etc.).

Laddove il conferimento dell'incarico di coordinamento rappresenti una soluzione necessitata, in quanto imposta dalla scopertura del posto semidirettivo, ovvero da un periodo di assenza o impedimento del procuratore aggiunto per un periodo superiore a tre mesi, si è ritenuto opportuno aprire il varco a tale possibilità.



V.F.A.

3.2.2. Il sostituto procuratore (art. 8)

La disposizione sul sostituto procuratore costituisce una novità inserita nella circolare.

Invero la Settima Commissione all'esito dei lavori svolti il 22 luglio 2023 presso il Consiglio superiore della magistratura ha ritenuto condivisibile la richiesta formulata, sia dai magistrati addetti agli uffici di procura sia dai dirigenti degli uffici medesimi, di introdurre una disposizione *ad hoc* sul sostituto procuratore al fine di chiarirne il ruolo all'interno dell'ufficio. Tale disposizione individua nella **leale collaborazione** il principio cardine a cui il sostituto deve informare il proprio contributo partecipativo all'interno dell'ufficio, sia in chiave programmatica, ai fini dell'elaborazione del progetto organizzativo, dei principi e criteri generali di cui all'art. 2, comma 3, nonché delle linee guida e dei protocolli di cui all'art. 14, sia in chiave attuativa.

Lo strumento di espressione ed esercizio di tale contributo partecipativo risiede nelle riunioni periodiche dei dipartimenti, dei gruppi di lavoro e delle sezioni di appartenenza, nonché nell'assemblea generale dell'ufficio, oggetto di espresso richiamo al successivo comma 2.

La norma, negli ultimi due commi (3 e 4), ha posto l'accento sui differenti livelli di esercizio delle funzioni del sostituto.

Per quanto attiene alla fase investigativa e più in generale a tutte le attività del sostituto al di fuori dell'udienza, si è inteso esaltarne il ruolo attraverso i concetti di **professionalità** e **responsabilità** da ricondurre nel più ampio alveo delle garanzie riconosciute dalla Costituzione e definite dalle norme dell'ordinamento giudiziario.

Per quanto attiene, invece, alla diversa fase processuale, occorre rimarcare che l'**autonomia piena** di cui gode il sostituto **non** può intendersi quale **autonomia indiscriminata**, atteso che anche in questa sede essa incontra dei limiti che possono venire in rilievo nell'ipotesi delle **rilevanti esigenze di servizio** (art. 53, comma 2, c.p.p., art. 70, comma 4, O.G.).

Nel trattare i soggetti dell'ufficio del Pubblico Ministero giova, da ultimo, porre l'accento sul preminente rilievo che si è inteso attribuire al coordinamento ed alla circolarità delle informazioni, in quanto strettamente funzionali al buon andamento e all'efficacia dell'attività inquirente.

In questo senso assumono valenza complementare, da un lato, la previsione che individua tra i compiti rimessi al dirigente quello del **coordinamento tra i magistrati dell'ufficio e con gli uffici diversi del pubblico ministero che procedono a indagini collegate ai sensi dell'art. 371 c.p.p.** e, dall'altro, la previsione che annovera tra i *munera* del sostituto procuratore **la completezza e la tempestività della reciproca informazione sull'andamento delle indagini tra i magistrati titolari di procedimenti collegati ed esegue le direttive impartite dal procuratore della Repubblica per il coordinamento delle investigazioni e l'impiego della polizia giudiziaria.**

Si tratta, con tutta evidenza, di disposizioni avvinte dal comune denominatore dello sviluppo coordinato ed uniforme dell'azione investigativa, che perseguono l'obiettivo di stimolare virtuose forme di sinergia interna (fra i magistrati dell'ufficio) ed esterna (fra più uffici), rispetto a cui assume una portata determinante il corretto esercizio delle rispettive prerogative da parte del procuratore e dei sostituti.

A tali disposizioni fa da *pendant* quella di cui all'art. 29 che, *mutatis mutandis*, traspone i medesimi principi ispiratori nel contesto degli affari di competenza della D.D.A., rispetto a cui, a ben vedere, le esigenze di coordinamento e circolarità informativa assumono un peso ancor più rilevante in considerazione dei numerosi e complessi profili di collegamento di che norma si accompagnano alle indagini in questo settore.

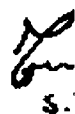
Non a caso, si badi, è lo stesso legislatore che all'art. 102, comma 2, D.Lgs. 159/2011 attribuisce ai procuratori distrettuali un potere di vigilanza sull'ottemperanza all'obbligo di completezza e tempestività delle reciproche informazioni da parte dei magistrati dell'ufficio, nonché un potere di direttiva per il coordinamento investigativo e l'impiego della PG, di tal che nel caso di specie

Roma	10/07/2024
Protocollo	P 13900/2024



V.F.A.

non si è fatto altro che recepire e trasfondere nell'articolato della circolare un precetto normativo di rango primario già esistente.



S.

4. IL PROGETTO ORGANIZZATIVO: NUOVE PROSPETTIVE DELL'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI REQUIRENTI

4.1 Premessa. L'evoluzione organizzativa degli uffici di Procura

Come chiarito la legge 17 giugno 2022, n. 71, nota come *Riforma Cartabia* dell'ordinamento giudiziario, ha esteso agli uffici requirenti un sistema simile a quello *tabellare* già vigente per gli uffici giudicanti.

In particolare, l'art. 13 della citata legge delega, nel novellare l'art. 1, commi 6 e 7 del Decreto Legislativo 20 febbraio 2006, ha inciso sensibilmente sulla potestà organizzativa del procuratore della Repubblica, stabilendo che, da un lato, egli "*predispone, in conformità ai principi generali definiti dal Consiglio superiore della magistratura, il progetto organizzativo dell'ufficio*" di cui vengono fissati i contenuti essenziali nelle successive lettere da a) a g) e, dall'altro, che il progetto organizzativo "*è adottato ogni quattro anni, sentiti il dirigente dell'ufficio giudicante corrispondente e il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati, ed è approvato dal Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario e valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195*".

Il radicale mutamento di prospettiva, dunque, comporta che le scelte organizzative del procuratore della Repubblica vengano per il futuro sottoposte al medesimo scrutinio che il Consiglio già oggi esercita rispetto alle determinazioni dei dirigenti degli uffici giudicanti, di talché, anziché arrestarsi alla mera presa d'atto, se del caso con osservazioni o rilievi, da ora in avanti anche per gli uffici requirenti si accederà alla più ampia e penetrante sfera decisionale dell'approvazione, ovvero della non approvazione.

Invero, il ruolo più stringente che l'organismo di autogoverno è chiamato a rivestire, prim'ancora che a valle del processo decisionale relativo all'organizzazione degli uffici di Procura, viene in rilievo a monte dello stesso, come è possibile cogliere dalla lettura del nuovo comma 6 dell'art. 1, D.Lgs. 106/2006 a mente del quale, come visto, il progetto organizzativo deve attagliarsi ai principi generali che vengono definiti dal C.S.M.

È di tutta evidenza, dunque, che la direzione simile alle tabelle imboccata dal legislatore della riforma, soprattutto in considerazione della complessiva revisione di sistema che vi è sottesa, ha rappresentato il *novum* di maggior rilievo con cui la Settima Commissione è stata chiamata a confrontarsi nella riscrittura di parti rilevanti e significative della circolare, tra cui naturalmente quelle relative al progetto organizzativo, al suo *iter* di formazione e approvazione, al suo contenuto ed alle relative variazioni (artt. 11-13).

Prima di passare in rassegna le nuove disposizioni della circolare in tema di progetto organizzativo, si ritiene utile un cenno preliminare anche alla duplice spinta semplificatrice ed acceleratoria che ha animato il legislatore della riforma, accomunando anche su questo fronte gli uffici giudicanti e quelli requirenti.

È possibile cogliere tali aspetti, su cui pure ci si soffermerà più diffusamente in seguito, dalla lettura delle lett. b) e c) dell'art. 2, comma 2, della L. 71/2022, che hanno rispettivamente introdotto il ricorso a modelli standardizzati – rimessi alla deliberazione del Consiglio - a cui devono attenersi i dirigenti nell'elaborazione dei documenti organizzativi, nonché i Consigli Giudiziari nella formulazione dei pareri (lett. b), e la procedura di approvazione per silenzio assenso, salve le ipotesi di osservazioni presentate dai magistrati dell'ufficio, ovvero di parere del Consiglio Giudiziario espresso a maggioranza (lett. c).



V.F.A.



S.

Il legislatore, in tal modo, ha inteso contrapporre all'eterogeneità documentale osservata sul territorio, un innovativo modello unitario, tanto per la stesura dei documenti organizzativi, quanto per la fase consultiva dei Consigli Giudiziari, rimettendo al Consiglio Superiore della Magistratura l'opera di *reductio ad unitatem* attraverso l'adozione di *format* precostituiti, validi per tutti.

L'obiettivo perseguito è quello di una semplificazione di cui dovrebbero beneficiare tutti gli attori del procedimento: i dirigenti nella fase di elaborazione dei progetti e delle tabelle; gli organismi di autogoverno territoriale nella fase consultiva; il C.S.M. nella fase deliberativa.

Nella stessa direzione, evidentemente deflattiva, si iscrive il secondo profilo della novella, ovvero la previsione dell'approvazione *per silentium* dei progetti e delle tabelle prive di criticità, che si perfeziona, in difetto di determinazioni contrarie da parte del Consiglio, al vano decorso del termine di 90 giorni (come stabilito dallo schema di decreto delegato) dall'invio del parere del Consiglio Giudiziario.

4.2 La nuova struttura del progetto organizzativo. Il rinnovato assetto degli uffici requirenti (artt. 4, 7, 9, 10, 11, 15, 16)

Venendo ora al contenuto del progetto organizzativo, nel prendere le mosse dalle prescrizioni di carattere generale contenute nella fonte normativa primaria, si è proceduto innanzitutto a dettare una disciplina di dettaglio sulla fisionomia del documento, rispetto a cui si assiste ad una implementazione delle previsioni che ne delineano l'ossatura, articolate in 26 punti, parte dei quali ricognitivi ed esplicativi del contenuto delle predette lett. da a) a g), dell'art. 1, comma 6, D.Lgs. 106/2006, a cui il dirigente è chiamato ad attenersi all'atto della pianificazione dell'ufficio. Il compito dei dirigenti viene agevolato con la previsione di un *format* agile da riempire attraverso l'individuazione delle soluzioni organizzative individuate nei diversi uffici. Nel passare brevemente in rassegna i più rilevanti elementi di novità apportati anche sulla base della novella legislativa, andando con ordine, deve essere evidenziato il preliminare momento ricognitivo-analitico a cui il dirigente deve procedere e che attiene alle tipologie di reato più diffuse sul territorio, all'andamento generale dei flussi di lavoro e dello stato delle pendenze, onde accedere alla verifica del conseguimento degli obiettivi fissati nel quadriennio precedente da rapportare a ogni articolazione di cui si compone l'ufficio (art. 11, comma 3, nn. 1-3) ed all'ampio ventaglio delle competenze rimesse per legge all'ufficio del Pubblico Ministero, con esplicito riferimento alle misure di prevenzione, all'esecuzione penale ed alle funzioni civili.

Segue l'indicazione delle risorse umane e materiali nella disponibilità dell'ufficio, anche con riferimento all'accesso alle banche dati la cui regolamentazione viene in tal modo rimessa al documento organizzativo dell'ufficio (art. 11, comma 3.4) e soprattutto con l'esplicitazione delle misure organizzative tese a garantire l'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale (art. 11, comma 3.5), su cui ci si è già soffermati in precedenza e rispetto a cui si intende porre nuovamente l'accento sul parametro della ragionevole previsione di condanna, formula contenuta nell'art. 408 c.p.p. come novellato dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. Riforma Cartabia del processo penale), alla luce di una necessaria riconsiderazione complessiva dell'esercizio dell'azione penale, la cui efficacia e uniformità vanno ora declinate secondo questa rinnovata impostazione prognostica che, in tal modo, ha trovato ingresso anche nella circolare.

A tal proposito, occorre rimarcare che la nuova morfologia degli uffici requirenti, così come concepita dal legislatore della riforma, oltrepassa il piano organizzativo-ordinamentale, e approda a una più ampia e complessa revisione generale della stessa funzione requirente, che è possibile cogliere proprio attraverso una sistematica visione d'insieme delle novelle del 2022. In altre parole, si è assistito a una metamorfosi ad ampio raggio della funzione requirente, la cui armonizzazione con gli uffici giudicanti sotto il profilo ordinamentale si accompagna, di

<i>Es</i>	Roma	10/07/2024
	Protocollo	P 13900/2024

pari passo, a una rivisitazione del ruolo del pubblico ministero in campo processuale, senz'altro più prossima a un approccio più strettamente *giurisdizionale* della pubblica accusa, in ragione della prognosi più stringente che si è chiamati a compiere all'atto dell'esercizio dell'azione penale rispetto al previgente parametro della sostenibilità dell'accusa in giudizio.

Per tali ragioni, nel disciplinare i nuovi contenuti del progetto organizzativo all'indomani delle recenti riforme, è parso inevitabile riservare al suo interno un esplicito riconoscimento al nuovo principio informatore dell'azione penale, così come trasfuso nel codice di procedura penale.

Un ruolo cruciale a garanzia dell'efficacia e dell'uniformità dell'azione penale è senz'altro rivestito dai criteri di priorità, che trovano spazio nell'**art. 4** della presente circolare e figurano tra i contenuti essenziali del progetto organizzativo (art. 11, comma 3.7).

In particolare, l'art. 4 ricalca la norma primaria - art. 1, comma 6, lett. b) D.Lgs. 106/2006 - stabilendo che il procuratore li determina nell'ambito dei criteri generali indicati dal Parlamento con legge e che, prescindendo da ogni astrazione, gli stessi vanno armonizzati con il "*numero degli affari da trattare*", con la "*specifica realtà criminale e territoriale*" e con "*l'utilizzo efficiente delle risorse tecnologiche, umane e finanziarie disponibili*", secondo quanto espressamente precisato dal legislatore.

A tale scopo, il comma 2 dell'art. 4, stabilisce che il procuratore della Repubblica, con il progetto organizzativo o con apposita variazione, illustra i flussi e le pendenze dell'ufficio, nonché gli obiettivi di efficienza che si intendono perseguire, mentre nel successivo comma 3, sempre al fine di uniformare il testo della circolare ai più recenti interventi normativi, ed in particolare all'art. 7, Legge 24 novembre 2023, n. 168, viene riconosciuta precedenza assoluta alle priorità indicate dall'art. 132 *bis* disp. att. c.p.p. ed alle richieste di misure cautelari personali per i reati indicati all'art. 132 *bis*, comma 1, lett. a) *bis* disp. att. c.p.p. (c.d. reati da *Codice Rosso*).

Giova porre l'accento sull'espressione "*in ogni caso*", attraverso la quale, se da un lato si è inteso rimarcare la necessità inderogabile per il procuratore della Repubblica di attenersi alle priorità previste per legge (artt. 132 *bis* disp. att. c.p.p.), dall'altro apre alla possibilità di affiancarne delle ulteriori, onde meglio attagliare l'operatività dell'ufficio alle peculiarità criminali del territorio.

Proseguendo nell'illustrazione dei contenuti del documento organizzativo, l'art. 11, comma 3.9) fa riferimento alle articolazioni interne dell'ufficio, che vengono indicate secondo un ordine dimensionale decrescente in: dipartimenti, sezioni e gruppi di lavoro.

A fronte di una nomenclatura alquanto eterogenea e frastagliata che si è avuto modo di osservare nell'analisi dei progetti organizzativi, la riscrittura della circolare ha rappresentato l'occasione per procedere a un riordino sul piano terminologico che, si badi, va al di là del dato meramente letterale, in ragione delle ricadute concrete che ne derivano in punto di mobilità interna.

Giova, infatti, puntualizzare sin da adesso che il rispetto dei limiti minimi e massimi di permanenza temporale rileva con esclusivo riferimento ai gruppi di lavoro, da intendersi quali articolazioni specialistiche *ratione materiae*, indipendentemente dal fatto che gli stessi siano, a loro volta, eventualmente raggruppati in articolazioni più ampie concepite per macroaree affini, ovvero per moduli organizzativi multistrato, quali le sezioni e/o i dipartimenti, come di frequente accade per gli uffici di più ampie dimensioni.

In altri termini, la maturazione del termine decennale di permanenza da parte di un magistrato all'interno di un gruppo di lavoro, ancorché eventualmente inserito in una più ampia sezione o in un più ampio dipartimento, non è di per sé ostativa al suo accesso (a domanda, o d'ufficio, qualora ne ricorrano i presupposti) a un altro gruppo di lavoro ricompreso nella medesima sezione o nel medesimo dipartimento.

Un'ulteriore precisazione che si impone sul punto è quella che attiene al coordinamento delle unità organizzative, rispetto a cui si è inteso puntualizzare che, indipendentemente dal modello


 VFA



adottato, ogni articolazione, quale che ne sia la denominazione, ed anche laddove ricomprenda al suo interno articolazioni minori (es. dipartimento e/o sezione con all'interno due o più gruppi di lavoro) non può che essere affidata al coordinamento di un solo procuratore aggiunto (art. 9, comma 4); ciò al fine di evitare a monte il rischio di scenari anomali che vedrebbero un procuratore aggiunto (es. coordinatore di un dipartimento) coordinare una figura semidirettiva omologa (es. coordinatore di un gruppo di lavoro ricompreso in quello stesso dipartimento).

In altre parole, in presenza di un dipartimento, suddiviso a sua volta in sezioni al cui interno vi sono più gruppi di lavoro, si dovrà affidare al coordinamento del procuratore aggiunto l'intera articolazione, non potendo coesistere all'interno della stessa più figure semidirettive.

Per quanto attiene specificatamente ai gruppi di lavoro (art. 11, comma 3.10), si è proceduto a implementare la disposizione previgente, precisando che i criteri a cui devono essere informati gli interpellati, che pure vanno riprodotti nel progetto organizzativo, siano tesi sia a garantire la funzionalità dell'ufficio, sia a valorizzare le attitudini dei magistrati e ad assicurare la loro completa formazione professionale, in linea con quanto stabilito dalla lett. g) dell'art. 1, comma 7, D.Lgs. 106/2006, secondo cui i criteri di assegnazione dei sostituti procuratori a tali gruppi, devono *“valorizzare il buon funzionamento dell'ufficio e le attitudini dei magistrati”*.

La sintesi di questi due elementi, distinti ma complementari, trova la sua composizione attraverso una rigorosa e trasparente procedimentalizzazione degli interpellati, che si è inteso garantire attraverso la riscrittura dell'art. 10, con cui viene fornito ai dirigenti una sorta di *decalogo* sui contenuti minimi ed essenziali dell'interpello.

L'esigenza di tale riscrittura, oltre che dalla particolare rilevanza del tema - le cui dirette ricadute sul buon andamento dell'ufficio e sull'efficacia dell'azione penale sono di immediata evidenza - è stata dettata anche dall'esperienza del precedente quadriennio, rispetto a cui, non di rado, nei progetti organizzativi analizzati si è avuto modo di riscontrare prescrizioni generiche o insufficienti sia sui parametri comparativi, sia più in generale sulle modalità stesse di svolgimento dell'interpello.

Ritenuta la necessità di colmare un *deficit* di tassatività osservato su larga scala, a cui contrapporre un assetto più rigoroso, dettato dall'esigenza di fissare *“regole d'ingaggio”* precostituite e trasparenti a garanzia della *par condicio* degli aspiranti, è parso opportuno compiere a monte uno sforzo di tassativizzazione, delineando la fisionomia stessa della mobilità interna e dunque individuando i capisaldi essenziali dell'atto di interpello sulla cui base gestire ogni singola procedura di tramutamento.

Da ultimo, si segnala in chiave innovativa la disposizione di cui all'art. 9, comma 4, con la quale prevedendosi che *“In caso di delega, uno o più procuratori aggiunti o uno o più magistrati sono sempre specificamente individuati per la cura degli affari in materia di violenza contro le donne e domestica”*, viene recepita la novella introdotta con l'art. 5 della già citata Legge n. 168/2023, al precipuo scopo di rimarcare la necessità di costituire all'interno dell'ufficio un gruppo di lavoro specializzato in materia di violenza di genere.

Per quanto attiene ai criteri di assegnazione e di co-assegnazione degli affari, si segnala, rispetto al testo previgente, l'estensione della previsione anche a quelli di natura civile (art. 11, comma 3.11, 3.12) dal momento che, non diversamente dal settore penale, anche per questa tipologia di affari ricorrono le medesime ragioni di oggettività e predeterminazione.

A proposito delle co-assegnazioni è il caso di rimarcare un'importante novella introdotta con il comma 4 dell'art. 15, che attiene alla fattispecie della co-assegnazione successiva, rispetto a cui si è inteso prevedere una forma di coinvolgimento consultivo del magistrato originario assegnatario del procedimento, che deve essere previamente *“sentito”*.

Sebbene non rientri nel contenuto del progetto organizzativo, per affinità tematica si richiama l'attenzione su un'altra disposizione particolarmente innovativa che connota il testo della nuova circolare, ossia l'art. 16 avente ad oggetto la ridistribuzione dei procedimenti.

<i>Csm</i>	Roma	10/07/2024
	Protocollo	P 13900/2024

VFA

S.

Anche in questo caso la novella scaturisce da una revisione degli uffici di Procura in senso simile a quello tabellare che ha portato la Settima Commissione a tracciare un parallelismo con le disposizioni vigenti per gli uffici giudicanti (artt. 167, 168 circ. tabelle), in ragione della necessità di contemperare la conservazione dell'assegnazione con le esigenze di funzionalità dell'ufficio che rischiano di essere compromesse o comunque vulnerate da una prolungata assenza del magistrato titolare.

A tal fine, si è proceduto ad introdurre gli strumenti della co-assegnazione e dell'eventuale redistribuzione dei procedimenti più urgenti e di quelli di maggiore rilevanza in cui siano già scaduti i termini massimi di durata delle indagini preliminari ex art. 407 c.p.p., nei casi di vacanza, ovvero di assenza, impedimento o esonero di durata presumibilmente superiore ad un anno del magistrato titolare, con la precisazione che è possibile farvi ricorso con onere di adeguata motivazione che dia atto delle ragioni dell'urgenza, della specifica rilevanza dei procedimenti e della non utile esperibilità della sostituzione ai sensi dell'art. 24 e degli strumenti di cui alla circolare in materia di applicazioni e supplenze del 20 giugno 2018.

Un altro aspetto innovativo su cui è utile porre l'accento attiene alle disposizioni interne che legittimino il sostituto a procedere autonomamente alle iscrizioni, sia che riguardino procedimenti già iscritti e nella loro titolarità, sia che da esse traggano origine nuovi procedimenti (art. 11, comma 3.14).

Come noto, le iscrizioni costituiscono una prerogativa ontologicamente connaturata alle attribuzioni del dirigente ed al contempo rappresentano uno snodo fondamentale dell'attività inquirente, atteso che l'evoluzione delle indagini spesso comporta la variazione dello scenario investigativo, tanto sul piano soggettivo quanto su quello oggettivo.

La necessità di uniformare tempestivamente le iscrizioni alle emergenze procedurali, come richiesto da una corretta applicazione dell'art. 335 c.p.p., può rendere opportuno o comunque indurre a demandare ai sostituti la cura di tali incombenze; tuttavia, trattandosi di attività particolarmente delicate e complesse, che per altro sono immediata derivazione della potestà dirigenziale del procuratore, si è ritenuto di riservare uno specifico spazio nella parte essenziale del progetto organizzativo alle disposizioni che ne deleghino l'esercizio ai magistrati dell'ufficio.

Giova rimarcare la rivisitazione del momento genetico della nomina del vicario (art. 7) che, ferma restando la portata fiduciaria dell'incarico, si è inteso individuare proprio nel progetto organizzativo (o nelle successive variazioni), così da ricondurla nell'alveo di un atto partecipato dal punto di vista procedimentale, attraverso la valorizzazione di un modello dirigenziale trasparente e condiviso.

Del pari, per le medesime esigenze di trasparenza e di contraddittorio, è espressamente previsto che anche il *contrarius actus*, ovvero sia l'eventuale revoca, venga disposta attivando il procedimento di variazione del progetto organizzativo, ai sensi dell'art. 13.

Sono rimaste invariate le disposizioni della circolare previgente con riferimento alle preclusioni alla nomina a vicario derivanti dalla mancata conferma delle funzioni direttive o semidirettive ai sensi degli artt. 45 e 46 D. Lgs. n. 160/2006, per il quinquennio successivo al provvedimento di non conferma ed alla decadenza dalla nomina in caso di non conferma.

È stata altresì conservata, in quanto sostanzialmente riproduttiva della norma primaria (art. 1, comma 3 D.Lgs. 106/2006), la previsione secondo cui la designazione resta ferma anche in caso di cessazione dall'esercizio delle funzioni direttive da parte del Procuratore da cui era promanata, pur con l'innovazione relativa al termine finale individuato non più nella nomina del nuovo dirigente, bensì nell'adozione del nuovo progetto organizzativo da parte di quest'ultimo; ciò in coerenza con il riassetto normativo che, come detto, individua nel progetto organizzativo lo strumento elettivo di designazione del vicario.

Tra gli elementi di novità si segnalano, inoltre:



V.F.A.



S.

- il comma 5, con cui si è inteso sostanzialmente ribadire un consolidato indirizzo interpretativo del Consiglio (risposte a quesito 712/VV/2021 – delibera del 7.12.2021; 129/VV/2022 – delibera del 18.01.2023), stabilendo che il dirigente dell'ufficio cessato dalle funzioni direttive per scadenza dell'ottennio, ove abbia presentato domanda per il conferimento di altra funzione e sempre che la stessa non sia stata rigettata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 160/2006, svolge funzioni di reggenza anche nei casi in cui sia stato designato un vicario;
- il comma 8, che in caso di reggenza dell'ufficio ove è scoperto il posto di dirigente, o comunque in caso di sua mancanza, assenza o impedimento che si presumano di durata superiore a 6 mesi, estende al vicario o al magistrato a cui è affidata la reggenza la medesima quota di esonero dal lavoro giudiziario che il progetto organizzativo riconosce al procuratore.

Con riferimento a quest'ultima disposizione, non diversamente da quanto evidenziato in precedenza rispetto all'apertura a quote di riduzione per gli incarichi di coordinamento, si è preso in considerazione il significativo aggravio che discende dall'esercizio delle funzioni direttive da parte del vicario, o comunque del magistrato investito della reggenza dell'ufficio per un significativo periodo di tempo (superiore a 6 mesi), e che comporta il ricorrere dell'*eadem ratio* sottesa al riconoscimento della percentuale di esonero in favore del dirigente, progressivamente più evidente all'accrescersi delle dimensioni degli uffici.

Rispetto ai visti informativi, che già nella circolare previgente erano transitati nel contenuto obbligatorio del progetto, per quanto qui rileva, ci si limita a evidenziare come accanto ad essi sia stata ricondotta nel medesimo contenuto necessario la disciplina degli altri strumenti informativi introdotti dalla circolare (art. 11, comma, 3.21).

La disciplina dei visti (**art. 20**) è stata oggetto di una rivisitazione con cui si è puntualizzata la finalità conoscitiva in ordine alla esatta applicazione, da parte dei sostituti, dei principi definiti in via generale e dei criteri specificati nell'atto di assegnazione di cui all'art. 2, comma 2, D. Lgs. n. 106/2006.

Il corollario che discende dalla finalità conoscitiva del visto trova specifico spazio nel successivo comma 4, con cui si è precisato che, in caso di perdurante contrasto fra il procuratore e il sostituto rispetto all'atto da sottoporre al visto, fermo il potere di revoca nei casi previsti dall'art. 2 D. Lgs. n. 106/2006 e dall'art. 23 della presente circolare, da un lato, il primo resta libero di non apporlo e, dall'altro, il secondo conserva la titolarità del procedimento per l'ulteriore corso.

Per altro il successivo comma 5 prevede che di tale interlocuzione il procuratore della Repubblica dia atto con separato provvedimento.

In parallelo sono stati contemplati strumenti complementari di confronto, quali le "comunicazioni" (**art. 21**) e gli "altri oneri informativi" (**art. 22**) che il procuratore può prevedere a garanzia del corretto, puntuale e uniforme esercizio dell'azione penale, sia in linea generale, che all'atto dell'assegnazione o anche in un momento successivo.

Ad ogni buon conto, trattandosi di elementi che, al pari dei visti, concorrono a delineare l'assetto dell'ufficio, ed in particolare il rapporto e gli equilibri fra il dirigente e gli altri magistrati, si è reputato opportuno farli confluire, unitamente ai visti, nel contenuto necessario del progetto organizzativo.

Un ultimo profilo innovativo del contenuto necessario del progetto organizzativo, che è opportuno evidenziare, attiene agli incarichi di coordinamento eventualmente affidati ai sostituti (art. 11, comma 3.25, 3.26), rispetto a cui, ancora una volta nell'ottica di una gestione partecipata e trasparente dell'ufficio, si è inteso stabilire che gli stessi debbano trovare ingresso in questa parte del documento, che qualora siano stati già in precedenza conferiti, debbano essere esplicitate le ragioni della conferma (con allegazione del provvedimento) e che, in ogni caso, debbano essere indicati i criteri selettivi sulla cui base tali incarichi vengono conferiti.

Com	Roma	10/07/2024
	Protocollo	P 13900/2024



V.F.A.



S.

La riscrittura della circolare ha rappresentato, infatti, l'occasione per rivedere la disciplina relativa al conferimento di tali incarichi (art. 9, comma 8), che viene ancorato al ricorrere di uno dei seguenti presupposti: qualora non sia prevista in pianta organica la presenza di uno o più procuratori aggiunti; in caso di scoperta del posto di procuratore aggiunto ovvero nelle ipotesi di assenza o impedimento dello stesso per un tempo superiore a tre mesi; qualora non sia possibile, per specifiche ed obiettive ragioni espressamente individuate, affidare il coordinamento ad un procuratore aggiunto ed appaia indispensabile per il buon funzionamento dell'ufficio.

In considerazione della necessità di evitare il rischio di una proliferazione di deleghe organizzative, si è inteso subordinare le due ipotesi da ultimo menzionate all'ulteriore condizione che, a seguito di specifico interpellato, non vi siano procuratori aggiunti in servizio che abbiano manifestato la loro disponibilità all'esercizio delle predette funzioni.

Resta fermo, in ogni caso, a garanzia della trasparenza e della *par condicio* il previo esperimento dell'interpellato tra tutti i magistrati dell'ufficio, con indicazione dei criteri selettivi di valutazione e specifico onere di motivazione in ordine alle ragioni della decisione.

È prevista poi l'indicazione dei criteri per l'efficiente utilizzo delle risorse umane e materiali (art. 11, comma 3.23): nel progetto organizzativo devono essere indicati soltanto i criteri generali mentre i singoli ordini di servizio potranno disciplinare i diversi settori e assegnazioni. Specifica attenzione deve poi essere riservata ai criteri generali di individuazione del magistrato designato per l'udienza ribadendo l'importanza della continuità di trattazione tra la fase delle indagini e le fasi successive (art. 11, comma 3.26).

Infine, sebbene rimodulate nella loro disciplina, sono state mantenute ferme nel contenuto necessario le disposizioni in tema di revoca delle assegnazioni (art. 11, comma 3.15) e di assenso sulle richieste di misure cautelari (art. 11, comma 3.19), atteso il preminente rilievo di tali prerogative del procuratore e la loro diretta incidenza sull'attività dei magistrati all'interno dell'ufficio.

Con particolare riferimento alla revoca il progetto organizzativo (o la sua successiva variazione) deve individuare i criteri e le modalità della stessa revoca nel rispetto della circolare (artt. 23 e 24), nonché della previsione dell'art. 2 che – come illustrato – opera una specifica procedimentalizzazione in questo settore.

Con specifico riferimento al contenuto eventuale del progetto organizzativo, detto del passaggio dal contenuto eventuale al contenuto necessario delle disposizioni sui criteri di priorità e sul vicario, il *quid novi* rispetto alla circolare previgente attiene ai protocolli investigativi interni, rispetto a cui si prevede che nel documento generale dell'ufficio venga fatta confluire, ove stabilita, l'indicazione degli atti di indagine che si ritiene utile siano svolti direttamente dai magistrati (art. 11, comma 4.3).

Nella prassi operativa degli uffici requirenti, infatti, al di là di quanto disposto dall'art. 370 c.p.p., si segnalano attività investigative che, anche sulla base delle peculiarità del singolo territorio, richiedono o rendono opportuno l'intervento diretto del magistrato del pubblico ministero (si pensi ad es. alle ipotesi di omicidi dolosi, rinvenimenti di cadavere in contesti particolarmente dubbi e complessi, gravi incidenti sul lavoro con esito mortale, gravi incidenti ferroviari con morti e/o feriti, attentati o incendi di vaste dimensioni in danno di sedi istituzionali, infrastrutture, opifici etc., di verosimile matrice intimidatoria, estorsiva, eversiva, etc.).

Si è, pertanto, ravvisata l'utilità di far confluire nel progetto organizzativo tutte le eventuali disposizioni in materia che il dirigente intenda adottare, tenuto conto della rilevanza che esse rivestono nella dinamica complessiva dell'attività d'indagine e, di riflesso, dell'opportuno coinvolgimento procedimentale dei magistrati dell'ufficio nell'adozione di tali determinazioni.



V.F.A.



S.

4.3. Il procedimento di formazione e di approvazione del progetto organizzativo (artt. 12, 13, 14)

Sotto il profilo procedimentale, si segnala in termini innovativi innanzitutto la previsione contenuta nell'art. 12, comma 1, secondo cui, limitatamente agli uffici di grandi dimensioni, individuati *per relationem* in base al T.U. sulla Dirigenza Giudiziaria, almeno trenta giorni prima della scadenza del progetto organizzativo, e in ogni caso almeno quindici giorni prima della comunicazione ai magistrati dell'ufficio della proposta di progetto organizzativo prevista dal successivo comma 3, il procuratore della Repubblica convoca l'assemblea generale dell'ufficio in cui illustra, con riferimento al quadriennio precedente, i flussi di lavoro e lo stato delle pendenze suddivisi per tipologie di reato e per articolazioni interne dell'ufficio, nonché gli indici relativi all'efficacia dell'esercizio dell'azione penale, sollecitando il confronto in ordine alle scelte organizzative ed ai criteri di priorità.

Quest'adempimento aggiuntivo trova la sua ragion d'essere nella maggior complessità sottesa all'elaborazione del documento organizzativo degli uffici di grandi dimensioni, rispetto a cui un momento di confronto preliminare con tutti i magistrati sui profili essenziali, sulla tenuta e sulle eventuali criticità dell'assetto organizzativo del quadriennio precedente, consente in chiave prospettica al dirigente di incanalare in maniera più fluida ed agevole le successive fasi di elaborazione e confronto.

Del resto, al precipuo fine di valorizzare, ad ampio raggio, il confronto preliminare fra il dirigente e i magistrati, si è stabilito che, a prescindere dalle dimensioni dell'ufficio, il primo acquisisce eventuali osservazioni e contributi scritti provenienti dalle diverse unità organizzative o dai singoli magistrati.

Nella riscrittura della circolare si è intervenuti in maniera significativa sul versante delle interlocuzioni endo-procedimentali, la cui rilevante implementazione rinviene la sua matrice diretta proprio nell'evoluzione simil tabellare dell'organizzazione degli uffici requiranti, a cui si è più volte fatto cenno in precedenza.

Partendo dal novellato comma 7 dell'art. 1, D.Lgs. 106/2006, a mente del quale, come visto, il progetto organizzativo è adottato ogni quattro anni *"sentiti il dirigente dell'ufficio giudicante corrispondente e il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati"*, si è dunque proceduto, da un lato, a un allargamento della platea degli interlocutori e, dall'altro, al potenziamento dei rispettivi ambiti di intervento.

In particolare, si è inteso valorizzare l'interlocuzione con il dirigente dell'ufficio giudicante e con quello dell'ufficio requirante di secondo grado, individuando, nell'ambito del procedimento di formazione del progetto organizzativo, il precipuo terreno di confronto, così da restituire una base sostanziale a una previsione che, altrimenti, avrebbe rischiato una declinazione applicativa generica ed evanescente.

Altra novità di rilievo che preme evidenziare è quella che prevede, per i soli uffici distrettuali, la trasmissione della proposta di progetto organizzativo limitatamente alla parte relativa D.D.A., nonché alle sezioni competenti per i procedimenti di terrorismo - se non attribuiti alla D.D.A. - anche al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, che si è inteso in tal modo coinvolgere nelle interlocuzioni, in considerazione dell'incidenza di tali disposizioni su ambiti e profili che ricadono sotto la sua sfera di coordinamento.

Per quanto attiene al presidente del Tribunale, il suo contributo è stato individuato nella ricerca di soluzioni organizzative che favoriscano la continuità del p.m. fra la trattazione del procedimento nella fase delle indagini preliminari e le successive fasi processuali, l'ottimale esercizio delle funzioni del pubblico ministero intese ad ampio raggio, con un esplicito riferimento cioè anche agli affari del settore civile, attraverso una sinergia informativa fra i dirigenti di ambedue gli uffici (art. 12, comma 5 lett. a-d) e da ultimo un confronto sull'adozione delle misure organizzative utili a garantire il rispetto dei criteri di priorità, che passa inevitabilmente attraverso un raccordo operativo fra i dirigenti dei due uffici.

<i>Com</i>	Roma	10/07/2024
	Protocollo	P 13900/2024



V.F.A.



S.

Nello stesso senso si è inteso individuare lo specifico ambito di confronto con il procuratore generale presso la Corte di Appello, avendo riguardo alle attribuzioni di quest'ultimo che più direttamente involgono gli uffici requirenti di primo grado, ovvero le impugnazioni e le avocazioni (art. 12 commi 4 e 6).

Tutto ciò posto, nel tratteggiare sinteticamente le fasi del procedimento di formazione del progetto organizzativo, richiamato quanto già illustrato in precedenza con riferimento agli uffici di grandi dimensioni, va detto che esso prende le mosse dalla preliminare comunicazione ai magistrati dell'ufficio della proposta di progetto organizzativo che intende adottare, almeno 15 giorni prima dell'assemblea generale (art. 12, comma 3).

Tale fase interlocutoria si arricchisce anche dei contributi del presidente del Tribunale e del procuratore generale della Corte di Appello, nei termini e sui temi poc'anzi illustrati.

A valle della fase interlocutoria, il procuratore della Repubblica, dà comunicazione del progetto organizzativo che intende adottare a tutti i soggetti con cui si è già interfacciato, nonché al presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (art. 12, comma 8).

Tale comunicazione innesca un secondo segmento procedimentale nel quale possono trovare spazio le osservazioni dei magistrati da formulare entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione, al cui decorso scatta il termine di 15 giorni entro il quale il procuratore adotta il progetto organizzativo e, contestualmente, lo trasmette al Consiglio Giudiziario per il parere (art. 12, commi 9, 10).

Da segnalare che in questa finestra temporale a disposizione del dirigente, laddove siano state presentate osservazioni, si prospetta l'alternativa di adeguarvisi, in tutto o in parte, modificando in conformità la proposta di progetto organizzativo già comunicata, ovvero di disattenderle, se del caso attraverso sue controdeduzioni che, in tal caso, verranno trasmesse all'organismo di autogoverno territoriale unitamente al progetto e alle osservazioni.

Con riferimento alla fase consultiva dinnanzi al Consiglio Giudiziario, se ne mette in luce l'autonomo potere istruttorio al fine di formulare rilievi critici in ordine all'analisi dei dati, al contenuto delle proposte e alle scelte organizzative adottate (comma 11).

Si evidenzia, altresì, l'arco temporale entro cui, secondo quanto previsto dal legislatore, tale fase consultiva deve essere avviata e conclusa, scandita dal termine di centottanta giorni prima della scadenza del precedente quadriennio, entro il quale gli organismi di autogoverno territoriale sono chiamati ad esaminare i progetti organizzativi del distretto di riferimento, e dal successivo termine di novanta giorni entro cui devono esprimere il parere.

Per quanto attiene alla fase conclusiva del procedimento, le finalità speditive e deflative da cui è stato animato il legislatore della riforma, sia attraverso la standardizzazione degli atti, come da *format* allegati alla presente circolare (documenti organizzativi e pareri dei Consigli Giudiziari, cfr. artt. 11, comma 3, 12, comma 12), che attraverso la previsione di procedure semplificate di approvazione, ex art. 2, comma 2, lett. b) e c) L. 71/2022 (a cui si è già fatto cenno in premessa), hanno trovato specifico spazio di esplicazione nella nuova circolare che, in linea con la novella legislativa e con lo schema di decreto delegato (modifica dell'art. 1, comma 7, D.Lgs. 106/2006 con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui all'art. 7 bis, commi 2, 2.1, 2.4 e 2.5 r.d. n. 12/1941), ha introdotto il meccanismo del silenzio assenso - che si forma nel termine di novanta giorni dalla ricezione del parere del Consiglio Giudiziario - limitatamente alle cd. procedure *de plano*, ossia ai progetti organizzativi, ed alle relative variazioni, che non siano stati oggetto di osservazioni da parte dei magistrati dell'ufficio e rispetto ai quali gli organismi di autogoverno territoriale abbiano espresso parere favorevole all'unanimità.

Per altro, la disposizione prevede che il Consiglio prenda atto del silenzio assenso con una apposita delibera.

Su quest'ultimo aspetto giova ulteriormente soffermarsi al solo scopo di evidenziare che di fronte al silenzio del legislatore, si è inteso colmare un vuoto, includendo tra le ipotesi di



V.F.A.



sbarramento alla procedura semplificata anche il caso del parere unanime contrario del Consiglio Giudiziario.

Ed invero, sebbene tale ipotesi non sia stata testualmente prevista a livello di normazione primaria, in sede di riscrittura della circolare si è ritenuto opportuno contemplarla *expressis verbis*, senza per questo collidere con il legislatore, ma anzi rispettandone appieno la *ratio* che è quella di precludere il regime semplificato in presenza di criticità.

Ed infatti è di tutta evidenza che se tali criticità soccorrono in caso di osservazioni dei magistrati, ovvero di parere favorevole espresso a maggioranza dal Consiglio Giudiziario, a maggior ragione (*ubi maior ibi minor*), esse ricorrono laddove l'organismo di autogoverno territoriale abbia formulato all'unanimità parere contrario.

Non appare superfluo rimarcare che, nell'ottica dei principi generali che governano l'attività amministrativa, resta fermo il potere di rimozione in autotutela da parte del Consiglio, a fronte di elementi valutativi che impongano un *revirement* di eventuali approvazioni *per silentium* (art. 20, Legge 7 agosto 1990, n. 241).

In tutti gli altri casi viene contemplato un termine complessivo di 180 giorni entro i quali il procedimento deve concludersi attraverso uno degli esiti possibili, ossia l'approvazione, l'approvazione parziale, ovvero la non approvazione.

Con specifico riferimento all'approvazione parziale si è inteso mutuare il principio per cui *utile per inutile non vitiatur*, che ha già trovato applicazione nella previgente circolare tabelle, sul condivisibile assunto per cui, da una parte, non può riconoscersi vigenza, sia pur solo temporanea, a disposizioni organizzative ritenute dal Consiglio non conformi alla normativa ordinamentale e, dall'altra, le restanti disposizioni prive di criticità, non possono perciò solo essere travolte dalle prime (art. 12, comma 17).

A fronte delle ipotesi di non approvazione, ovvero di approvazione parziale, sempre sulla base delle medesime finalità speditive e d'impulso a cui si è già fatto cenno in precedenza, sono stati introdotti i termini entro i quali il procuratore della Repubblica deve avviare l'*iter* di formazione (totale o parziale) del progetto con finalità conformativa alle determinazioni del Consiglio (15 giorni), e portarlo a compimento (60 giorni), mutuando su quest'ultimo aspetto lo schema in essere per gli uffici giudicanti (art. 12, comma 16).

A presidio della cogenza di tale scansione temporale, così come degli altri termini previsti per l'avvio dell'*iter* procedimentale (art. 12, comma 1), per l'adozione del progetto organizzativo (art. 12, comma 9) e per la trasmissione al Consiglio Giudiziario (art. 12, comma 10), soccorre la disposizione che prevede la loro ingiustificata inosservanza quale elemento di valutazione ai fini della conferma o del conferimento di nuovi incarichi direttivi (art. 12, comma 16).

Incidenter tantum, è opportuno richiamare la delibera plenaria del 08.05.2024 con cui il Consiglio ha fornito un vero e proprio *vademecum* in ordine alle tempistiche di approvazione dei progetti organizzativi, individuando nella data **25.03.2025** il termine entro cui depositare il decreto di adozione del progetto organizzativo e disporne la contestuale trasmissione ai Consigli Giudiziari (o al Consiglio Direttivo) per il prescritto parere e nella data del **30.06.2025** il termine entro cui i Consigli Giudiziari ed il Consiglio Direttivo, a loro volta, potranno procedere all'esame dei progetti organizzativi, con formulazione del relativo parere conclusivo entro il **30.09.2025**; da ultimo, l'approvazione del Consiglio Superiore avverrà nei successivi **90/180 giorni**.

Tornando all'esposizione illustrativa, va detto che nella medesima direzione si iscrive anche la previsione delle variazioni immediatamente esecutive (art. 13, comma 3) che il legislatore, con il decreto delegato, ha espressamente contemplato fra le norme dettate in materia di uffici giudicanti applicabili, in quanto compatibili, anche agli uffici requirenti, ampliandone al contempo l'ambito applicativo, non più circoscritto alle sole variazioni delle posizioni tabellari dei magistrati all'interno degli uffici (art. 39 circolare tabelle), ma esteso anche a tutte le ipotesi in cui vi sia assoluta necessità o urgenza di provvedere o quando hanno ad oggetto i soli

Roma	10/07/2024
Protocollo	P 13900/2024

tramutamenti interni, ed in particolare l'assegnazione dei magistrati ai dipartimenti, alle sezioni o ai gruppi di lavoro, salvo la deliberazione di approvazione del C.S.M.

Sul punto si ritiene utile precisare che, fermo restando il termine di 10 giorni per proporre osservazioni avverso le variazioni ordinarie (ridotto a 7 per quelle immediatamente esecutive), come esplicitato dal rinvio all'art. 12 commi 12 e ss. operato dall'art. 13, comma 5, anche in tal caso viene in rilievo il meccanismo del silenzio-assenso limitatamente alle variazioni c.d. *de plano*, ossia quelle per le quali ricorre la duplice condizione del parere favorevole unanime del Consiglio Giudiziario e della mancanza di osservazioni dei magistrati.

Da ultimo, rispetto all'entrata in vigore del progetto organizzativo giova rimarcare che, replicando il testo normativo (art. 1, comma 7, D.Lgs. 106/2006, come novellato dall'art. 13, comma 1 L. 71/2022), si è chiarito che lo stesso assume efficacia con la delibera di approvazione, ovvero al decorso del termine di novanta giorni dalla ricezione del progetto, e che in attesa dell'approvazione del nuovo progetto organizzativo conserva efficacia quello previgente il quale, analogamente, resta in vigore per la parte non approvata in caso di approvazione parziale (artt. 12, comma 17).

5. GLI STRUMENTI PER ASSICURARE L'UNIFORMITÀ DELL'AZIONE PENALE

Gli articoli 19 a 28 sono dedicati agli strumenti previsti per il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale.

5.1 L'assenso (art. 19)

Nessuna innovazione è stata apportata alla disposizione relativa alle modalità di manifestazione del previsto obbligatorio "assenso" nei casi indicati ai commi 1 e 2 dell'art. 3 del D. Lgs. n. 106/2006 in tema di misure cautelari⁸ e delle relative esclusioni di cui all'art. 3, comma 3 D. Lgs. n. 106/2006.

La recente riforma del 17 giugno 2022 non ha apportato alcuna modifica all'art. 3 del D. Lgs. n. 106/2006, ragion per cui si è ritenuto di confermare integralmente il testo dell'art. 13 della previgente circolare.

5.2 Visti (art. 20), comunicazioni (art. 21) e altri oneri informativi (art. 22)

Gli artt. 20, 21 e 22 della circolare pongono i principi che devono conformare le misure organizzative previste dall'articolo 1 comma 6 lett. a) del decreto legislativo 20 febbraio 2006 n. 106, inserite dal procuratore della Repubblica nel progetto organizzativo con funzione informativa, ausiliaria all'esercizio dei poteri di direzione e organizzazione dell'ufficio, con esclusione di qualsivoglia finalità di controllo preventivo o condizionante delle iniziative ed attività che il magistrato assegnatario intenda adottare.

L'art. 20, corrispondente all'art. 14 nel testo previgente della circolare, ha un contenuto parzialmente innovativo, attuativo dell'articolo 1 comma 6 lett. a) del decreto legislativo 20 febbraio 2006 n. 106, che attribuisce al Consiglio la competenza a determinare i principi cui il procuratore della Repubblica deve attenersi nella predisposizione del progetto organizzativo

⁸ Art. 3. Prerogative del procuratore della Repubblica in materia di misure cautelari 1. Il fermo di indiziato di delitto disposto da un procuratore aggiunto o da un magistrato dell'ufficio deve essere assentito per iscritto dal procuratore della Repubblica ovvero dal procuratore aggiunto o dal magistrato appositamente delegati ai sensi dell'articolo 1, comma 4. 2. L'assenso scritto del procuratore della Repubblica, ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, è necessario anche per la richiesta di misure cautelari personali e per la richiesta di misure cautelari reali.



V.F.A.



S.

dell'ufficio, con riferimento alle misure organizzative finalizzate a garantire l'efficace ed uniforme esercizio dell'azione penale.

Tale impostazione era già cristallizzata nel testo della previgente circolare⁹, in cui lo strumento del visto era volto a garantire *“il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale”*, assolvendo, pertanto, ad una *“funzione conoscitiva, in ordine all'attuazione, da parte dei sostituti, delle direttive emanate dal Procuratore della Repubblica ai sensi dell'art. 2, comma 2, D. Lgs. n. 106/2006 nonché al fine di favorire l'interlocuzione tra il sostituto, il Procuratore aggiunto ed il Procuratore della Repubblica”* illustrata nella relazione introduttiva nella quale si legge che: *“La qualificazione del potere di <<visto>> come espressione della potestà organizzativa del Procuratore della Repubblica e come strumento funzionalmente rivolto all'acquisizione di informazioni sul rispetto delle direttive fornite in via preventiva ai magistrati dell'Ufficio si deve alla elaborazione della Circolare del novembre 2017..... il <<visto>> assolve ad una specifica funzione conoscitiva e di informazione, non già di approvazione del contenuto dell'atto.”*

In sintesi, al primo comma si prevede che, al di fuori delle ipotesi in cui è obbligatorio l'assenso previsto dall'art. 3 D. Lgs. n. 106/2006 e dall'art. 19 della circolare, il procuratore della Repubblica, al fine di garantire il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale, può indicare *rectius* **prevedere** nel progetto organizzativo quali atti o categorie di atti devono essere preventivamente trasmessi per l'apposizione del visto.

Al secondo comma si ribadisce la funzione conoscitiva del visto in una duplice prospettiva: quella concernente la esatta applicazione, da parte dei sostituti, dei principi e criteri definiti in via generale e dei criteri specificati nell'atto di assegnazione di cui all'art. 2, comma 2, D. Lgs. n. 106/2006, e quella finalizzata a favorire l'interlocuzione tra il sostituto, il procuratore aggiunto ed il procuratore della Repubblica.¹⁰

Immutato il comma 3 sul procedimento in caso di iniziale contrasto, richiedendosi al procuratore della Repubblica, al procuratore aggiunto ed al magistrato assegnatario, attraverso una specifica interlocuzione e tenendo altresì presenti sia le esigenze di coordinamento sia le

⁹ L'art. 14 “Visti” prevede:

1. Al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'art. 3 D. Lgs. n. 106/2006 e dall'art. 13 della presente circolare, il Procuratore della Repubblica, al fine di garantire il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale, può prevedere nel progetto organizzativo che determinati atti o categorie di atti posti in essere dai sostituti, siano a lui ovvero ad un procuratore aggiunto preventivamente trasmessi per l'apposizione del “visto”.

2. Il “visto” ha funzione conoscitiva, in ordine all'attuazione, da parte dei sostituti, delle direttive emanate dal Procuratore della Repubblica ai sensi dell'art. 2, comma 2, D. Lgs. n. 106/2006 nonché al fine di favorire l'interlocuzione tra il sostituto, il Procuratore aggiunto ed il Procuratore della Repubblica.

3. Il magistrato assegnatario trasmette il provvedimento per l'apposizione del “visto” prima della sua esecuzione. In caso di contrasto, il Procuratore della Repubblica, il Procuratore Aggiunto ed il magistrato assegnatario curano, attraverso una specifica interlocuzione e tenendo altresì presenti sia le esigenze di coordinamento sia le ragioni di speditezza legate alla specifica natura dell'atto, di esperire ogni idonea azione volta ad individuare soluzioni condivise. 4. In caso di perdurante contrasto, fermo il potere di esercitare la revoca nei casi previsti dall'art. 2 D. Lgs. n. 106/2006 e dall'art. 15 della presente circolare, il Procuratore della Repubblica dà atto dell'avvenuto adempimento dell'onere di comunicazione e dell'esperimento delle interlocuzioni e delle azioni di cui al comma 3, secondo periodo, ed il procedimento resta in capo al magistrato assegnatario per l'ulteriore corso.

5. Gli eventuali atti relativi all'interlocuzione sul “visto” non fanno parte del fascicolo di indagine e vanno inseriti in un fascicolo riservato, custodito presso la segreteria del Procuratore della Repubblica.

6. Le regole che precedono non si applicano alle deleghe in materie amministrative.

¹⁰ Art. 2, comma 2, D. Lgs. n. 106/2006. Con l'atto di assegnazione per la trattazione di un procedimento, il procuratore della Repubblica può stabilire i criteri ai quali il magistrato deve attenersi nell'esercizio della relativa attività. Se il magistrato non si attiene ai principi e criteri definiti in via generale o con l'assegnazione, ovvero insorge tra il magistrato ed il procuratore della Repubblica un contrasto circa le modalità di esercizio, il procuratore della Repubblica può, con provvedimento motivato, revocare l'assegnazione; entro dieci giorni dalla comunicazione della revoca, il magistrato può presentare osservazioni scritte al procuratore della Repubblica.

<i>Com</i>	Roma	10/07/2024
	Protocollo	P 13900/2024

V.F.A.

S.

ragioni di speditezza legate alla specifica natura dell'atto, di esperire ogni idonea azione volta ad individuare soluzioni condivise.

Con la previsione al comma 4 si è precisato che in caso di perdurante contrasto fra il procuratore e il sostituto rispetto all'atto da sottoporre al visto, fermo il potere di revoca nei casi previsti dall'art. 2 D. Lgs. n. 106/2006 e dall'art. 23 della presente circolare, da un lato, il primo resta libero di non apporlo e, dall'altro, il secondo conserva la titolarità del procedimento che viene restituito per l'ulteriore corso senza delimitazione investigativa atteso l'avvenuto adempimento dell'onere informativo.

Rimane, invece, ferma la facoltà del procuratore, nell'esercizio del potere di direzione, di far ricorso alla revoca dell'assegnazione qualora l'esecuzione dell'atto vistato integri i presupposti previsti dall'art. 2 D. Lgs. n. 106/2006 e dall'art. 23 della presente circolare. In altri termini, se l'attività eseguita dal sostituto è ritenuta non conforme ai principi e criteri definiti in via generale nel progetto organizzativo o ai criteri fissati con l'assegnazione (ovvero sorga un contrasto nella prospettiva dell'esercizio penale), il procuratore della Repubblica potrà adottare un provvedimento di revoca.

Immutato al comma 6 il regime degli eventuali atti relativi all'interlocuzione sul visto, che non fanno parte del fascicolo di indagine e vanno inseriti in un fascicolo riservato, custodito presso la segreteria del procuratore della Repubblica.

Innovativa la facoltà attribuita dall'art. 21 al procuratore della Repubblica per gli atti diversi da quelli assoggettati al visto posti in essere dai sostituti; nel progetto organizzativo potranno essere inseriti e regolamentati oneri comunicativi successivi all'adozione dell'atto, di cui il procuratore della Repubblica potrà determinare forma e contenuto.

L'articolo 22 si pone quale disposizione di chiusura, attribuendo al procuratore della Repubblica e al procuratore aggiunto nell'ambito dell'unità organizzativa da lui coordinata la facoltà di richiedere al sostituto assegnatario o agli assegnatari in caso di coassegnazione una periodica interlocuzione informativa sullo sviluppo delle indagini con l'atto di assegnazione o in un momento successivo.

5.3 La revoca dell'assegnazione (artt. 23 e 24)

L'art. 23, corrispondente all'art. 15 nel testo previgente della circolare, ha un contenuto parzialmente innovativo, attuativo dell'articolo 1 comma 6 lett. e) del decreto legislativo 20 febbraio 2006 n.106, che attribuisce al Consiglio la competenza a determinare i principi cui il procuratore della Repubblica deve attenersi nella predisposizione del progetto organizzativo dell'ufficio, con riferimento ai criteri e alle modalità della revoca dell'assegnazione dei procedimenti.

Il comma 1 nel testo riformulato conferma i presupposti del potere di revoca del procuratore, richiamando il testo dell'art. 2 comma 2 del D. Lgs. n. 160/2006: se il magistrato non si attiene ai principi e ai criteri definiti in via generale o integrativi indicati all'art. 2 della medesima circolare e richiamati nel progetto organizzativo (art. 11 co. 3 n. 15), ovvero insorge tra il magistrato assegnatario e il procuratore della Repubblica o tra i magistrati coassegnatari un contrasto circa le modalità concrete della loro applicazione, il procuratore della Repubblica, con provvedimento motivato, sentito il magistrato, può revocare l'assegnazione del procedimento al quale si riferisce il contrasto. Da segnalare la previsione espressa del contrasto tra coassegnatari come ipotesi ulteriore che consente al procuratore della Repubblica di esercitare il potere di revoca.

Ai fini di una corretta lettura della revoca deve preliminarmente richiamarsi quanto previsto dall'art. 15 comma 8 della circolare in esame e cioè che l'assegnazione (analogamente alla coassegnazione) conferisce al magistrato la conduzione delle indagini e la determinazione degli

<i>Csm</i>	Roma	10/07/2024
	Protocollo	P 13900/2024



V.F.A.



S.

esiti finali del procedimento, fatte salve le prerogative del procuratore della Repubblica previste dalla legge e dalla presente circolare.

L'assegnazione, dunque, è efficace fino alla definizione del procedimento, ma può essere "neutralizzata" con un provvedimento di revoca che sottragga la trattazione del procedimento all'assegnatario nei casi espressamente previsti dall'art. 2 comma 2 e comma 2 *bis* del decreto legislativo 20.2.2006 n. 106.

In particolare, nell'interpretazione consiliare, l'assegnazione per la trattazione di un procedimento trova la sua regolamentazione nell'art. 2 del D. Lgs. n. 106 del 2006 ove si prevede la possibilità per il procuratore della Repubblica di fissare principi e criteri da definirsi o in via generale o con l'atto di assegnazione.

Principi e criteri richiesti affinché:

- il sostituto procuratore li conosca anticipatamente, e possa agire, nell'ambito degli stessi, che costituiscono, salvo rinuncia all'assegnazione, il parametro del suo corretto agire;
- la potestà direttiva attribuita al procuratore della Repubblica sia parametrata a criteri oggettivi e predeterminati, pena la trasformazione del potere di revoca da esercizio di un potere controllato e controllabile, in quanto teleologicamente orientato e conformato da una norma di legge, in pura discrezionalità.

La revoca dell'assegnazione, quindi, si pone come corollario della titolarità esclusiva dell'azione penale che non consente al sostituto di percorrere itinerari diversi da quelli definiti con i principi e criteri generali o attuativi inseriti nell'assegnazione. Si tratta di un potere collegato a casi specifici individuabili nella sostanza nell'insorgenza di questioni relative a modalità di esercizio dell'attività di indagine o di positivo esercizio dell'azione penale.

Dal tenore delle disposizioni normative richiamate, quindi, discende che la previsione della possibilità per il procuratore di assegnare ad altro magistrato l'esercizio dell'azione penale di cui egli è titolare esclusivo comporta certamente l'eventualità di una revoca dell'assegnazione, ma solo quando il procuratore abbia determinato le coordinate su cui orientare l'attività e sorga con il magistrato assegnatario un contrasto "qualificato" sulla corretta applicazione delle medesime.

In sintesi e concludendo, la revoca deve costituire lo strumento di presidio della uniformità dell'azione dell'ufficio di Procura, predeterminata con gli strumenti previsti dall'art. 2 comma 2 del decreto legislativo 20.2.2006 n. 106; conseguentemente il contrasto giuridicamente rilevante presuppone la disapplicazione effettiva o potenziale di quei principi e criteri, la cui osservanza, per converso, fa venir meno la ragione giustificatrice della revoca, relegando il contrasto medesimo a mero dissenso non "qualificato" né considerato dal legislatore.

Il comma 2 risulta semplificato in quanto prevede unicamente che il provvedimento di revoca possa intervenire fino a quando il procedimento non risulti definito; al comma 3 si disciplina il profilo procedimentale per l'adozione del provvedimento di revoca, confermando lo schema previgente finalizzato alla individuazione di soluzioni condivise, onerando altresì il procuratore della Repubblica d'informare il procuratore generale presso la Corte d'Appello prima di adottarlo.

A tal proposito si è ritenuto condivisibile lo spunto fornito al punto n. 23 del documento datato 23 maggio 2023 a firma dei procuratori generali delle Corti di Appello, illustrato nel corso dei lavori del luglio scorso presso il C.S.M., in ordine al monitoraggio dei contrasti sfocianti in revoca da includersi nell'ambito dei dati comunicati, su base annuale, dal procuratore generale presso la Corte di Appello, al Procuratore generale presso la Corte di cassazione.

Ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 106/2006, è infatti attribuito ai procuratori generali presso le Corti di Appello, mediante l'acquisizione di dati e notizie dagli uffici del distretto, il compito di esercitare la vigilanza anche sul corretto esercizio da parte dei procuratori della Repubblica dei poteri di direzione, controllo e organizzazione.

Roma	10/07/2024
Protocollo	P 13900/2024

VFA

S.

Ribadito ed escluso che dall'ampliamento delle attribuzioni di vigilanza dei procuratori generali derivino anche poteri di indirizzo organizzativo sugli uffici di primo grado, che non avrebbero alcuna base normativa né alcun riferimento costituzionale,¹¹ l'onere informativo al procuratore generale risulta finalizzato alla eventuale attivazione dei poteri previsti dall'art. 6 del D. Lgs. n. 106/2006 in particolare quello di *"operare per favorire soluzioni condivise, attivandosi attraverso atti di impulso...volti a pervenire a tale positivo ed auspicabile risultato"*¹².

Immutato il testo del comma 4 rispetto a quello del previgente art. 15, al comma 5 si è inserita la disciplina del provvedimento di revoca introdotta dalla legge 8 settembre 2023 n. 122, replicando lo schema ordinario del comma 3, con i necessari adattamenti relativi alla celerità imposta dalla peculiarità della fattispecie, il cui unico presupposto oggettivo è l'inosservanza delle disposizioni dell'art. 362, comma 1 *ter* del codice di procedura penale. Si prevede quindi che entro tre giorni dalla comunicazione della revoca, il magistrato possa presentare osservazioni scritte al procuratore della Repubblica.

In questa prima fase del procedimento si è ridotto il termine per l'instaurazione del contraddittorio con il sostituto assegnatario, che, ove ritenga di provvedere (si pensi, ad esempio, ad una omissione non consapevole, del tutto involontaria causata da fattori estranei alla sfera di controllo del magistrato assegnatario), risolverà in radice la criticità con il venir meno di ogni ragione di revoca; se, invece, il contrasto dovesse persistere, la successiva fase di approvazione della revoca seguirà lo schema ordinario essendo venute meno le ragioni d'urgenza connesse alla tempestiva esecuzione dell'atto istruttorio, che in questo caso è garantita dalla sostituzione dell'assegnatario.

Innovativa la disciplina prevista nell'art. 24 secondo cui nell'ipotesi in cui il procuratore della Repubblica ritenga che la trasmissione delle osservazioni formulate dal sostituto e delle proprie controdeduzioni al Consiglio possa pregiudicare le esigenze di segretezza delle indagini. In tal caso, il procuratore della Repubblica ne dà formale comunicazione al Consiglio, trasmettendo unicamente il provvedimento di revoca; il Consiglio, preso atto della sussistenza dell'esigenza di segretezza delle indagini, sospende il procedimento.

Al comma 3 si prevede che il procuratore della Repubblica provveda all'inoltro della documentazione al C.S.M. non appena le esigenze di segretezza siano venute meno, dando conto dei motivi che hanno reso imprescindibile il differimento.

5.4 Il contenuto del provvedimento di revoca (art. 25)

L'art. 25 è una disposizione innovativa della circolare, attuativa dell'articolo 1 comma 6 lett. e) del decreto legislativo 20 febbraio 2006 n.106, che attribuisce al Consiglio la competenza a determinare i principi cui il procuratore della Repubblica deve attenersi nella predisposizione del progetto organizzativo dell'ufficio, con riferimento alle modalità di esercizio del potere di revoca dell'assegnazione dei procedimenti.

Nello specifico al primo comma si considera la fattispecie prevista dall'art. 2 comma 2 D. Lgs. 20 febbraio 2006 n.106 prevedendo che il procuratore della Repubblica nel provvedimento di revoca indichi:

- a) l'attività del sostituto ritenuta non conforme ai principi e criteri definiti in via generale o con l'atto di assegnazione;
- b) i principi o criteri definiti in via generale o quelli integrativi di cui all'art. 2 comma 6 della presente circolare oggetto di violazione o di contrasto;

¹¹ C.f.r. in tal senso Salvi *"L'effettività della giurisdizione attraverso le scelte e la responsabilità del procuratore; il progetto organizzativo"* in *Questione Giustizia* n.4/2014 pag.55

¹² Cfr. in tal senso delibera C.s.m. 20.4.2016 in materia di limiti e modalità di esercizio delle competenze del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello ai sensi dell'art.6 decreto legislativo n.106/2006.


 V.F.A.


 S.

- c) la esplicitazione delle ragioni di contrasto tra attività da svolgere e principi o criteri definiti in via generale o con l'atto di assegnazione posti a fondamento della revoca;
- d) la esplicitazione delle ragioni di riscontrata non conformità del provvedimento adottato dal sostituto ai principi e criteri definiti in via generale o con l'atto di assegnazione posti a fondamento della revoca.

Al secondo comma si considera la revoca dell'assegnazione per omessa assunzione di informazioni dalla persona offesa entro il termine di tre giorni dalla iscrizione della notizia di reato quando si procede per uno dei delitti previsti dall'art. 362 comma 1 *ter* c.p.p.; al riguardo, ai fini della valutazione del corretto esercizio del potere di revoca da parte del procuratore della Repubblica, nel provvedimento dovrà esplicitarsi la esatta ricostruzione cronologica dei fatti avendo cura di specificare che non sussistano imprescindibili esigenze di tutela dei minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa.

Al terzo comma, *mutatis mutandis* si richiede, nelle ipotesi di sostituzione previste all'art. 24, che nel provvedimento siano indicate le circostanze di fatto che integrano la specifica causa di sostituzione con adeguata motivazione. Al riguardo deve precisarsi che la prescrizione di una motivazione analitica deve limitarsi alle ipotesi di sostituzione diverse da quelle motivate da impedimento o da ragioni di servizio, per le quali la segnalazione avviene in modo riassuntivo semestralmente.

5.5 La sostituzione del magistrato (art. 26)

La disposizione, nuova rispetto al testo della previgente circolare, opera una ricognizione sistematica del quadro normativo relativo alla sostituzione del magistrato, nella fase delle indagini preliminari e nell'udienza, coordinando in un unico testo le disposizioni del codice di rito, le norme di attuazione del D. Lgs. 28 luglio 1989 n. 273, l'art. 70 comma 4 del r.d. n. 12/1941.

Nello specifico al primo comma si ribadisce l'obbligo per il dirigente dell'ufficio di provvedere alla tempestiva sostituzione del magistrato "*designato*" per le indagini nei casi previsti dall'art. 36 comma 1 lett. a), b), d), e)¹³; al secondo comma si prevede la procedimentalizzazione dell'esercizio del potere/dovere di sostituzione, con garanzia di partecipazione per il sostituto e facoltà per il procuratore della Repubblica di controdedurre secondo il modello istruttorio previsto in caso di revoca.

In altri termini, si è ritenuto di estendere, per coerenza sistematica, alla fase delle indagini preliminari il regime di verifica e controllo, già previsto all'art. 5 delle norme di attuazione, di coordinamento del D. Lgs. 28 luglio 1989 n. 273 per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale.

Al terzo comma si richiama il testo dell'art. 53 c.p.p. ed al comma 4 quello dell'art. 70 comma 4 del r.d. n. 12/1941 ed in particolare la seconda parte in cui si legge che: "*Il titolare dell'ufficio trasmette al Consiglio Superiore della Magistratura copia del provvedimento motivato con cui ha disposto la sostituzione del magistrato.*"

La norma va letta in stretto collegamento con l'art. 5 del D. Lgs. 28 luglio 1989 n. 273, il quale prevede che la segnalazione ora detta "*avviene in modo riassuntivo semestralmente quando la sostituzione del magistrato all'udienza sia motivata da suo impedimento o da ragioni di servizio. Il magistrato e le parti possono, comunque e in ogni momento, dare notizia al Consiglio Superiore della Magistratura della avvenuta sostituzione.*"

Quest'ultima norma è particolarmente significativa perché, mentre l'art. 70 comma 4 del r.d. n. 12/1941, come modificato dall'art. 20 del D.P.R. 22 settembre 1988 n. 449, prevede unicamente un obbligo di trasmissione dei provvedimenti di sostituzione senza ulteriori specificazioni, l'art. 5 anzidetto contempla una potestà di segnalazione al singolo magistrato: il che

¹³ Cfr. artt. 53 comma 3 e 372 comma 1 lett. b) c.p.p.

Csm	Roma	10/07/2024
	Protocollo	P 13900/2024



VFA

inequivocabilmente significa che il C.S.M. non è il semplice destinatario di una notizia, ma organo di garanzia cui è *“demandato il compito di assicurare che gli appartenenti all'ordine giudiziario non siano colpiti da atti che, sia pure mediatamente, portino attentato alla loro indipendenza¹⁴”* con intervento che si vuole che sia, all'occorrenza, tempestivo ed efficace.¹⁵



S.

5.6 Rinuncia all'assegnazione (art. 27)

La disposizione sulla rinuncia all'assegnazione è stata oggetto di riformulazione, al fine di precisare i profili procedurali e sostanziali dell'istituto, che è posto a tutela della soglia minima ed incompressibile di indipendenza funzionale garantita al pubblico ministero.

In primo luogo, deve ribadirsi che, se per un verso la potestà direttiva del procuratore della Repubblica consente di sacrificare l'autonomia del sostituto che deve conformarsi ai principi e criteri definiti in via generale previsti dal progetto organizzativo o specificati nell'atto di assegnazione, per altro verso è fuor di dubbio che il magistrato non può essere costretto a svolgere attività, adottare atti o formulare conclusioni contrarie alle sue convinzioni.

Al primo comma, quindi, si prevede la facoltà per il magistrato di rinunciare all'assegnazione del procedimento con atto scritto motivato comunicato al procuratore della Repubblica che provvederà alla riassegnazione da effettuarsi secondo i criteri previsti dal progetto organizzativo per la distribuzione degli affari.

Al secondo comma si individuano i casi in cui è riconosciuta la facoltà di rinuncia: contrasto sulle modalità di individuazione dei criteri integrativi previsti dall'art. 2 comma 6 (della circolare in esame) inseriti nell'atto di assegnazione, assegnazione di singoli atti prevista dall'art. 17 comma 2, diniego di assenso sulla richiesta di misura cautelare di cui all'art. 19, contrasto previsto dall'art. 20 comma 5 in occasione della trasmissione di uno degli atti tipici tra quelli assoggettati al visto, contrasto previsto dall'art. 23 comma 1 sulla disapplicazione effettiva o potenziale dei criteri generali o specificati nell'atto di assegnazione.

Al quarto comma si disciplina la modalità di trasmissione al C.S.M. della comunicazione di rinuncia all'assegnazione del procedimento, onerando il magistrato assegnatario che provvederà all'inoltro tramite il procuratore della Repubblica.

Un'ultima precisazione: esaurito inutilmente il pur doveroso metodo del confronto, l'eventuale persistenza di un contrasto tra sostituto e procuratore della Repubblica, sussumibile tra quelli indicati al comma 2, radica le condizioni o per l'esercizio della revoca prevista dall'art. 2 comma 2 D. Lgs. n. 106/06 o per la rinuncia del sostituto alla trattazione del procedimento.

In quest'ultima ipotesi, simmetricamente a quanto previsto per la revoca, è prevista la trasmissione dell'atto di rinuncia al C.S.M. per la presa d'atto.

6. I PROFILI DI NOVITÀ SULLA DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA (artt. da 29 a 36).

6.1 Premessa. Il nuovo assetto dimensionale (art. 30 comma 2)

Nella riscrittura della nuova circolare anche la Direzione Distrettuale Antimafia è stata oggetto di varie innovazioni, tra cui in particolare si segnalano: la proporzione dei magistrati che vi possono essere destinati, la puntualizzazione della disciplina relativa all'assegnazione degli affari, compresi quelli in materia di terrorismo, la parziale rideterminazione dei criteri di designazione e la razionalizzazione temporale delle procedure di accesso, tesa ad evitare cesure

¹⁴ Cfr. in tal senso Corte Costituzionale sentenza n.143 del 28.6.1973

¹⁵ Cfr. in tal senso Risoluzione C.s.m 25 marzo 1993


 V.F.A.



nella trattazione dei procedimenti ed a favorire forme di ingresso graduale e progressive, l'esito della procedura di interpello e la disciplina sulla permanenza temporanea.

Andando con ordine, si evidenzia in primo luogo il passaggio dalla proporzione fissa di un quarto dei magistrati previsti nella pianta organica dell'ufficio a un intervallo più ampio, compreso fra un quinto e un quarto (art. 30, comma 2), ma pur sempre accompagnato, così come nella circolare previgente, dalla clausola di sicurezza della facoltà di deroga motivata, sia in aumento che in diminuzione.

Il mantenimento di tale prerogativa in capo al dirigente accentua la portata meramente indicativa delle suddette proporzioni che, tuttavia, è parso razionale estendere verso il basso tenendo conto, nell'eterogeneo spaccato geo-criminale del territorio, della presenza di uffici distrettuali requirenti di piccole dimensioni rispetto ai quali, pur se solo in chiave orientativa (e ferma restando la facoltà di deroga in entrambe le direzioni), la proporzione minima di un quarto, almeno ad una valutazione *prima facie*, potrebbe risultare sovrabbondante.

6.2 Le competenze della D.D.A.: la materia del terrorismo e gli affari ordinari (art. 30)

Un altro aspetto oggetto di ricorrente riflessione nel corso dell'analisi dei progetti organizzativi degli uffici distrettuali per lo scorso quadriennio, prim'ancora che nella fase dei lavori preparatori, è stato quello relativo alla materia del terrorismo che all'indomani della novella dell'art. 103, D. Lgs. 159/2011, apportata dalla L. n. 43/2015, rientra pacificamente nello spettro delle competenze dell'ufficio nazionale, come suggerito dalla nuova nomenclatura "*Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo*", contrariamente a quanto avviene per gli uffici territoriali, rispetto a cui l'art. 102, D. Lgs. 159/2011, continua a contemplare la sola trattazione dei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, entro il cui alveo, come noto, non sono ricompresi i reati in materia di terrorismo.

A fronte di questa cornice normativa, oltre a venire in rilievo il diffondersi di prassi variegata sull'assegnazione dei procedimenti in materia di terrorismo, soprattutto si è avuto modo di riscontrare progetti con previsioni talvolta generiche e lacunose e, non di rado, del tutto mancanti sul punto, con conseguenti ricadute negative sui principi di oggettività e predeterminazione dell'assetto organizzativo dell'ufficio nel suo complesso e dei criteri di assegnazione degli affari.

Si è dunque avvertita l'esigenza di "*stabilizzare*" la materia, demandando espressamente al procuratore della Repubblica l'onere di prestabilire, all'atto della redazione del documento organizzativo generale dell'ufficio, se essa rientri nelle attribuzioni della D.D.A., ovvero venga ascritta alla cognizione di un altro specifico e distinto gruppo di lavoro e di esplicitare le ragioni dell'assetto organizzativo prescelto (art. 30, comma 6).

In tal modo si è inteso, ancora una volta, valorizzare un modello organizzativo improntato ai principi della trasparenza, della tassatività e della predeterminazione che, al pari di tutti i settori e di tutte le materie di cui si occupa l'ufficio requirente, merita di essere a maggior ragione riaffermato per le materie della mafia e del terrorismo, avuto riguardo alla loro prioritaria rilevanza ed all'altissimo allarme sociale che connota tali fenomeni.

Nello stesso solco, del resto, si iscrive la nuova disposizione che, al precipuo fine di potenziare l'elevata specializzazione della D.D.A. - concepita dal legislatore quale articolazione "*dedicata*" al contrasto alla criminalità organizzata di tipo mafioso - ed al correlato scopo di evitare il rischio di dispersione delle relative risorse e competenze attraverso disposizioni organizzative che ne estendano indiscriminatamente l'ambito operativo anche a settori ordinari, ha previsto il divieto di assegnazione di affari diversi da quelli relativi alle fattispecie di reato di cui all'art. 51, comma 3 bis, c.p.p., pur affiancandolo a una possibilità di deroga, a sua volta subordinata all'onere di un'adeguata motivazione (art. 30, comma 5).

Roma	10/07/2024
Protocollo	P 13900/2024

VFA

Dunque anche su questo ulteriore e correlato versante si è ritenuto di compiere uno sforzo di tassativizzazione avvalendosi dell'espresso richiamo alla normativa primaria, ossia al *numerus clausus* dei reati di cui all'art. 51, comma 3 bis c.p.p., a sua volta recepito dall'art. 102, D. Lgs. 159/2011, onde ricondurre lo spettro operativo della D.D.A. entro i binari che le sono propri e salvo deroghe per le quali, del resto, l'onere di adeguata motivazione assolve alla funzione di garantirne la rispondenza alla funzionalità dell'ufficio.

S.

6.3 Le novità sulla procedura d'interpello (art. 31)

Particolare attenzione è stata dedicata all'aspetto degli interpellati per l'accesso alla D.D.A., rispetto a cui si è inteso mettere mano agli indicatori del parametro delle "specifiche attitudini" dei magistrati aspiranti, procedendo alla loro "gerarchizzazione", attraverso una articolazione in sette punti, "in ordine di rilevanza" discendente (art. 31, comma 3, nn. 1-7).

L'introduzione di quest'ultima clausola, dunque, sgombra il campo da ogni equivoco sull'ordine di importanza con cui tali indicatori sono stati enunciati ed elencati e risponde, ancora una volta, alla logica di garantire una procedura trasparente ancorata a criteri valutativi predefiniti, non soltanto nella loro natura, ma anche nella loro rispettiva capacità selettiva.

Altra novità di rilievo sul medesimo punto attiene anche alla rivisitazione degli indicatori stessi, rispetto a cui si segnala in primo luogo l'introduzione della "prevalenza" della precedente trattazione, come pubblico ministero (n. 1) e come giudice (n. 2), di procedimenti o processi per reati di cui all'art. 51, comma 3 bis, c.p.p.

Si è ritenuto opportuno, infatti, riconoscere preminente rilievo a pregresse esperienze investigative e processuali maturate nell'ambito di tali reati, sia in ragione della loro ontologica immanenza alle attribuzioni della D.D.A. - costituendone più di ogni altra fattispecie delittuosa il vero corredo genetico - sia tenuto conto della particolare complessità ermeneutica e del rilevante sforzo probatorio che comunemente comporta l'attività di sussunzione in tali fattispecie, la loro contestazione e la loro dimostrazione in giudizio, ovvero la loro argomentazione in sede decisoria.

Per ragioni del tutto analoghe si è inteso annettere prevalenza alla pregressa trattazione di misure di prevenzione personali e/o patrimoniali entro i limiti della c.d. *pericolosità qualificata* ai sensi degli artt. 4, lett. a) e b), 16, co. 1, lett. a), D. Lgs. 159/2011, potendosi replicare sul punto le medesime argomentazioni testè svolte, sia in termini di connaturata attinenza allo specifico spettro operativo della D.D.A., sia in termini di maggior complessità rispetto alle misure di prevenzione ordinarie.

Da ultimo, si segnala l'indicatore residuale di cui al n. 7, rappresentato da "ogni altro elemento obiettivo dal quale sia possibile desumere la particolare idoneità richiesta", al solo scopo di evidenziare che tali elementi, per poter rientrare nella griglia valutativa, devono comunque essere previamente indicati nel progetto organizzativo, ben potendo comprendersi lo spirito di tale precisazione, rintracciabile ancora una volta nella direzione tassativizzante univocamente imboccata, così da disporre di criteri certi, oggettivi e predeterminati a garanzia di una selezione trasparente e pienamente leggibile *ab externo*.

Meritevole di particolare attenzione è poi la clausola derogatoria, anch'essa di nuovo conio, a mente della quale viene riconosciuta ai procuratori della Repubblica la facoltà di prevedere che per la copertura di una percentuale di posti, nell'ordine di 1/5 dell'organico della D.D.A., assumano specifico rilievo indicatori attitudinali diversi da quelli per così dire "codificati" dalla circolare, da correlarsi a specifiche esperienze investigative e giudiziarie maturate in settori ad elevato tasso tecnico-specialistico (art. 31, comma 4).

Tale disposizione nasce dalla necessità di una rivalutazione del fenomeno mafioso nel suo complesso ed in particolare dalle dinamiche evolutive che ne hanno cambiato la morfologia nel corso degli anni e che, approdando a fisionomie multiformi, inducono più ragionevolmente a



V.F.A.

parlare di “mafie”, anziché di mafia, in quanto al modello tradizionale si sono progressivamente affiancate espressioni criminali diverse e innovative.

Oltre che sul piano temporale, è possibile cogliere tali mutamenti anche in termini spaziali, in quanto la fenomenologia mafiosa può variare anche a seconda dei territori in cui alligna, passando dalle consolidate forme di manifestazione tradizionali a modalità operative sempre più complesse e sofisticate che, attraverso la compenetrazione nel tessuto economico-imprenditoriale, possono accedere ad ambiti e settori anche ad elevato coefficiente tecnico quali, a titolo esemplificativo, quello societario-finanziario, utile serbatoio di riciclaggio di denaro di provenienza illecita, o quello ambientale.

È di tutta evidenza che in siffatti casi, al cospetto di fenomeni strutturali che rendono inadeguato il ricorso alle applicazioni, si pone l'esigenza di disporre stabilmente all'interno della Direzione Distrettuale Antimafia di un *know how* ampio e consolidato e di specifiche professionalità maturate nei settori che, a seconda delle realtà geo-criminali, vengano di volta in volta in rilievo. A fronte di tale esigenza, che deriva da queste manifestazioni eterogenee e multiformi le quali, come visto, inducono ormai a declinare al plurale il concetto di mafia, si è inteso fornire ai procuratori distrettuali uno strumento attraverso cui attagliare la morfologia stessa della D.D.A. alle peculiarità criminali del territorio, così da poter perseguire in maniera più mirata ed efficace gli obiettivi di repressione criminale.

Ciò, si badi, senza retrocedere né rispetto alle già più volte ribadite esigenze di oggettività, certezza e predeterminazioni, a garanzia delle quali è stato espressamente previsto che il dirigente espliciti a monte, nel progetto organizzativo, le ragioni della scelta eventualmente adottata, specificando la quota di riserva e i criteri di accesso, né rispetto all'ineludibile esperienza che il magistrato designando deve comunque aver maturato nella pregressa trattazione dei procedimenti di stretta pertinenza della D.D.A. (art. 51, comma 3 bis c.p.p.).

La nuova disciplina organizzativa degli uffici requirenti ha evidenti ricadute anche sugli esiti della procedura selettiva per l'accesso alla D.D.A. ed in particolare sulle attribuzioni del C.S.M. il cui scrutinio - non più funzionale alla verifica della conformità del decreto di designazione alle fonti normative primarie e secondarie, con la formulazione, in caso contrario, di atti d'indirizzo per il corretto raggiungimento degli obiettivi da perseguire - al pari di ogni altra variazione, è preordinato all'approvazione, ovvero alla non approvazione del decreto stesso, con gli ulteriori effetti procedurali che ne derivano, secondo quanto previsto dall'art. 13 della circolare (art. 33, commi 3, 4).

6.4 La mobilità: i principi di progressione e gradualità, i limiti temporali di permanenza nella D.D.A. e la “cristallizzazione” del quinto biennio (art. 35)

La nuova disciplina sull'accesso alla D.D.A., come sin qui tratteggiata, si connota per due ulteriori disposizioni ispirate ai principi della continuità, della gradualità e della progressività, la prima delle quali, invero, ricalca sostanzialmente un principio già espresso dalla precedente circolare, volto ad evitare ogni soluzione di continuità nella trattazione dei procedimenti e dei processi di competenza della D.D.A. ed a favorire il trasferimento di conoscenze fra il magistrato uscente ed il magistrato entrante attraverso l'onere, per il dirigente, di indire l'interpello almeno 6 mesi prima della scoperta del posto.

In sede di riscrittura del testo si è inteso rafforzare l'impronta organizzativa sottesa a tale principio con una disposizione ad esso complementare, che contempla la possibilità di co-assegnazione anticipata, in favore del magistrato designato, di alcuni procedimenti sia in fase di indagini, che in fase dibattimentale, così da poter utilizzare proficuamente l'intercapedine temporale che di norma intercorre fra il decreto di designazione, adottato dal dirigente a valle dell'interpello, e la concreta presa di possesso presso la D.D.A. da parte del magistrato designato (art. 31, comma 8).

Csm	Roma	10/07/2024
	Protocollo	P 13900/2024


V.F.A.
S.

Si tratta in altre parole della possibilità, attribuita al dirigente, di procedere a tali co-assegnazioni contestualmente o immediatamente dopo il decreto di designazione, quale ulteriore strumento utile a favorire un ingresso graduale e progressivo nella D.D.A. ed al contempo a garantire la continuità nella trattazione dei procedimenti e dei processi in cui si subentra, evitando che dall'avvicendamento possano conseguire cesure disfunzionali rispetto all'efficacia dell'azione penale.

Occorre, infine, soffermarsi sui limiti di permanenza temporanea presso la D.D.A. e sulle novità introdotte con riferimento alla mobilità interna, che giova far precedere da brevi cenni preliminari sulla cornice normativa di riferimento.

Come noto, il regime attualmente vigente deriva dall'integrazione della fonte normativa primaria, di cui all'art. 102, comma, 1 del D. Lgs. 159/2011 - che prevede solo i termini di durata minima della permanenza presso la Direzione Distrettuale Antimafia, stabilita in due anni - con il Regolamento del 13 marzo 2008 e succ. mod. all'11 febbraio 2015, attraverso il quale il Consiglio Superiore della Magistratura, nel dare attuazione all'art. 19 D. Lgs. n. 160/2006, ha stabilito il termine massimo di permanenza decennale nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro, compresa la direzione distrettuale antimafia (art. 2, comma 1).

Il Regolamento all'art. 4 ha espressamente previsto uno iato temporale, noto come *periodo di decantazione*, della durata di cinque anni prima del quale il magistrato non può rientrare nella posizione tabellare già occupata, ovvero nel medesimo gruppo di lavoro, compresa la D.D.A., da cui sia fuoriuscito a seguito del superamento dei termini massimi della pregressa permanenza.

Ne consegue un assetto che per la D.D.A. prevede un periodo di permanenza massima decennale, al pari degli altri gruppi di lavoro dai quali, tuttavia, si differenzia sia per quanto attiene alla durata minima - in quanto non può trovare applicazione né il termine annuale, non essendo contemplata l'assegnazione d'ufficio, né il termine triennale per comprovate esigenze di servizio - sia per l'articolazione del decennio in cinque distinti segmenti, scanditi dalla proroga a cadenza biennale.

Con specifico riferimento a quest'ultimo punto, che permette di tornare all'illustrazione della circolare, si è inteso mantenere la novella già introdotta nel testo previgente, ovvero l'espresso onere di motivazione in capo al dirigente, sia in caso di rinnovo che in caso di mancato rinnovo. L'elemento di pregnante novità rispetto al passato risiede, invece, in un mirato intervento su una questione già ampiamente dibattuta, che attiene alle condizioni di re-ingresso nella D.D.A. a seguito di un pregresso periodo di permanenza che abbia lambito il decennio, senza però completarlo.

Su tale questione, da ultimo, il Consiglio è intervenuto con una risposta a quesito (delibera del 21.02.2024) che, innestandosi nel solco ermeneutico già tracciato in precedenti occasioni (delibera del 17.11.2021; delibera del 23 luglio 2015), è tornato a ribadire l'assimilazione degli uffici requirenti a quelli giudicanti sotto il profilo della mobilità interna, giungendo nella circostanza ad affermare *expressis verbis* l'estensione analogica dell'art. 156, comma 1, della circolare tabelle rispetto al necessario decorso del periodo quinquennale di decantazione ai fini della legittimazione alla partecipazione a un interpello per la D.D.A., nel caso in cui la pregressa permanenza in tale gruppo di lavoro abbia avuto una durata superiore ai nove anni e sei mesi.

La riscrittura della circolare ha tuttavia rappresentato l'occasione per tornare in argomento, confrontandosi con le problematiche a cui un tale assetto potrebbe prestare il fianco attraverso una fuoriuscita, da parte del magistrato della D.D.A., *in limine* rispetto al termine dei 9 anni e 6 mesi che lo legittimerebbe ad un re-ingresso nella D.D.A. all'atto della maturazione del periodo minimo di permanenza bi-ennale in un gruppo di lavoro ordinario (o addirittura annuale in caso di assegnazione d'ufficio), senza dover attendere la decantazione quinquennale.

<i>Csm</i>	Roma	10/07/2024
	Protocollo	P 13900/2024


V.F.A.
S.

In altre parole, a sistema invariato, era sufficiente fuoriuscire dalla D.D.A. entro l'ultimo semestre del quinto biennio (ossia entro i nove anni e sei mesi) per poter poi farvi rientro dopo aver maturato la permanenza minima in un gruppo di lavoro ordinario, evitando così di incorrere nel periodo di decantazione quinquennale.

Si è, invece, avvertita l'esigenza di assicurare un'equa rotazione e un reale *favor participationis* rispetto a un gruppo di lavoro particolarmente formativo e qualificante qual è quello della D.D.A., onde garantire a tutti i magistrati dell'ufficio le medesime *chances* di crescita professionale.

Tale obiettivo è stato dunque perseguito intervenendo attraverso la "*cristallizzazione del quinto biennio*", estrinsecata nella disposizione secondo cui "*Il magistrato che alla scadenza del quarto biennio abbia ottenuto la proroga per il quinto biennio non può presentare domanda di tramutamento interno fino alla scadenza dello stesso biennio*" (art. 35, comma 6). Ne discende che il magistrato che ha ottenuto il rinnovo del quinto biennio presso la D.D.A. è tenuto a portarlo a compimento (salvo naturalmente tramutamenti in uscita dall'ufficio), di tal che al termine di tale periodo scatta quello di decantazione quinquennale, nel corso del quale egli non sarà legittimato a partecipare a eventuali interpellati per la D.D.A.

Si è così inteso individuare un nuovo punto di equilibrio fra le legittime aspirazioni dei magistrati ad entrare a far parte della D.D.A. e quelle, altrettanto legittime, a farvi rientro a seguito di una pregressa permanenza, temperando le une e le altre attraverso una previsione innovativa posta a presidio della concreta ineludibilità del periodo di decantazione quinquennale.

Da ultimo, giova rimarcare che, al pari degli altri gruppi di lavoro, anche per la permanenza nella D.D.A. vale quanto in precedenza evidenziato in ordine all'inapplicabilità agli uffici di Procura della *prorogatio* al 31.01.2024 del termine di permanenza in scadenza prima di tale data - introdotto dall'art. 11, comma 3, D.L. n. 215/2023 - ricorrendo le medesime ragioni argomentative già esplicitate ed *a fortiori* sostenibili rispetto alla D.D.A., proprio in considerazione dei motivi che hanno indotto a connotare con maggior rigore la disciplina dei tramutamenti da e verso questo peculiare gruppo di lavoro.

7. LA DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA E ANTITERRORISMO (artt. 43-56)

Richiamate nei termini anzidetti le innovazioni più rilevanti introdotte dalla nuova circolare per le Direzioni Distrettuali Antimafia, con riferimento alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo - salvo quanto già in precedenza rimarcato rispetto alla previsione della trasmissione anche al Procuratore Nazionale della proposta di progetto organizzativo limitatamente alle parti relative alla D.D.A. - ci si limita a evidenziare che l' articolato ha integralmente recepito la disciplina già contenuta nella circolare previgente, non essendo emersi nel corso del quadriennio questioni o nodi interpretativi e/o applicativi da dirimere attraverso un qualche intervento riformatore.

In difetto di criticità di sorta, la sostanziale tenuta del sistema normativo previgente ha indotto a riconfermarlo in blocco.

8. DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER GLI UFFICI DI PROCURA DI SECONDO GRADO (artt. 37-42)

Le disposizioni sull'organizzazione degli uffici di procura di secondo grado (articoli da 37 a 42 della circolare) si pongono in linea di continuità con la previgente circolare, tenuto conto della

Roma	10/07/2024
Protocollo	P 13900/2024



V.F.A.



S.

non inclusione degli uffici della procura generale nelle modifiche del processo di tabellarizzazione introdotte con la Riforma Cartabia.

Le disposizioni, dedicate e calibrate sulle particolarità degli uffici di secondo grado, sono state predisposte tenendo in considerazione anche i contributi offerti dai procuratori generali nel corso del dialogo instaurato dalla Settima Commissione nell'ambito dei lavori preparatori della Circolare.

L'art. 37 indica gli elementi richiesti quale contenuto minimo del progetto organizzativo. Lo schema seguito ricalca quello adottato per la procura di primo grado (ricognizione dei flussi dell'ufficio, degli obiettivi raggiunti e da raggiungere, strutturazione dell'ufficio in articolazioni interne, criteri di assegnazione dei magistrati, criteri di assegnazione dei procedimenti, oneri informativi, criteri e modalità di revoca) con l'aggiunta di previsioni specificamente attagliate sulle funzioni della procura generale (come i criteri per l'esercizio del potere di ordine e di avocazione, i criteri di sostituzione del procuratore generale nel consiglio giudiziario e le modalità per l'acquisizione dei dati di cui all'art. 6 comma 1 e 1 bis del D. Lgs. n. 106/06).

Tra i contenuti del progetto organizzativo la nuova disciplina include anche le modalità di vigilanza sulla osservanza, da parte della procura di primo grado, della normativa sulla iscrizione delle notizie di reato riguardanti i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea. Si riconduce, pertanto, nell'ambito dell'attività di vigilanza della procura generale (che ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 106/2006 ricomprende anche la vigilanza su "l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato"), la materia disciplinata dal D. Lgs. n. 9/2021 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea «EPPO»".

Gli artt. 39 e 40 ("Attività di vigilanza dei procuratori generali presso la corte d'appello" e "Competenza in materia di buone prassi organizzative") sono rimasti invariati rispetto alla formulazione degli artt. 27 e 28 della previgente Circolare, salvo l'aggiornamento al D. Lgs. n. 188/2021, che ha incluso nell'ambito dell'attività di vigilanza della procura generale i doveri del procuratore della Repubblica nell'ambito dei rapporti con gli organi di informazione.

La disciplina dell'organizzazione dell'ufficio di secondo grado in relazione all'esercizio del potere di avocazione è stata rivista tenendo conto delle modifiche introdotte dal decreto attuativo della Riforma Cartabia (D. Lgs. n. 150/2022), che ha sancito la facoltatività del potere di avocazione, e delle successive modifiche previste dagli schemi dei decreti correttivi. L'art. 37, in particolare, prevede l'inserimento all'interno del progetto organizzativo dei criteri per l'esercizio sia del potere di avocazione sia del potere d'ordine, ora previsto (secondo lo schema del decreto correttivo della riforma Cartabia) dall'art. 415^{ter} co. 5 c.p.p..

L'art. 41, indicati i principi generali cui si ispira il potere di avocazione, prescrive la predeterminazione delle modalità di esercizio del potere di avocazione, modalità che includano, in coerenza con la valutazione di opportunità insita alla discrezionalità della avocazione, una interlocuzione preventiva con il procuratore della Repubblica.

La disciplina si chiude con un rinvio alle disposizioni sull'organizzazione degli uffici di Procura di primo grado, in quanto compatibili.

9. DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LA PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE (art. 57)

È indubbio che il progetto organizzativo debba essere adottato anche dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, in quanto atto necessario ai fini della trasparenza ed efficienza dell'attività svolta da detto ufficio e per esplicitare gli ambiti di autonomia dei magistrati dell'ufficio.



V.F.A.



Altrettanto indubbio è che al C.S.M. compete stabilire i principi generali che lo governano, in quanto vertice organizzativo dell'ordine giudiziario.

Coerentemente, quindi, per esigenze di continuità, sistematicità e completezza anche nella presente circolare si disciplina all'art. 57 il progetto organizzativo della Procura generale presso la Corte di cassazione, confermando integralmente il contenuto dell'art.44 della precedente circolare, coerente con la collocazione ordinamentale e le funzioni della medesima e con il contenuto e la finalità del D. Lgs. n. 106/2006.

A tal proposito deve osservarsi che il legislatore ha fatto espresso riferimento ai soli uffici requirenti di merito, come è altresì chiaramente desumibile dalla procedura di approvazione (che prevede il parere del «consiglio giudiziario», non del «consiglio direttivo»), in coerenza con la finalità di disciplinare il relativo progetto organizzativo, in quanto strumento di fissazione:

- delle «misure organizzative finalizzate a garantire l'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale»;
- dei «criteri di priorità finalizzati a selezionare le notizie di reato»;
- dei «criteri per l'individuazione del procuratore aggiunto o comunque del magistrato designato come vicario» (art. 1 del D. Lgs. n. 106/2006);
- del contenuto della titolarità e dei modi dell'esercizio dell'azione penale con riguardo alle prerogative in materia di misure cautelari (artt. 2 e 3 del D. Lgs. n. 106/2006);
- delle modalità concernenti l'impiego della polizia giudiziaria e delle risorse finanziarie e tecnologiche (art. 4 del D. Lgs. n. 106/2006).

Si tratta di un complesso di disposizioni le quali, all'evidenza, attengono alle modalità di esercizio dell'azione penale, che esula dalle attribuzioni della Procura generale della Corte di cassazione.

A questa non spetta, infatti, la titolarità dell'azione penale e le attribuzioni demandate a detto ufficio, nella materia penale, per i modi e le finalità dell'intervento nei relativi giudizi, non comportano lo svolgimento delle attività sopra accennate e neppure incidono sui tempi di trattazione dei processi e sulla fissazione degli stessi, riservate alla Corte di cassazione.

A ciò deve aggiungersi che la Procura generale della Corte di cassazione svolge attività anche in ambito civile alla quale non sono riferibili le disposizioni del D. Lgs. n. 106/2006, neppure concernenti il complesso dell'attività in ambito internazionale (che vede quali interlocutori il Ministro della giustizia ed il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale) e, sicuramente, neanche la materia disciplinare, caratterizzata da noti profili di assoluta peculiarità e da una disciplina specifica.

Pregnante rilievo riveste poi la finalità dell'intervento del p.m. di legittimità nei giudizi penali e civili quale (ed in quanto) portatore dell'interesse pubblico alla difesa del diritto e della sua unità, che veicola nel processo un punto di vista autenticamente indipendente ed opera come organo cooperante alla nomofilachia che, all'evidenza, esige meccanismi di assegnazione che non possono prescindere dalle specifiche professionalità e, soprattutto, devono garantire una maturazione condivisa all'interno dell'ufficio delle soluzioni da dare alle questioni che sono di mero diritto.

La riformulazione dell'art. 1 del D. Lgs. n. 109/2006 non ha inciso su detti profili; il contenuto dei modificati commi 5 e 7 – nelle parti in cui stabiliscono che il progetto organizzativo «è adottato [...] sentiti il dirigente dell'ufficio giudicante corrispondente e il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati, ed è approvato dal Consiglio Superiore della Magistratura, previo parere del Consiglio giudiziario e valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'articolo 11 della l. 24 marzo 1958, n. 195» – rende certo che tale procedura non concerne la Procura generale presso la Corte di cassazione.

La prescrizione del parere del Consiglio giudiziario (senza fare menzione del Consiglio direttivo) e la previa interlocuzione con il Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati,

<i>Csm</i>	Roma	10/07/2024
	Protocollo	P 13900/2024



V.F.A.



S.

in considerazione della collocazione ordinamentale dell'Ufficio e della sua dimensione nazionale, rendono incongrua e non giustificabile un'interlocuzione con il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma, chiaramente esclusa dalla lettera della disposizione.

Sulla scorta di tali considerazioni devono, altresì, ritenersi infondati eventuali dubbi sulla applicabilità al progetto della Procura generale presso la Corte di cassazione dell'art.1 comma 7 del decreto legislativo 20 febbraio 2006 n.106 ultimo periodo in cui si prevede che «Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 2, 2.1, 2.4 e 2.5, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.»

Nello specifico il C.S.M. non dovrà predisporre «modelli standard» per la Procura generale presso la Corte di cassazione, cui non si applica l'interlocuzione con il Consiglio Nazionale Forense; *mutatis mutandis*, analoga considerazione deve svolgersi in ordine alle osservazioni del Ministro della Giustizia ai sensi dell'art.11 della legge 24 marzo 1958 n.195.

10. DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE DELLE PROCURE PRESSO I TRIBUNALI PER I MINORENNI (artt. 58-62)

Elemento di novità all'interno della circolare è la previsione di una parte specificamente dedicata alla disciplina dell'organizzazione delle Procure presso i Tribunali per i minorenni.

Gli articoli da 58 a 62, riprendendo l'impostazione tracciata per l'organizzazione dell'ufficio di procura ordinario e sulla scorta delle previsioni della "Risoluzione sulla organizzazione degli uffici requirenti presso i Tribunali per i minorenni" (delibera del Csm del 18 giugno 2018), regolano l'organizzazione dell'ufficio sulla base dei tratti distintivi delle Procure presso il Tribunale per i minorenni, tenendo conto anche delle specifiche competenze in materia civile.

L'art. 60, in particolare, include nel contenuto del progetto organizzativo della Procura presso il Tribunale per i minorenni: l'analisi del contesto sociale del territorio di riferimento comprese le forme di devianza e di disagio giovanile che ne costituiscono il substrato; criteri organizzativi specifici con riguardo agli speciali procedimenti previsti in materia minorile come l'allontanamento disposto ai sensi dell'art. 403 c.c. e in materia di minori stranieri non accompagnati; criteri per l'esercizio del potere di vigilanza sulle comunità di accoglienza di diversa natura e tipologia e, comunque, su strutture ospitanti minori, italiani e/o stranieri, anche non accompagnati in ambito distrettuale.

In maniera speculare a quanto previsto nel progetto organizzativo della Procura ordinaria (art. 11, co. 3 n. 9), nel progetto organizzativo della Procura presso il Tribunale per i minorenni il Procuratore deve prevedere le modalità di una costante interlocuzione con le Procure ordinarie del distretto sia in materia penale che in materia civile. Tale previsione, unitamente alla interlocuzione prevista con il presidente del Tribunale per i minorenni nel procedimento di formazione del progetto organizzativo, è volta ad assicurare una adeguata e costante rete informativa e di scambio di conoscenze a supporto del corretto svolgimento delle funzioni penali e civili dell'ufficio requirente presso il Tribunale per i minorenni.

La disciplina dell'organizzazione degli uffici di Procura presso il Tribunale per i minorenni è integrata con il rinvio (art. 58 co. 1) alle disposizioni sulla Procura ordinaria applicabili e alle indicazioni contenute nella "Risoluzione sulla organizzazione degli uffici requirenti presso i Tribunali per i minorenni".



V.F.A.

Csm	Roma	10/07/2024
	Protocollo P 13900/2024	



S.

11. FUNZIONI PARTICOLARI ED ESONERI E DISPOSIZIONI SUL BENESSERE ORGANIZZATIVO E TUTELA DELLA GENITORIALITÀ (artt. 63-85)

Nell'ottica della autosufficienza della disciplina della circolare e con l'obiettivo di predisporre uno strumento normativo unico e completo, è stata superata la tecnica del rinvio alle norme della circolare sull'organizzazione degli uffici giudicanti, operato dall'art. 46 della previgente circolare. La disciplina delle funzioni particolari, dei relativi esoneri e della tutela del benessere e della genitorialità è stata inserita, con disposizioni specificamente dedicate alla organizzazione degli uffici requirenti, nella parte XI e XII della circolare.

Le norme riprendono la disciplina in materia predisposta per gli uffici giudicanti e la conformano agli uffici requirenti. Si è, dunque, proceduto ad individuare le tipologie di esenzioni riconoscibili ai magistrati con prole di età inferiore a sei anni nelle attività proprie dell'ufficio requirente, che maggiormente incidono sulla compatibilità del lavoro con le esigenze familiari (esenzione dai "turni ordinari di reperibilità, per arresti e urgenze, salva la disponibilità manifestata dal magistrato" art. 81). L'art. 82 individua, inoltre, ulteriori specifiche misure organizzative che possono essere previste dal procuratore per dare concreta attuazione alla tutela della genitorialità.

La parte XI disciplina in maniera puntuale gli esoneri relativi alle particolari funzioni svolte dai magistrati (RID, MAGRIF, referente per la formazione, componente STO, componente Consigli giudiziari); sul tema l'art. 63 esplicita l'impossibilità di cumulo di più esoneri, dovendosi applicare quello che prevede la maggiore percentuale in caso di concorso. L'art. 64 regola la collaborazione nella predisposizione del progetto organizzativo, specificando che la scelta del collaboratore può ricadere su un magistrato diverso dal procuratore aggiunto solo ove sia necessario il ricorso a specifiche ed ulteriori competenze.

12. DISPOSIZIONI FINALI

L'art. 86 regola l'entrata in vigore della circolare e la relativa applicabilità. La norma tiene conto della esigenza degli uffici di dover disporre di tempi adeguati per la predisposizione di un nuovo assetto organizzativo conforme alle novità apportate dalle riforme legislative e dalla circolare. La norma offre, quindi, una soluzione di contemperamento: da un lato, si prevede che la disciplina della nuova circolare si applichi ai progetti organizzativi relativi al quadriennio 2026-2029; dall'altro, si prescrive l'immediata applicabilità della disciplina alle variazioni dei progetti organizzativi e ai provvedimenti non formalizzati in variazioni adottati dopo l'entrata in vigore della circolare. L'immediata applicabilità della disciplina viene stabilita anche con riferimento agli incarichi di coordinamento e di collaborazione, o agli incarichi comunque denominati. La norma stabilisce l'automatica caducazione di tali incarichi, al momento dell'entrata in vigore della circolare, con conseguente obbligo di procedere alle nuove attribuzioni con procedimento conforme ai principi e alle procedure statuite nella circolare. È poi previsto un generale rimando per quanto compatibile alla circolare sulle tabelle.



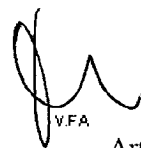
VFA



S.

CIRCOLARE SULL'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DI PROCURA

<u>PARTE I - PRINCIPI GENERALI</u>	1
<u>Art. 1 - Principi generali</u>	1
<u>Art. 2 - Titolarità e organizzazione dell'ufficio</u>	1
<u>Art. 3 - Efficace e uniforme esercizio dell'azione penale</u>	2
<u>Art. 4 - Criteri di priorità</u>	3
 <u>PARTE II - SOGGETTI</u>	 4
<u>Art. 5 - Il procuratore della Repubblica</u>	4
<u>Art. 6 - Il procuratore aggiunto</u>	4
<u>Art. 7 - Il vicario</u>	5
<u>Art. 8 - Il sostituto procuratore della Repubblica</u>	6
<u>Art. 9 - Unità organizzative e articolazioni interne dell'ufficio</u>	7
<u>Art. 10 - Criteri di assegnazione alle unità organizzative e limiti alla mobilità interna</u>	8
 <u>PARTE III - STRUMENTI ORGANIZZATIVI</u>	 10
<u>Art. 11 - Il progetto organizzativo</u>	10
<u>Art. 12 - Procedimento di formazione del progetto organizzativo</u>	13
<u>Art. 13 - Variazioni</u>	15
<u>Art. 14 - Atti d'indirizzo e protocolli investigativi</u>	16
 <u>PARTE IV - ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI</u>	 17
<u>Art. 15 - Criteri di assegnazione dei procedimenti ai sostituti procuratori, ai magistrati di prima assegnazione e ai procuratori aggiunti.</u>	17
<u>Art. 16 - Ridistribuzione dei procedimenti</u>	18
<u>Art. 17 - Assegnazione di singoli atti</u>	18
<u>Art. 18 - Designazione per l'udienza</u>	18
 <u>PARTE V - CORRETTO, PUNTUALE E UNIFORME ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE E GIUSTO PROCESSO</u>	 19
<u>Art. 19 - Assenso</u>	19



V.F.A.



S.

<u>Art. 20 - Visti</u>	19
<u>Art. 21 - Comunicazioni</u>	20
<u>Art. 22 - Altri oneri informativi</u>	21
<u>Art. 23 - Revoca dell'assegnazione</u>	21
<u>Art. 24 - Tutela della segretezza delle indagini nelle ipotesi di revoca</u>	22
<u>Art. 25 - Contenuto del provvedimento di revoca</u>	22
<u>Art. 26 - Sostituzione del magistrato</u>	23
<u>Art. 27 - Rinuncia all'assegnazione</u>	24
<u>Art. 28 - Impiego del personale amministrativo e uso delle risorse tecnologiche e finanziarie</u>	24

PARTE VI - LA DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA 25

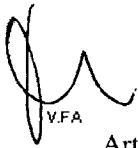
<u>Art. 29 - Presupposti normativi e disciplina della Direzione Distrettuale Antimafia</u>	25
<u>Art. 30 - Criteri per la formazione delle direzioni distrettuali antimafia</u>	25
<u>Art. 31 - Criteri per la designazione dei sostituti alla Direzione Distrettuale Antimafia</u>	26
<u>Art. 32 - Designazione dei procuratori aggiunti alla D.D.A. e attribuzione delle funzioni</u>	28
<u>Art. 33 - Procedimento di designazione alla D.D.A.</u>	29
<u>Art. 34 - Delega</u>	30
<u>Art. 35 - Durata della designazione e permanenza massima</u>	30
<u>Art. 36 - Assegnazione degli affari</u>	32

PARTE VII - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER GLI UFFICI DI PROCURA DI SECONDO GRADO 33

<u>Art. 37 - Il progetto organizzativo delle Procure Generali presso le Corti d'Appello</u>	33
<u>Art. 38 - Procedimento di formazione del progetto organizzativo</u>	34
<u>Art. 39 - Attività di vigilanza dei procuratori generali presso la Corte di Appello</u>	35
<u>Art. 40 - Competenze in materia di buone prassi organizzative</u>	36
<u>Art. 41 - Avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell'azione penale</u>	36
<u>Art. 42 - Disposizioni applicabili</u>	37

PARTE VIII - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LA DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA E ANTITERRORISMO 37

<u>Art. 43 - Criteri generali</u>	37
<u>Art. 44 - Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo</u>	38
<u>Art. 45 - Il procuratore nazionale aggiunto</u>	40



V.F.A.

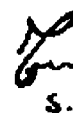


S.

<u>Art. 46 - Il Vicario</u>	41
<u>Art. 47 - Il progetto organizzativo</u>	42
<u>Art. 48 - Procedimento di formazione e controllo del progetto organizzativo e delle relative variazioni</u>	44
<u>Art. 49 - Provvedimenti attuativi</u>	45
<u>Art. 50 - Assegnazione e co-assegnazione</u>	45
<u>Art. 51 - Assegnazione di singoli atti</u>	46
<u>Art. 52 - Designazione per l'udienza</u>	46
<u>Art. 53 - Visti</u>	46
<u>Art. 54 - Revoca dell'assegnazione</u>	47
<u>Art. 55 - Rinuncia all'assegnazione</u>	48
<u>Art. 56 - Impiego del personale amministrativo e uso delle risorse tecnologiche e finanziarie</u>	48
 <u>PARTE IX - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LA PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE</u>	 49
<u>Art. 57 - Il progetto organizzativo della Procura Generale presso la Corte di cassazione</u>	49
 <u>PARTE X - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LE PROCURE PRESSO I TRIBUNALI PER I MINORENNI</u>	 49
<u>Art. 58 - Criteri organizzativi delle Procure presso i Tribunali per i Minorenni</u>	49
<u>Art. 59 - Vicario</u>	50
<u>Art. 60 - Il progetto organizzativo</u>	51
<u>Art. 61 - Il procedimento di formazione del progetto organizzativo</u>	53
<u>Art. 62 - Variazioni</u>	55
 <u>PARTE XI - FUNZIONI PARTICOLARI ED ESONERI</u>	 56
<u>Art. 63 - Esoneri</u>	56
<u>Art. 64 - Collaborazione di un magistrato delegato</u>	56
<u>Art. 65 - Referente informatico e magistrato di riferimento per l'informatica (RID e MAGRIF)</u>	57
<u>Art. 66 - Referente per la formazione</u>	57
<u>Art. 67 - Esonero parziale del referente per la formazione</u>	57
<u>Art. 68 - Incompatibilità dell'incarico di referente per la formazione</u>	58
<u>Art. 69 - Componente della Struttura tecnica per l'organizzazione</u>	58
<u>Art. 70 - Incompatibilità dell'incarico di componente della S.T.O.</u>	59



V.F.A.



S.

Art. 71 - Componente dei Consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione 59

Art. 72 - Esonero parziale del componente dei Consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione 59

PARTE XII - DISPOSIZIONI SUL BENESSERE ORGANIZZATIVO E TUTELA DELLA GENITORIALITA' 60

Art. 73 - Tutela della genitorialità, delle esigenze familiari e dei doveri di assistenza 60

Art. 74 - Misure organizzative a tutela del benessere fisico, psicologico e sociale dei magistrati 60

Art. 75 - Misure organizzative a tutela del nucleo familiare 60

Art. 76 - Misure organizzative a tutela delle condizioni di salute 60

Art. 77 - Benessere fisico e psicologico dei magistrati 61

Art. 78 - Clima relazionale 61

Art. 79 - Condizioni soggettive e forme di tutela 61

Art. 80 - Divieto di mutamento di funzioni 62

Art. 81 - Criteri organizzativi generali 62

Art. 82 - Ulteriori misure organizzative 62

Art. 83 - Divieto di assegnazione di affari nel periodo di congedo di maternità, paternità o parentale 63

Art. 84 - Assegnazione temporanea ad altra unità organizzativa 63

Art. 85 - Tutela della malattia e delle condizioni di genitore di figlio portatore di handicap in situazione di gravità 63

PARTE XIII - DISPOSIZIONI FINALI 64

Art. 86 - Sostituzione di circolari precedenti ed entrata in vigore 64


V.F.A.
S.

PARTE I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Principi generali

1. La presente circolare individua i principi generali per l'organizzazione degli uffici requirenti e l'adozione dei relativi progetti organizzativi in conformità alle disposizioni costituzionali riferibili all'organizzazione degli uffici requirenti, alla luce delle quali deve essere interpretata ed applicata, nonché alle previsioni di legge e alla normativa secondaria vigente.
2. Costituiscono principi generali per l'organizzazione degli uffici requirenti:
 - la correttezza, la puntualità e l'uniformità dell'esercizio dell'azione penale, nel rispetto delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato ed alle norme sul giusto processo¹⁶;
 - l'imparzialità, la trasparenza, la tempestività, l'efficacia, la funzionalità e l'uniformità dell'attività dell'ufficio, nelle materie e nei settori di competenza;
 - il rispetto dei termini di durata delle indagini preliminari, la loro completezza, anche con riferimento alla ricerca degli elementi a favore della persona sottoposta alle indagini;
 - il rispetto di standard probatori ispirati al criterio della ragionevole previsione di condanna¹⁷;
 - la garanzia di uguali e uniformi condizioni di accesso alle modalità di definizione alternativa del procedimento nella fase delle indagini preliminari, nonché ai riti semplificati a seguito dell'esercizio dell'azione penale;
 - l'interlocuzione funzionale, tempestiva e trasparente con i difensori e con l'utenza.

Art. 2 - Titolarità e organizzazione dell'ufficio

1. Il procuratore della Repubblica, quale titolare esclusivo dell'azione penale e preposto dell'ufficio del pubblico ministero lo dirige e ne organizza l'attività al fine di conseguire gli obiettivi del corretto, puntuale e uniforme esercizio dell'azione penale, della ragionevole durata del processo, nonché dell'efficiente svolgimento di ogni ulteriore funzione attribuita dall'ordinamento tra cui l'iniziativa o l'intervento nei procedimenti civili, nel settore delle misure di prevenzione, nell'organizzazione dell'esecuzione penale. Nella direzione e organizzazione dell'ufficio il procuratore della Repubblica assicura il rispetto delle norme sul giusto processo e sull'indipendenza dei magistrati dell'ufficio, ispirandosi a principi di partecipazione e leale collaborazione.
2. Ai fini di cui al comma 1, il procuratore della Repubblica definisce in via generale i principi e i criteri per lo svolgimento delle attività dell'ufficio.

¹⁶ Art. 1, comma 2, D.Lgs. 106/2006;

¹⁷ Art. 408, comma 1, c.p.p.;


V.F.A.

Csm	Roma	10/07/2024
	Protocollo	P 13900/2024


S.

3. I principi e i criteri vengono individuati e adottati dal procuratore della Repubblica nel rispetto della previsione della presente circolare e tenuto conto delle indicazioni provenienti dalle apposite riunioni con i procuratori aggiunti, i magistrati di ogni singolo gruppo o dell'ufficio nonché dei contributi del servizio studi di cui all'art. 3 lett. h).
4. I verbali delle riunioni e i successivi provvedimenti adottati, nonché le relative modifiche sono trasmessi con modalità telematica alla procura generale presso la corte d'appello e al Consiglio Superiore della Magistratura (C.S.M.) anche ai fini dell'inserimento in una sezione dedicata della banca dati delle buone prassi.
5. I principi e i criteri previsti dal presente articolo, distinti dagli altri strumenti di indirizzo previsti dall'art. 14, sono a disposizione dei magistrati dell'ufficio presso la segreteria del procuratore della Repubblica.
6. Con l'atto di assegnazione o di coassegnazione per la trattazione di un procedimento, il procuratore della Repubblica può stabilire, in attuazione dei criteri di cui al co. 3, ulteriori criteri integrativi ai quali il magistrato assegnatario deve attenersi nell'esercizio della relativa attività di indagine.

Art. 3 - Efficace e uniforme esercizio dell'azione penale

1. Il procuratore della Repubblica adotta le misure organizzative finalizzate a garantire l'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale, la completezza delle indagini preliminari, anche con la ricerca degli elementi a favore dell'indagato rispettando i seguenti principi generali e organizzativi e tenendo, altresì, conto dei criteri di priorità definiti in conformità ai principi di cui all'art. 4:
 - a) trattazione di materie omogenee e specialistiche da parte di unità organizzative dedicate;
 - b) gestione unitaria degli affari semplici anche con la creazione di apposite strutture di supporto nelle quali deve essere garantito l'apporto di magistrati ordinari e onorari;
 - c) equa e funzionale distribuzione degli affari tra i magistrati garantendo la verifica periodica della distribuzione dei carichi di lavoro;
 - d) circolazione periodica di informazioni sull'andamento dell'ufficio e sui fenomeni criminali del territorio;
 - e) svolgimento di riunioni periodiche delle unità organizzative, anche al fine di elaborare appositi protocolli investigativi, delle quali è sempre redatto verbale, anche riassuntivo, conservato presso la segreteria del procuratore o del procuratore aggiunto;
 - f) individuazione di adeguate modalità di coordinamento tra le diverse unità organizzative


V.F.A.

Csm	Roma	10/07/2024
	Protocollo	P 13900/2024


S.

- g) organizzazione di un servizio studi per l'aggiornamento dei magistrati sulle novità legislative e giurisprudenziali negli uffici in cui le dimensioni lo consentono e, in ogni caso, negli uffici di grandi dimensioni indicati nella tabella A del T.U. sulla dirigenza giudiziaria;
- h) mantenimento delle necessarie interlocuzioni con il presidente del Tribunale per la verifica dell'efficacia delle soluzioni organizzative individuate ai sensi dell'art. 12 co. 5;
- i) gestione dei rapporti con la polizia giudiziaria ed il personale amministrativo;
- j) necessarie interlocuzioni con l'avvocatura e le altre istituzioni interessate dall'attività dell'ufficio;
- k) organizzazione dell'Ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica, previsto dall'art. 15, D. Lgs. n. 116/2017 e delle attività che potranno essere svolte dai viceprocuratori onorari, nei limiti di quanto gli artt. 16 e 17 del medesimo decreto stabiliscono.

Art. 4 - Criteri di priorità

1. Il procuratore della Repubblica nel progetto organizzativo determina i criteri di priorità finalizzati a selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre e definiti, anche nell'ambito dei criteri generali eventualmente indicati dal Parlamento con legge, tenendo conto del numero degli affari da trattare, della specifica realtà criminale e territoriale, nonché dell'utilizzo efficiente delle risorse tecnologiche, umane e finanziarie disponibili.

2. Ai fini di cui al comma 1 il procuratore della Repubblica illustra nel progetto organizzativo o in una successiva variazione ove occorra:

- a) l'analisi dei flussi e delle pendenze dei procedimenti relativi al precedente biennio, anche avvalendosi della commissione flussi istituita presso il consiglio giudiziario della corte d'appello;
- b) gli obiettivi di efficienza che l'ufficio intende perseguire.

3. I criteri di priorità devono in ogni caso assicurare:

- a) precedenza assoluta alla trattazione dei procedimenti previsti dall'art 132 bis disp. att. c.p.p.;
- b) precedenza assoluta alle richieste di misure cautelari personali per i reati indicati all'art 132 *bis* comma 1 lett. a) *bis* disp. att. c.p.p.;

4. Il procuratore della Repubblica adotta, altresì, i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione degli affari per i quali è prevista la trattazione prioritaria.



V.F.A.

Roma	10/07/2024
Protocollo	P 13900/2024



S.

PARTE II - SOGGETTI

Art. 5 - Il procuratore della Repubblica

1. Il procuratore della Repubblica è titolare esclusivo dell'azione penale, esercita personalmente le funzioni attribuite al pubblico ministero dal codice di procedura penale e dalle altre leggi, quando non designi altri magistrati addetti all'ufficio mediante assegnazione o coassegnazione. L'assegnazione può riguardare la trattazione di uno o più procedimenti ovvero il compimento di singoli atti di essi.
2. Il procuratore della Repubblica assicura il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato, il rispetto delle norme sul giusto processo da parte del suo ufficio e l'adeguato svolgimento delle altre funzioni assegnate all'ufficio del pubblico ministero. Il procuratore, nell'ambito delle sue prerogative, adotta in conformità alla presente circolare le disposizioni necessarie per l'impiego delle tecnologie e delle risorse dell'ufficio.
3. Il procuratore assicura il coordinamento tra i magistrati dell'ufficio e con gli uffici diversi del pubblico ministero che procedono a indagini collegate ai sensi dell'art. 371 c.p.p..
4. Il procuratore della Repubblica predispose, in conformità ai principi generali definiti dal C.S.M., il progetto organizzativo dell'ufficio.
5. Il procuratore della Repubblica attribuisce a sé stesso un carico di lavoro in misura congrua e comunque non inferiore al 30% rispetto a quello dei sostituti dell'ufficio, indicandone nel progetto organizzativo le concrete modalità di attuazione, quali: riserva originaria, auto assegnazione o coassegnazione secondo le modalità previste dall'art.15.
6. Negli uffici indicati nella tabella A, allegata al "*Testo Unico sulla Dirigenza giudiziaria*", il procuratore può escludere la riserva indicandone le ragioni nel progetto organizzativo.
7. Il procuratore della Repubblica cura e disciplina i rapporti con la stampa, secondo il disposto dell'art. 5 D. Lgs. n. 106/2006 e le circolari adottate dal C.S.M..

Art. 6 - Il procuratore aggiunto

1. Il procuratore aggiunto¹⁸ coadiuva, secondo canoni di leale collaborazione, il procuratore della Repubblica per il conseguimento degli obiettivi esplicitati nel progetto, per garantire il buon

¹⁸ Negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari possono essere istituiti posti di procuratore aggiunto in numero non superiore a quello risultante dalla proporzione di un procuratore aggiunto per ogni dieci sostituti addetti all'ufficio. Negli uffici delle procure della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto può essere comunque istituito un posto di procuratore aggiunto per specifiche ragioni riguardanti lo svolgimento dei compiti della Direzione Distrettuale Antimafia (si veda l'art. 70 Ord. Giud. R.D. n.12/1941, con le modifiche apportate dall'art. 20 D.

Roma	10/07/2024
Protocollo	P 13900/2024



V.F.A.



S.

andamento delle attività, la corretta ed equa distribuzione delle risorse dell'ufficio, ed il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale. Esercita le funzioni di coordinamento e di direzione dell'unità organizzativa assegnatagli e le altre funzioni delegate dal procuratore della Repubblica, che aggiorna costantemente sull'andamento delle sue attività.

2. Nell'ambito di tali attribuzioni, il procuratore aggiunto indice riunioni periodiche di coordinamento tra i sostituti e con la polizia giudiziaria.

3. In caso di contrasto con i magistrati dell'unità organizzativa coordinata o di altre unità organizzative, il procuratore aggiunto ne riferisce al procuratore della Repubblica.

4. Al procuratore aggiunto è attribuito un carico di lavoro in misura ridotta non inferiore al 50% rispetto a quello dei sostituti dell'ufficio e, comunque, compatibile con le concorrenti competenze di direzione e coordinamento, valutate anche in ragione della dimensione dell'ufficio. La percentuale della riduzione deve essere indicata espressamente nel progetto organizzativo.

5. Al procuratore aggiunto si applicano le previsioni in materia di assegnazioni e co-assegnazioni, direttive, revoche ed assenso dettate per gli altri magistrati dell'ufficio.

6. Le previsioni della presente circolare relative al procuratore aggiunto si applicano, in quanto compatibili, al magistrato dell'ufficio a cui sono conferiti, previo interpello, dal procuratore della Repubblica deleghe e compiti di collaborazione e coordinamento. Per lo svolgimento degli incarichi attribuiti ai sensi del presente comma non è, tuttavia, consentita alcuna riduzione del lavoro giudiziario salvo che, in caso di coordinamento, non si versi nell'ipotesi di cui all'art. 9 co. 8 lett. b).

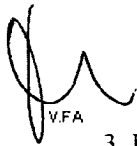
Art. 7 - Il vicario

1. Il procuratore della Repubblica può designare, con l'adozione del progetto organizzativo, ovvero con successive variazioni, tra i procuratori aggiunti, il magistrato destinato ad esercitare le sue funzioni in caso di sua mancanza o impedimento^[1]. Negli uffici in cui non sia prevista in organico la presenza di un procuratore aggiunto il vicario viene individuato tra i sostituti procuratori addetti all'ufficio.

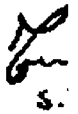
2. Il vicario può essere revocato con variazione del progetto organizzativo ai sensi del successivo art. 13 previo decreto motivato.

Lgs. n. 51/1998 e dall'art. 4 D. Lgs. n. 138/1999). La legge delega (n. 150 del 25/7/2005) di riforma all'ordinamento giudiziario impone di: "Prevedere che il Procuratore della Repubblica possa delegare un Procuratore Aggiunto alla funzione del vicario, nonché uno o più procuratori aggiunti [...] perché lo coadiuvino nella gestione per il compimento di singoli atti, per la trattazione di uno o più procedimenti o nella attività di un settore di affari" (art. 2, comma 4, lett. b), L. n. 150/2005).

^[1] Art. 1, comma 3, D. Lgs. n. 106/2006. "Il procuratore della Repubblica può designare, tra i procuratori aggiunti, il vicario, il quale esercita le medesime funzioni del procuratore della Repubblica per il caso in cui sia assente o impedito ovvero l'incarico sia rimasto vacante.


V.F.A.

Csm	Roma	10/07/2024
	Protocollo	P 13900/2024

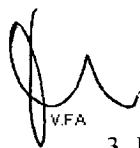

S.

3. In nessun caso può essere designato un magistrato non confermato nelle funzioni direttive o semi-direttive ai sensi degli artt. 45 e 46 D. Lgs. n. 160/2006, per il quinquennio successivo al provvedimento di non conferma. La mancata conferma, ai sensi delle su richiamate disposizioni, del magistrato originariamente designato determina la sua immediata decadenza dall'incarico.
4. La designazione ha efficacia anche in caso di cessazione dalle funzioni del capo dell'ufficio e sino all'approvazione del nuovo progetto organizzativo.
5. Il dirigente dell'ufficio cessato dalle funzioni direttive per scadenza dell'ottennio, ove abbia presentato domanda per il conferimento di altra funzione e sempre che la stessa non sia stata rigettata ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. n. 160/2006, svolge funzioni di reggenza anche nei casi in cui sia stato designato un vicario.
6. In caso di assenza o di impedimento del vicario la reggenza o supplenza nella direzione dell'ufficio appartiene al procuratore aggiunto con maggiore anzianità di servizio nell'ufficio o, in mancanza, al magistrato con maggiore anzianità di ruolo^[2].
7. Negli uffici in cui non è nominato il vicario, in caso di assenza o impedimento del procuratore, la reggenza o supplenza nella direzione dell'ufficio appartiene al procuratore aggiunto con maggiore anzianità nella funzione semidirettiva nell'ufficio o, in mancanza, al magistrato con maggiore anzianità di ruolo.
8. Al vicario ovvero al magistrato a cui è affidata la reggenza dell'ufficio in caso di scoperta del posto di procuratore o, comunque, ove si presuma che la mancanza, l'assenza o l'impedimento del dirigente possano avere durata superiore ai sei mesi, spetta la medesima percentuale di esonero dal lavoro giudiziario pari a quella prevista per il procuratore nel progetto organizzativo

Art. 8 - Il sostituto procuratore della Repubblica

1. Il sostituto contribuisce - secondo canoni di leale collaborazione con il procuratore ed i procuratori aggiunti - all'elaborazione e all'attuazione del progetto organizzativo, dei principi e criteri generali di cui all'art. 2 co. 3 nonché delle linee guida e dei protocolli investigativi di cui all'art. 14.
2. Ai fini di cui al comma 1 i sostituti partecipano alle periodiche riunioni dei dipartimenti, dei gruppi o delle sezioni di appartenenza e alle assemblee generali dell'ufficio.

^[2] Art. 109 Ord. Giud. - Supplenza di magistrati del pubblico ministero - In caso di mancanza o di impedimento: del procuratore generale del Re Imperatore, regge l'ufficio l'avvocato generale o il sostituto anziano; del procuratore della Repubblica ove non sia stato nominato un vicario, regge l'ufficio il procuratore aggiunto o il sostituto anziano; di tutti o alcuni dei magistrati degli uffici del pubblico ministero del distretto, il procuratore generale presso la corte di appello può disporre che le relative funzioni siano esercitate temporaneamente da altri magistrati di altri uffici del pubblico ministero del distretto


V.F.A.

Csm	Roma	10/07/2024
	Protocollo	P 13900/2024


S.

3. Il sostituto assicura la completezza e la tempestività della reciproca informazione sull'andamento delle indagini tra i magistrati facenti parte della medesima unità di lavoro o comunque titolari di procedimenti collegati nel rispetto delle direttive impartite dal procuratore della Repubblica per il coordinamento delle investigazioni e l'impiego della polizia giudiziaria.
4. Il sostituto esercita con professionalità e responsabilità le funzioni attribuite al pubblico ministero con le garanzie stabilite dalla Costituzione e definite dall'ordinamento giudiziario.
5. Il sostituto designato nell'udienza penale svolge le funzioni del pubblico ministero con piena autonomia.

Art. 9 - Unità organizzative e articolazioni interne dell'ufficio

1. Il procuratore della Repubblica, ove le dimensioni dell'ufficio lo consentano e in ogni caso negli uffici la cui pianta organica preveda almeno un magistrato con funzione semidirettiva, cura la costituzione di unità organizzative dell'ufficio coordinate dal procuratore della repubblica o da un procuratore aggiunto. Le singole unità organizzative si distinguono, in ragione del dato dimensionale decrescente, in dipartimenti, sezioni, gruppi di lavoro e sono modulate alla stregua degli obiettivi individuati sulla base dell'analisi della realtà criminale e secondo criteri che favoriscano omogeneità e specializzazione.
2. Nel predisporre l'organizzazione dell'ufficio il procuratore della Repubblica determina l'organico di ciascuna articolazione interna dell'ufficio comprensivo dei posti non coperti.
3. Il numero totale dei magistrati togati previsti nell'organico delle varie articolazioni interne non può essere inferiore al numero complessivo dei magistrati togati previsti nella pianta organica dell'ufficio.
4. Il procuratore, quando non ritiene di assumerlo direttamente, delega il coordinamento di ciascuna unità organizzativa e delle eventuali articolazioni interne in essa comprese ad un solo procuratore aggiunto. In caso di delega, uno o più procuratori aggiunti o uno o più magistrati sono sempre specificamente individuati per la cura degli affari in materia di violenza contro le donne e domestica.
5. Negli uffici in cui sono presenti più procuratori aggiunti l'attribuzione delle funzioni di coordinamento e direzione delle unità organizzative, avviene sempre previo esperimento di interpellato e sulla base dei criteri preventivamente individuati nel progetto organizzativo. L'interpellato va esteso – previa comunicazione anche in via telematica – ai magistrati destinati a ricoprire le funzioni di procuratore aggiunto nell'ufficio con delibera del C.S.M. che non abbiano ancora preso possesso, assegnando un congruo termine per presentare la domanda.
6. La delega è revocabile con provvedimento motivato del procuratore della Repubblica sulla base di specifiche esigenze di ufficio. Il provvedimento di revoca della delega è trasmesso, attraverso il



V.F.A.



S.

Consiglio giudiziario che esprime il parere, al C.S.M. con le eventuali osservazioni del magistrato interessato. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 5, 7 e 8 dell'art. 23 e il comma 2 dell'art. 24.

7. In ogni caso, il procuratore della Repubblica assicura il mantenimento in capo al procuratore aggiunto di competenze delegate di coordinamento e/o direzione di attività giudiziarie.

8. Il procuratore della Repubblica può delegare le funzioni di coordinamento ad un magistrato dell'ufficio:

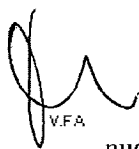
- a) qualora non sia prevista in pianta organica la presenza di uno o più procuratori aggiunti;
- b) in caso di scopertura del posto di procuratore aggiunto ovvero nelle ipotesi di assenza o impedimento dello stesso per un tempo superiore a tre mesi.
- c) qualora non sia possibile, per specifiche ed obiettive ragioni espressamente individuate, affidare il coordinamento ad un procuratore aggiunto ed appaia indispensabile per il buon funzionamento dell'ufficio.

Nelle ipotesi di cui alle superiori lettere b) e c) la funzione di coordinamento può essere affidata soltanto se, a seguito di specifico interpello, non vi siano procuratori aggiunti in servizio che abbiano manifestato la loro disponibilità all'esercizio delle predette funzioni.

9. Il procuratore della Repubblica, quando affida il coordinamento di un'unità organizzativa ad un sostituto procuratore, motiva espressamente in ordine alle ragioni della decisione, procede preventivamente ad interpello, indica i criteri di individuazione del magistrato coordinatore e la durata dell'incarico affidato in funzione delle esigenze organizzative che lo hanno determinato, attenendosi alle modalità disciplinate nella presente circolare; l'incarico di coordinamento di un'unità organizzativa non può avere durata superiore a due anni e non è prorogabile, salvo che per ulteriori sei mesi per specifiche ed imprescindibili esigenze di servizio.

Art. 10 - Criteri di assegnazione alle unità organizzative e limiti alla mobilità interna

1. Il procuratore procede all'assegnazione dei magistrati alle unità organizzative a domanda o d'ufficio. L'assegnazione a domanda deve essere preceduta da interpello esteso – previa comunicazione anche in via telematica – ai magistrati destinati all'ufficio con delibera del C.S.M. che non abbiano ancora preso possesso, assegnando un congruo termine per presentare la domanda. L'assegnazione d'ufficio è ammessa: per garantire la copertura dei posti rimasti senza aspiranti all'esito dell'interpello; per far fronte ad eccezionali e imprevedibili esigenze di funzionalità dell'ufficio, da indicare con specifica motivazione; nel caso di permanenza del sostituto oltre il termine massimo stabilito dal regolamento consiliare del 13 marzo 2008; nel caso di magistrato di


V.F.A.

Com	Roma	10/07/2024
	Protocollo	P 13900/2024


S.

nuova destinazione che non abbia partecipato agli interpellati indetti fino al giorno precedente alla presa di possesso nell'ufficio.

2. Ai fini di cui al comma 1 nel progetto organizzativo devono essere indicate:

- a) le modalità di individuazione dei posti da pubblicare includendo gli eventuali posti di risulta che dovranno essere necessariamente coperti;
- b) le eventuali regole ostative alla mobilità interna connesse alla funzionalità dell'ufficio, ulteriori rispetto al periodo di permanenza minima previsto al comma 3;
- c) le modalità di presentazione delle domande con specifico riferimento alla eventuale documentazione da allegare;
- d) i criteri da applicare per l'assegnazione, a domanda, dei procuratori aggiunti e dei sostituti procuratori alle unità organizzative, volti a garantire le esigenze di funzionalità dell'ufficio, nonché a valorizzare le specifiche attitudini dei magistrati;
- e) i criteri da applicare per l'individuazione dei sostituti procuratori da assegnare d'ufficio alle unità organizzative, per garantire la copertura dei posti rimasti senza aspiranti all'esito dell'interpello o per far fronte ad eccezionali e straordinarie esigenze di funzionalità dell'ufficio da indicare con specifica motivazione;
- f) i criteri per l'individuazione dei posti rimasti vacanti tra quelli pubblicati da assegnare d'ufficio ai magistrati di nuova destinazione ed ai magistrati per i quali sia decorso il termine massimo di permanenza nella stessa unità organizzativa stabilito dal regolamento consiliare del 13 marzo 2008.

3. La permanenza nella stessa unità organizzativa è temporanea ed è compresa tra un periodo minimo ed un periodo massimo ed in particolare:

- a) un anno, per le assegnazioni d'ufficio, due anni, per le assegnazioni a domanda estensibili fino a tre anni, per comprovate esigenze di servizio;
- b) dieci anni, per il periodo massimo.

4. I criteri di computo del periodo minimo di permanenza sono i seguenti:

- a) la decorrenza è dal giorno in cui il magistrato ha preso effettivo possesso nell'unità organizzativa specializzata da cui chiede di essere spostato;
- b) il termine finale è la data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione come prevista nell'interpello.


V.F.A.

<i>Csm</i>	Roma	10/07/2024
	Protocollo	P 13900/2024


S.

PARTE III - STRUMENTI ORGANIZZATIVI

Art. 11 - Il progetto organizzativo

1. Il procuratore della Repubblica, nel rispetto dei principi generali individuati nella parte I della presente circolare e in attuazione dell'art. 1, comma 6 e 7, D. Lgs. n. 106/2006, redige, con cadenza corrispondente al periodo di vigenza delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti, il progetto organizzativo dell'ufficio.
2. Il progetto deve essere redatto entro sei mesi anche dal magistrato che assume le funzioni di procuratore della Repubblica durante il periodo di vigenza di quello precedente. Il progetto deve essere nuovamente redatto al compimento del periodo di vigenza delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti. La mancata redazione del progetto nei tre mesi successivi alla sua scadenza o nei sei mesi susseguenti all'immissione in possesso è rilevata con provvedimento del C.S.M., inserito nel fascicolo personale del dirigente anche ai fini delle valutazioni di professionalità e della conferma. Decorso il quadriennio, l'efficacia del progetto è prorogata fino a che non sopravvenga il nuovo.
3. Il progetto organizzativo costituisce il documento programmatico ed organizzativo generale dell'ufficio, viene elaborato secondo i modelli standard stabiliti dal C.S.M. allegati alla presente circolare, e contiene, in ogni caso:
 - 1) l'analisi delle tipologie di reato più diffuse sul territorio;
 - 2) l'illustrazione e l'analisi dei flussi e delle pendenze dei procedimenti nel quadriennio precedente, con riferimento alle principali tipologie di reato e alle articolazioni interne dell'ufficio nonché allo svolgimento delle funzioni civili del pubblico ministero, della sua attività nel settore delle misure di prevenzione e dell'esecuzione penale;
 - 3) la verifica del raggiungimento degli obiettivi fissati nel precedente progetto organizzativo, anche con riferimento alle diverse articolazioni interne;
 - 4) l'indicazione delle risorse umane e materiali di cui dispone l'ufficio e la distribuzione delle stesse al suo interno con particolare riferimento alla polizia giudiziaria, al personale amministrativo ed all'accesso alle banche dati;
 - 5) le misure organizzative finalizzate a garantire:
 - l'uniforme ed efficace esercizio dell'azione penale;
 - la pronta ed esaustiva definizione del procedimento anche in relazione al parametro della ragionevole previsione di condanna ex art. 408 c.p.p.;
 - l'efficace ricorso alle misure di prevenzione;
 - l'effettività del coordinamento investigativo;



VFA



S.

- l'adeguato svolgimento delle attività d'iniziativa o intervento nei procedimenti civili con particolare riferimento al diritto di famiglia e delle persone, al diritto societario e della crisi d'impresa;
- 6) in relazione all'efficiente utilizzo delle risorse, gli obiettivi strategici e operativi che si intendono raggiungere nell'arco temporale di validità del progetto, tenuto conto dei programmi delle attività annuali di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 240/2006;
- 7) i criteri di priorità di cui all'art. 4;
- 8) le modalità per una costante interlocuzione dell'ufficio con la Procura presso il tribunale per i minorenni sia in materia penale che in materia civile;
- 9) le articolazioni interne in dipartimenti, sezioni o gruppi di lavoro specializzati per materia ove le dimensioni dell'ufficio lo consentano e, in ogni caso, negli uffici la cui pianta organica preveda almeno un magistrato con funzione semi-direttiva, con l'indicazione del numero dei magistrati componenti e di quelli effettivamente assegnati, specificando la data di assegnazione;
- 10) i criteri di assegnazione dei magistrati alle unità organizzative, previo interpello e secondo criteri diretti a garantire le esigenze di funzionalità dell'ufficio, nonché la valorizzazione delle specifiche attitudini dei sostituti e la loro completa formazione professionale, anche attraverso la rotazione periodica nelle unità organizzative e comunque nel rispetto dei limiti temporali di permanenza minima e massima;
- 11) i criteri di assegnazione dei procedimenti penali e civili ai sostituti e ai procuratori aggiunti, con espressa specificazione dei procedimenti e delle tipologie di reato per i quali i meccanismi di assegnazione sono di natura automatica;
- 12) i criteri di co-assegnazione dei procedimenti penali e civili ai sostituti e ai procuratori aggiunti;
- 13) i criteri di auto assegnazione e coassegnazione con il procuratore e il procuratore aggiunto;
- 14) le ipotesi nelle quali il sostituto può procedere alle iscrizioni di nuovi procedimenti o al passaggio di registro ad altro modello o alle modifiche delle iscrizioni nell'ambito dei procedimenti già assegnati;
- 15) i criteri e le modalità di revoca dell'assegnazione dei procedimenti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2;
- 16) i compiti di coordinamento e direzione dei procuratori aggiunti;
- 17) i criteri per l'assegnazione di singoli atti nei procedimenti assegnati al procuratore e al procuratore aggiunto;
- 18) i compiti e le attività delegate ai magistrati onorari anche in riferimento all'ufficio di collaborazione del procuratore assicurando il loro costante coordinamento dal procuratore della Repubblica, dal procuratore aggiunto o di altro magistrato delegato;


V.F.A.

Csm	Roma	10/07/2024
	Protocollo	P 13900/2024


S.

- 19) il procedimento di esercizio delle funzioni di assenso sulle misure cautelari, in ossequio a quanto disposto dall'art. 19;
- 20) la previsione dei visti informativi, di cui all'art. 20 della presente circolare e la disciplina degli altri strumenti informativi previsti dagli artt. 21 e 22;
- 21) per le Procure distrettuali, l'indicazione dei criteri per il funzionamento e l'assegnazione dei procedimenti della Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo, nonché, se attribuiti ad altre articolazioni dell'ufficio, dei procedimenti in materia di delitti di terrorismo e di quelli di cui all'art. 371-bis, comma 4-bis, c.p.p., nel rispetto della specifica disciplina primaria e, rispettivamente, della parte VI della presente circolare e della vigente risoluzione in materia di antiterrorismo;
- 22) le previsioni relative al rispetto del termine massimo di permanenza nell'incarico presso la stessa unità organizzativa, secondo quanto previsto dal Regolamento adottato con Delibera del 13 marzo 2008 e succ. mod. all'11 febbraio 2015, nonché dall'art. 10, commi 3 e 4;
- 23) i criteri generali per l'efficiente utilizzo delle risorse umane, finanziarie e tecnologiche anche per garantire un adeguato accesso dei magistrati dell'ufficio alle banche dati rilevanti per lo svolgimento delle indagini;
- 24) i magistrati titolari di eventuali incarichi di coordinamento o collaborazione, con indicazione del provvedimento di conferimento, se adottato in data antecedente al progetto ed ivi confermato, dell'oggetto, della durata complessiva o residua e delle ragioni della conferma;
- 25) i criteri selettivi per l'individuazione dei magistrati dell'ufficio a cui si intenda conferire incarichi di coordinamento o di collaborazione, ai sensi dell'art. 9, co. 8;
- 26) i criteri generali di individuazione del magistrato designato a svolgere le funzioni del pubblico ministero nell'udienza penale, curando, ove possibile, che sia garantito il principio della continuità di trattazione tra la fase delle indagini preliminari e le fasi successive;
4. Il progetto organizzativo contiene eventualmente:
- 1) criteri generali di funzionamento dell'unità organizzativa deputata all'attività di intercettazione e le modalità di accesso e di funzionamento dell'archivio digitale;
 - 2) i criteri ai quali i procuratori aggiunti e i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio delle funzioni vicarie o di coordinamento o comunque loro delegate dal capo dell'ufficio;
 - 3) i protocolli investigativi interni in relazione a settori omogenei di procedimenti eventualmente anche con l'indicazione degli atti di indagine che si ritiene utile siano svolti direttamente dai magistrati addetti all'ufficio;



V.F.A.



S.

- 4) i criteri generali ai quali i magistrati addetti all'ufficio devono attenersi nell'impiego della polizia giudiziaria, nell'uso delle risorse tecnologiche assegnate e nella utilizzazione delle risorse finanziarie delle quali l'ufficio può disporre;
- 5) le previsioni relative alle modalità di comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale presso la Corte d'Appello prevista dall'art. 127 disp. att. c.p.p.;
- 6) l'indicazione del vicario e i criteri adottati per l'individuazione dello stesso.

Art. 12 - Procedimento di formazione del progetto organizzativo

1. Ai fini dell'elaborazione del progetto organizzativo il procuratore della Repubblica, negli uffici indicati nella tabella A, allegata al "*Testo Unico sulla Dirigenza giudiziaria*", almeno trenta giorni prima della scadenza del precedente progetto e in ogni caso almeno quindici giorni prima della comunicazione prevista al comma 3, convoca l'assemblea generale dell'ufficio in cui, con riferimento alle diverse tipologie di reato e alle articolazioni interne dell'ufficio, illustra i principali dati riguardanti i flussi dei procedimenti nel quadriennio precedente e lo stato delle pendenze e gli indici relativi all'efficacia dell'esercizio dell'azione penale sollecitando il confronto in ordine alle scelte organizzative e all'individuazione dei criteri di priorità di cui all'art. 4.
2. In tutti gli uffici il procuratore della Repubblica, nel termine indicato al comma precedente, invita i magistrati a formulare, anche tramite riunioni dei dipartimenti, sezioni o gruppi di lavoro, proposte in ordine al redigendo progetto organizzativo.
3. Il procuratore della Repubblica redige, quindi, la proposta di progetto organizzativo e la comunica ai magistrati dell'ufficio almeno quindici giorni prima dell'assemblea generale dell'ufficio convocata per il suo esame.
4. La proposta è altresì trasmessa al presidente del Tribunale, al procuratore generale presso la Corte d'Appello e al procuratore nazionale antimafia limitatamente alla parte relativa all'assetto della D.D.A. nonché, se diversi, delle sezioni cui sono assegnati i procedimenti in materia di delitti di terrorismo e di quelli di cui all'art. 371-bis, comma 4-bis, c.p.p.
5. Il procuratore della Repubblica richiede e acquisisce – anche mediante apposita riunione - il contributo eventualmente offerto dal presidente del Tribunale con riguardo agli interventi ritenuti opportuni ai fini della migliore organizzazione dell'ufficio con particolare riguardo all'individuazione di soluzioni organizzative funzionali a garantire:
 - a) il principio della continuità di trattazione del procedimento tra la fase delle indagini preliminari e le fasi successive da parte dello stesso magistrato del pubblico ministero, nonché quello della stabilità della designazione per le udienze;



V.F.A.

<i>Csm</i>	Roma	10/07/2024
	Protocollo	P 13900/2024



S.

- b) la partecipazione del pubblico ministero alle udienze civili;
 - c) la tempestiva comunicazione delle informazioni rilevanti per il corretto esercizio delle funzioni civili e penali del pubblico ministero;
 - d) il rispetto dei criteri di priorità.
6. Il procuratore della Repubblica richiede e acquisisce – anche mediante apposita riunione - il contributo eventualmente offerto dal procuratore generale presso la Corte d'Appello con particolare riguardo agli aspetti organizzativi delle avocazioni e delle impugnazioni.
7. Delle assemblee di cui ai commi 1 e 3 e delle riunioni di cui ai commi 5 e 6 sono redatti i relativi verbali che, unitamente agli eventuali proposte e contributi pervenuti, sono allegati al provvedimento finale.
8. All'esito delle interlocuzioni sopra descritte il procuratore comunica il provvedimento organizzativo che intende adottare ai magistrati dell'ufficio, al procuratore generale, al presidente del Tribunale all'indirizzo istituzionale @giustizia ed al presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati.
9. I magistrati dell'ufficio possono proporre osservazioni entro dieci giorni dall'avvenuta comunicazione. Scaduto tale termine il procuratore della Repubblica adotta entro quindici giorni il progetto organizzativo dell'ufficio con facoltà di formulare controdeduzioni o accogliere in tutto o in parte le osservazioni proposte.
10. Entro lo stesso termine, il procuratore della Repubblica trasmette il decreto di adozione del progetto con le eventuali osservazioni e controdeduzioni al Consiglio giudiziario per il prescritto parere.
11. Al Consiglio Giudiziario compete un autonomo potere istruttorio al fine di formulare rilievi critici in ordine alla analisi dei dati, al contenuto delle proposte e alle scelte organizzative adottate.
12. Il Consiglio Giudiziario, valutate le eventuali osservazioni unitamente alle controdeduzioni del procuratore della Repubblica, esprime un parere motivato - redatto sulla base di modelli standard, stabiliti con delibera del C.S.M. - di approvazione totale o parziale o di non approvazione del progetto organizzativo, sentita, ove necessario, la Commissione flussi sulla validazione dei dati statistici, sulla correttezza dell'analisi dei flussi e delle pendenze e sull'idoneità del progetto al raggiungimento degli obiettivi da conseguire.
13. I Consigli Giudiziari esaminano i progetti organizzativi degli uffici requirenti entro il termine massimo di centottanta giorni antecedenti l'inizio del quadriennio, ed esprimono il relativo parere entro i successivi novanta giorni.

Com	Roma	10/07/2024
	Protocollo	P 13900/2024


V.F.A.
S.

14. Il progetto si intende approvato e diviene efficace se il C.S.M. non si esprime in maniera contraria entro novanta giorni dalla data di invio a mezzo PEC del parere del Consiglio Giudiziario. Dell'approvazione mediante silenzio assenso il Consiglio prende atto con apposita delibera.

15. Se sono presentate osservazioni da parte dei magistrati dell'ufficio o il parere del Consiglio giudiziario è stato assunto a maggioranza, ovvero il Consiglio giudiziario ha espresso parere contrario unanime, il C.S.M. delibera nel termine di centottanta giorni.

16. Il C.S.M., valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, delibera l'approvazione totale o parziale o la non approvazione del progetto organizzativo; l'approvazione parziale è ammessa sempre che le parti non approvate non presentino aspetti di interdipendenza con le altre previsioni del progetto. Nel caso di mancata approvazione o di approvazione parziale del progetto organizzativo da parte del C.S.M., il procuratore della Repubblica, entro quindici giorni dalla ricezione della delibera di mancata approvazione o di approvazione parziale avvia la procedura di cui ai commi 1 e seguenti per la redazione di un nuovo progetto, ovvero della modifica della parte non approvata, in modo conforme al contenuto della delibera. Entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione della delibera di non approvazione, predispone un nuovo progetto organizzativo o una nuova variazione. L'ingiustificato mancato rispetto dei termini di cui al presente comma, nonché dei termini di cui ai commi 1, 9 e 10 è valutato ai fini della conferma del dirigente o del conferimento di ulteriori incarichi.

17. Decorso il quadriennio l'efficacia del progetto è prorogata fino a che non sopravvenga il nuovo. Nei casi di approvazione parziale del nuovo progetto resta in vigore quello del quadriennio 2020/2023 limitatamente alla parte non approvata. Nel caso di approvazione totale il progetto organizzativo diviene efficace con l'adozione della delibera del C.S.M.

18. I provvedimenti adottati dal C.S.M. sono comunicati:

- al procuratore della Repubblica interessato, che ne cura la trasmissione ai magistrati dell'ufficio, al Tribunale e al Consiglio dell'ordine degli avvocati;
- al procuratore generale presso la Corte di cassazione;
- al procuratore generale presso la Corte di Appello.

Art. 13 - Variazioni

1. Con le medesime modalità di cui all'art. 12, il progetto organizzativo può essere variato nel corso del quadriennio per sopravvenute esigenze dell'ufficio.


V.FA
S.

2. Tutte le variazioni del progetto organizzativo vanno immediatamente comunicate ai magistrati dell'ufficio, al procuratore generale, al presidente del Tribunale all'indirizzo istituzionale @giustizia, nonché al presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati.
3. Le variazioni del progetto organizzativo sono dichiarate immediatamente esecutive dal procuratore della Repubblica, con provvedimento motivato, quando vi è assoluta necessità e urgenza di provvedere, o quando hanno ad oggetto i soli tramutamenti interni, ed in particolare l'assegnazione dei magistrati ai dipartimenti, alle sezioni o ai gruppi di lavoro, salvo la deliberazione di approvazione del C.S.M.
4. I magistrati interessati possono formulare osservazioni nel termine di sette giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 rispetto alle variazioni immediatamente esecutive, e nel termine di dieci giorni da tale comunicazione rispetto alle variazioni ordinarie.
5. Il Consiglio Giudiziario esprime il parere secondo le modalità e i termini di cui all'art. 12, commi 12 e 13. Il C.S.M. delibera secondo le modalità e i termini di cui all'art. 12, commi 14, 15 e 16.

Art. 14 - Atti d'indirizzo e protocolli investigativi

1. Il procuratore della Repubblica, ai fini della maggiore efficacia nell'esercizio dell'azione penale e della completezza delle indagini preliminari, promuove l'elaborazione di linee guida e protocolli investigativi con particolare riferimento ai settori di maggiore rilevanza e alle materie di più elevata complessità tecnica.
2. Le linee guida e i protocolli contengono atti d'indirizzo, sia di carattere organizzativo che di carattere investigativo, e vengono elaborate sulla base delle esperienze maturate nei gruppi di lavoro, sezioni o dipartimenti a cui esse si riferiscono, a seguito delle periodiche riunioni dei magistrati che ne fanno parte, tenendo conto degli eventuali protocolli d'intesa e degli accordi di cooperazione interistituzionale.
3. Il procuratore della Repubblica cura la trasmissione di tutte le linee guida e dei protocolli adottati dall'Ufficio al procuratore generale presso la Corte d'Appello, per la loro diffusione negli uffici del distretto, nonché al C.S.M., ai fini dell'inserimento nella banca dati delle buone prassi.
4. Il procuratore della Repubblica, secondo le modalità più idonee, procede al monitoraggio periodico dell'esito delle indagini svolte nei settori e nelle materie alle quali si riferiscono le linee guida adottate, ai fini del loro aggiornamento.
5. Le attività di cui ai precedenti commi 1 e 4 possono essere delegate ai procuratori aggiunti coordinatori dei gruppi di lavoro, sezioni o dipartimenti.

<i>Com</i>	Roma	10/07/2024
	Protocollo	P 13900/2024


V.F.A.
S.

6. Il C.S.M. cura la diffusione delle linee guida di maggior rilevanza ed efficacia, verificandone i risultati sulla base di analisi statistiche.

PARTE IV - ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI

Art. 15 - Criteri di assegnazione dei procedimenti ai sostituti procuratori,
ai magistrati di prima assegnazione e ai procuratori aggiunti.

1. Il procuratore della Repubblica, nel progetto organizzativo, determina i criteri di assegnazione dei procedimenti penali e civili.
2. Nell'assegnazione degli affari ai singoli magistrati il procuratore della Repubblica adotta criteri che assicurino l'equa e funzionale distribuzione dei carichi di lavoro, con particolare riguardo ai criteri di assegnazione degli affari ai magistrati di prima assegnazione.
3. Il procuratore della Repubblica, in presenza di specifiche esigenze investigative può procedere, sia al momento della prima assegnazione, sia in una fase successiva delle indagini, alla designazione di più magistrati, con apposito provvedimento di coassegnazione adeguatamente motivato.
4. La coassegnazione successiva avviene sentito il magistrato originariamente assegnatario.
5. Il procuratore della Repubblica può procedere ad assegnazione di un procedimento in deroga ai criteri generali di distribuzione degli affari ai magistrati, con adeguata motivazione.
6. Nei casi di coassegnazione o assegnazione in deroga, il procuratore della Repubblica deve adeguatamente motivare anche la scelta del magistrato co-assegnatario che di regola è individuato tra i componenti dei gruppi specializzati di indagine cui sono devolute le materie oggetto del procedimento o del magistrato assegnatario in deroga ai criteri generali.
7. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 102 D. Lgs. n. 159/2011.
8. L'assegnazione e la co-assegnazione conferiscono al magistrato la conduzione delle indagini e la determinazione degli esiti finali del procedimento, fatte salve le prerogative del procuratore della Repubblica previste dalla legge e dalla presente circolare.
9. Il procuratore della Repubblica, con provvedimento motivato, può procedere all'auto-assegnazione o ad assegnazione a sé stesso con contestuale co-assegnazione ad un procuratore aggiunto o ad un sostituto, in deroga ai criteri generali di assegnazione.
10. L'assegnazione e la co-assegnazione possono riguardare la trattazione di uno o più procedimenti ovvero il compimento di singoli atti.


V.F.A.

Csm	Roma	10/07/2024
	Protocollo	P13900/2024


S.

11. Il procuratore della Repubblica cura un'ideale conservazione presso il suo ufficio e nella sua disponibilità, della documentazione relativa ai provvedimenti di co-assegnazione e di auto-assegnazione di cui ai commi 3, 4, 10 e di quelli di assegnazione in deroga di cui al comma 5.

12. Il C.S.M. può valutare il corretto utilizzo del potere di cui ai commi predetti in occasione della valutazione di conferma alla scadenza del primo quadriennio di esercizio delle funzioni direttive o quando risulti necessario valutare l'attività svolta dal dirigente che abbia proposto domanda per ulteriore incarico direttivo.

Art.16 - Ridistribuzione dei procedimenti

1. In caso di vacanza, ovvero di assenza, impedimento o esonero di durata presumibilmente superiore ad un anno di un magistrato dell'ufficio, il procuratore della Repubblica, con provvedimento motivato che dia atto delle ragioni dell'urgenza, della specifica rilevanza dei procedimenti e della non utile esperibilità della sostituzione ai sensi dell'art. 24 e degli strumenti di cui alla circolare in materia di applicazioni e supplenze del 20 giugno 2018, procede alla coassegnazione dei procedimenti e all'eventuale ridistribuzione degli affari più urgenti e quelli di maggiore rilevanza in cui siano già scaduti i termini massimi di durata delle indagini preliminari ex art. 407 c.p.p..

Art. 17 - Assegnazione di singoli atti

1. L'assegnazione di singoli atti è di regola disposta solo nei procedimenti trattati personalmente dal procuratore della Repubblica o assegnati ai procuratori aggiunti, con provvedimento motivato in ragione di specifiche esigenze organizzative. Negli altri procedimenti essa è disposta in caso di impedimento del magistrato assegnatario o col suo consenso.

2. L'assegnazione di singoli atti deve essere effettuata nel rispetto della sfera di autonomia funzionale e operativa del magistrato, in modo da non compromettere la dignità delle funzioni dallo stesso esercitate.

3. Il magistrato onerato del compimento di singoli atti è individuato secondo i criteri stabiliti nel progetto organizzativo.

Art. 18 - Designazione per l'udienza

1. Il procuratore della Repubblica definisce nel progetto organizzativo i criteri generali di individuazione del magistrato designato a svolgere le funzioni del pubblico ministero nell'udienza



V.F.A.



S.

penale, curando, ove possibile, che sia garantito il principio della continuità di trattazione tra la fase delle indagini preliminari e le fasi successive nonché quello di stabilità della designazione.

PARTE V - CORRETTO, PUNTUALE E UNIFORME ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE E GIUSTO PROCESSO

Art. 19 - Assenso

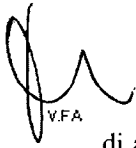
1. Il procuratore della Repubblica, anche al fine di salvaguardare l'esigenza di speditezza del procedimento, disciplina espressamente le modalità di manifestazione del previsto obbligatorio "assenso" nei casi indicati ai commi 1 e 2 dell'art. 3 del D. Lgs. n. 106/2006 in tema di misure cautelari¹⁹. Qualora si avvalga della facoltà di cui all'art. 3, co. 3, D. Lgs. n. 106/2006, individua le ipotesi di richiesta di misura cautelare reale sottratte a tale obbligo²⁰.
2. Nei casi di eventuale competenza delegata o di formazione differita dell'assenso, definisce il procedimento di formulazione dell'assenso e le regole per la risoluzione di eventuali contrasti.
3. Nei casi previsti dal comma 2, il procedimento dovrà comunque essere definito con decreto motivato adottato dal procuratore della Repubblica, sentito il magistrato titolare del procedimento.
4. Gli eventuali atti relativi all'interlocuzione sull'assenso non fanno parte del fascicolo di indagine e devono essere inseriti in un fascicolo riservato, custodito presso la segreteria del procuratore della Repubblica.
5. Restano salvi i diversi effetti delle specifiche eventuali previsioni relative al provvedimento di visto o all'adempimento dell'obbligo di informazione al procuratore della Repubblica o al suo delegato.

Art. 20 - Visti

1. Al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'art. 3 D. Lgs. n. 106/2006 e dall'art. 19 della presente circolare, il procuratore della Repubblica, al fine di garantire il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale, può prevedere nel progetto organizzativo che determinati atti o categorie

¹⁹ Art. 3. Prerogative del procuratore della Repubblica in materia di misure cautelari 1. Il fermo di indiziato di delitto disposto da un procuratore aggiunto o da un magistrato dell'ufficio deve essere assentito per iscritto dal procuratore della Repubblica ovvero dal procuratore aggiunto o dal magistrato appositamente delegati ai sensi dell'articolo 1, comma 4. 2. L'assenso scritto del procuratore della Repubblica, ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, è necessario anche per la richiesta di misure cautelari personali e per la richiesta di misure cautelari reali.

²⁰ Art. 3, comma 3. Il procuratore della Repubblica può disporre, con apposita direttiva di carattere generale, che l'assenso scritto non sia necessario per le richieste di misure cautelari reali, avuto riguardo al valore del bene oggetto della richiesta ovvero alla rilevanza del fatto per il quale si procede.



V.F.A.



S.

di atti posti in essere dai sostituti siano a lui, ovvero ad un procuratore aggiunto, preventivamente trasmessi per l'apposizione del "visto".

2. Il "visto" ha funzione conoscitiva in ordine alla esatta applicazione, da parte dei sostituti, dei principi definiti in via generale e dei criteri specificati nell'atto di assegnazione di cui all'art. 2, comma 2, D. Lgs. n. 106/2006 finalizzata anche a favorire l'interlocuzione tra il sostituto, il procuratore aggiunto ed il procuratore della Repubblica²¹.

3. Il magistrato assegnatario trasmette il provvedimento per l'apposizione del "visto" prima della sua esecuzione. In caso di contrasto, il procuratore della Repubblica, il procuratore aggiunto ed il magistrato assegnatario curano, attraverso una specifica interlocuzione e tenendo altresì presenti sia le esigenze di coordinamento sia le ragioni di speditezza legate alla specifica natura dell'atto, di esperire ogni idonea azione volta ad individuare soluzioni condivise.

4. In caso di perdurante contrasto, fermo il potere di esercitare la revoca nei casi previsti dall'art. 2 D. Lgs. n. 106/2006 e dall'art. 23 della presente circolare, il procuratore della Repubblica dà atto dell'avvenuto adempimento dell'onere di comunicazione e dell'esperimento delle interlocuzioni e delle azioni di cui al comma 3, secondo periodo, ed il procedimento resta in capo al magistrato assegnatario per l'ulteriore corso.

5. Il procuratore della Repubblica dà atto, con separato provvedimento, dell'esperimento delle interlocuzioni di cui al comma 3, secondo periodo.

6. Gli eventuali atti relativi all'interlocuzione sul "visto" non fanno parte del fascicolo di indagine e vanno inseriti in un fascicolo riservato, custodito presso la segreteria del procuratore della Repubblica.

Art. 21 - Comunicazioni

1. Il procuratore della Repubblica, al fine di garantire il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale, può altresì prevedere nel progetto organizzativo che gli atti diversi da quelli previsti al precedente art. 20 posti in essere dai sostituti vengano comunicati a lui ovvero ad un procuratore aggiunto successivamente al loro compimento e anche per le vie brevi.

²¹ Art. 2, comma 2, D Lgs. n. 106/2006. Con l'atto di assegnazione per la trattazione di un procedimento, il procuratore della Repubblica può stabilire i criteri ai quali il magistrato deve attenersi nell'esercizio della relativa attività. Se il magistrato non si attiene ai principi e criteri definiti in via generale o con l'assegnazione, ovvero insorge tra il magistrato ed il procuratore della Repubblica un contrasto circa le modalità di esercizio, il procuratore della Repubblica può, con provvedimento motivato, revocare l'assegnazione; entro dieci giorni dalla comunicazione della revoca, il magistrato può presentare osservazioni scritte al procuratore della Repubblica.



V.F.A.

Csm	Roma	10/07/2024
	Protocollo	P 13900/2024



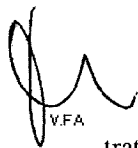
S.

Art. 22 - Altri oneri informativi

1. Il procuratore della Repubblica e il procuratore aggiunto nell'ambito dell'unità organizzativa da lui coordinata, al fine di garantire il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale, possono, inoltre, individuare, al momento dell'assegnazione o in un momento successivo, i procedimenti per i quali è opportuna una periodica interlocuzione informativa con il magistrato assegnatario sullo sviluppo delle indagini.

Art. 23 - Revoca dell'assegnazione

1. Nel corso delle attività d'indagine relative ad un procedimento se il magistrato non si attiene ai principi e ai criteri definiti in via generale o integrativi di cui all'art. 2 della presente circolare, ovvero insorge tra il magistrato assegnatario e il procuratore della Repubblica o tra i magistrati coassegnatari un contrasto circa le modalità concrete della loro applicazione, il procuratore della Repubblica, con provvedimento motivato, sentito il magistrato, può revocare l'assegnazione del procedimento al quale si riferisce il contrasto.
2. Il provvedimento di revoca può intervenire fino a quando il procedimento non risulti definito.
3. Prima di adottare il provvedimento di revoca, il procuratore della Repubblica informa il procuratore generale presso la Corte d'Appello e, ove si tratti di materia specialistica assegnata ad una unità organizzativa, consulta il procuratore aggiunto o il coordinatore della medesima, assicurando ogni idonea azione volta ad individuare soluzioni condivise.
4. Il procedimento oggetto di revoca è riassegnato secondo le disposizioni del progetto organizzativo sulle assegnazioni.
5. Entro dieci giorni dalla comunicazione della revoca di cui al comma 1, il magistrato può presentare osservazioni scritte al procuratore della Repubblica, che - nei successivi cinque giorni - le trasmette, unitamente al provvedimento di revoca e ad eventuali proprie controdeduzioni, al C.S.M. che, in presenza di osservazioni, può chiedere al Consiglio Giudiziario di esprimere il proprio parere nel termine di quindici giorni.
6. Nel corso delle attività di indagine – quando si procede per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice – il procuratore della Repubblica, con provvedimento motivato, può revocare l'assegnazione per la



V.F.A.

Com	Roma	10/07/2024
	Protocollo	P 13900/2024



S.

trattazione del procedimento se il magistrato non osserva le disposizioni dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale. Entro tre giorni dalla comunicazione della revoca, il magistrato può presentare osservazioni scritte al procuratore della Repubblica; il procuratore della Repubblica senza ritardo le trasmette, unitamente al provvedimento di revoca e ad eventuali proprie controdeduzioni, al C.S.M. che, in presenza di osservazioni, può chiedere al Consiglio Giudiziario di esprimere il proprio parere nel termine di quindici giorni.

7. Nei casi di ritenuta insussistenza dei presupposti, di violazione delle regole procedurali o di incongruità della motivazione della revoca prevista dai commi 1 e 6, il C.S.M., nel prendere atto del provvedimento, trasmette al procuratore della Repubblica le relative osservazioni e gli specifici rilievi.

8. I provvedimenti adottati dal C.S.M. sono comunicati al procuratore della Repubblica interessato, al procuratore generale presso la Corte di cassazione ed al procuratore generale presso la Corte di Appello e sono inseriti nel fascicolo personale del dirigente.

Art. 24 - Tutela della segretezza delle indagini nelle ipotesi di revoca

1. Il procuratore della Repubblica, qualora ritenga che la trasmissione delle osservazioni formulate dal sostituto e delle proprie controdeduzioni al C.S.M. prevista dal comma 6 dell'articolo precedente pregiudichi le esigenze di segretezza delle indagini, ne dà formale comunicazione al Consiglio, trasmettendo unicamente il provvedimento di revoca, con eventuali *omissis*.

2. Il Consiglio preso atto della sussistenza dell'esigenza di segretezza delle indagini sospende il procedimento.

3. Il procuratore della Repubblica provvede all'inoltro della documentazione al C.S.M. non appena le esigenze di segretezza siano venute meno, dando conto dei motivi che hanno reso imprescindibile il differimento.

4. Si applicano per il resto le previsioni dell'art. 23 della presente circolare.

Art. 25 - Contenuto del provvedimento di revoca

1. Nel provvedimento di revoca previsto dall'art. 2 comma 2 d.l.vo 20 febbraio 2006 n.106 il procuratore della Repubblica indica:

- a) l'attività del sostituto ritenuta non conforme ai principi e criteri definiti in via generale o con l'atto di assegnazione;



V.F.A.

Com	Roma	10/07/2024
	Protocollo	P 13900/2024

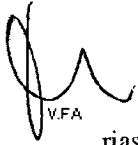


S.

- b) i principi o criteri definiti in via generale o quelli integrativi di cui all'art. 2 comma 6 della presente circolare oggetto di violazione o di contrasto;
 - c) la esplicitazione delle ragioni di contrasto tra attività da svolgere e principi o criteri definiti in via generale o con l'atto di assegnazione posti a fondamento della revoca;
 - d) la esplicitazione delle ragioni di riscontrata non conformità del provvedimento adottato dal sostituto ai principi e criteri definiti in via generale o con l'atto di assegnazione posti a fondamento della revoca.
2. Nei casi previsti dall'art.2 comma 2 *bis* d.l.vo 20 febbraio 2006 n.106 ed in particolare quando si procede per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il provvedimento di revoca deve essere congruamente motivato indicando espressamente che il magistrato assegnatario non ha osservato le disposizioni dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale.
3. Nelle ipotesi di sostituzione previsti all'art. 24 il provvedimento indica le circostanze di fatto che integrano la specifica causa di sostituzione con adeguata motivazione.

Art. 26 - Sostituzione del magistrato

1. Nella fase delle indagini preliminari il magistrato è sostituito dal procuratore della Repubblica con provvedimento motivato quando si verifichi una delle situazioni previste dall'art. 36 c.p.p. lett. a), b), d), e).
2. Entro dieci giorni dalla comunicazione della sostituzione il magistrato può presentare osservazioni scritte al procuratore della Repubblica, che - nei successivi cinque giorni - le trasmette, unitamente al provvedimento e ad eventuali proprie controdeduzioni, al C.S.M. che, in presenza di osservazioni, può chiedere al Consiglio Giudiziario di esprimere il proprio parere nel termine di quindici giorni dalla ricezione degli atti. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 23 co. 7 e 24.
3. Il sostituto designato nell'udienza penale è sostituito, con provvedimento motivato, solo nei casi di grave impedimento, di rilevanti esigenze di servizio e in quelli previsti dall'art. 36, comma 1, c.p.p. lettere a), b), d), e). Negli altri casi il magistrato può essere sostituito solo con il suo consenso.
4. Il procuratore della Repubblica trasmette al C.S.M. copia del provvedimento motivato con cui ha disposto la sostituzione del magistrato nell'udienza penale; quando la sostituzione in udienza del magistrato è motivata da suo impedimento o da ragioni di servizio, la segnalazione avviene in modo



V.F.A.

Csm	Roma	10/07/2024
	Protocollo P 13900/2024	



S.

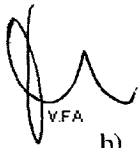
riassuntivo semestralmente, ferma rimanendo la facoltà del magistrato, di dare notizia, in ogni momento, al C.S.M. della avvenuta sostituzione; nei casi di sostituzione per le situazioni previste dall'art. 36 c.p.p. lett. a), b), d), e) il magistrato entro dieci giorni dalla comunicazione della sostituzione può presentare osservazioni scritte al procuratore della Repubblica, che - nei successivi cinque giorni - le trasmette, unitamente al provvedimento e ad eventuali proprie controdeduzioni, al C.S.M. che, in presenza di osservazioni, può chiedere al Consiglio Giudiziario di esprimere il proprio parere nel termine di quindici giorni; si applicano le disposizioni previste dall'art. 23 co. 7 e 24.

Art. 27 - Rinuncia all'assegnazione

1. Al magistrato assegnatario del procedimento è consentito rinunciare all'assegnazione con atto scritto motivato comunicato al procuratore della Repubblica che provvederà alla riassegnazione, da effettuarsi secondo i criteri previsti dal progetto organizzativo per la distribuzione degli affari.
2. Tale facoltà è riconosciuta nei seguenti casi di:
 - contrasto sulle modalità di individuazione dei criteri integrativi previsti dall'art.2 comma 6, inseriti nell'atto di assegnazione;
 - assegnazione di singoli atti prevista dall'art.17 comma 2;
 - diniego di assenso sulla richiesta di misura cautelare di cui all'art. 19;
 - contrasto previsto dall'art. 20 comma 5;
 - contrasto previsto dall'art.23 comma 1.
3. Gli atti relativi alla rinuncia non fanno parte del fascicolo di indagine e sono custoditi in un fascicolo riservato presso la segreteria del procuratore della Repubblica.
4. Il magistrato assegnatario trasmette la comunicazione di rinuncia al Csm per la presa d'atto, per il tramite del procuratore della Repubblica, per la verifica dei presupposti di cui al comma 2.

Art. 28 - Impiego del personale amministrativo e uso delle risorse tecnologiche e finanziarie

1. Nelle determinazioni sull'impiego del personale amministrativo e sull'utilizzo delle risorse tecnologiche e finanziarie, il procuratore della Repubblica:
 - a) provvede a programmare l'impiego del personale amministrativo e la gestione delle risorse finanziarie e tecnologiche dell'ufficio, coerentemente con l'analisi dei carichi di lavoro e con i criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti eventualmente fissati, in collaborazione con la dirigenza amministrativa nel rispetto dei ruoli e delle competenze stabilite dalla legge;


V.F.A.

- b) promuove la diffusione delle innovazioni informatiche, garantendo collaborazione ai Mag.rif. dell'ufficio ed al R.I.D. del distretto;
- c) assicura la distribuzione periodica delle statistiche dell'ufficio, anche comparate, a tutti i magistrati;
- d) cura la promozione e la diffusione delle buone prassi di organizzazione, nel rispetto delle delibere consiliari in materia.

PARTE VI - LA DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA

Art. 29 - Presupposti normativi e disciplina della Direzione Distrettuale Antimafia

1. La costituzione, la permanenza, il funzionamento e le variazioni della Direzione distrettuale antimafia (D.D.A.), nonché le applicazioni ad essa, anche per singoli procedimenti, sono disciplinati dal D. Lgs., 6 settembre 2011, n. 159²² e successive modificazioni, dalla presente circolare, dal Regolamento adottato con delibera del C.S.M. del 13 marzo 2008.
2. Le applicazioni dei magistrati della D.D.A. e della D.N.A. sono disciplinate anche dalle disposizioni contenute nella circolare adottata con delibera del 20 giugno 2018 in materia di supplenze, assegnazioni, applicazioni e magistrati distrettuali.
3. Il procuratore distrettuale vigila affinché i magistrati addetti alla D.D.A. ottemperino all'obbligo di assicurare la completezza e la tempestività della reciproca informazione sull'andamento delle indagini nel rispetto delle direttive impartite per il coordinamento delle investigazioni e l'impiego della polizia giudiziaria.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano, se diversi dalla D.D.A., anche alle sezioni cui sono assegnati i procedimenti in materia di delitti di terrorismo e di quelli di cui all'art. 371-bis, comma 4-bis, c.p.p..

Art. 30 - Criteri per la formazione delle direzioni distrettuali antimafia

1. La D.D.A. è costituita nell'ambito della Procura della Repubblica presso il Tribunale della città capoluogo del distretto.
2. Il numero dei sostituti chiamati a farne parte è, di regola, determinato tra un quinto e un quarto dei sostituti in organico presso la procura distrettuale, salvo motivata deroga in aumento o in

²² Si vedano gli artt. 102, 103, 104, 105 e 106.



V.F.A.



S.

diminuzione. Quando il provvedimento in deroga viene adottato dopo la redazione del programma organizzativo, il procuratore procede ai sensi dell'art. 13.

3. Possono fare parte della D.D.A. soltanto i sostituti addetti alla Procura della Repubblica indicata al comma 1, che abbiano conseguito almeno la prima valutazione di professionalità.

4. I magistrati addetti alla D.D.A. non possono essere destinati a svolgere attività ulteriore rispetto a quella propria della Direzione distrettuale, salvo comprovate e motivate esigenze di servizio dell'ufficio di Procura.

5. Ai magistrati della D.D.A. non possono essere assegnati affari diversi da quelli per i reati di cui all'art. 51, comma 3 bis, c.p.p., salva possibilità di deroga con provvedimento adeguatamente motivato.

6. Nell'organizzazione dell'assetto e delle competenze D.D.A., il procuratore della Repubblica specifica espressamente se l'unità competente in materia antiterrorismo costituisca un'articolazione interna alla stessa D.D.A., ovvero una sezione autonoma dell'ufficio, indicando le ragioni della scelta organizzativa adottata.

7. I magistrati della D.D.A., di regola, non possono essere inseriti nella tabella infra-distrettuale, salvo il caso in cui, con adeguata motivazione, risulti che tale inserimento non li sottragga, neanche in parte, ai compiti prioritari di trattazione dei procedimenti di cui all'art. 51, comma 3 bis, c.p.p.

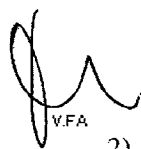
Art. 31 - Criteri per la designazione dei sostituti alla Direzione Distrettuale Antimafia

1. Quando deve procedere alla designazione di uno o più magistrati alla D.D.A., il procuratore della Repubblica, sentiti i procuratori Aggiunti eventualmente delegati alla D.D.A., entro il termine di cui al comma 7, predispone interpello, con il quale invita tutti i sostituti che possiedano i requisiti stabiliti dall'art. 30, comma 3, a manifestare la loro disponibilità a ricoprire l'incarico.

2. Nel procedimento di designazione alla D.D.A., si tiene conto delle "*specifiche attitudini*" e delle "*esperienze professionali*" dei magistrati che hanno manifestato la propria disponibilità, da valutarsi in comparazione con quelle degli altri magistrati dell'ufficio.

3. Per determinare le "*specifiche attitudini*" deve essere valutata la particolare idoneità del magistrato ad assolvere agli specifici compiti di sostituto procuratore distrettuale antimafia, sulla base dei seguenti criteri elencati in ordine di rilevanza:

1) dalla precedente trattazione, quale pubblico ministero e per un congruo periodo di tempo, di procedimenti e processi penali relativi a reati di criminalità organizzata, con prevalenza per quelli previsti dall'art. 51 co. 3 bis c.p.p.;


V.F.A.

- 2) dalla trattazione, come giudice, di procedimenti e processi in materia di criminalità organizzata con prevalenza per quelli previsti dall'art. 51 co. 3 bis c.p.p.;
 - 3) dalla precedente trattazione, quale pubblico ministero o giudice, di procedimenti per misure di prevenzione personali e/o patrimoniali, per pericolosità qualificata, ai sensi degli artt. 4, lett. a) e b), 16, co. 1, lett. a), D.lgs. 159/2011;
 - 4) dalla capacità di efficace gestione – anche informatizzata - di procedimenti e processi caratterizzati da elevata complessità dal punto di vista del numero di imputati o di imputazioni elevate;
 - 5) dalle esperienze relative a rapporti con autorità investigative e giudiziarie straniere e sovranazionali;
 - 6) dalle pubblicazioni, scientificamente rilevanti in materia di criminalità organizzata, con particolare riferimento alle tecniche investigative e agli strumenti d'indagine;
 - 7) da ogni altro elemento obiettivo dal quale sia possibile desumere la particolare idoneità richiesta, espressamente indicati dal progetto organizzativo.
4. In deroga ai criteri di cui al precedente comma 3, il procuratore della Repubblica può stabilire nel progetto organizzativo una quota di posti, entro i limiti di 1/5 dei posti da cui è formata la pianta organica della D.D.A., per la cui copertura assumono preminente rilievo pregresse esperienze maturate nella trattazione di procedimenti e processi relativi a materie ad elevato tasso di specializzazione espressamente indicate, dando conto delle peculiari fenomenologie criminali del territorio che giustificano tale scelta. I magistrati designati ai sensi del presente comma devono comunque aver maturato nel triennio antecedente adeguata esperienza in procedimenti di cui al n. 1 del precedente comma.
5. Per individuare le “esperienze professionali” possono essere valutate tutte le attività compiute dal magistrato significative per lo svolgimento delle funzioni di magistrato addetto alla D.D.A. e risultanti dai pareri dei Consigli Giudiziari, dai rapporti dei dirigenti degli uffici redatti in occasione delle valutazioni di professionalità, da provvedimenti del C.S.M. e dalle schede di autorelazione.
6. La designazione avviene con decreto motivato contenente la valutazione comparativa tra i candidati secondo i criteri indicati dal precedente comma 3.
7. Nel caso in cui le disponibilità siano inferiori ai posti da ricoprire o i magistrati che le abbiano rese non siano ritenuti in possesso dei requisiti necessari, il procuratore procede d'ufficio e, tenuto conto dei parametri sopra indicati, individua i componenti della D.D.A. tra gli altri magistrati addetti all'ufficio, dandone conto in motivazione.
8. Al fine di favorire un congruo periodo di formazione del magistrato designato da parte del magistrato uscente, funzionale alla puntuale e progressiva trasmissione delle conoscenze e delle



V.F.A.

Csm	Roma	10/07/2024
	Protocollo	P 13900/2024



S.

informazioni, il procuratore della Repubblica procede a interpellare almeno sei mesi prima della vacanza del posto.

9. Al medesimo scopo il procuratore della Repubblica può co-assegnare anticipatamente alcuni procedimenti, sia in fase di indagini, che in fase dibattimentale, in favore del magistrato designato, fermo restando il suo impegno nel settore di provenienza, fino al momento del passaggio alla D.D.A.

Art. 32 - Designazione dei procuratori aggiunti alla D.D.A. e attribuzione delle funzioni

1. Negli uffici di Procura della Repubblica in cui la D.D.A. è articolata in più unità di lavoro, in relazione a particolari esigenze di contrasto alla criminalità organizzata, possono essere designati quali componenti, qualora il procuratore della Repubblica trattenga per sé le funzioni di direzione di cui all'art. 102, comma 2, D. Lgs. n. 159/2011, anche uno o più procuratori aggiunti, a cui sono attribuite le funzioni indicate al comma 3. In tal caso i procuratori aggiunti concorrono a comporre la quota percentuale degli addetti alla D.D.A. stabilita all'art. 30, comma 2.

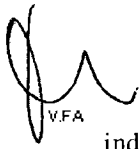
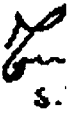
2. Al procedimento per la designazione dei procuratori aggiunti alla D.D.A., si applicano gli artt. 9, comma 5, e 31, commi 2, 3 e 4 della presente circolare. Per la valutazione delle "specifiche attitudini" indicate dall'art. 31, comma 3, si attribuisce speciale rilievo all'esperienza maturata dal magistrato nel decennio precedente come componente della Direzione Nazionale Antimafia e antiterrorismo ovvero, come componente della Direzione distrettuale antimafia, presso la medesima o diversa Procura della Repubblica.

3. Qualora il procuratore della Repubblica trattenga per sé le funzioni di direzione, i procuratori aggiunti, ove designati a far parte della D.D.A., svolgono comunque funzioni di collaborazione con quest'ultimo ai fini della direzione e del coordinamento delle indagini nelle unità di lavoro in cui è articolata la D.D.A. e alle quali sono assegnati.

4. Nello svolgimento delle funzioni di collaborazione loro attribuite, i procuratori aggiunti, in particolare, potranno essere delegati dal procuratore della Repubblica a:

a) verificare la puntuale esecuzione, nell'ambito dell'unica o delle più unità di lavoro nelle quali sono inseriti, delle direttive impartite dal procuratore della Repubblica per il coordinamento delle investigazioni e l'impiego della polizia giudiziaria, assicurare, anche ai fini di cui all'art. 117, comma 2-bis, c.p.p.²³, la completezza e la tempestività dell'informazione reciproca sull'andamento delle

²³ Art. 117, comma 2-bis, c.p.p.- Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 371-bis accede al registro delle notizie di reato, al registro di cui all'articolo 81 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché a tutti gli altri registri relativi al procedimento penale e al procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo accede, altresì, alle banche di dati logiche dedicate alle procure distrettuali e realizzate nell'ambito della banca di dati condivisa della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.


V.F.A.
S.

indagini tra i magistrati addetti alla D.D.A., provvedendo, a tal fine, a segnalare al procuratore della Repubblica eventuali disfunzioni e inconvenienti per l'adozione degli opportuni provvedimenti organizzativi;

b) designare i magistrati che, all'interno dell'unità o delle più unità nelle quali sono inseriti, debbano occuparsi dei procedimenti secondo i criteri generali di organizzazione dell'ufficio adottati ai sensi del D. Lgs. n. 106/2006, come da ultimo modificato dalla l. n. 71/2022, nonché delle disposizioni previste dagli articoli da 15 a 27;

c) procedere, sempre secondo i criteri generali di organizzazione dell'ufficio, ad eventuali co-assegnazioni solo in relazione ai magistrati facenti parte della loro (o delle loro) unità ed informare il procuratore della Repubblica della eventuale necessità di co-assegnazione anche con altri magistrati;

d) riferire al procuratore della Repubblica sui procedimenti per i quali è previsto che i sostituti assegnatari informino il procuratore aggiunto;

e) dare, per delega del procuratore della Repubblica, l'assenso e, sempre per delega, apporre il "visto", in conformità ai criteri generali di organizzazione dell'ufficio e degli artt. 19 e 20, sui provvedimenti dei sostituti addetti all'unità (o alle unità) in cui, quali procuratori aggiunti, sono inseriti;

f) assicurare uniformità d'indirizzo nella conduzione delle indagini, promuovendo a tale scopo riunioni periodiche tra i magistrati addetti all'unità (o alle unità) in cui essi sono inseriti.

Art. 33 - Procedimento di designazione alla D.D.A.

1. Il procuratore della Repubblica, predisposto il decreto di designazione, sia dei sostituti che dei procuratori aggiunti, acquisisce il parere del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo; comunica, quindi, il decreto ai magistrati addetti all'ufficio di Procura e trasmette senza ritardo al C.S.M., per l'approvazione, il decreto di designazione con gli eventuali allegati ed il parere acquisito.

2. I magistrati partecipanti all'interpello e non designati, quelli ritenuti non in possesso dei requisiti richiesti e quelli designati o esclusi in caso di designazione d'ufficio, possono proporre osservazioni al procuratore della Repubblica entro dieci giorni dall'avvenuta comunicazione del decreto. Se accoglie le osservazioni, il procuratore della Repubblica adotta i provvedimenti consequenziali, ivi compresa l'acquisizione di nuovo parere del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, dando comunicazione del nuovo decreto ai magistrati addetti all'ufficio di Procura e le trasmette al Consiglio giudiziario secondo le modalità previste dall'art. 12 della presente circolare.



V.F.A.



S.

Se non le accoglie, trasmette immediatamente il decreto con gli eventuali allegati e le osservazioni al C.S.M., per il tramite del Consiglio giudiziario che esprime il suo parere entro 30 giorni.

3. Il C.S.M., verificata la conformità del decreto alla presente circolare, approva il decreto di designazione.

4. In caso contrario, il decreto, ove dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 13 comma 3, perde efficacia e il procuratore della Repubblica, entro 30 giorni dalla ricezione della delibera di mancata approvazione, provvede a una nuova designazione con decreto motivato contenente la valutazione comparativa tra i candidati secondo i criteri indicati al comma 3 dell'art. 31.

5. Tutte le deliberazioni consiliari indicate ai commi che precedono sono inserite nel fascicolo personale del procuratore della Repubblica.

6. I provvedimenti adottati dal C.S.M. sono comunicati al procuratore della Repubblica interessato, al p.n.a. e al procuratore generale presso la Corte di cassazione cui competono i poteri di vigilanza *ex art. 6 D. Lgs. n.106/200624*.

Art. 34 - Delega

1. Il procuratore della Repubblica è preposto all'attività della D.D.A. costituita presso il suo ufficio. Egli può delegare le predette funzioni ad uno o più procuratori aggiunti e, in ipotesi di mancanza del procuratore aggiunto, o per eccezionali esigenze, adeguatamente motivate nel provvedimento di delega, ad altro magistrato dell'ufficio; la delega non può essere limitata quanto all'oggetto.

2. Quando vi siano in organico più procuratori aggiunti il procuratore della Repubblica procede ad interpellare, individuando il delegato secondo i criteri indicati agli artt. 31 e 32.

3. Al provvedimento di designazione del delegato si applica la disciplina indicata all'art. 33.

4. In caso di osservazioni si applicano le disposizioni indicate all'art. 33.

Art. 35 - Durata della designazione e permanenza massima

1. La designazione del magistrato alla D.D.A. è effettuata per due anni e può essere rinnovata per ulteriori bienni fino ad un complessivo termine massimo di dieci anni. Il provvedimento con il quale

24 Art. 6. Attività di vigilanza del procuratore generale presso la corte di appello - 1. Il procuratore generale presso la corte di appello, al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale ed il rispetto delle norme sul giusto processo, nonché il puntuale esercizio da parte dei procuratori della Repubblica dei poteri di direzione, controllo e organizzazione degli uffici ai quali sono preposti, oltre che dei doveri di cui all'articolo 5, acquisisce dati e notizie dalle procure della Repubblica del distretto ed invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno annuale.

<i>Com</i>	Roma	10/07/2024
	Protocollo	P 13900/2024



VFA



S.

il procuratore della Repubblica rinnova o non rinnova la designazione del magistrato dev'essere espressamente motivato e comunicato ai magistrati dell'ufficio.

2. In caso di mancato rinnovo della designazione il magistrato interessato, entro dieci giorni dalla comunicazione, può fare osservazioni scritte al procuratore, che, nell'ulteriore termine di cinque giorni, le trasmette, unitamente al provvedimento e ad eventuali proprie controdeduzioni, al C.S.M. per il tramite del Consiglio Giudiziario. Il C.S.M. può chiedere al Consiglio Giudiziario di esprimere entro trenta giorni il relativo parere.

3. Il provvedimento di rinnovo è comunicato al C.S.M. per il tramite del Consiglio Giudiziario. Il C.S.M., ove ritenuto necessario, richiede eventuali chiarimenti al procuratore della Repubblica e può richiedere al Consiglio Giudiziario di esprimere il proprio parere entro trenta giorni.

4. Nel corso del primo biennio il magistrato non può chiedere di essere assegnato ad altro gruppo di lavoro o incarico nell'ambito dell'ufficio di Procura. Il magistrato è tuttavia legittimato, se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 194 Ord. Giud. 25, a chiedere il trasferimento ad altro ufficio giudiziario.

5. Dopo cinque designazioni biennali il magistrato, ai sensi dell'art. 19, comma 2bis, del D. Lgs. n. 160/2006, previo interpello secondo quanto previsto dall'art. 10, è destinato ad altro settore presso l'ufficio di Procura al quale appartiene. Non è consentito destinare contemporaneamente ad altri settori più di un terzo dei magistrati addetti alla D.D.A.; in proposito il procuratore della Repubblica o il magistrato da questi delegato alla direzione adotta ogni soluzione organizzativa opportuna per impedire tale evenienza.

6. Il magistrato che alla scadenza del quarto biennio abbia ottenuto la proroga per il quinto biennio non può presentare domanda di tramutamento interno fino alla scadenza dello stesso biennio.

7. Il magistrato che alla scadenza del quinto biennio di designazione viene destinato ad altro settore presso l'ufficio di Procura al quale appartiene può continuare ad espletare le proprie funzioni in procedimenti di competenza della D.D.A, quale pubblico ministero munito di nuova co-delega, fino al completamento delle attività di direzione delle indagini in corso, purché esse siano riconosciute dal procuratore della Repubblica di eccezionale urgenza e rilevanza e sempre che per tali attività sia stato designato da almeno tre mesi. Tale attività deve esaurirsi, in ogni caso, entro il termine massimo e non prorogabile di un anno dalla data della nuova co-delega.

25 Art. 194. Ord. Giud. -Tramutamenti successivi - 1. Il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, ad una sede, non può essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni prima di quattro anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia Articolo sostituito dalla l. 16 ottobre 1991, n. 321, già modificato dalla l. 8 novembre 1991, n. 356, sostituito dall'art. 4 della l. 4 maggio 1998, n. 133 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 del d.l. 31 Agosto 2016, n. 168, convertito dalla l. 25 ottobre 2016, n. 197.



V.F.A.



S.

8. Ai magistrati della D.D.A. si applica comunque il disposto dell'art. 19, comma 1, ultima parte, e comma 2, D. Lgs. n. 160/2006²⁶.
9. Il procuratore aggiunto o il sostituto designati alla D.D.A. per i quali sia trascorso il termine massimo di permanenza non possono essere nuovamente designati alla D.D.A. prima del decorso del termine di cinque anni.
10. Ai fini del termine massimo di permanenza di cui all'art. 19 D. Lgs. n. 160/2006 le funzioni di delegato alla direzione della D.D.A. e quelle di collaboratore alla direzione del procuratore della Repubblica svolte dal procuratore aggiunto costituiscono, per i procuratori aggiunti, incarichi distinti rispetto a quelle di addetto alla D.D.A.
11. Ai fini del computo del termine massimo di permanenza di cui ai commi 9 e 10, in caso di rientro presso l'ufficio da parte del magistrato già designato alla D.D.A., a seguito di tramutamento o di ricollocamento in ruolo, qualora il medesimo magistrato, previo interpello, venga nuovamente assegnato alla D.D.A., non deve aver luogo riguardo al periodo di permanenza precedentemente maturato, solo qualora sia decorso un periodo superiore a due anni dalla precedente assegnazione alla D.D.A.

Art. 36 - Assegnazione degli affari

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 102, comma 3, D. Lgs. n. 159/2011, i procedimenti riguardanti i reati indicati nell'art. 51, comma 3 *bis*, c.p.p. debbono essere assegnati a magistrati della D.D.A., salvo casi eccezionali.
2. Il procuratore della Repubblica esplicita nel progetto organizzativo i criteri con cui intende procedere alle co-assegnazioni. Il provvedimento di co-assegnazione di un procedimento per reati indicati nell'art. 51, comma 3 *bis*, c.p.p. a magistrato non componente della D.D.A. è adottato dal procuratore della Repubblica, o dal suo delegato preposto all'attività della Direzione con decreto specificamente motivato in relazione alla competenza del sostituto co-assegnato in specifici settori di indagine complementari, tenendo anche conto dell'esigenza di promuovere, attraverso la rotazione nella co-assegnazione, una formazione diffusa nella specifica materia.
3. L'assegnazione di cui al comma 2 deve avere riguardo alla necessità di disporre, nella trattazione del procedimento, di specifiche professionalità ulteriori e diverse rispetto a quelle proprie dei

²⁶ Art. 19 - 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 45 e 46, i magistrati che esercitano funzioni di primo e secondo grado possono rimanere in servizio presso lo stesso ufficio svolgendo le medesime funzioni o, comunque, nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro nell'ambito delle stesse funzioni, per un periodo stabilito dal Consiglio superiore della magistratura con proprio regolamento tra un minimo di cinque e un massimo di dieci anni a seconda delle differenti funzioni; il Consiglio superiore può disporre la proroga dello svolgimento delle medesime funzioni limitatamente alle udienze preliminari già iniziate e per i procedimenti penali per i quali sia stato già dichiarato aperto il dibattimento, e per un periodo non superiore a due anni (1).



Csm	Roma	10/07/2024
	Protocollo	P 13900/2024



magistrati della D.D.A., ovvero di far fronte all'esigenza di un'equa ripartizione del carico di lavoro o, ancora, di non disperdere le conoscenze del magistrato che abbia avviato le indagini nell'ambito di diversa sezione dell'ufficio. Nella co-assegnazione dei procedimenti di cui al comma 2, il procuratore della Repubblica ha cura di valorizzare le specifiche professionalità ed attitudini dei magistrati dell'ufficio e, al tempo stesso, di assicurare agli stessi pari opportunità di accesso.

4. L'assegnazione non può essere disposta nelle fasi successive alle indagini preliminari, salvo che ricorrano motivate ragioni che impediscano al magistrato titolare del procedimento o ad altro facente parte della D.D.A. di intervenire all'udienza.

5. Il provvedimento di assegnazione di cui al comma 2 va comunicato ai magistrati dell'ufficio e trasmesso al C.S.M. ed al p.n.a. per le valutazioni di competenza.

6. Il procuratore della Repubblica, qualora ritenga che l'immediata trasmissione degli atti al C.S.M., prevista dal comma precedente, pregiudichi le esigenze di segretezza delle indagini, provvede all'inoltro della documentazione al C.S.M., non appena tali esigenze siano venute meno, dando conto dei motivi che hanno reso imprescindibile il differimento.

7. Il procuratore della Repubblica cura un'idonea conservazione presso il suo ufficio e nella sua disponibilità della documentazione relativa ai provvedimenti di co-assegnazione di cui al comma 2.

8. Il C.S.M. può valutare le modalità di esercizio del potere di cui ai commi predetti in occasione della valutazione di conferma alla scadenza del primo quadriennio di esercizio delle funzioni direttive e quando risulti necessario valutare l'attività svolta dal dirigente che abbia proposto domanda per ulteriore incarico direttivo.

PARTE VII - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER GLI UFFICI DI PROCURA DI SECONDO GRADO

Art. 37 - Il progetto organizzativo delle Procure Generali presso le Corti di Appello

1. Il procuratore generale presso la Corte di Appello redige, con cadenza corrispondente al periodo di vigenza delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti, il progetto organizzativo dell'ufficio.

2. Il progetto organizzativo costituisce il documento programmatico ed organizzativo generale dell'ufficio e contiene:

- 1) l'illustrazione e l'analisi dei flussi di lavoro nel quadriennio precedente;
- 2) la verifica del raggiungimento degli obiettivi fissati nel precedente progetto organizzativo;



V.F.A.

<i>Csm</i>	Roma	10/07/2024
	Protocollo P 13900/2024	



S.

- 3) la fissazione degli obiettivi che l'ufficio intende raggiungere nell'arco temporale di vigenza del progetto organizzativo, anche con riferimento alle attività di vigilanza sugli uffici requirenti del distretto ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 106/2006;
- 4) i criteri di esercizio delle funzioni proprie di avocazione di cui all'art. 412, comma 1, c.p.p. e di esercizio del potere di ordine di cui all'art. 415^{ter} co. 5 c.p.p., da compiersi anche tenendo conto dei criteri di priorità individuati dai procuratori della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della presente circolare;
- 5) le eventuali articolazioni interne con l'indicazione del numero dei magistrati componenti e di quelli effettivamente assegnati;
- 6) i criteri di assegnazione dei magistrati alle unità organizzative, previo interpello e secondo criteri diretti a garantire le esigenze di funzionalità dell'ufficio;
- 7) i criteri di assegnazione degli affari ai sostituti e agli avvocati generali;
- 8) i criteri di distribuzione delle udienze e dei turni;
- 9) i criteri e le modalità di revoca dell'assegnazione dei procedimenti;
- 10) i compiti di coordinamento e direzione degli avvocati generali;
- 11) il procedimento di esercizio delle funzioni di assenso sulle misure cautelari, in ossequio a quanto disposto dall'art. 19 della presente circolare;
- 12) l'eventuale previsione dei visti informativi secondo quanto previsto dall'art. 20 della presente circolare e la disciplina degli altri strumenti informativi previsti dagli artt. 21 e 22;
- 13) i criteri selettivi per l'individuazione dei magistrati dell'ufficio a cui si intenda conferire incarichi di coordinamento o di collaborazione, ai sensi dell'art. 9, co. 8;
- 14) i criteri di sostituzione del procuratore generale nel consiglio giudiziario;
- 15) le modalità di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni relative alle iscrizioni delle notizie di reato riguardanti i reati che ledono gli interessi finanziari della UE;
- 16) le modalità per l'acquisizione dei dati di cui all'art. 6 co. 1 e co 1 *bis* del d.lgs. 06/06.

Art. 38 - Procedimento di formazione del progetto organizzativo

1. Il procuratore generale redige una proposta di progetto organizzativo che comunica ai magistrati dell'ufficio almeno quindici giorni prima dell'assemblea generale.
2. La proposta è trasmessa, altresì, al presidente della Corte d'Appello, che può offrire il proprio contributo valutativo con riguardo agli aspetti organizzativi che coinvolgono l'ufficio giudicante. Dell'assemblea è redatto verbale che viene allegato al provvedimento finale. All'esito dell'assemblea,


V.F.A.

Roma	10/07/2024
Protocollo	P 13900/2024


S.

il procuratore comunica il provvedimento organizzativo che intende adottare ai magistrati dell'ufficio e al presidente della Corte d'Appello.

3. I magistrati dell'ufficio possono proporre osservazioni entro quindici giorni dall'avvenuta comunicazione. Decorso tale termine, il procuratore generale adotta il decreto, dando conto delle eventuali osservazioni, e lo comunica ai magistrati. Il decreto è immediatamente esecutivo.

4. Le variazioni al progetto organizzativo relative ai numeri 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 dell'art. 37 sono adottate, previa interlocuzione con i magistrati dell'ufficio, secondo il procedimento previsto nei precedenti commi per l'adozione del progetto organizzativo. In questi casi l'assemblea con i magistrati dell'ufficio è facoltativa.

5. Le altre variazioni dei criteri organizzativi sono comunicate ai magistrati dell'ufficio e direttamente trasmesse dal procuratore generale al C.S.M.

6. Il procuratore generale trasmette i decreti di cui ai commi 1 e 2 con gli eventuali allegati, compresi i flussi e le statistiche, e le eventuali osservazioni, al C.S.M., per il tramite del Consiglio Giudiziario, che, espletata l'istruttoria e richiesti eventualmente chiarimenti al procuratore generale, esprime il proprio parere entro trenta giorni.

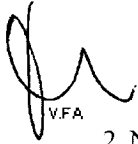
7. La competente commissione referente del C.S.M. riceve gli atti, espleta l'istruttoria e può richiedere chiarimenti al procuratore generale.

8. All'esito il C.S.M., nel prendere atto del provvedimento, invia al procuratore generale eventuali osservazioni e specifici rilievi.

9. I provvedimenti adottati dal C.S.M. sono comunicati al procuratore generale interessato, al procuratore generale presso la Corte di cassazione e sono inseriti nel fascicolo personale del dirigente anche ai fini delle valutazioni di professionalità e della conferma.

Art. 39 - Attività di vigilanza dei procuratori generali presso la Corte di Appello

1. Il procuratore generale presso la Corte di Appello, al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato ed il rispetto delle norme sul giusto processo, nonché il puntuale esercizio da parte dei procuratori della Repubblica dei poteri di direzione, controllo e organizzazione degli uffici ai quali sono preposti, oltre che dei doveri di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 106/2006, acquisisce dati e notizie sugli assetti organizzativi ed ordinamentali degli uffici requirenti del distretto ed opera per favorire soluzioni organizzative ed interpretative condivise, attraverso atti di impulso e coordinamento e promuovendo iniziative e confronti volti a pervenire a tale risultato.



V.F.A.

Csm	Roma	10/07/2024
	Protocollo P 13900/2024	



S.

2. Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 1, il procuratore generale presso la Corte d'appello riferisce al procuratore generale presso la Corte di cassazione sull'esito delle attività *ex art. 6 D. Lgs. n. 106/2006* svolte nel distretto e gli trasmette una relazione con cadenza almeno annuale.
3. In ogni caso, l'attività di vigilanza del procuratore generale non implica una funzione di coordinamento investigativo, se non nei casi e con i limiti in cui la medesima è prevista espressamente dalla legge.

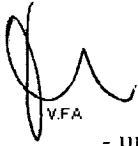
Art. 40 - Competenze in materia di buone prassi organizzative

1. Il procuratore generale presso la Corte di Appello, anche sulla base dei modelli raccolti nella banca dati del C.S.M., individua, divulga e promuove buone prassi organizzative da offrire agli uffici requirenti del distretto.
2. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione acquisisce ed elabora le informazioni ricevute dai procuratori generali presso le Corti di Appello, convoca con cadenza almeno annuale una assemblea dei procuratori generali e redige un documento che trasmette al C.S.M. per la presa d'atto.

Art. 41 - Avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell'azione penale

1. Il procuratore generale esercita il potere di avocazione di cui all'art 412 c.p.p. in conformità ai principi di obbligatorietà dell'azione penale, di razionalità ed efficienza.
2. Il procuratore generale, al fine di garantire l'ordinato, razionale e trasparente esercizio del potere di avocazione, individua nel progetto organizzativo i criteri cui si attiene nell'esercizio del potere di avocazione nel rispetto della delibera del C.S.M. del 20 giugno 2018 come modificata alla data del 18 maggio 2022²⁷.
3. Il procuratore generale disciplina, nel progetto organizzativo, le modalità di avocazione prevedendo, tra l'altro:

²⁷ Art. 171: "1. In caso di esercizio del potere di avocazione da parte del Procuratore generale presso la Corte d'appello, il ricorso all'applicazione è disciplinato dalle previsioni dei successivi commi 2 e 3. 2. Per la prosecuzione delle indagini l'applicazione del pubblico ministero assegnatario del procedimento è consentita solo in casi eccezionali, avuto riguardo alla complessità del procedimento, al numero delle parti, ai capi d'imputazione e alla materia trattata, tenuto conto delle specificità del territorio, previa l'intesa obbligatoria e vincolante del Procuratore della Repubblica. 3. Per la fase dell'udienza preliminare e del dibattimento, il Procuratore generale può, per giustificati motivi che tengano conto dei rispettivi carichi di lavoro, disporre che le funzioni di pubblico ministero siano esercitate da un magistrato designato dal Procuratore della Repubblica presso il giudice competente. 4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 sono immediatamente esecutivi e comunicati al Consiglio per l'approvazione."



V.F.A.



- una interlocuzione preventiva con il procuratore della Repubblica, in ossequio al principio di leale collaborazione e nel rispetto delle esigenze di tempestività delle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale;
 - la limitazione della applicazione, per la trattazione del procedimento avvocato, di magistrati in servizio presso l'ufficio di primo grado ai casi di cui all'art. 171 delle "Disposizioni in materia di supplenze, assegnazioni, applicazioni e magistrati delle piante organiche flessibili distrettuali, per assicurare il regolare svolgimento della funzione giurisdizionale in presenza di difficoltà organizzative" (Delibera di Plenum in data 20 giugno 2018 come modificata alla data del 18 maggio 2022)²⁸;
 - lo svolgimento di ulteriori indagini ove necessario.
4. Il procuratore generale cura la trasmissione del decreto motivato con cui dispone l'avocazione al C.S.M e ai procuratori della Repubblica interessati.

Art. 42 - Disposizioni applicabili

1. Le restanti disposizioni della presente circolare, di cui alle parti I, II, III, IV e V, si applicano alla Procura generale presso la Corte d'Appello, in quanto compatibili.

PARTE VIII - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LA DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA E ANTITERRORISMO

Art. 43 - Criteri generali

1. Il p.n.a. organizza l'Ufficio al fine di contribuire a conseguire, anche nella fase investigativa, gli obiettivi della ragionevole durata del processo, del corretto, puntuale e uniforme esercizio dell'azione penale, dell'efficienza delle attività di coordinamento e d'impulso delle indagini, della funzionalità nell'impiego della polizia giudiziaria e della completezza e tempestività delle investigazioni, nel

²⁸ Art. 171: "1. In caso di esercizio del potere di avocazione da parte del Procuratore generale presso la Corte d'appello, il ricorso all'applicazione è disciplinato dalle previsioni dei successivi commi 2 e 3. 2. Per la prosecuzione delle indagini l'applicazione del pubblico ministero assegnatario del procedimento è consentita solo in casi eccezionali, avuto riguardo alla complessità del procedimento, al numero delle parti, ai capi d'imputazione e alla materia trattata, tenuto conto delle specificità del territorio, previa l'intesa obbligatoria e vincolante del Procuratore della Repubblica. 3. Per la fase dell'udienza preliminare e del dibattimento, il Procuratore generale può, per giustificati motivi che tengano conto dei rispettivi carichi di lavoro, disporre che le funzioni di pubblico ministero siano esercitate da un magistrato designato dal Procuratore della Repubblica presso il giudice competente. 4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 sono immediatamente esecutivi e comunicati al Consiglio per l'approvazione."


V.FA

Csm	Roma	10/07/2024
	Protocollo	P 13900/2024


S.

rispetto delle norme sul giusto processo e sull'indipendenza dei magistrati dell'ufficio, ispirandosi a principi di partecipazione e di leale collaborazione.

2. Per assicurare l'efficacia e l'efficienza dell'attività dell'ufficio, il p.n.a. può determinare i criteri generali ai quali i magistrati componenti della D.N.A. devono attenersi nell'impiego della polizia giudiziaria, nell'uso delle risorse tecnologiche assegnate e nell'utilizzazione delle risorse finanziarie delle quali l'ufficio può disporre.

3. I magistrati dell'Ufficio partecipano alle riunioni, alle assemblee generali di sezione o dei gruppi, e forniscono i contributi in tema di organizzazione in adempimento di un preciso obbligo funzionale e secondo canoni di leale collaborazione.

Art. 44 - Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo

1. Il p.n.a., ai fini indicati all'art. 43, comma 1:

- a) quando non ritiene di procedere direttamente, svolge le funzioni a lui attribuite dalla legge avvalendosi dei magistrati della D.N.A. A tal fine, attribuisce in modo equo e funzionale lo svolgimento dei compiti dell'Ufficio, formando specifici dossier di lavoro da assegnare ai procuratori aggiunti ed ai sostituti procuratori nazionali;
- b) cura la costituzione di dipartimenti, sezioni o gruppi di lavoro comunque denominati, modulati alla stregua degli obiettivi individuati sulla base dell'analisi dello stato della criminalità organizzata sul territorio nazionale tenuto anche conto del contesto del crimine organizzato internazionale, nonché secondo criteri che favoriscano omogeneità di trattazione degli affari e specializzazione dei singoli sostituti procuratori nazionali;
- c) quando non ritiene di provvedere direttamente, affida il coordinamento di ciascuna sezione o gruppo di lavoro ad un procuratore aggiunto. Qualora non sia possibile, per obiettive ed eccezionali ragioni specificamente individuate, affidare il coordinamento ad un procuratore aggiunto ed appaia indispensabile per il buon funzionamento dell'Ufficio, delega per lo svolgimento di tali funzioni un magistrato coordinatore. Quando affida il coordinamento di un gruppo ad un sostituto procuratore nazionale, il p.n.a. motiva espressamente in ordine alle ragioni della decisione, procede preventivamente ad interpellare, indica i criteri di individuazione del magistrato coordinatore e la durata dell'incarico affidato, attenendosi alle modalità disciplinate nella presente circolare;
- d) provvede, con la collaborazione dei procuratori aggiunti o dei magistrati coordinatori se nominati, all'efficace coordinamento fra le sezioni e i gruppi di lavoro, nonché all'eventuale elaborazione di protocolli pre-investigativi, investigativi ed organizzativi ed alla diffusa e costante circolazione delle


V.F.A.

	Roma	10/07/2024
	Protocollo	P 13900/2024


S.

informazioni relative al funzionamento dell'ufficio ed allo stato delle indagini in corso presso le procure distrettuali;

e) individua i magistrati a cui affidare le funzioni di cui all'art. 371 *bis*, comma 3, lett. a) c.p.p. previo interpello e sulla base di criteri preventivamente adottati nel progetto organizzativo, curando di valorizzare le specifiche esperienze professionali dei sostituti procuratori nazionali, individuando soluzioni organizzative che garantiscano la continuità delle funzioni esercitate per almeno un biennio;

f) dispone, con provvedimento motivato, l'applicazione temporanea dei magistrati della D.N.A. ai procedimenti in corso presso le procure distrettuali, individuando preferibilmente il sostituto delegato per il collegamento investigativo o il sostituto che ha svolto, in precedenza, funzioni di sostituto procuratore distrettuale nel medesimo procedimento o in un procedimento collegato;

g) promuove lo svolgimento di riunioni periodiche tra i magistrati dell'ufficio ovvero delle sezioni e dei singoli gruppi di lavoro, al fine di realizzare uno scambio di informazioni costante sull'andamento dell'ufficio e sui fenomeni criminali, sulle novità giurisprudenziali e le innovazioni legislative, oltre che per verificare l'andamento dell'attività giudiziaria. La partecipazione alle riunioni periodiche costituisce per i magistrati dell'ufficio preciso onere di adempimento dei doveri funzionali. Di tutte le riunioni è sempre redatto verbale, anche riassuntivo, conservato presso la segreteria del procuratore o del procuratore aggiunto;

h) dispone che sia garantito l'accesso diretto dei sostituti procuratori nazionali a tutte le informazioni disponibili nelle banche dati dell'Ufficio, in conformità con il regolamento della Banca Dati Nazionale;

i) procede all'assegnazione dei magistrati alle sezioni o ai gruppi di lavoro, comunque denominati, previo interpello, secondo quanto previsto nel progetto organizzativo in vigore ed adottando, in ogni caso, criteri diretti a garantire le esigenze di funzionalità dell'ufficio, nonché alla valorizzazione delle specifiche esperienze professionali ed attitudini dei sostituti, resa possibile anche dalla rotazione periodica nei gruppi di lavoro; l'interpello va esteso – previa comunicazione anche in via telematica – ai magistrati destinati all'ufficio con delibera del C.S.M. che non abbiano ancora preso possesso, assegnando un congruo termine per presentare la domanda;

l) assicura, anche in relazione alla partecipazione all'attività di organi istituzionali nazionali, esteri e internazionali, la rappresentanza esterna dell'ufficio, personalmente o, ove designato, delegando il vicario. Quando appare necessario in relazione alle caratteristiche della partecipazione richiesta, il p.n.a. può delegare un procuratore aggiunto o un sostituto procuratore nazionale, dandone comunicazione agli altri magistrati dell'Ufficio;

m) quando è prevista la presenza di un magistrato della D.N.A. in comitati, commissioni e gruppi di lavoro esterni alla D.N.A. comunque denominati, procede all'individuazione dei magistrati destinati



V.F.A.

Roma	10/07/2024
Protocollo	P 13900/2024



S.

a comporli previo interpellò, secondo quanto previsto nel progetto organizzativo in vigore, adottando, in ogni caso, criteri diretti a garantire il qualificato contributo della D.N.A. e, contestualmente, alla valorizzazione delle specifiche esperienze professionali ed attitudini dei magistrati e curando che sia assicurata una periodica rotazione;

n) cura la verifica periodica della distribuzione dei carichi di lavoro, al fine di assicurarne la costante equità nel rispetto degli obiettivi di funzionalità ed efficienza dell'ufficio;

o) cura e favorisce i rapporti dell'ufficio e dei magistrati con l'avvocatura, la cancelleria e le altre istituzioni o enti, anche di ricerca;

p) cura e disciplina i rapporti con la stampa secondo il disposto dell'art. 5, D. Lgs. n. 106/2006²⁹.

Art. 45 - Il procuratore nazionale aggiunto

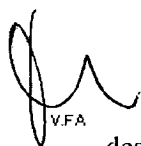
1. Il procuratore nazionale aggiunto coadiuva, secondo canoni di leale collaborazione, il p.n.a. per il conseguimento degli obiettivi organizzativi esplicitati nel progetto, per garantire il buon andamento delle attività dell'Ufficio, la corretta ed equa distribuzione delle risorse, ed il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'attività giudiziaria ed amministrativa di competenza del p.n.a. Esercita le funzioni di coordinamento e di direzione della sezione o del gruppo di lavoro assegnatogli e le altre funzioni delegate dal p.n.a., che aggiorna costantemente sull'andamento delle sue attività.

2. Nell'ambito di tali attribuzioni, il procuratore aggiunto ha, tra l'altro, facoltà di indire riunioni periodiche di coordinamento tra i sostituti e con la polizia giudiziaria e con ogni altro ente o istituzione chiamato a realizzare rapporti di collaborazione con la D.N.A. Cura, nell'ambito della sezione o del gruppo di lavoro che coordina, che siano rispettati i criteri di assegnazione degli affari e la loro distribuzione in modo equo e funzionale, nonché il costante confronto fra i magistrati, finalizzato alla omogeneità delle soluzioni investigative ed interpretative.

3. In caso di contrasto con i magistrati, il procuratore aggiunto ne riferisce al p.n.a..

4. L'attribuzione ai procuratori aggiunti delle funzioni di coordinamento e di direzione della sezione o del gruppo comunque denominato, valutate le esigenze dell'ufficio, avviene sempre previo esperimento di interpellò e, comunque, sulla base dei criteri preventivamente individuati nel progetto organizzativo. L'interpellò va esteso – previa comunicazione anche in via telematica – ai magistrati

²⁹ Art. 5. Rapporti con gli organi di informazione. – 1. Il procuratore della Repubblica mantiene personalmente, ovvero tramite un magistrato dell'ufficio appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione. 2. Ogni informazione inerente alle attività della procura della Repubblica deve essere fornita attribuendola in modo impersonale all'ufficio ed escludendo ogni riferimento ai magistrati assegnatari del procedimento. 3. È fatto divieto ai magistrati della procura della Repubblica di rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione circa l'attività giudiziaria dell'ufficio. 4. Il procuratore della Repubblica ha l'obbligo di segnalare al consiglio giudiziario, per l'esercizio del potere di vigilanza e di sollecitazione dell'azione disciplinare, le condotte dei magistrati del suo ufficio che siano in contrasto col divieto fissato al comma 3.



V.F.A.

Roma	10/07/2024
Protocollo	P 13900/2024



S.

destinati con le funzioni di procuratore aggiunto all'ufficio con delibera del C.S.M., che non abbiano ancora preso possesso, assegnando un congruo termine per presentare la domanda.

5. La delega è revocabile con provvedimento motivato del p.n.a. sulla base di specifiche esigenze di ufficio. Entro dieci giorni dalla comunicazione della revoca, il magistrato interessato può presentare osservazioni scritte al p.n.a., che - nei successivi cinque giorni - le trasmette, unitamente all'atto di revoca e ad eventuali proprie controdeduzioni, attraverso il Consiglio giudiziario che esprime il parere, al C.S.M. affinché siano verificati la sussistenza dei presupposti richiesti, il rispetto delle regole procedurali e la ragionevolezza e congruità della motivazione adottata. Nei casi di ritenuta insussistenza dei presupposti, di violazione delle regole procedurali o di incongruità della motivazione della revoca, il C.S.M., nel prendere atto del provvedimento, trasmette al p.n.a. le relative osservazioni e gli specifici rilievi.

6. In ogni caso, il p.n.a. assicura il mantenimento in capo al procuratore aggiunto di competenze delegate di coordinamento e/o direzione di attività giudiziarie.

7. Il procuratore aggiunto svolge le ulteriori funzioni giudiziarie, oltre quelle di coordinamento e direzione del gruppo o della sezione, in misura ridotta rispetto agli altri magistrati ed in quota proporzionale alle concorrenti competenze di direzione e coordinamento. La percentuale della riduzione deve essere indicata espressamente nel progetto organizzativo.

8. Si applicano le previsioni in materia di assegnazioni, co-assegnazioni e direttive, dettate per gli altri magistrati dell'ufficio.

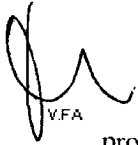
9. Le previsioni della presente circolare relative al procuratore aggiunto si applicano, in quanto compatibili, al magistrato dell'ufficio a cui sono conferiti, previo interpello, dal p.n.a. deleghe generali e compiti di direzione, collaborazione e coordinamento. Per lo svolgimento degli incarichi attribuiti ai sensi del presente comma non è consentita alcuna riduzione del lavoro giudiziario.

Art. 46 - Il Vicario

1. Il p.n.a. può designare, con decreto motivato, solo tra i procuratori aggiunti, il magistrato destinato ad esercitare le sue funzioni in caso di sua mancanza o impedimento.

2. In nessun caso può essere designato un magistrato non confermato nelle funzioni direttive o semi-direttive ai sensi degli artt. 45 e 46 D. Lgs. n. 160/2006³⁰, per il quinquennio successivo al

³⁰ Art. 45 (Temporaneità delle funzioni direttive). - 1. Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 10 a 16, hanno natura temporanea e sono conferite per la durata di quattro anni, al termine dei quali il magistrato può essere confermato, previo concerto con il Ministro della giustizia, per un'ulteriore sola volta, per un eguale periodo a seguito di valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dell'attività svolta. In caso di valutazione negativa, il magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi direttivi per cinque anni (1). 2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il magistrato che ha esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda per il



V.F.A.

Csm	Roma	10/07/2024
	Protocollo P 13900/2024	



S.

provvedimento di non conferma. La mancata conferma, ai sensi delle su richiamate disposizioni, del magistrato originariamente designato determina la sua immediata decadenza dall'incarico.

3. La designazione ha efficacia anche in caso di cessazione dalle funzioni del capo dell'ufficio e sino alla nomina del nuovo dirigente.

4. In caso di assenza o di impedimento del vicario la reggenza o supplenza nella direzione dell'ufficio appartiene al procuratore aggiunto o, in mancanza, al magistrato più anziano nel ruolo.

5. Qualora non sia nominato il vicario, in caso di assenza o impedimento del procuratore, la reggenza o supplenza nella direzione dell'ufficio appartiene al procuratore aggiunto o, in mancanza, al magistrato più anziano nel ruolo.

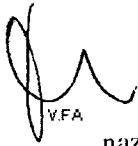
Art. 47 - Il progetto organizzativo

1. Il p.n.a., salvo che non ritenga di confermare con provvedimento motivato il progetto organizzativo previgente, redige, con cadenza corrispondente al periodo di vigenza delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti, un progetto organizzativo, nel quale indica i criteri di organizzazione dell'ufficio e di assegnazione degli affari ai magistrati che lo compongono. Il progetto deve essere redatto entro sei mesi anche dal magistrato che assuma le funzioni di p.n.a. nel corso del periodo di validità di quello precedente, dando atto dell'attuazione, attraverso il progetto adottato, delle soluzioni organizzative presentate al momento della domanda per la nomina. Il progetto deve essere nuovamente redatto al compimento del periodo di vigenza delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti. La mancata redazione del progetto nei tre mesi successivi alla scadenza è rilevata con provvedimento del C.S.M., inserito nel fascicolo personale del dirigente, anche ai fini delle valutazioni di professionalità e della conferma.

2. I criteri di organizzazione della D.N.A. sono stabiliti sulla base di una valutazione analitica dei flussi di lavoro, nonché di un'analisi dettagliata ed esplicita della realtà criminale relativa al territorio

conferimento di altra funzione, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, è assegnato alle funzioni non direttive nel medesimo ufficio, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza. 3. All'atto della presa di possesso da parte del nuovo titolare della funzione direttiva, il magistrato che ha esercitato la relativa funzione, se ancora in servizio presso il medesimo ufficio, resta comunque provvisoriamente assegnato allo stesso, nelle more delle determinazioni del Consiglio superiore della magistratura, con funzioni né direttive né semidirettive.

Art. 46 (Temporaneità delle funzioni semidirettive). - 1. Le funzioni semidirettive di cui all'articolo 10, commi 7, 8 e 9, hanno natura temporanea e sono conferite per un periodo di quattro anni, al termine del quale il magistrato può essere confermato per un eguale periodo a seguito di valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dell'attività svolta. In caso di valutazione negativa il magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi semidirettivi e direttivi per cinque anni. 2. Il magistrato, al momento della scadenza del secondo quadriennio, calcolata dal giorno di assunzione delle funzioni, anche se il Consiglio superiore della magistratura non ha ancora deciso in ordine ad una sua eventuale domanda di assegnazione ad altre funzioni o ad altro ufficio, o in caso di mancata presentazione della domanda stessa, torna a svolgere le funzioni esercitate prima del conferimento delle funzioni semidirettive, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza, nello stesso ufficio o, a domanda, in quello in cui prestava precedentemente servizio.



V.F.A.



S.

nazionale, tenuto anche conto del contesto della criminalità organizzata internazionale, ed ai singoli distretti di competenza delle procure presso le quali svolgono funzioni di collegamento i magistrati dell'Ufficio. Sulla base dell'analisi appena indicata, nel progetto organizzativo sono istituite le articolazioni interne dell'Ufficio, individuate in sezioni o gruppi di lavoro comunque denominati, con l'indicazione dei magistrati designati, secondo i criteri preventivamente stabiliti, a comporti e a coordinarli. Con il progetto organizzativo, il p.n.a. individua, altresì, gli obiettivi organizzativi, di analisi criminale e di produttività che l'ufficio intende perseguire, dando conto degli obiettivi che l'ufficio è riuscito a conseguire e di quelli che non è riuscito a conseguire nel precedente periodo.

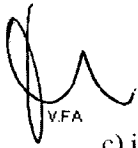
3. Il progetto organizzativo contiene l'indicazione dei criteri di assegnazione e di co-assegnazione degli affari ai singoli magistrati o ai gruppi di lavoro che assicurino l'equa e funzionale distribuzione dei carichi di lavoro. Gli stessi criteri di equità e funzionalità devono caratterizzare anche la distribuzione del lavoro all'interno dei gruppi per i quali siano stati designati magistrati coordinatori.

4. Il progetto organizzativo costituisce il documento programmatico ed organizzativo generale dell'ufficio e contiene, in ogni caso:

- a) la costituzione delle sezioni o dei gruppi di lavoro comunque denominati;
- b) le regole per lo svolgimento dell'interpello ed i criteri da applicare per la designazione dei procuratori aggiunti e dei sostituti procuratori alle sezioni o ai gruppi di lavoro, elaborati in modo da valorizzare le specifiche attitudini dei magistrati e le pregresse esperienze professionali;
- c) i criteri di formazione, assegnazione e di co-assegnazione dei dossier di lavoro, individuati preferibilmente sulla base di meccanismi di assegnazione di natura automatica;
- d) i compiti di coordinamento e direzione dei procuratori aggiunti;
- e) le ipotesi ed il procedimento di revoca dell'assegnazione di singoli dossier di lavoro e della revoca dell'assegnazione del sostituto procuratore ad una sezione o gruppo di lavoro;
- f) l'indicazione dei singoli atti o delle categorie di atti per i quali è richiesta l'apposizione del visto ai sensi dell'art. 53 della presente circolare;
- g) i criteri generali ai quali i magistrati addetti all'ufficio devono attenersi nell'impiego della polizia giudiziaria, nell'uso delle risorse tecnologiche assegnate e nella utilizzazione delle risorse finanziarie delle quali l'ufficio può disporre.

5. Il progetto organizzativo contiene, eventualmente:

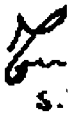
- a) l'individuazione del procuratore aggiunto o, comunque, del magistrato designato come vicario, ai sensi dell'art. 1, comma 3, D. Lgs. n.106/2006, con la specificazione dei criteri che ne hanno determinato la scelta;
- b) i criteri ai quali i procuratori aggiunti ed i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio delle funzioni vicarie o di coordinamento o delle altre funzioni loro delegate dal capo dell'ufficio;



V.F.A.

c) i protocolli di lavoro interni.

<i>Csm</i>	Roma	10/07/2024
	Protocollo	P 13900/2024



S.

Art. 48 - Procedimento di formazione e controllo del progetto organizzativo e delle relative variazioni

1. Il p.n.a. redige il progetto organizzativo e/o le sue successive modifiche più rilevanti con la partecipazione dei magistrati dell'ufficio e previa assemblea generale, della quale è redatto verbale da allegare al progetto. Redige una proposta del provvedimento che intende adottare e lo comunica ai magistrati, i quali possono proporgli osservazioni entro quindici giorni dall'avvenuta comunicazione. Decorso tale termine, il p.n.a. adotta il decreto, dando conto delle eventuali osservazioni, e lo comunica ai magistrati. Il decreto è immediatamente esecutivo.
2. Le variazioni al progetto organizzativo relative alla costituzione dei gruppi di lavoro, ai criteri di assegnazione agli stessi dei procuratori nazionali aggiunti e dei sostituti procuratori nazionali, ai criteri di assegnazione dei dossier di lavoro nonché quelle relative alla disciplina della revoca sono adottate, previa interlocuzione con i magistrati dell'ufficio, secondo il procedimento di cui al comma primo. In questi casi l'assemblea con i magistrati dell'ufficio è facoltativa.
3. Le altre variazioni dei criteri organizzativi sono comunicate ai magistrati dell'Ufficio e direttamente trasmesse dal p.n.a. al C.S.M. In questo caso, ove il procuratore o il C.S.M. lo ritengano necessario, si applicano i commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo.
4. Il procuratore della Repubblica trasmette i decreti di cui commi 1 e 2 al procuratore generale presso la Corte di cassazione, con gli eventuali allegati, compresi i flussi e le statistiche, e le eventuali osservazioni, al C.S.M., per il tramite del Consiglio Giudiziario di Roma, che, espletata l'istruttoria e richiesti eventualmente chiarimenti al p.n.a., esprime il proprio parere entro trenta giorni.
5. La competente commissione referente del C.S.M. riceve gli atti, espleta l'istruttoria e può richiedere chiarimenti al p.n.a.
6. All'esito il C.S.M., nel prendere atto del provvedimento, invia al p.n.a. eventuali osservazioni e specifici rilievi.
7. I provvedimenti adottati dal C.S.M. sono comunicati al p.n.a. e al procuratore generale presso la Corte di cassazione e sono inseriti nel fascicolo personale del dirigente anche ai fini delle valutazioni di professionalità e della conferma.
8. E' istituito presso la Settima commissione referente, per la compiuta e costante informazione anche statistica del C.S.M., il "fascicolo dell'organizzazione della Procura Nazionale" nel quale sono inseriti il progetto organizzativo, le sue conferme, le modifiche e variazioni, i provvedimenti sulle assegnazioni dei magistrati ai gruppi di lavoro e quelli che incidono sulle assegnazioni dei


V.F.A.

Csm	Roma	10/07/2024
	Protocollo	P.13900/2024


S.

procedimenti con i relativi provvedimenti del C.S.M. ed ogni altro documento avente significativo riflesso sulla organizzazione interna, secondo le modalità informatiche disciplinate dal C.S.M.

9. Il conferimento di incarichi stabili di coordinamento o di collaborazione, anche in campo amministrativo, costituisce una modifica del progetto organizzativo, è sempre adottato con provvedimento motivato, è preceduto da interpello e segue il procedimento per l'adozione delle variazioni previsto al comma 2.

Art. 49 - Provvedimenti attuativi

1. Il p.n.a., nell'adozione dei provvedimenti attuativi, è tenuto al rispetto, oltre che della normativa primaria e secondaria, dei criteri e delle disposizioni fissate nel progetto organizzativo, salva la ricorrenza di esigenze sopravvenute o non prevedibili, da esplicitare con adeguata motivazione.

2. Il p.n.a. comunica a tutti i magistrati dell'ufficio, all'esito dell'interpello, i provvedimenti sulle assegnazioni alle sezioni, ai gruppi di lavoro ed agli organi istituzionali cui la D.N.A. è chiamata a partecipare, nonché i provvedimenti che incidono sulle assegnazioni dei dossier di lavoro. I magistrati interessati possono fare osservazioni nel termine di dieci giorni. Il procuratore trasmette tali provvedimenti al C.S.M., per il tramite del Consiglio Giudiziario. Il C.S.M. può chiedere al Consiglio Giudiziario di esprimere entro trenta giorni il relativo parere. In tal caso si applicano i commi 5, 6 e 7 dell'art. 48.

3. I provvedimenti attuativi diversi da quelli di cui al precedente comma 2 possono essere trasmessi al C.S.M. dal p.n.a. o dal magistrato interessato. Si applicano, ove ritenuto necessario dal Consiglio, i commi 4, 5, 6 e 7 dell'art. 48.

Art. 50 - Assegnazione e co-assegnazione

1. Il p.n.a. assegna ai magistrati dell'Ufficio singoli dossier di lavoro relativi a tutte le attività giudiziarie ed amministrative della D.N.A. Nell'esercizio del potere di assegnazione e di co-assegnazione degli affari, si attiene alle modalità indicate all'art. 47, commi 3 e 4, lett. b) e, in particolare, tiene conto dello svolgimento, da parte del singolo magistrato, delle funzioni stabilite dall'art. 371 *bis*, comma 3, lett. a) c.p.p.

2. L'assegnazione e la co-assegnazione possono riguardare la trattazione di uno o più dossier di lavoro, ovvero il compimento di singoli atti. In tale ultimo caso, il p.n.a. adotta provvedimento motivato.


V.F.A.
S.

3. La co-assegnazione è effettuata secondo le regole del progetto organizzativo, al momento della prima assegnazione del dossier di lavoro.
4. L'assegnazione e la co-assegnazione conferiscono al magistrato la titolarità nello svolgimento delle attività necessarie e nella determinazione degli esiti finali del dossier di lavoro.
5. Con l'atto di assegnazione o di co-assegnazione per la trattazione di un dossier di lavoro, il p.n.a. può stabilire i criteri ai quali il magistrato deve attenersi nell'esercizio della relativa attività, che dovranno tendenzialmente ricollegarsi a quelli definiti in via generale, assumendo rispetto ad essi carattere attuativo o integrativo.

Art. 51 - Assegnazione di singoli atti

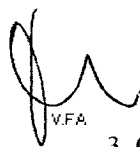
1. L'assegnazione dello svolgimento di singoli atti deve essere effettuata nel rispetto della sfera di autonomia funzionale e operativa del magistrato, in modo da non compromettere la dignità delle funzioni dallo stesso esercitate.

Art. 52 - Designazione per l'udienza

1. Il p.n.a. definisce nel progetto organizzativo i criteri generali di individuazione del magistrato designato a svolgere le funzioni del pubblico ministero nell'udienza.
2. Nel corso delle udienze, il magistrato designato svolge le funzioni del pubblico ministero con piena autonomia e può essere sostituito, con provvedimento motivato, solo nei casi di grave impedimento, di rilevanti esigenze di servizio e in quelli previsti dall'art. 49, comma 1, lett. a), b), d), e) c.p.p. Negli altri casi il magistrato può essere sostituito solo con il suo consenso.

Art. 53 - Visti

1. Il p.n.a., al fine di garantire il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione giudiziaria ed amministrativa oggetto dei singoli dossier di lavoro assegnati ai magistrati, può prevedere nel progetto organizzativo che determinati atti o categorie di atti compiuti dai sostituti procuratori nazionali siano a lui ovvero al procuratore aggiunto preventivamente trasmessi per l'apposizione del "visto".
2. Il "visto" ha funzione conoscitiva, in ordine all'attuazione, da parte dei sostituti, delle direttive emanate dal p.n.a. ed ha lo scopo di favorire il confronto tra il sostituto, il procuratore aggiunto ed il p.n.a.


V.F.A.

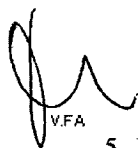
Csm	Roma	10/07/2024
	Protocollo	P 13900/2024


S.

3. Quando è richiesta l'apposizione del "visto", il magistrato assegnatario del dossier di lavoro o del procedimento di prevenzione trasmette il provvedimento adottato al p.n.a., o al procuratore nazionale aggiunto delegato, prima della sua esecuzione. In caso di contrasto, il p.n.a., il procuratore nazionale aggiunto ed il magistrato assegnatario avviano una specifica interlocuzione, considerando sia le esigenze di coordinamento, sia le ragioni di speditezza legate alla specifica natura dell'atto e procurano di esperire ogni idonea azione volta ad individuare soluzioni condivise.
4. In caso di perdurante contrasto, fermo il potere di esercitare la revoca nei casi previsti dalla presente Circolare, il p.n.a. dà atto dell'avvenuto adempimento dell'onere di comunicazione e dell'esperimento delle interlocuzioni e delle azioni di cui al comma 3, secondo periodo, ed il procedimento resta in capo al magistrato assegnatario per l'ulteriore corso.
5. Gli eventuali atti relativi all'interlocuzione sul "visto" non fanno parte del dossier di lavoro e devono essere inseriti in un fascicolo riservato, custodito presso la segreteria del procuratore della Repubblica.
6. Per talune categorie di atti – specificamente indicati nel progetto organizzativo – il p.n.a. può prevedere, in luogo dell'apposizione del "visto" e per le medesime finalità indicate ai commi 1 e 2, l'adozione dell'atto con firma congiunta da parte del sostituto procuratore nazionale e del medesimo p.n.a. In tal caso si applicano le disposizioni di cui ai commi precedenti.
7. Le regole previste ai commi precedenti non trovano applicazione per le deleghe in materie amministrative.

Art. 54 - Revoca dell'assegnazione

1. Salvo quanto previsto dall'art. 53, comma 3, se nel corso dell'attività giudiziaria o nell'esercizio di funzioni amministrative relative ad un dossier di lavoro il magistrato non si attiene ai principi e ai criteri definiti dal p.n.a., in via generale o con l'assegnazione, ovvero si determina tra il magistrato assegnatario e il p.n.a. contrasto circa le relative modalità di applicazione, il p.n.a., con provvedimento motivato, sentito il magistrato, può revocare l'assegnazione del dossier di lavoro al quale si riferisce il contrasto.
2. La revoca può intervenire fino a quando il dossier di lavoro non risulti definito.
3. Prima di procedere alla revoca, il p.n.a. consulta il procuratore aggiunto, cura la massima interlocuzione possibile con il magistrato assegnatario ed esperisce ogni idonea azione volta ad individuare soluzioni condivise.
4. Il dossier oggetto di revoca è riassegnato rispettando i criteri generali relativi alle assegnazioni dei dossier di lavoro contenuti nel progetto organizzativo.


V.F.A.

Com	Roma	10/07/2024
	Protocollo	P 13900/2024


S.

5. Entro dieci giorni dalla comunicazione della revoca di cui ai commi 1 e 2, il magistrato può presentare osservazioni scritte al p.n.a., che - nei successivi cinque giorni - le trasmette, unitamente all'atto di revoca e ad eventuali proprie controdeduzioni, al C.S.M. affinché sia verificata la sussistenza dei presupposti richiesti, il rispetto delle regole procedurali e la ragionevolezza e congruità della motivazione adottata. Il p.n.a. trasmette in ogni caso il decreto con i relativi allegati al C.S.M.

6. Il p.n.a., qualora ritenga che l'immediata trasmissione degli atti al C.S.M. pregiudichi le esigenze di segretezza delle attività in corso, adotta provvedimento motivato, con il quale differisce l'inoltro della documentazione, non appena le stesse siano venute meno.

7. Nei casi di ritenuta insussistenza dei presupposti, di violazione delle regole procedurali o di incongruità della motivazione, il C.S.M., nel prendere atto del provvedimento, trasmette al p.n.a. le relative osservazioni e gli specifici rilievi.

8. Il provvedimento adottato dal C.S.M. ai sensi del comma 7 è comunicato al procuratore della Repubblica interessato, al procuratore generale presso la Corte di cassazione ed al procuratore generale presso la Corte di Appello ed è inserito nel fascicolo personale del dirigente, anche ai fini delle valutazioni di professionalità e della conferma.

Art. 55 - Rinuncia all'assegnazione

1. Nei casi indicati dagli articoli 50, 51, 53 e 54 il magistrato assegnatario, se ritiene che il contrasto con il p.n.a. o con il procuratore aggiunto delegato non sia sanabile, può, con provvedimento motivato, rinunciare all'assegnazione del dossier di lavoro, rimettendolo al p.n.a. per l'eventuale nuova assegnazione, secondo i criteri previsti dal progetto organizzativo per le assegnazioni.

2. Tale facoltà è riconosciuta anche in caso di dissenso e contrasto non sanabile fra i co-assegnatari.

3. Gli atti relativi alla rinuncia non fanno parte del dossier di lavoro e sono custoditi in fascicolo riservato presso la segreteria del p.n.a. Essi possono essere trasmessi, dal p.n.a. o dal magistrato, al C.S.M. per la presa d'atto.

Art. 56 - Impiego del personale amministrativo e uso delle risorse tecnologiche e finanziarie

1. Nelle determinazioni sull'impiego del personale amministrativo e sull'utilizzo delle risorse tecnologiche e finanziarie, il p.n.a.:

a) provvede a programmare l'impiego del personale amministrativo e la gestione delle risorse finanziarie e tecnologiche dell'ufficio, coerentemente con l'analisi dei carichi di lavoro e con le



V.F.A.

Csm	Roma	10/07/2024
	Protocollo	P 13900/2024



S.

ragioni di urgenza nella trattazione dei dossier di lavoro, collaborando, nel rispetto dei ruoli e delle competenze stabilite dalla legge, con la dirigenza amministrativa;

b) promuove la diffusione delle innovazioni informatiche, garantendo collaborazione ai Magistrati dell'ufficio ed al Rid della D.N.A.;

c) cura che le risorse informatiche dell'Ufficio, ed in particolare le banche dati in uso alla D.N.A., siano rese disponibili per tutti i magistrati dell'Ufficio, adottando criteri organizzativi che consentano ai magistrati l'efficiente e tempestivo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 371 bis, comma 3, lett. a) c.p.p.;

d) cura la promozione e la diffusione delle buone prassi di organizzazione, nel rispetto delle deliberazioni consiliari in materia.

PARTE IX - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LA PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE

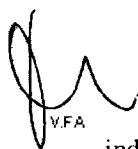
Art. 57 - Il progetto organizzativo della Procura Generale presso la Corte di cassazione

1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione redige con cadenza corrispondente al periodo di vigenza delle tabelle della Corte di cassazione una proposta di progetto organizzativo nel quale indica i criteri di organizzazione dell'ufficio e di assegnazione degli affari. Il progetto è comunicato ai magistrati dell'ufficio almeno trenta giorni prima della sua adozione.
2. I magistrati dell'ufficio possono proporre osservazioni entro quindici giorni dall'avvenuta comunicazione. Decorso tale termine, il procuratore generale adotta il decreto, dando conto delle eventuali osservazioni, e lo comunica ai magistrati. Il decreto è immediatamente esecutivo.
3. Il progetto organizzativo è trasmesso al Consiglio direttivo presso la Corte di cassazione e al C.S.M. per la presa d'atto.

PARTE X - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LE PROCURE PRESSO I TRIBUNALI PER I MINORENNI

Art. 58 - Criteri organizzativi delle Procure presso i Tribunali per i Minorenni

1. Gli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 della presente circolare si applicano alle Procure della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni nel rispetto delle



V.F.A.

Com	Roma	10/07/2024
	Protocollo	P 13900/2024



S.

indicazioni contenute nella *“Risoluzione sulla organizzazione degli uffici requirenti presso i Tribunali per i minorenni”* di cui alla delibera adottata in data 18 giugno 2018.

Art. 59 - Vicario

1. Il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni può designare, con l'adozione del progetto organizzativo, ovvero con successive variazioni, il magistrato destinato ad esercitare le sue funzioni in caso di sua mancanza o impedimento^[1].
2. In nessun caso può essere designato un magistrato non confermato nelle funzioni direttive o semi-direttive ai sensi degli artt. 45 e 46 D. Lgs. n. 160/2006, per il quinquennio successivo al provvedimento di non conferma.
3. La designazione ha efficacia anche in caso di cessazione dalle funzioni del capo dell'ufficio e sino all'approvazione del nuovo progetto organizzativo.
4. Il dirigente dell'ufficio cessato dalle funzioni direttive per scadenza dell'ottennio, ove abbia presentato domanda per il conferimento di altra funzione e sempre che la stessa non sia stata rigettata ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. n. 160/2006, svolge funzioni di reggenza anche nei casi in cui sia stato designato un vicario.
5. In caso di assenza o di impedimento del vicario la reggenza o supplenza nella direzione dell'ufficio appartiene al magistrato con maggiore anzianità di ruolo^[2].
6. Negli uffici in cui non è nominato il vicario, in caso di assenza o impedimento del procuratore, la reggenza o supplenza nella direzione dell'ufficio appartiene al magistrato con maggiore anzianità di ruolo.
7. Al vicario ovvero al magistrato a cui è affidata la reggenza dell'ufficio in caso di scopertura del posto di procuratore o, comunque, ove si presuma che la mancanza, l'assenza o l'impedimento del Dirigente possano avere durata superiore ai sei mesi, spetta la medesima percentuale di esonero dal lavoro giudiziario prevista per il procuratore nel progetto organizzativo.

^[1] Art. 1, comma 3, D. Lgs. n. 106/2006. “Il procuratore della Repubblica può designare, tra i procuratori aggiunti, il vicario, il quale esercita le medesime funzioni del procuratore della Repubblica per il caso in cui sia assente o impedito ovvero l'incarico sia rimasto vacante.

^[2] Art. 109 Ord. Giud. - Supplenza di magistrati del pubblico ministero - In caso di mancanza o di impedimento: del procuratore generale del Re Imperatore, regge l'ufficio l'avvocato generale o il sostituto anziano; del procuratore della Repubblica ove non sia stato nominato un vicario, regge l'ufficio il procuratore aggiunto o il sostituto anziano; di tutti o alcuni dei magistrati degli uffici del pubblico ministero del distretto, il procuratore generale presso la corte di appello può disporre che le relative funzioni siano esercitate temporaneamente da altri magistrati di altri uffici del pubblico ministero del distretto


VFA

<i>Csm</i>	Roma	10/07/2024
	Protocollo	P 13900/2024


S.

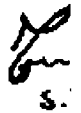
Art. 60 - Il progetto organizzativo

1. Il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, nel rispetto dei principi generali individuati nella parte I della presente circolare e in attuazione dell'art. 1, comma 6 e 7, D. Lgs. n. 106/2006, redige, con cadenza corrispondente al periodo di vigenza delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti, il progetto organizzativo dell'ufficio.
2. Il progetto deve essere redatto entro sei mesi anche dal magistrato che assume le funzioni di procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni durante il periodo di vigenza di quello precedente, dando atto dell'attuazione delle soluzioni organizzative indicate al momento della domanda di conferimento dell'incarico, ovvero delle ragioni per cui ciò non è potuto avvenire. Il progetto deve essere nuovamente redatto al compimento del periodo di vigenza delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti. La mancata redazione del progetto nei tre mesi successivi alla sua scadenza o nei sei mesi susseguenti all'immissione in possesso è rilevata con provvedimento del C.S.M., inserito nel fascicolo personale del dirigente anche ai fini delle valutazioni di professionalità e della conferma. Decorso il quadriennio, l'efficacia del progetto è prorogata fino a che non sopravvenga il nuovo.
3. Il progetto organizzativo costituisce il documento programmatico ed organizzativo generale dell'ufficio, viene elaborato secondo i modelli standard stabiliti dal C.S.M., e contiene, in ogni caso:
 - 1) l'analisi delle tipologie di reato più diffuse sul territorio anche con riferimento alle forme di devianza e di disagio giovanile che ne costituiscono il substrato;
 - 2) l'illustrazione e l'analisi dei flussi e delle pendenze dei procedimenti nel quadriennio precedente, con riferimento alle principali tipologie di reato e alle articolazioni interne dell'ufficio nonché allo svolgimento delle funzioni civili del pubblico ministero e della sua attività nel settore dell'esecuzione penale;
 - 3) la verifica del raggiungimento degli obiettivi fissati nel precedente progetto organizzativo, anche con riferimento alle diverse articolazioni interne;
 - 4) l'indicazione delle risorse umane e materiali di cui dispone l'ufficio e la distribuzione delle stesse al suo interno con particolare riferimento alla polizia giudiziaria, al personale amministrativo ed all'accesso alle banche dati;
 - 5) le misure organizzative finalizzate a garantire:
 - l'uniforme ed efficace esercizio dell'azione penale;
 - la pronta ed esaustiva definizione del procedimento anche in relazione al parametro della ragionevole previsione di condanna ex art. 408 c.p.p.;
 - l'uniforme ed efficace esercizio dell'azione in materia civile;



V.FA

Esam	Roma	10/07/2024
	Protocollo	P 13900/2024



S.

- l'adeguato svolgimento delle attività d'iniziativa o intervento nei procedimenti civili;
 - l'effettività del coordinamento investigativo;
- 6) i criteri di priorità di cui all'art. 4;
 - 7) le modalità per una costante interlocuzione dell'ufficio con le Procure ordinarie del distretto sia in materia penale che in materia civile;
 - 8) i criteri di assegnazione dei procedimenti penali e civili ai sostituti, con espressa specificazione dei procedimenti e delle tipologie di reato o di affari civili per i quali i meccanismi di assegnazione sono di natura automatica;
 - 9) i criteri di co-assegnazione dei procedimenti penali e civili ai sostituti;
 - 10) i criteri di auto assegnazione e coassegnazione con il procuratore;
 - 11) le ipotesi nelle quali il sostituto può procedere alle iscrizioni di nuovi procedimenti penali e civili o al passaggio di registro ad altro modello o alle modifiche delle iscrizioni nell'ambito dei procedimenti già assegnati;
 - 12) i criteri e le modalità di revoca dell'assegnazione dei procedimenti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, nel settore penale ed, eventualmente, in quello civile;
 - 13) i criteri organizzativi relativi agli affari civili e procedimenti in materia civile, con particolare riguardo agli allontanamenti disposti ex art. 403 c.c.;
 - 14) i criteri organizzativi inerenti ai procedimenti relativi a minori stranieri non accompagnati;
 - 15) i criteri per l'esercizio del potere di vigilanza sulle comunità di accoglienza di diversa natura e tipologia e, comunque, su strutture ospitanti minori, italiani e/o stranieri, anche non accompagnati in ambito distrettuale;
 - 16) i criteri per l'assegnazione di singoli atti nei procedimenti assegnati al procuratore;
 - 17) il procedimento di esercizio delle funzioni di assenso sulle misure cautelari, in ossequio a quanto disposto dall'art. 19;
 - 18) la previsione dei visti informativi, di cui all'art. 20 della presente circolare e la disciplina degli altri strumenti informativi previsti dagli artt. 21 e 22;
 - 19) la previsione di eventuali ulteriori visti informativi in materia civile, anche al di fuori della previsione di cui all'art. 20, motivati dalla necessità di garantire un intervento uniforme dell'ufficio nelle materie di maggiore incidenza sui diritti fondamentali dei minori;
 - 20) i magistrati titolari di eventuali incarichi di coordinamento o collaborazione, con indicazione del provvedimento di conferimento, se adottato in data antecedente al progetto ed ivi confermato, dell'oggetto, della durata complessiva o residua e delle ragioni della conferma;



V.F.A.

<i>Es</i>	Roma	10/07/2024
	Protocollo	P 13900/2024

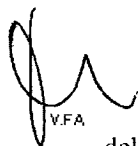


S.

- 21) i criteri generali per l'efficiente utilizzo delle risorse umane, finanziarie e tecnologiche anche per garantire un adeguato accesso dei magistrati dell'ufficio alle banche dati rilevanti per lo svolgimento delle indagini;
 - 22) i criteri selettivi per l'individuazione dei magistrati dell'ufficio a cui si intenda conferire incarichi di coordinamento o di collaborazione, ai sensi dell'art. 9 comma 8;
 - 23) i criteri generali di individuazione del magistrato designato a svolgere le funzioni del pubblico ministero nell'udienza penale e nelle udienze civili;
4. Il progetto organizzativo contiene eventualmente:
- 1) i criteri generali di funzionamento dell'unità organizzativa deputata all'attività di intercettazione e le modalità di accesso e di funzionamento dell'archivio digitale ovvero i criteri di raccordo e cooperazione con l'Ufficio della Procura ordinaria;
 - 2) i criteri ai quali i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio delle funzioni vicarie o di coordinamento o comunque loro delegate dal capo dell'ufficio;
 - 3) i protocolli investigativi interni in relazione a settori omogenei di procedimenti eventualmente anche con l'indicazione degli atti di indagine che si ritiene utile siano svolti direttamente dai magistrati addetti all'ufficio;
 - 4) i criteri generali ai quali i magistrati addetti all'ufficio devono attenersi nell'impiego della polizia giudiziaria, nell'uso delle risorse tecnologiche assegnate e nella utilizzazione delle risorse finanziarie delle quali l'ufficio può disporre;
 - 5) le previsioni relative alle modalità di comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale presso la Corte d'Appello prevista dall'art. 127 disp. att. c.p.p.;
 - 6) l'indicazione del vicario e i criteri adottati per l'individuazione dello stesso.

Art. 61 - Il procedimento di formazione del progetto organizzativo

1. Il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni redige, quindi, la proposta di progetto organizzativo e la comunica ai magistrati dell'ufficio almeno quindici giorni prima dell'assemblea generale dell'ufficio convocata per il suo esame.
2. La proposta è altresì trasmessa al presidente del Tribunale per i minorenni e al procuratore generale presso la Corte d'Appello.
3. Il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni richiede e acquisisce – anche mediante apposita riunione - il contributo eventualmente offerto dal presidente del Tribunale per i minorenni con riguardo agli interventi ritenuti opportuni ai fini della migliore organizzazione


V.F.A.

<i>Csm</i>	Roma	10/07/2024
	Protocollo	P 13900/2024


S.

dell'ufficio con particolare riguardo all'individuazione di soluzioni organizzative funzionali a garantire:

a) la tempestiva comunicazione delle informazioni rilevanti per il corretto esercizio delle funzioni civili e penali del pubblico ministero;

b) il rispetto dei criteri di priorità.

4. Il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni richiede e acquisisce – anche mediante apposita riunione - il contributo eventualmente offerto dal procuratore generale presso la Corte d'Appello con particolare riguardo agli aspetti organizzativi delle avocazioni e delle impugnazioni.

5. All'esito delle interlocuzioni sopra descritte il procuratore comunica il provvedimento organizzativo che intende adottare ai magistrati dell'ufficio, al procuratore generale, al presidente del Tribunale per i minorenni all'indirizzo istituzionale @giustizia ed al presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati.

6. I magistrati dell'ufficio possono proporre osservazioni entro dieci giorni dall'avvenuta comunicazione. Scaduto tale termine il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni adotta entro quindici giorni il progetto organizzativo dell'ufficio con facoltà di formulare controdeduzioni o accogliere in tutto o in parte le osservazioni proposte.

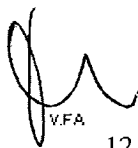
7. Entro lo stesso termine, il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni trasmette il decreto di adozione del progetto con le eventuali osservazioni e controdeduzioni al Consiglio Giudiziario per il prescritto parere.

8. Al Consiglio Giudiziario compete un autonomo potere istruttorio al fine di formulare rilievi critici in ordine alla analisi dei dati, al contenuto delle proposte e alle scelte organizzative adottate.

9. Il Consiglio Giudiziario, valutate le eventuali osservazioni unitamente alle controdeduzioni del procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, esprime un parere motivato - redatto sulla base di modelli standard, stabiliti con delibera del C.S.M. - di approvazione totale o parziale o di non approvazione del progetto organizzativo, sentita, ove necessario, la Commissione flussi sulla validazione dei dati statistici, sulla correttezza dell'analisi dei flussi e delle pendenze e sull'idoneità del progetto al raggiungimento degli obiettivi da conseguire.

10. I Consigli Giudiziari esaminano i progetti organizzativi degli uffici requirenti entro il termine massimo di centottanta giorni antecedenti l'inizio del quadriennio, ed esprimono il relativo parere entro i successivi novanta giorni.

11. Il progetto si intende approvato e diviene efficace se il C.S.M. non si esprime in maniera contraria entro novanta giorni dalla data di invio a mezzo PEC del parere del Consiglio Giudiziario. Dell'approvazione mediante silenzio assenso il Consiglio prende atto con apposita delibera.


V.F.A.
S.

12. Se sono presentate osservazioni da parte dei magistrati dell'ufficio o il parere del Consiglio giudiziario è stato assunto a maggioranza, ovvero il Consiglio giudiziario ha espresso parere contrario unanime, il C.S.M. delibera nel termine di centottanta giorni.

13. Il C.S.M., valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, delibera l'approvazione totale o parziale o la non approvazione del progetto organizzativo; l'approvazione parziale è ammessa sempre che le parti non approvate non presentino aspetti di interdipendenza con le altre previsioni del progetto. Nel caso di mancata approvazione o di approvazione parziale del progetto organizzativo da parte del C.S.M., il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, entro quindici giorni dalla ricezione della delibera di mancata approvazione o di approvazione parziale avvia la procedura di cui ai commi 1 e ss. per la redazione di un nuovo progetto, ovvero della modifica della parte non approvata, in modo conforme al contenuto della delibera. Entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione della delibera di non approvazione, predispone un nuovo progetto organizzativo o una nuova variazione (art. 28 circ. tabelle). L'ingiustificato mancato rispetto dei termini di cui al presente comma, nonché dei termini di cui ai commi 1, 7 e 8 è valutato ai fini della conferma del dirigente o del conferimento di ulteriori incarichi.

14. Decorso il quadriennio l'efficacia del progetto è prorogata fino a che non sopravvenga il nuovo. Nei casi di approvazione parziale del nuovo progetto resta in vigore quello del quadriennio 2020/2023 limitatamente alla parte non approvata. Nel caso di approvazione totale il progetto organizzativo diviene efficace con l'adozione della delibera del C.S.M.

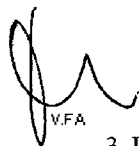
15. I provvedimenti adottati dal C.S.M. sono comunicati:

- al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni interessato, che ne cura la trasmissione ai magistrati dell'ufficio, al Tribunale per i minorenni e al Consiglio dell'ordine degli avvocati;
- al procuratore generale presso la Corte di cassazione;
- al procuratore generale presso la Corte di Appello.

Art. 62 -Variazioni

1. Con le medesime modalità di cui all'art. 61, il progetto organizzativo può essere variato nel corso del quadriennio per sopravvenute esigenze dell'ufficio.

2. Tutte le variazioni del progetto organizzativo vanno immediatamente comunicate ai magistrati dell'ufficio, al procuratore generale, al presidente del Tribunale per i minorenni all'indirizzo istituzionale @giustizia, nonché al presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati.


V.F.A.

Csm	Roma	10/07/2024
	Protocollo	P13900/2024


S.

3. Le variazioni del progetto organizzativo sono dichiarate immediatamente esecutive dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, con provvedimento motivato, quando vi è assoluta necessità e urgenza di provvedere, o quando hanno ad oggetto i soli tramutamenti interni, ed in particolare l'assegnazione dei magistrati ai dipartimenti, alle sezioni o ai gruppi di lavoro.
4. I magistrati interessati possono formulare osservazioni nel termine di sette giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 rispetto alle variazioni immediatamente esecutive, e nel termine di dieci giorni da tale comunicazione rispetto alle variazioni ordinarie.
5. Il Consiglio Giudiziario esprime il parere secondo le modalità e i termini di cui all'art. 12, commi 10 e 11. Il C.S.M. delibera secondo le modalità e i termini di cui all'art. 12, commi 12, 13 e 14.

PARTE XI - FUNZIONI PARTICOLARI ED ESONERI

Art. 63 - Esoneri

1. Nel progetto organizzativo sono indicati i magistrati in servizio nell'ufficio che usufruiscono di esoneri parziali o totali dal lavoro, con specificazione della unità organizzativa alla quale risulti assegnato il magistrato, della percentuale dell'esonero e delle modalità relative alla concreta applicazione della riduzione del lavoro giudiziario.
2. Gli esoneri non sono cumulabili e, quando ricorrono le condizioni per il riconoscimento di più esoneri, si applica esclusivamente quello che prevede la maggiore percentuale.

Art. 64 - Collaborazione di un magistrato delegato

1. Nella predisposizione del progetto organizzativo il procuratore della Repubblica si avvale della collaborazione dei procuratori aggiunti.
2. La scelta del magistrato collaboratore tra i procuratori aggiunti deve avvenire, previo interpellò, con decreto motivato.
3. Il procuratore della Repubblica, laddove si renda necessario il ricorso a ulteriori e specifiche competenze, può avvalersi della collaborazione anche di uno o più magistrati, in relazione a specifici compiti da individuarsi con decreto motivato da comunicarsi a tutti i magistrati dell'ufficio. Di tale collaborazione il procuratore deve dare atto nella proposta.


V.F.A.
S.

Art. 65 - Referente informatico e magistrato di riferimento per l'informatica (RID e MAGRIF)

1. Nel progetto organizzativo sono indicati i magistrati ai quali sono state assegnate le funzioni di referenti informatici e di magistrati di riferimento per l'informatica.
2. Il progetto organizzativo indica altresì la misura e le modalità relative alla concreta applicazione dell'eventuale riduzione dal lavoro ordinario, che può consistere anche nell'esenzione da specifiche attività, così come previsto dall'articolo 6 della circolare in materia (delibera del Consiglio del 6 novembre 2019) e può essere rivalutata annualmente, in diminuzione o in aumento, in ragione della concreta situazione dell'ufficio e dell'attività svolta. Il provvedimento di esonero è riprodotto tra i criteri di assegnazione dei procedimenti dell'unità organizzativa alla quale risulta assegnato il magistrato.
3. La nomina del Magrif, i relativi esoneri e le eventuali proroghe sono adottati con provvedimento di variazione ai sensi dell'art. 13, ma i provvedimenti di nomina e proroga possono essere dichiarati immediatamente esecutivi soltanto ove ricorra l'assoluta necessità e urgenza di provvedere, da motivare espressamente.
4. Il comma che precede si applica anche ai provvedimenti di esonero riguardanti i RID.

Art. 66 - Referente per la formazione

1. Il progetto organizzativo indica il magistrato al quale sono state assegnate dal Consiglio le funzioni di referente per la formazione.
2. Il progetto organizzativo precisa se il referente abbia a disposizione una struttura organizzativa e da quali risorse, materiali ed umane, sia composta.

Art. 67 - Esonero parziale del referente per la formazione

1. Il referente per la formazione usufruisce di un esonero parziale dall'attività ordinaria, che tiene conto dell'ampiezza del distretto e può consistere in una percentuale non inferiore al 10% e non superiore al 25% del carico di lavoro.
2. La misura dell'esonero può essere rivalutata annualmente, in diminuzione o in aumento, in ragione della concreta situazione dell'ufficio e dell'attività svolta.
3. Il provvedimento di esonero, da emanarsi anche in assenza di specifica richiesta, indica la misura dello stesso e le modalità relative alla concreta applicazione della riduzione del lavoro ordinario, che può consistere anche nell'esenzione da specifiche attività.


V.FA

<i>Com</i>	Roma	10/07/2024
	Protocollo	P 13900/2024


S.

4. L'esonero non è rinunciabile ed è riprodotto tra i criteri di assegnazione dei procedimenti dell'unità organizzativa alla quale risulti assegnato il magistrato.
5. Il provvedimento di esonero costituisce variazione da adottare con la procedura di cui all'articolo 13 e può essere dichiarato immediatamente esecutivo, ove ricorra l'assoluta necessità e urgenza di provvedere da motivare espressamente.
6. Il dirigente dell'ufficio assicura la concreta applicazione dell'esonero.

Art. 68 - Incompatibilità dell'incarico di referente per la formazione

1. L'incarico di referente per la formazione è incompatibile con quello di RID., di MAGRIF., di componente del Consiglio giudiziario e di componente del Consiglio direttivo della Corte di cassazione.

Art. 69 - Componente della Struttura tecnica per l'organizzazione

1. Il progetto organizzativo indica i magistrati designati dal Consiglio Superiore della Magistratura quali componenti della Struttura tecnica per l'organizzazione (S.T.O.), le funzioni giudiziarie che svolgono, la misura dell'effettivo esonero parziale dall'attività giudiziaria ordinaria, stabilita nel 40%.
2. Il provvedimento di esonero, da emanarsi anche in assenza di specifica richiesta, indica le modalità relative alla concreta applicazione della riduzione del lavoro ordinario, che può consistere anche nell'esenzione da specifiche attività, ed è riprodotto tra i criteri di assegnazione dei procedimenti dell'unità organizzativa alla quale risulti assegnato il magistrato.
3. L'esonero non è rinunciabile.
4. Con variazione del progetto organizzativo il procuratore della Repubblica dà attuazione all'esonero indicando i diversi criteri di assegnazione dei procedimenti all'interessato.
5. Il provvedimento va adottato con la procedura di cui all'articolo 13 e può essere dichiarato immediatamente esecutivo, ove ricorra l'assoluta necessità e urgenza di provvedere da motivare espressamente.
6. Il dirigente dell'ufficio assicura la concreta applicazione dell'esonero.
7. Nella determinazione delle modalità dell'esonero, il dirigente tiene conto delle necessità per il magistrato di svolgere i suoi compiti fuori dall'ufficio.



V.F.A.



S.

Art. 70 - Incompatibilità dell'incarico di componente della S.T.O.

1. L'incarico di componente della Sto è incompatibile con quello di RID, di MAGRIF, di referente per la formazione e di componente del Consiglio giudiziario e di componente del Consiglio direttivo della Corte di cassazione.
2. L'incarico di componente della S.T.O. è altresì incompatibile con la titolarità, al momento dell'interpello, delle funzioni direttive e semidirettive.

Art. 71 - Componente dei Consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione

1. Il progetto organizzativo indica i magistrati eletti al Consiglio giudiziario o al Consiglio direttivo della Corte di cassazione, le funzioni giudiziarie che svolgono nonché la misura dell'effettivo esonero parziale dall'attività giudiziaria ordinaria, di cui non possono usufruire i componenti eletti che ricoprano incarichi direttivi o semidirettivi.

Art. 72 - Esonero parziale del componente dei Consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione

1. La misura dell'esonero che può essere riconosciuta ai magistrati eletti al Consiglio giudiziario o al Consiglio direttivo della Corte di cassazione è regolata come segue:
 - a) esonero del 20% per i componenti elettivi nei distretti con meno di 150 magistrati togati in pianta organica;
 - b) esonero dal 20% al 30% per i componenti elettivi nei distretti con pianta organica compresa tra 151 e 250 magistrati togati;
 - c) esonero dal 30% al 40% per i componenti elettivi nei distretti con pianta organica compresa tra 251 e 500 magistrati togati;
 - d) esonero dal 40% al 50% per i componenti elettivi nei distretti con più di 500 magistrati togati in pianta organica;
 - e) esonero dal 20% al 40% per il Consiglio direttivo della Corte di cassazione.
2. Il Consiglio giudiziario e il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, in occasione delle prime rispettive sedute, determinano la misura dell'esonero parziale, anche in assenza di specifica richiesta dell'interessato, e trasmettono la relativa delibera al dirigente dell'ufficio di appartenenza ovvero al procuratore generale presso la Corte di cassazione, i quali indicano con variazione tabellare le modalità relative alla concreta ed attuale applicazione della riduzione del lavoro ordinario.


V.F.A.

<i>Csm</i>	Roma	10/07/2024
	Protocollo	P 13900/2024


S.

riproducendole nei criteri di assegnazione dell'Ufficio. Il provvedimento di esonero, da riprodurre tra i criteri di assegnazione degli affari dell'unità organizzativa alla quale risulti assegnato il magistrato, va adottato ai sensi dell'art. 13.

3. L'esonero non è rinunciabile.

4. Il dirigente dell'ufficio assicura la concreta applicazione dell'esonero.

PARTE XII - DISPOSIZIONI SUL BENESSERE ORGANIZZATIVO E TUTELA DELLA GENITORIALITA'

Art. 73 - Tutela della genitorialità, delle esigenze familiari e dei doveri di assistenza

1. Le scelte organizzative tengono conto delle esigenze di tutela della gravidanza e della maternità e della compatibilità del lavoro con le esigenze personali connesse allo stato di gravidanza e con quelle familiari correlate ai doveri di assistenza che gravano sul magistrato, secondo le previsioni delle disposizioni che seguono.

Art. 74 - Misure organizzative a tutela del benessere fisico, psicologico e sociale dei magistrati

1. L'organizzazione dell'ufficio deve garantire il benessere fisico, psicologico e sociale dei magistrati.

Art. 75 - Misure organizzative a tutela del nucleo familiare

1. Le misure organizzative tengono conto dello stato di gravidanza, maternità, paternità e malattia dei magistrati.

2. L'organizzazione tutela altresì i magistrati che sono genitori di prole con handicap o che comunque assistono un familiare con handicap, accertato ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 76 - Misure organizzative a tutela delle condizioni di salute

1. L'organizzazione tutela i magistrati che hanno documentati motivi di salute che, sulla base della certificazione medica prodotta, possono impedire loro lo svolgimento di alcune specifiche attività di ufficio.


V.F.A.

Art. 77 - Benessere fisico e psicologico dei magistrati

1. È compito del dirigente dell'ufficio attivarsi, oltre che per raggiungere obiettivi di efficacia e di produttività, anche per mantenere il benessere fisico e psicologico dei magistrati, attraverso la costruzione di ambienti e relazioni di lavoro che contribuiscano al miglioramento della qualità della loro vita professionale.

Art. 78 - Clima relazionale

1. È compito del dirigente dell'ufficio mantenere un clima relazionale sereno, attraverso la valorizzazione delle competenze, la partecipazione ai progetti di innovazione e l'equa distribuzione dei carichi di lavoro.
2. Il dirigente dell'ufficio, avvalendosi della collaborazione dei procuratori aggiunti, risolve la presenza di situazioni conflittuali.

Art. 79 - Condizioni soggettive e forme di tutela

1. Nell'organizzazione degli uffici i dirigenti tengono conto della presenza e delle esigenze dei magistrati in gravidanza, in maternità e, più in generale, della genitorialità e della compatibilità del lavoro con le necessità personali, familiari e i doveri di assistenza che gravano sui magistrati, con particolare riferimento alle condizioni di coloro che provvedono alla cura di figli minori, anche non in via esclusiva o prevalente, e fino a sei anni di età degli stessi.
2. Le condizioni soggettive indicate al comma 1 non devono essere occasione di pregiudizio nelle concrete modalità di svolgimento della vita professionale.
3. Al fine di assicurare l'adeguata valutazione di tali esigenze, il dirigente dell'ufficio sente preventivamente i magistrati interessati.
4. Le diverse modalità organizzative del lavoro non potranno comportare una riduzione dello stesso.
5. Eventuali esoneri saranno compensati da attività maggiormente compatibili con la condizione del magistrato; in ogni caso, trova applicazione l'articolo 63.


V.FA

<i>Csm</i>	Roma	10/07/2024
	Protocollo	P 13900/2024


S.

Art. 80 - Divieto di mutamento di funzioni

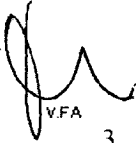
1. Nei confronti dei magistrati che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 79, in assenza del consenso degli interessati, non può essere disposto il mutamento dell'unità organizzativa nella quale il magistrato è inserito.

Art. 81 - Criteri organizzativi generali

1. I dirigenti degli uffici adottano misure organizzative ispirate a criteri di flessibilità tali da rendere compatibile il lavoro dei magistrati in stato di gravidanza o in congedo parentale e, comunque, con prole di età inferiore a sei anni, con le esigenze personali e familiari di cui all'articolo 79, comma 1.
2. I dirigenti degli uffici esentano i magistrati con prole di età inferiore a sei anni dai turni ordinari di reperibilità, per arresti e urgenze, salva la disponibilità manifestata dal magistrato.
3. Le previsioni dei commi 1 e 2 per la tutela della genitorialità dei figli minori fino a sei anni possono essere derogate se il dirigente, con provvedimento che dia conto di esigenze non altrimenti garantite, rilevi motivatamente l'insostenibilità della misura organizzativa prevista per la piena tutela della genitorialità. In tali casi resta comunque salva la piena applicabilità dei predetti commi a tutela della genitorialità di figli sino a tre anni.

Art. 82 - Ulteriori misure organizzative

1. Tra le modalità con cui dare concreta attuazione alla tutela della genitorialità, possono essere previste:
 - a) l'esonero o la riduzione del numero delle udienze, anche in considerazione della loro complessità e durata;
 - b) la rimodulazione delle assegnazioni, privilegiando forme di lavoro maggiormente compatibili con le esigenze genitoriali.
2. Il dirigente dell'ufficio, almeno 15 giorni prima del rientro in servizio del magistrato interessato, sentito quest'ultimo anche in relazione alle omologhe misure applicate dall'amministrazione di appartenenza dell'altro genitore, adotta con provvedimento motivato, previa interlocuzione con il Comitato pari opportunità che si pronuncia entro 7 giorni, le misure organizzative previste dal comma che precede, ovvero quelle previste dall'art. 81 e dall'art. 84.


V.F.A.
S.

3. Il provvedimento è adottato con la procedura di cui all'articolo 13 e può essere dichiarato immediatamente esecutivo ove ricorra l'assoluta necessità e urgenza di provvedere da motivare espressamente.

Art. 83 - Divieto di assegnazione di affari nel periodo di congedo di maternità, paternità o parentale

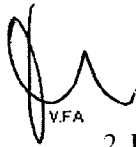
1. Nel periodo di congedo di maternità, paternità o parentale di cui agli articoli 16, 17, 28 e 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al magistrato non possono essere assegnati affari, anche di immediata e urgente trattazione, salvo che si provveda alla sua sostituzione.
2. L'ingiustificata violazione del divieto di cui al comma che precede è valutato ai fini della conferma del dirigente o del conferimento di ulteriori incarichi.
3. Il periodo di astensione obbligatoria per congedo parentale e quello per congedo di paternità o parentale di durata superiore a tre mesi determinano la sospensione dei termini di permanenza massima nell'ufficio di appartenenza.

Art. 84 - Assegnazione temporanea ad altra unità organizzativa

1. Qualora l'unità organizzativa in cui opera il magistrato non consenta una organizzazione compatibile con le esigenze di famiglia questi, a sua domanda, può essere assegnato, in via temporanea ed eventualmente anche in soprannumero, ad altra unità organizzativa nell'ambito del medesimo ufficio, mantenendo il diritto a rientrare nell'unità organizzativa di provenienza.
2. Il provvedimento è adottato dal dirigente dell'ufficio ai sensi dell'art. 13, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 82, comma 2.

Art. 85 - Tutela della malattia e delle condizioni di genitore di figlio portatore di handicap in situazione di gravità

1. Le disposizioni previste nella presente parte della circolare si applicano anche a favore dei magistrati che abbiano documentati motivi di salute che possano impedire loro lo svolgimento di alcune attività di ufficio, nonché a favore dei magistrati che siano genitori di prole con handicap o che comunque assistano un familiare con handicap, accertati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.



V.F.A.

<i>Csm</i>	Roma	10/07/2024
	Protocollo	P13900/2024



S.

2. La documentazione attestante i motivi di salute o la sussistenza dell'handicap va conservata presso l'ufficio di appartenenza del magistrato interessato e trasmessa al Consiglio solo ove richiesto; in questo caso, la trasmissione avviene in via riservata con le modalità specificate nella richiesta.
3. In caso di gravi patologie del magistrato o dei suoi figli, e di conseguente riconoscimento di eventuali esoneri, l'assegnazione di attività compensative potrà essere differita, entro il termine massimo di sei mesi, al fine di renderla effettivamente compatibile con le condizioni di salute del magistrato o con la situazione familiare di cui sopra.
4. Nell'organizzazione degli uffici si deve tener conto, altresì, delle esigenze del magistrato connesse alla assistenza dei prossimi congiunti affetti da gravi patologie, quando non vi siano altri familiari che possano provvedervi.

PARTE XIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 86 - Sostituzione di circolari precedenti ed entrata in vigore

1. La presente circolare:

- sostituisce ogni altra precedente circolare in tema di progetti organizzativi degli uffici requirenti nelle parti con essa incompatibili;
- disciplina i progetti organizzativi degli Uffici requirenti per il quadriennio 2026-2029;
- entra in vigore il 2 settembre 2024 e si applica alle variazioni dei progetti organizzativi e ai provvedimenti non formalizzati in variazione adottati da tale data;
- non si applica ai prospetti feriali per l'anno 2024 che continueranno ad essere regolamentati dalla circolare del 23 luglio 2020.

2. Gli incarichi di coordinamento e di collaborazione, ovvero altri incarichi, comunque denominati, previsti dalla presente circolare, ove conferiti presso gli uffici di merito, a magistrati diversi dai procuratori aggiunti, sotto la vigenza della precedente circolare, dovranno essere nuovamente attribuiti, nel rispetto della procedura e dei limiti previsti dalla presente circolare, entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore; in ogni caso, i nuovi incarichi non possono essere assegnati ai medesimi magistrati se la durata complessiva abbia raggiunto, a quella data, i limiti massimi in essa stabiliti; ove tali limiti non siano stati raggiunti, la durata pregressa si cumula a quella del nuovo incarico ai fini della determinazione della durata massima indicata dalla presente circolare.

3. Agli uffici requirenti si applicano altresì le specifiche disposizioni contenute:

- a) nella circolare in materia di referenti distrettuali per l'informatica e l'innovazione, magistrati di riferimento e Ufficio distrettuale per l'innovazione (adottata con delibera del 6 novembre 2019);


V.F.A.

<i>Csm</i>	Roma	10/07/2024
	Protocollo	P 13900/2024


S.

b) nella circolare in materia di supplenze, assegnazioni, applicazioni e magistrati distrettuali (adottata con delibera del 20 giugno 2018).

4. Per quanto non specificatamente previsto nella presente circolare si applicano le disposizioni della vigente circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti in quanto compatibili.


V.FA

<i>Csm</i>	Roma	10/07/2024
	Protocollo	P 13900/2024


S.

Allegati

FORMAT

All. 1 – Format progetto organizzativo delle Procure della Repubblica presso i Tribunali

All. 2 – Format progetto organizzativo delle Procure della Repubblica presso i Tribunali per i
minorenni

All. 3 – Format parere del Consiglio Giudiziario



V.F.A.



S.

All. 1

**PROGETTO ORGANIZZATIVO DELLA PROCURA DELLA
REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI _____**

*Circolare sulla organizzazione degli uffici di Procura
(delibera C.S.M. del 3 luglio 2024)*

I. QUADRO GENERALE DELL'UFFICIO 1

- A) Risorse umane e materiali dell'ufficio (art. 11 co. 3 n.4 Circ. Procure) 1**
1. Pianta organica del personale di magistratura 1
 2. Pianta organica della magistratura onoraria 1
 3. Pianta organica del personale amministrativo 1
 4. Risorse tecnologiche e finanziarie 2
 5. Accesso alle banche dati 2
- B) Analisi del contesto esterno 2**
1. Analisi delle tipologie di reato più diffuse sul territorio (art. 11 co. 3 n. 1 Circ. Procure) 2
- C) Analisi del contesto interno 2**
1. Illustrazione e analisi dei flussi di lavoro nel quadriennio precedente, con riferimento alle principali tipologie di reato e alle articolazioni interne dell'ufficio, nonché allo svolgimento delle funzioni civili del pubblico ministero, della sua attività nel settore delle misure di prevenzione e dell'esecuzione penale. (art. 11 co. 3 n. 2 Circ. Procure) 2
 2. La verifica del raggiungimento degli obiettivi fissati nel precedente progetto organizzativo, anche con riferimento alle diverse articolazioni interne (art. 11 co. 3 n.3 Circ. Procure) 2

II. STRUTTURA DELL'UFFICIO 3

- A) Procuratore della Repubblica 3**
1. Carico di lavoro riservato al procuratore della Repubblica e concrete modalità di attuazione. (art. 5 co. 5 Circ. Procure) / Ragioni della esclusione della riserva. (art. 5 co. 6 Circ. Procure) 3
 2. Compiti di coordinamento e direzione del procuratore della Repubblica 3
 3. Indicazione del procuratore aggiunto, o del magistrato, che ha collaborato con il procuratore alla redazione del progetto organizzativo. (art. 64 Circ. Procure) 3
- B) Procuratore aggiunto 3**
1. Carico di lavoro riservato al procuratore aggiunto e relativa percentuale di riduzione. (art. 6 co. 4 Circ. Procure) 3
 2. Compiti di coordinamento e direzione dei procuratori aggiunti (art. 11 co. 3 n. 16 Circ. Procure) 3
- C) Vicario 4**
1. Indicazione del magistrato destinato alle funzioni di procuratore della Repubblica in caso di sua mancanza o impedimento. (art. 7 co. 1 Circ. Procure) 4
 2. Criteri adottati per l'individuazione del Vicario (art. 11 co. 4 n. 6 Circ. Procure) 4
 3. Criteri ai quali i procuratori aggiunti e i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio delle funzioni vicarie. (art. 11 co. 4 n. 2 Circ. Procure) 4
- D) Unità organizzative e articolazioni interne dell'ufficio 4**

V.F.A.

S.

1. Articolazione interna specializzata in materia di violenza contro le donne e domestica (art. 9 co. 4 Circ. Procure)	4
2. Organigramma delle articolazioni interne dell'ufficio	5
3. Composizione delle articolazioni interne dell'ufficio	7
4. Permanenza dei magistrati nell'incarico presso la stessa articolazione interna	7
E) Criteri per l'attribuzione delle funzioni di coordinamento delle unità organizzative	8
1. Magistrati titolari del coordinamento delle unità organizzative	8
F) Criteri di assegnazione ai gruppi di lavoro/sezioni	8
1. Modalità di individuazione dei posti da pubblicare includendo gli eventuali posti di risulta che dovranno essere necessariamente coperti. (art. 10 co.2 lett. a)	8
2. Eventuali regole ostative alla mobilità interna connesse alla funzionalità dell'ufficio, ulteriori rispetto al periodo di permanenza minima. (art. 10 co.2 lett. b)	9
3. Modalità di presentazione delle domande con specifico riferimento alla eventuale documentazione da allegare. (art. 10 co.2 lett. c)	9
4. Criteri da applicare per l'individuazione dei sostituti procuratori da assegnare d'ufficio alle unità organizzative, per garantire la copertura dei posti rimasti senza aspiranti all'esito dell'interpello o per far fronte ad eccezionali e straordinarie esigenze di funzionalità dell'ufficio. (art. 10 co.2 lett. e)	9
5. Criteri per l'individuazione dei posti rimasti vacanti tra quelli pubblicati da assegnare d'ufficio ai magistrati di nuova destinazione ed ai magistrati per i quali sia decorso il termine massimo di permanenza nella stessa unità organizzativa. (art. 10 co.2 lett. f)	9
G) Magistrati titolari di incarichi di coordinamento o collaborazione. (art. 11 co. 3 n. 25 Circ. Procure)	9
1. Magistrati titolari di incarichi di coordinamento che beneficiano di un eventuale riduzione del lavoro giudiziario. (art. 6 co.6 Circ. Procure)	10
H) Criteri selettivi per il conferimento degli incarichi di coordinamento o di collaborazione ai magistrati dell'ufficio. (art. 11 co. 3 n. 25 Circ. Procure)	10
I) Criteri ai quali i procuratori aggiunti e i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio delle funzioni di coordinamento o comunque loro delegate dal capo dell'ufficio. (art. 11 co. 4 n. 2 Circ. Procure)	10
L) Magistrati onorari	10
- I compiti e le attività delegate ai magistrati onorari anche in riferimento all'ufficio di collaborazione del procuratore. (art. 11 co. 3 n. 18 Circ. Procure)	10

III. ASSEGNAZIONE DEI PROCEDIMENTI 11

A) I criteri di assegnazione dei procedimenti penali e civili ai sostituti e ai procuratori aggiunti, con espressa specificazione dei procedimenti e delle tipologie di reato per i quali i meccanismi di assegnazione sono di natura automatica. (art. 11 co. 3 n. 11, art. 15 co. 1 Circ. Procure)	11
1. Ipotesi nelle quali il sostituto può procedere alle iscrizioni di nuovi procedimenti o al passaggio di registro ad altro modello o alle modifiche delle iscrizioni nell'ambito dei procedimenti assegnati. (art. 11 co. 3 n. 14)	11
B) Criteri di co-assegnazione dei procedimenti penali e civili ai sostituti e ai procuratori aggiunti (art. 11 co. 3 n. 12 Circ. Procure)	11
C) Criteri di auto assegnazione e co-assegnazione con il procuratore della Repubblica e il procuratore aggiunto (art. 11 co. 3 n. 13 Circ. Procure)	11


 VFA


 S.

D) Criteri per l'assegnazione di singoli atti nei procedimenti assegnati al procuratore e al procuratore aggiunto. (art. 11 co. 3 n. 17 Circ. Procure)..... 11

1. Criteri per l'individuazione del magistrato onerato del compimento di singoli atti (art. 17 co.2)

12

IV. DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE..... 13

A) Misure organizzative finalizzate a garantire l'uniforme esercizio dell'azione penale 13

B) Misure organizzative finalizzate a garantire l'efficace esercizio dell'azione penale 13

C) Misure organizzative finalizzate a garantire la pronta ed esaustiva definizione del procedimento anche in relazione al parametro della ragionevole condanna ex art. 408 c.p.p. 13

D) Misure organizzative finalizzate a garantire la completezza delle indagini preliminari anche con la ricerca degli elementi a favore dell'indagato, l'efficace ricorso alle misure di prevenzione, l'effettività del coordinamento investigativo e l'adeguato svolgimento delle attività d'iniziativa o intervento nei procedimenti civili con particolare riferimento al diritto di famiglia e delle persone, al diritto societario e della crisi d'impresa. (art. 11 co. 3 n. 5 Circ. Procure)..... 13

E) Obiettivi strategici e operativi che si intendono raggiungere nell'arco temporale in relazione all'efficiente utilizzo delle risorse..... 13

F) Criteri generali per l'efficiente utilizzo delle risorse umane, finanziarie e tecnologiche anche per garantire un adeguato accesso dei magistrati dell'ufficio alle banche dati rilevanti per lo svolgimento delle indagini. (art. 11 co. 3 n. 23 Circ. Procure)..... 14

G) Criteri generali ai quali i magistrati addetti all'ufficio devono attenersi nell'impiego della polizia giudiziaria, nell'uso delle risorse tecnologiche assegnate e nella utilizzazione delle risorse finanziarie delle quali l'ufficio può disporre. (art. 11 co. 4 n. 4 Circ. Procure)..... 14

H) Protocolli investigativi interni in relazione a settori omogenei di procedimenti eventualmente anche con l'indicazione degli atti di indagine che si ritiene utile siano svolti direttamente dai magistrati addetti all'ufficio. (art. 11 co. 4 n. 3 Circ. Procure)..... 14

I) Criteri generali di funzionamento dell'unità organizzativa deputata all'attività di intercettazione e le modalità di accesso e di funzionamento dell'archivio digitale. (art. 11 co. 4 n. 1 Circ. Procure)..... 14

L) Procedimento di esercizio delle funzioni di assenso sulle misure cautelari (art. 11 co. 3 n. 19 Circ. Procure)..... 14

M) Visti informativi (art. 11 co. 3 n. 20 Circ. Procure)..... 15

1. Categorie di atti che devono preventivamente essere trasmessi al procuratore per l'apposizione del visto: (Spuntare la casella corrispondente agli atti per i quali è richiesto il visto) 15

N) Comunicazioni (art. 11 co. 3 n. 20 Circ. Procure) 16

O) Altri oneri informativi (art. 11 co. 3 n. 20 Circ. Procure) 16

P) Criteri e modalità di revoca dell'assegnazione dei procedimenti. (art. 11 co. 3 n. 15 Circ. Procure)..... 16

Q) Criteri generali per l'individuazione del magistrato designato a svolgere funzioni di pubblico ministero nell'udienza penale. (art. 11 co. 3 n. 26 Circ. Procure) 16

R) Previsioni relative al rispetto del termine massimo di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio. (art. 11 co. 3 n. 22 Circ. Procure)..... 17



V.F.A.



S.

S) Previsioni relative alle modalità di comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale presso la Corte d'Appello prevista dall'art. 127 disp. att. c.p.p. (art. 11 co. 4 n. 5 Circ. Procure) 17

V. CRITERI DI PRIORITÀ..... 18

A) Criteri di priorità finalizzati a selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre e definiti, nell'ambito dei criteri generali indicati dal Parlamento con legge. (art. 4 co. 1 Circ. Procure) 18

1. Analisi dei flussi e delle pendenze dei procedimenti relativi al precedente biennio, anche avvalendosi della Commissione Flussi istituita presso il Consiglio giudiziario della Corte d'Appello. (art. 4 co. 2 lett. a Circ. Procure) 18

2. Obiettivi di efficienza che l'ufficio intende perseguire. (art. 4 co. 2 lett. b Circ. Procure) .. 18

B) Provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione degli affari per i quali è prevista la trattazione prioritaria. (art. 4 co. 4 Circ. Procure) 18

VI. RAPPORTI DELL'UFFICIO 19

A) Misure organizzative funzionali a garantire (art. 3 co.1 Circ. Procure):..... 19

1. Gestione dei rapporti con la polizia giudiziaria e il personale amministrativo;..... 19

2. Mantenimento delle necessarie interlocuzioni con il presidente del Tribunale;..... 19

3. Necessarie interlocuzioni con l'avvocatura e le altre istituzioni interessate dall'attività dell'ufficio..... 19

B) Modalità per una costante interlocuzione dell'ufficio con la Procura presso il Tribunale per i minorenni sia in materia penale che in materia civile. (art. 11 co. 3 n. 8 Circ. Procure) 19

VII. DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA 20

A) Criteri per il funzionamento e l'assegnazione dei procedimenti della Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo, nonché, se attribuiti ad altre articolazioni dell'ufficio, dei procedimenti in materia di delitti di terrorismo e di quelli di cui all'art. 371-bis, comma 4-bis, c.p.p. (solo per le Procure Distrettuali). (art. 11 co. 3 n. 21 Circ. Procure) 20

B) Magistrati assegnati alla D.D.A. (art. 30 Circ. Procure)..... 20

C) Unità competente in materia di antiterrorismo (art. 30 co. 6 Circ. Procure)..... 20

D) Struttura della D.D.A. 20

E) Assegnazione degli affari (art. 36 Circ. Procure) 21

VIII. FUNZIONI PARTICOLARI ED ESONERI..... 22

A) Esoneri 22

B) Funzioni assegnate ai magistrati..... 22

IX. BENESSERE ORGANIZZATIVO E TUTELA DELLA GENITORIALITÀ... 24

A) Modalità con cui si è data attuazione alle disposizioni sul benessere organizzativo e sulla tutela della genitorialità di cui agli articoli 73 ss. della circolare. 24



V.F.A.

Csm	Roma	10/07/2024
	Protocollo	P 13900/2024



S.

I. QUADRO GENERALE DELL'UFFICIO

A) Risorse umane e materiali dell'ufficio (art. 11 co. 3 n.4 Circ. Procure)

1. Pianta organica del personale di magistratura

Funzione	Organico	Vacanti
Procuratore della Repubblica		
Procuratori aggiunti		
Sostituti Procuratori		

Funzione	Magistrato	Unità organizzativa
Procuratore della Repubblica		
Procuratore aggiunto		
Sostituto Procuratore		

2. Pianta organica della magistratura onoraria

Funzione	Organico	Vacanti
Vice procuratore onorario		

Funzione	VPO	Unità organizzativa
Vice procuratore onorario		

3. Pianta organica del personale amministrativo



V.FA



S.

Inquadramento	Organico	Vacanti

4. Risorse tecnologiche e finanziarie

Risorse finanziarie	Disponibilità	Destinazione

Risorse tecnologiche	Disponibilità	Destinazione

5. Accesso alle banche dati

--

B) Analisi del contesto esterno

1. Analisi delle tipologie di reato più diffuse sul territorio (*art. 11 co. 3 n. 1 Circ. Procure*)

--

C) Analisi del contesto interno

1. Illustrazione e analisi dei flussi di lavoro nel quadriennio precedente, con riferimento alle principali tipologie di reato e alle articolazioni interne dell'ufficio, nonché allo svolgimento delle funzioni civili del pubblico ministero, della sua attività nel settore delle misure di prevenzione e dell'esecuzione penale. (*art. 11 co. 3 n. 2 Circ. Procure*)

--

2. La verifica del raggiungimento degli obiettivi fissati nel precedente progetto organizzativo, anche con riferimento alle diverse articolazioni interne (*art. 11 co. 3 n.3 Circ. Procure*)

--



V.F.A.



S.

II. STRUTTURA DELL'UFFICIO

A) Procuratore della Repubblica

1. Carico di lavoro riservato al procuratore della Repubblica e concrete modalità di attuazione. (art. 5 co. 5 Circ. Procure) / Ragioni della esclusione della riserva. (art. 5 co. 6 Circ. Procure)

Il carico di lavoro riservato al procuratore della Repubblica è quello che, in base alle previsioni dell'art. 5 co. 5 della Circ. Procure, è attribuito al procuratore della Repubblica in base alle ragioni della esclusione della riserva. (art. 5 co. 6 Circ. Procure)

La riserva di lavoro è attribuita al procuratore della Repubblica in base alle ragioni della esclusione della riserva. (art. 5 co. 6 Circ. Procure)

La riserva di lavoro è attribuita al procuratore della Repubblica in base alle ragioni della esclusione della riserva. (art. 5 co. 6 Circ. Procure)

2. Compiti di coordinamento e direzione del procuratore della Repubblica

3. Indicazione del procuratore aggiunto, o del magistrato, che ha collaborato con il procuratore alla redazione del progetto organizzativo. (art. 64 Circ. Procure)

Il procuratore aggiunto, o il magistrato, che ha collaborato con il procuratore alla redazione del progetto organizzativo, è quello che, in base alle previsioni dell'art. 64 della Circ. Procure, è attribuito al procuratore della Repubblica in base alle ragioni della esclusione della riserva. (art. 5 co. 6 Circ. Procure)

Il procuratore aggiunto, o il magistrato, che ha collaborato con il procuratore alla redazione del progetto organizzativo, è quello che, in base alle previsioni dell'art. 64 della Circ. Procure, è attribuito al procuratore della Repubblica in base alle ragioni della esclusione della riserva. (art. 5 co. 6 Circ. Procure)

Il procuratore aggiunto, o il magistrato, che ha collaborato con il procuratore alla redazione del progetto organizzativo, è quello che, in base alle previsioni dell'art. 64 della Circ. Procure, è attribuito al procuratore della Repubblica in base alle ragioni della esclusione della riserva. (art. 5 co. 6 Circ. Procure)

B) Procuratore aggiunto

1. Carico di lavoro riservato al procuratore aggiunto e relativa percentuale di riduzione. (art. 6 co. 4 Circ. Procure)

Il carico di lavoro riservato al procuratore aggiunto è quello che, in base alle previsioni dell'art. 6 co. 4 della Circ. Procure, è attribuito al procuratore aggiunto in base alle ragioni della esclusione della riserva. (art. 5 co. 6 Circ. Procure)

Il carico di lavoro riservato al procuratore aggiunto è quello che, in base alle previsioni dell'art. 6 co. 4 della Circ. Procure, è attribuito al procuratore aggiunto in base alle ragioni della esclusione della riserva. (art. 5 co. 6 Circ. Procure)

Il carico di lavoro riservato al procuratore aggiunto è quello che, in base alle previsioni dell'art. 6 co. 4 della Circ. Procure, è attribuito al procuratore aggiunto in base alle ragioni della esclusione della riserva. (art. 5 co. 6 Circ. Procure)

2. Compiti di coordinamento e direzione dei procuratori aggiunti (art. 11 co. 3 n. 16 Circ. Procure)



V.F.A.



S.

C) Vicario

1. Indicazione del magistrato destinato alle funzioni di procuratore della Repubblica in caso di sua mancanza o impedimento. (art. 7 co. 1 Circ. Procure)

[contenuto facoltativo]

2. Criteri adottati per l'individuazione del Vicario (art. 11 co. 4 n. 6 Circ. Procure)

[contenuto facoltativo]

3. Criteri ai quali i procuratori aggiunti e i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio delle funzioni vicarie. (art. 11 co. 4 n. 2 Circ. Procure)

[contenuto facoltativo]

D) Unità organizzative e articolazioni interne dell'ufficio

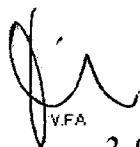
Il procuratore della Repubblica, che ha l'incarico dell'ufficio in sostituzione e in attuazione degli uffici la cui gestione è stata provvisoriamente assunta dal procuratore aggiunto, deve, in attuazione di quanto previsto dall'art. 11 co. 4 n. 6 della Circ. Procure, indicare i criteri adottati per l'individuazione del Vicario, nonché i criteri ai quali i procuratori aggiunti e i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio delle funzioni vicarie. In attuazione di quanto previsto dall'art. 11 co. 4 n. 2 della Circ. Procure, il procuratore della Repubblica deve, in attuazione di quanto previsto dall'art. 11 co. 4 n. 2 della Circ. Procure, indicare i criteri ai quali i procuratori aggiunti e i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio delle funzioni vicarie.

Il procuratore della Repubblica, che ha l'incarico dell'ufficio in sostituzione e in attuazione degli uffici la cui gestione è stata provvisoriamente assunta dal procuratore aggiunto, deve, in attuazione di quanto previsto dall'art. 11 co. 4 n. 6 della Circ. Procure, indicare i criteri adottati per l'individuazione del Vicario, nonché i criteri ai quali i procuratori aggiunti e i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio delle funzioni vicarie. In attuazione di quanto previsto dall'art. 11 co. 4 n. 2 della Circ. Procure, il procuratore della Repubblica deve, in attuazione di quanto previsto dall'art. 11 co. 4 n. 2 della Circ. Procure, indicare i criteri ai quali i procuratori aggiunti e i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio delle funzioni vicarie.

Il procuratore della Repubblica, che ha l'incarico dell'ufficio in sostituzione e in attuazione degli uffici la cui gestione è stata provvisoriamente assunta dal procuratore aggiunto, deve, in attuazione di quanto previsto dall'art. 11 co. 4 n. 6 della Circ. Procure, indicare i criteri adottati per l'individuazione del Vicario, nonché i criteri ai quali i procuratori aggiunti e i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio delle funzioni vicarie. In attuazione di quanto previsto dall'art. 11 co. 4 n. 2 della Circ. Procure, il procuratore della Repubblica deve, in attuazione di quanto previsto dall'art. 11 co. 4 n. 2 della Circ. Procure, indicare i criteri ai quali i procuratori aggiunti e i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio delle funzioni vicarie.

1. Articolazione interna specializzata in materia di violenza contro le donne e domestica (art. 9 co. 4 Circ. Procure)

Il procuratore della Repubblica, che ha l'incarico dell'ufficio in sostituzione e in attuazione degli uffici la cui gestione è stata provvisoriamente assunta dal procuratore aggiunto, deve, in attuazione di quanto previsto dall'art. 9 co. 4 della Circ. Procure, indicare i criteri adottati per l'individuazione del Vicario, nonché i criteri ai quali i procuratori aggiunti e i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio delle funzioni vicarie. In attuazione di quanto previsto dall'art. 11 co. 4 n. 2 della Circ. Procure, il procuratore della Repubblica deve, in attuazione di quanto previsto dall'art. 11 co. 4 n. 2 della Circ. Procure, indicare i criteri ai quali i procuratori aggiunti e i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio delle funzioni vicarie.



V.FA



S.

2. Organigramma delle articolazioni interne dell'ufficio

Il presente organigramma illustra la struttura dell'ufficio. L'organigramma è diviso in tre parti: la prima parte illustra la struttura dell'ufficio, la seconda parte illustra la struttura delle articolazioni interne dell'ufficio, la terza parte illustra la struttura delle articolazioni esterne dell'ufficio.

Organigramma testuale

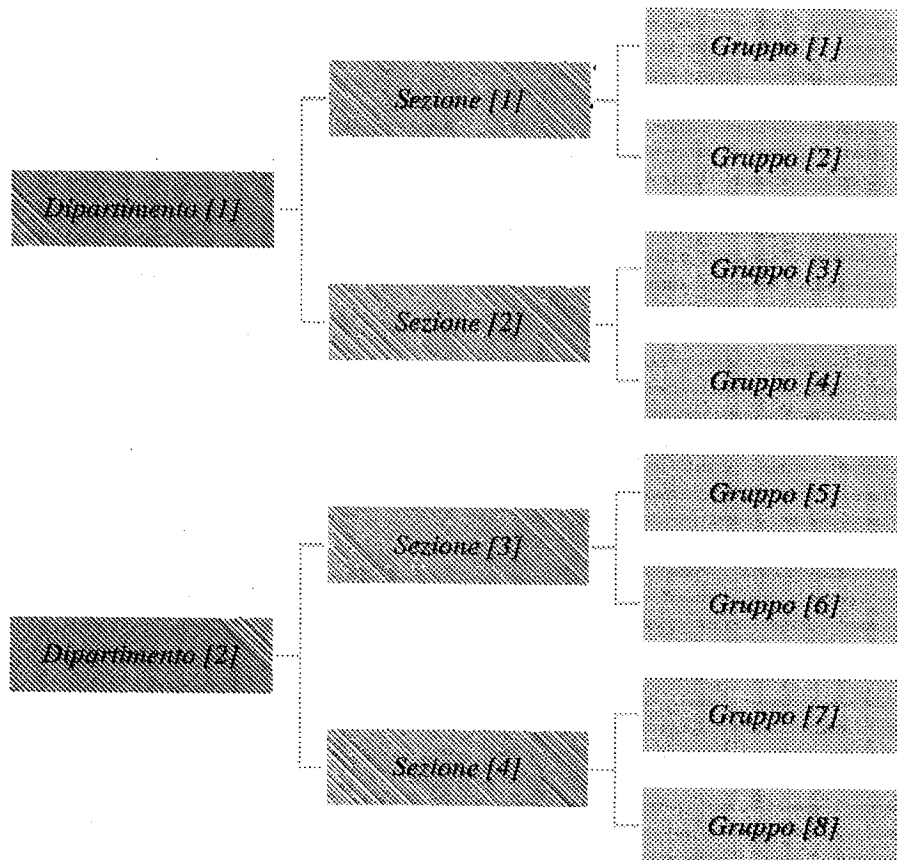
- Dipartimento [1]
 - Sezione [1]
 - Gruppo [1]
 - Gruppo [2]
 - Sezione [2]
 - Gruppo [3]
 - Gruppo [4]
- Dipartimento [2]
 - Sezione [3]
 - Gruppo [5]
 - Gruppo [6]
 - Sezione [4]
 - Gruppo [7]
 - Gruppo [8]

VFA

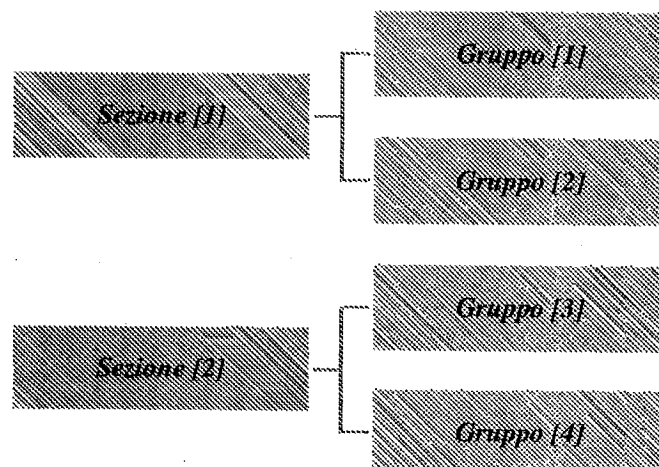
S.

Organigramma grafico Procura 1 (grandi dimensioni)

(il numero di Dipartimenti/Sezioni/Gruppi è meramente esemplificativo e può essere adattato ai singoli uffici)



Organigramma grafico Procura 2 (medie/piccole dimensioni)





V.F.A.

Organigramma grafico Procura 3 (piccole dimensioni)

Gruppo [1]

Gruppo [2]

Gruppo [3]

Gruppo [4]

3. Composizione delle articolazioni interne dell'ufficio

Articolazione interna	Specializzazione	Organico
<i>Dipartimento/ Sezione/Gruppo di lavoro</i>		<i>1. (coordinatore)</i>
		<i>2.</i>
		<i>3.</i>
		<i>1. (coordinatore)</i>
		<i>2.</i>
		<i>3.</i>
		<i>1. (coordinatore)</i>
		<i>2.</i>
		<i>3.</i>

4. Permanenza dei magistrati nell'incarico presso la stessa articolazione interna

Magistrato	Articolazione interna	Data di assegnazione	Data limite di permanenza

<i>Com</i>	Roma	10/07/2024
	Protocollo	P 13900/2024

[Signature]
V.F.A.

[Signature]
S.

2. Eventuali regole ostative alla mobilità interna connesse alla funzionalità dell'ufficio, ulteriori rispetto al periodo di permanenza minima. (art. 10 co.2 lett. b)

3. Modalità di presentazione delle domande con specifico riferimento alla eventuale documentazione da allegare. (art. 10 co.2 lett. c)

4. Criteri da applicare per l'individuazione dei sostituti procuratori da assegnare d'ufficio alle unità organizzative, per garantire la copertura dei posti rimasti senza aspiranti all'esito dell'interpello o per far fronte ad eccezionali e straordinarie esigenze di funzionalità dell'ufficio. (art. 10 co.2 lett. e)

5. Criteri per l'individuazione dei posti rimasti vacanti tra quelli pubblicati da assegnare d'ufficio ai magistrati di nuova destinazione ed ai magistrati per i quali sia decorso il termine massimo di permanenza nella stessa unità organizzativa. (art. 10 co.2 lett. f)

G) Magistrati titolari di incarichi di coordinamento o collaborazione. (art. 11 co. 3 n. 25 Circ. Procure)

Questo documento è riservato ai magistrati titolari di incarichi di coordinamento o collaborazione. È vietata la diffusione o l'uso non autorizzato. Per informazioni, consultare il sito internet del Ministero della Giustizia.

Magistrato titolare dell'incarico di coordinamento o collaborazione

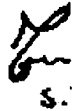
Oggetto dell'incarico

Provvedimento di conferimento o ragioni della sua conferma

Durata complessiva o residua



V.F.A.



S.

I. Magistrati titolari di incarichi di coordinamento che beneficiano di un eventuale riduzione del lavoro giudiziario. (art. 6 co.6 Circ. Procure)

Il capo dell'ufficio titolare del ruolo di procuratore aggiunto, o di quello di giudice o di procuratore, o di giudice per un lungo periodo, o di giudice a ruolo, può assumere una riduzione del lavoro giudiziario di magistrato titolare del lavoro di coordinamento, non superiore al 50%, in favore di un incarico di coordinamento, secondo le previsioni di cui all'art. 6 Circ. Procure.

H) Criteri selettivi per il conferimento degli incarichi di coordinamento o di collaborazione ai magistrati dell'ufficio. (art. 11 co. 3 n. 25 Circ. Procure)

Il procuratore aggiunto o il giudice deve essere, in ogni caso, scelto a cura propria, sulla base delle

I) Criteri ai quali i procuratori aggiunti e i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio delle funzioni di coordinamento o comunque loro delegate dal capo dell'ufficio. (art. 11 co. 4 n. 2 Circ. Procure)

[Contenuto facoltativo]

L) Magistrati onorari

- I compiti e le attività delegate ai magistrati onorari anche in riferimento all'ufficio di collaborazione del procuratore. (art. 11 co. 3 n. 18 Circ. Procure)

Il capo dell'ufficio titolare del ruolo di procuratore aggiunto, o di giudice o di procuratore, o di giudice per un lungo periodo, o di giudice a ruolo, può assumere una riduzione del lavoro giudiziario di magistrato titolare del lavoro di coordinamento, non superiore al 50%, in favore di un incarico di coordinamento, secondo le previsioni di cui all'art. 6 Circ. Procure.



V.F.A.



S.

III. ASSEGNAZIONE DEI PROCEDIMENTI

A) I criteri di assegnazione dei procedimenti penali e civili ai sostituti e ai procuratori aggiunti, con espressa specificazione dei procedimenti e delle tipologie di reato per i quali i meccanismi di assegnazione sono di natura automatica. (art. 11 co. 3 n. 11, art. 15 co. 1 Circ. Procure)

I criteri di assegnazione dei procedimenti penali e civili ai sostituti e ai procuratori aggiunti, con espressa specificazione dei procedimenti e delle tipologie di reato per i quali i meccanismi di assegnazione sono di natura automatica, sono quelli di cui all'art. 11 co. 3 n. 11, art. 15 co. 1 Circ. Procure.

1. Ipotesi nelle quali il sostituto può procedere alle iscrizioni di nuovi procedimenti o al passaggio di registro ad altro modello o alle modifiche delle iscrizioni nell'ambito dei procedimenti assegnati. (art. 11 co. 3 n. 14)

I procedimenti penali e civili assegnati al sostituto, con espressa specificazione dei procedimenti e delle tipologie di reato per i quali i meccanismi di assegnazione sono di natura automatica, sono quelli di cui all'art. 11 co. 3 n. 14, art. 15 co. 1 Circ. Procure.

B) Criteri di co-assegnazione dei procedimenti penali e civili ai sostituti e ai procuratori aggiunti (art. 11 co. 3 n. 12 Circ. Procure)

I criteri di co-assegnazione dei procedimenti penali e civili ai sostituti e ai procuratori aggiunti, con espressa specificazione dei procedimenti e delle tipologie di reato per i quali i meccanismi di assegnazione sono di natura automatica, sono quelli di cui all'art. 11 co. 3 n. 12, art. 15 co. 1 Circ. Procure.

C) Criteri di auto assegnazione e co-assegnazione con il procuratore della Repubblica e il procuratore aggiunto (art. 11 co. 3 n. 13 Circ. Procure)

I criteri di auto assegnazione e co-assegnazione con il procuratore della Repubblica e il procuratore aggiunto, con espressa specificazione dei procedimenti e delle tipologie di reato per i quali i meccanismi di assegnazione sono di natura automatica, sono quelli di cui all'art. 11 co. 3 n. 13, art. 15 co. 1 Circ. Procure.

D) Criteri per l'assegnazione di singoli atti nei procedimenti assegnati al procuratore e al procuratore aggiunto. (art. 11 co. 3 n. 17 Circ. Procure)

I criteri per l'assegnazione di singoli atti nei procedimenti assegnati al procuratore e al procuratore aggiunto, con espressa specificazione dei procedimenti e delle tipologie di reato per i quali i meccanismi di assegnazione sono di natura automatica, sono quelli di cui all'art. 11 co. 3 n. 17, art. 15 co. 1 Circ. Procure.



V.FA

9-7 9:32

Com	Roma	10/07/2024
	Protocollo	P13900/2024



S.

1. Criteri per l'individuazione del magistrato onerato del compimento di singoli atti (art. 17 co.2)





V.F.A.



S.

IV. DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

A) Misure organizzative finalizzate a garantire l'uniforme esercizio dell'azione penale

Le misure sono adottate nel rispetto dei principi generali di uniformità di applicazione della legge, di garanzia dell'efficienza e dell'economicità dell'azione penale, nonché di tutela della dignità della persona imputata e del diritto di difesa. Le misure sono adottate in base ai principi di cui all'art. 11 co. 3 n. 5 della Circolare Procure.

B) Misure organizzative finalizzate a garantire l'efficace esercizio dell'azione penale

Le misure sono adottate nel rispetto dei principi generali di uniformità di applicazione della legge, di garanzia dell'efficienza e dell'economicità dell'azione penale, nonché di tutela della dignità della persona imputata e del diritto di difesa. Le misure sono adottate in base ai principi di cui all'art. 11 co. 3 n. 5 della Circolare Procure.

C) Misure organizzative finalizzate a garantire la pronta ed esaustiva definizione del procedimento anche in relazione al parametro della ragionevole condanna ex art. 408 c.p.p.

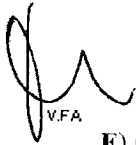
Le misure sono adottate nel rispetto dei principi generali di uniformità di applicazione della legge, di garanzia dell'efficienza e dell'economicità dell'azione penale, nonché di tutela della dignità della persona imputata e del diritto di difesa. Le misure sono adottate in base ai principi di cui all'art. 11 co. 3 n. 5 della Circolare Procure.

D) Misure organizzative finalizzate a garantire la completezza delle indagini preliminari anche con la ricerca degli elementi a favore dell'indagato, l'efficace ricorso alle misure di prevenzione, l'effettività del coordinamento investigativo e l'adeguato svolgimento delle attività d'iniziativa o intervento nei procedimenti civili con particolare riferimento al diritto di famiglia e delle persone, al diritto societario e della crisi d'impresa. (art. 11 co. 3 n. 5 Circ. Procure)

Le misure sono adottate nel rispetto dei principi generali di uniformità di applicazione della legge, di garanzia dell'efficienza e dell'economicità dell'azione penale, nonché di tutela della dignità della persona imputata e del diritto di difesa. Le misure sono adottate in base ai principi di cui all'art. 11 co. 3 n. 5 della Circolare Procure.

E) Obiettivi strategici e operativi che si intendono raggiungere nell'arco temporale in relazione all'efficiente utilizzo delle risorse.

Le misure sono adottate nel rispetto dei principi generali di uniformità di applicazione della legge, di garanzia dell'efficienza e dell'economicità dell'azione penale, nonché di tutela della dignità della persona imputata e del diritto di difesa. Le misure sono adottate in base ai principi di cui all'art. 11 co. 3 n. 5 della Circolare Procure.



V.F.A.

Com	Roma	10/07/2024
	Protocollo	P 13900/2024



S.

F) Criteri generali per l'efficiente utilizzo delle risorse umane, finanziarie e tecnologiche anche per garantire un adeguato accesso dei magistrati dell'ufficio alle banche dati rilevanti per lo svolgimento delle indagini. (art. 11 co. 3 n. 23 Circ. Procure)

Nelle diverse attività svolte nell'ambito delle funzioni amministrative e nell'attività delle diverse sezioni, è opportuno, a garanzia della Repubblica, che l'ufficio si adoperi per promuovere l'efficienza dell'attività amministrativa e la gestione delle risorse finanziarie e umane, nel rispetto delle esigenze di servizio, con i limiti dell'art. 11 della Costituzione e con i principi generali della trasparenza, della pubblicità e della partecipazione, in modo da garantire la massima efficienza e la massima trasparenza nell'uso delle risorse umane, finanziarie e tecnologiche.

La promozione della efficienza e della trasparenza amministrativa, nel rispetto dell'art. 11 della Costituzione, è compito dell'ufficio, che deve adottare le misure necessarie per garantire la massima efficienza e la massima trasparenza nell'uso delle risorse umane, finanziarie e tecnologiche.

La promozione della efficienza e della trasparenza amministrativa, nel rispetto dell'art. 11 della Costituzione, è compito dell'ufficio, che deve adottare le misure necessarie per garantire la massima efficienza e la massima trasparenza nell'uso delle risorse umane, finanziarie e tecnologiche.

G) Criteri generali ai quali i magistrati addetti all'ufficio devono attenersi nell'impiego della polizia giudiziaria, nell'uso delle risorse tecnologiche assegnate e nella utilizzazione delle risorse finanziarie delle quali l'ufficio può disporre. (art. 11 co. 4 n. 4 Circ. Procure)

[contenuto facoltativo]

H) Protocolli investigativi interni in relazione a settori omogenei di procedimenti eventualmente anche con l'indicazione degli atti di indagine che si ritiene utile siano svolti direttamente dai magistrati addetti all'ufficio. (art. 11 co. 4 n. 3 Circ. Procure)

[contenuto facoltativo]

I) Criteri generali di funzionamento dell'unità organizzativa deputata all'attività di intercettazione e le modalità di accesso e di funzionamento dell'archivio digitale. (art. 11 co. 4 n. 1 Circ. Procure)

[contenuto facoltativo]

L) Procedimento di esercizio delle funzioni di assenso sulle misure cautelari (art. 11 co. 3 n. 19 Circ. Procure)

Il presente modello di modulistica, che ha lo scopo di garantire la massima trasparenza e la massima efficienza nell'attività amministrativa, è da adottare in tutti gli uffici, con le modifiche e le integrazioni che si riterranno opportune, nel rispetto dell'art. 11 della Costituzione e con i principi generali della trasparenza, della pubblicità e della partecipazione, in modo da garantire la massima efficienza e la massima trasparenza nell'uso delle risorse umane, finanziarie e tecnologiche.

La promozione della efficienza e della trasparenza amministrativa, nel rispetto dell'art. 11 della Costituzione, è compito dell'ufficio, che deve adottare le misure necessarie per garantire la massima efficienza e la massima trasparenza nell'uso delle risorse umane, finanziarie e tecnologiche.

La promozione della efficienza e della trasparenza amministrativa, nel rispetto dell'art. 11 della Costituzione, è compito dell'ufficio, che deve adottare le misure necessarie per garantire la massima efficienza e la massima trasparenza nell'uso delle risorse umane, finanziarie e tecnologiche.

Roma 10/07/2024
Protocollo P 13900/2024

[Signature]
S.

M) Visti informativi (art. 11 co. 3 n. 20 Circ. Procure)

[illegible]

1. Categorie di atti che devono preventivamente essere trasmessi al procuratore per l'apposizione del visto: (Spuntare la casella corrispondente agli atti per i quali è richiesto il visto)

- ☐
- Atti di conclusione delle indagini preliminari ex art 415 bis c.p.p.:

- ☐ tutti;
- ☐ seguenti categorie di reato:

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 278: 1039-1044.

- ☐ Atti definitivi del procedimento, ovvero atti di esercizio dell'azione penale nelle forme di cui all'art. 407 bis c.p.p.:

- ☐ tutti;
- ☐ seguenti categorie di reato:

.....

- ☐ Richieste di archiviazione;

- ☐ tutti;
- ☐ seguenti categorie di reato:

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

- ☐ Atti che comportino rilevanti impegni di spesa;

- ☐ Prime richieste di autorizzazione per l'attività di intercettazione;

- ☐ Decreti di perquisizione presso studi legali, istituzioni pubbliche o nei confronti di determinate categorie di pubblici ufficiali;

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

- ☐ Modifica e aggiornamento delle iscrizioni con passaggio a mod. 44 ignoti o a mod.21 noti o iscrizione di nuovi indagati in procedimento già assegnato, ove espressamente previsto nel progetto organizzativo;


V.FA
S.

R) Previsioni relative al rispetto del termine massimo di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio. (art. 11 co. 3 n. 22 Circ. Procure)

Le previsioni relative al rispetto del termine massimo di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio, previste dall'art. 11 co. 3 n. 22 della Circolare Procure, sono state modificate con la Circolare Procure n. 1/2024 del 10/07/2024.

S) Previsioni relative alle modalità di comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale presso la Corte d'Appello prevista dall'art. 127 disp. att. c.p.p. (art. 11 co. 4 n. 5 Circ. Procure)

[contenuto facoltativo]


VFA

Com	Roma	10/07/2024
	Protocollo	P 13900/2024


S.

VL RAPPORTI DELL'UFFICIO

A) Misure organizzative funzionali a garantire (art. 3 co.1 Circ. Procure):

1. Gestione dei rapporti con la polizia giudiziaria e il personale amministrativo;

[Redacted text block]

2. Mantenimento delle necessarie interlocuzioni con il presidente del Tribunale;

[Redacted text block]

3. Necessarie interlocuzioni con l'avvocatura e le altre istituzioni interessate dall'attività dell'ufficio.

[Redacted text block]

B) Modalità per una costante interlocuzione dell'ufficio con la Procura presso il Tribunale per i minorenni sia in materia penale che in materia civile. (art. 11 co. 3 n. 8 Circ. Procure)

[Redacted text block]

VFA

S.

contributo, specie in riferimento all'esperienza maturata dal magistrato nel lavoro pregresso, ma come conseguenza delle circostanze nazionali e locali, e della loro incidenza, che, ripercuotendosi sulla prosecuzione dell'attività, influisce in modo decisivo e diverso l'attività della Repubblica.

3. Funzioni di direzione e coordinamento delegate ai procuratori aggiunti (art. 32 Circ. Procure)

Quella che il procuratore della Repubblica delega per la prosecuzione dell'attività di direzione e coordinamento delle funzioni di direzione e coordinamento, secondo le indicazioni contenute nell'art. 32 della Circolare, è una delega di natura sostanziale, che si riferisce alla prosecuzione dell'attività di direzione e coordinamento, e non a quella di natura formale, che si riferisce alla prosecuzione dell'attività di direzione e coordinamento, e non a quella di natura formale, che si riferisce alla prosecuzione dell'attività di direzione e coordinamento.

La delega è di natura sostanziale, e non formale, e si riferisce alla prosecuzione dell'attività di direzione e coordinamento, e non a quella di natura formale, che si riferisce alla prosecuzione dell'attività di direzione e coordinamento, e non a quella di natura formale, che si riferisce alla prosecuzione dell'attività di direzione e coordinamento.

La delega è di natura sostanziale, e non formale, e si riferisce alla prosecuzione dell'attività di direzione e coordinamento, e non a quella di natura formale, che si riferisce alla prosecuzione dell'attività di direzione e coordinamento, e non a quella di natura formale, che si riferisce alla prosecuzione dell'attività di direzione e coordinamento.

La delega è di natura sostanziale, e non formale, e si riferisce alla prosecuzione dell'attività di direzione e coordinamento, e non a quella di natura formale, che si riferisce alla prosecuzione dell'attività di direzione e coordinamento, e non a quella di natura formale, che si riferisce alla prosecuzione dell'attività di direzione e coordinamento.

La delega è di natura sostanziale, e non formale, e si riferisce alla prosecuzione dell'attività di direzione e coordinamento, e non a quella di natura formale, che si riferisce alla prosecuzione dell'attività di direzione e coordinamento, e non a quella di natura formale, che si riferisce alla prosecuzione dell'attività di direzione e coordinamento.

La delega è di natura sostanziale, e non formale, e si riferisce alla prosecuzione dell'attività di direzione e coordinamento, e non a quella di natura formale, che si riferisce alla prosecuzione dell'attività di direzione e coordinamento, e non a quella di natura formale, che si riferisce alla prosecuzione dell'attività di direzione e coordinamento.

La delega è di natura sostanziale, e non formale, e si riferisce alla prosecuzione dell'attività di direzione e coordinamento, e non a quella di natura formale, che si riferisce alla prosecuzione dell'attività di direzione e coordinamento, e non a quella di natura formale, che si riferisce alla prosecuzione dell'attività di direzione e coordinamento.

E) Assegnazione degli affari (art. 36 Circ. Procure)

- Criteri di co-assegnazione dei procedimenti

La co-assegnazione degli affari deve essere effettuata in base ai criteri di competenza, nella delegazione del procedimento, di tipo sostanziale, e non formale, e si riferisce alla prosecuzione dell'attività di direzione e coordinamento, e non a quella di natura formale, che si riferisce alla prosecuzione dell'attività di direzione e coordinamento, e non a quella di natura formale, che si riferisce alla prosecuzione dell'attività di direzione e coordinamento.


 VFA


 S.

VIII. FUNZIONI PARTICOLARI ED ESONERI

A) Esoneri

- Indicazione dei magistrati in servizio nell'ufficio che usufruiscono di esoneri parziali o totali dal lavoro, con specificazione della unità organizzativa cui risulti assegnato il magistrato, nonché della percentuale dell'esonero e delle sue modalità di realizzazione. (art. 63 Circ. Procure)

La circoscrizione deve specificare, quando ricorrano le condizioni per il conseguimento di tale esonero, la quota di esonero e quella che prevede in non piena percentuale.

Magistrato	Unità organizzativa di assegnazione	Titolo per l'esonero	Percentuale di esonero	Modalità di realizzazione
------------	-------------------------------------	----------------------	------------------------	---------------------------

--	--	--	--	--

B) Funzioni assegnate ai magistrati

1. Indicazione dei magistrati ai quali sono state assegnate le funzioni di referente informatico (RID) e di magistrato di riferimento per l'informatica (MAGRIF), con indicazione dell'eventuale riduzione dal lavoro ordinario. (art. 65 Circ. Procure)

La circoscrizione deve indicare, non solo, anche il nome del magistrato di riferimento informatico, così come previsto dall'art. 65 della Circolare, ma anche l'unità organizzativa del Consiglio di Circolo, e l'ufficio cui viene assegnata la funzione di referente informatico e la quota di esonero, in ragione della concreta situazione dell'ufficio e dell'attività svolta.

2. Indicazione dei magistrati ai quali sono state assegnate le funzioni di referente per la formazione, precisando se il referente abbia a disposizione una struttura organizzativa, e da quali risorse, materiali e umane sia composta. Indicazione dell'esonero di cui usufruisce il referente per la formazione. (artt. 66, 67 e 68 Circ. Procure)

L'esonero deve essere di almeno il 10% e può essere, in via eccezionale, superiore al 15% e non superiore al 20% e deve essere di lavoro. La misura dell'esonero può essere, tuttavia, ridotta, in determinate circostanze, in ragione della particolare situazione dell'ufficio e dell'attività svolta.

3. Indicazione dei magistrati che siano stati designati dal CSM quali componente della Struttura tecnica dell'organizzazione (Sto), le funzioni giudiziarie che svolgono, la misura dell'esonero dall'attività giudiziaria ordinaria. (artt. 69 e 70 Circ. Procure)

La misura dell'esonero deve essere superiore al 10% e può essere, in via eccezionale, superiore al 15% e non superiore al 20% e deve essere di lavoro.

4. Indicazione dei magistrati eletti al Consiglio giudiziario o al Consiglio direttivo della Corte di cassazione, le funzioni giudiziarie che svolgono nonché la misura dell'effettivo esonero parziale dall'attività giudiziaria ordinaria. (artt. 71 e 72 Circ. Procure)

L'esonero deve essere di almeno il 10% e può essere, in via eccezionale, superiore al 15% e non superiore al 20% e deve essere di lavoro. La misura dell'esonero può essere, tuttavia, ridotta, in determinate circostanze, in ragione della particolare situazione dell'ufficio e dell'attività svolta.


V.FA

Com	Roma	10/07/2024
	Protocollo	P13900/2024


S.

IX. BENESSERE ORGANIZZATIVO E TUTELA DELLA GENITORIALITÀ

A) Modalità con cui si è data attuazione alle disposizioni sul benessere organizzativo e sulla tutela della genitorialità di cui agli articoli 73 ss. della circolare.




V.FA

ALLEGATI

Csm	Roma	10/07/2024
	Protocollo	P13900/2024


S.A) Contributo del Presidente del Tribunale. (*art. 12 co. 5 Circ. Procure*)

Se il contributo è stato fornito nel corso di apposita riunione, allegare il verbale.

B) Contributo del procuratore generale presso la Corte d'Appello (*art. 12 co. 6 Circ. Procure*)

Se il contributo è stato fornito nel corso di apposita riunione, allegare il verbale.

C) Osservazioni proposte dai magistrati dell'ufficio (se presentate) e relative controdeduzioni del procuratore della Repubblica. (*art. 12 co. 9 Circ. Procure*)



V.F.A.



S.

All. 2

**PROGETTO ORGANIZZATIVO DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI**

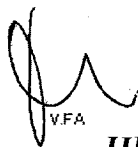
*Circolare sulla organizzazione degli uffici di Procura
(delibera C.S.M. del 3 luglio 2024)*

I. QUADRO GENERALE DELL'UFFICIO 1

- A) Risorse umane e materiali dell'ufficio (art. 60 co. 3 n.4 Circ. Procure)..... 1**
1. Pianta organica del personale di magistratura..... 1
 2. Pianta organica del personale amministrativo..... 1
 3. Risorse tecnologiche e finanziarie..... 1
 4. Accesso alle banche dati 2
- B) Analisi del contesto esterno 2**
1. Analisi delle tipologie di reato più diffuse sul territorio, anche con riferimento alle forme di devianza e di disagio giovanile che ne costituiscono il substrato (art. 60 co. 3 n.1 Circ. Procure) 2
- C) Analisi del contesto interno 2**
1. Illustrazione e analisi dei flussi di lavoro nel quadriennio precedente, con riferimento alle principali tipologie di reato e alle articolazioni interne dell'ufficio..... 2
 2. Illustrazione dello stato delle pendenze con riferimento alle principali tipologie di reato e alle articolazioni interne. (art. 60 co. 3 n.2 Circ. Procure) 2
 3. La verifica del raggiungimento degli obiettivi fissati nel precedente progetto organizzativo, anche con riferimento alle diverse articolazioni interne (art. 60 co. 3 n.3 Circ. Procure)..... 2

II. STRUTTURA DELL'UFFICIO 3

- A) Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per minorenni 3**
1. Carico di lavoro riservato al procuratore della Repubblica e concrete modalità di attuazione. (art. 5 co. 4 Circ. Procure) / Ragioni della esclusione della riserva di lavoro al procuratore della Repubblica. (art. 5 co. 5 Circ. Procure) 3
 2. Compiti di coordinamento e direzione del procuratore della Repubblica 3
- B) Vicario 3**
1. Indicazione del magistrato destinato alle funzioni di procuratore della Repubblica in caso di sua mancanza o impedimento. (art. 59 co. 1 Circ. Procure) 3
 2. Criteri adottati per l'individuazione del Vicario (art. 60 co. 4 n. 6 Circ. Procure)..... 3
 3. Criteri ai quali i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio delle funzioni vicarie. (art. 60 co. 4 n. 2 Circ. Procure) 3
- C) Indicazione dei magistrati titolari di incarichi di coordinamento o collaborazione. (art. 60 co. 3 n. 20 Circ. Procure) 3**
- D) Criteri selettivi per il conferimento degli incarichi di coordinamento o di collaborazione ai magistrati dell'ufficio. (art. 60 co. 3 n. 21 Circ. Procure) 4**
- E) Criteri ai quali i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio delle funzioni di coordinamento o comunque loro delegate dal capo dell'ufficio. (art. 60 co. 4 n. 2 Circ. Procure) 4**



V.F.A.



S.

III. ASSEGNAZIONE DEI PROCEDIMENTI 5

A) Criteri di assegnazione dei procedimenti penali e civili ai sostituti, con espressa specificazione dei procedimenti e delle tipologie di reato o di affari civili per i quali i meccanismi di assegnazione sono di natura automatica. (art. 60 co. 3 n. 8, art. 15 co. 1 Circ. Procure) 5

1. Ipotesi nelle quali il sostituto può procedere alle iscrizioni di nuovi procedimenti penali e civili o al passaggio di registro ad altro modello o alle modifiche delle iscrizioni nell'ambito dei procedimenti assegnati. (art. 60 co. 3 n. 11) 5

B) Criteri di co-assegnazione dei procedimenti penali e civili ai sostituti (art. 60 co. 3 n. 9 Circ. Procure) 5

C) Criteri di auto assegnazione e co-assegnazione con il procuratore della Repubblica (art. 60 co. 3 n. 10 Circ. Procure) 5

D) Criteri per l'assegnazione di singoli atti nei procedimenti assegnati al procuratore. (art. 60 co. 3 n. 16 Circ. Procure) 5

1. Criteri per l'individuazione del magistrato onerato del compimento di singoli atti (art. 17 co.2)

6

IV. DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 7

A) Misure organizzative finalizzate a garantire l'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale (art. 60 co. 3 n.5) 7

B) Misure organizzative finalizzate a garantire l'efficace e uniforme esercizio dell'azione in materia civile. 7

C) Misure organizzative finalizzate a garantire l'adeguato svolgimento delle attività di iniziativa o intervento nei procedimenti civili. 7

D) Misure organizzative finalizzate a garantire la pronta ed esaustiva definizione del procedimento anche in relazione al parametro della ragionevole condanna ex art. 408 c.p.p. 7

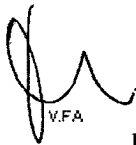
E) Misure organizzative finalizzate a garantire l'effettività del coordinamento investigativo. 7

F) Criteri generali per l'efficiente utilizzo delle risorse umane, finanziarie e tecnologiche anche per garantire un adeguato accesso dei magistrati dell'ufficio alle banche dati rilevanti per lo svolgimento delle indagini. (art. 60 co. 3 n. 21 Circ. Procure) 7

G) Criteri generali ai quali i magistrati addetti all'ufficio devono attenersi nell'impiego della polizia giudiziaria, nell'uso delle risorse tecnologiche assegnate e nella utilizzazione delle risorse finanziarie delle quali l'ufficio può disporre. (art. 60 co. 4 n. 4 Circ. Procure) 8

H) Protocolli investigativi interni in relazione a settori omogenei di procedimenti eventualmente anche con l'indicazione degli atti di indagine che si ritiene utile siano svolti direttamente dai magistrati addetti all'ufficio. (art. 60 co. 4 n. 3 Circ. Procure) 8

I) Criteri generali di funzionamento dell'unità organizzativa deputata all'attività di intercettazione e le modalità di accesso e di funzionamento dell'archivio digitale ovvero i criteri di raccordo e cooperazione con l'Ufficio della Procura ordinaria. (art. 60 co. 4 n. 1 Circ. Procure) 8



V.FA



S.

L) Criteri organizzativi relativi agli affari civili e procedimenti in materia civile, con particolare riguardo agli allontanamenti disposti ex art. 403 c.c.. (art. 60 co. 3 n. 14 Circ. Procure)	8
M) Criteri organizzativi inerenti ai procedimenti relativi a minori stranieri non accompagnati. (art. 60 co. 3 n. 14 Circ. Procure)	8
N) Criteri per l'esercizio del potere di vigilanza sulle comunità di accoglienza di diversa natura e tipologia e, comunque, su strutture ospitanti minori, italiani e/o stranieri, anche non accompagnati in ambito distrettuale. (art. 60 co. 3 n. 15 Circ. Procure)	8
O) Procedimento di esercizio delle funzioni di assenso sulle misure cautelari (art. 60 co. 3 n. 17 Circ. Procure)	9
P) Visti informativi (art. 60 co. 3 n. 18 Circ. Procure)	9
Q) Eventuali ulteriori visti informativi in materia civile, anche al di fuori della previsione di cui all'art. 20, motivati dalla necessità di garantire un intervento uniforme dell'ufficio nelle materie di maggiore incidenza sui diritti fondamentali dei minori (art. 60 co. 3 n. 21 Circ. Procure)	9
R) Comunicazioni (art. 60 co. 3 n. 18 Circ. Procure)	9
S) Altri oneri informativi (art. 60 co. 3 n. 18 Circ. Procure)	9
T) Criteri e modalità di revoca dell'assegnazione dei procedimenti nel settore penale ed, eventualmente, in quello civile. (art. 60 co. 3 n. 12 Circ. Procure)	9
U) Criteri generali per l'individuazione del magistrato designato a svolgere funzioni di pubblico ministero nell'udienza penale e nelle udienze civili. (art. 60 co. 3 n. 22 Circ. Procure)	10
V) Previsioni relative alle modalità di comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale presso la Corte d'Appello prevista dall'art. 127 disp. att. c.p.p. (art. 11 co. 4 n. 5 Circ. Procure)	10

V. CRITERI DI PRIORITÀ..... 11

A) Criteri di priorità finalizzati a selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre. (art. 4 co. 1 Circ. Procure)	11
1. Analisi dei flussi e delle pendenze dei procedimenti relativi al precedente biennio, anche avvalendosi della Commissione Flussi istituita presso il Consiglio giudiziario della Corte d'Appello. (art. 4 co. 2 Circ. Procure)	11
2. Obiettivi di efficienza che l'ufficio intende perseguire. (art. 4 co. 2 lett. b Circ. Procure) ..	11
B) Provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione degli affari per i quali è prevista la trattazione prioritaria. (art. 4 co. 4 Circ. Procure)	11

VI. RAPPORTI DELL'UFFICIO 12

A) Misure organizzative funzionali a garantire (art. 3 co.1 Circ. Procure):	12
1. Gestione dei rapporti con la polizia giudiziaria e il personale amministrativo;	12
2. Mantenimento delle necessarie interlocuzioni con il presidente del Tribunale;	12
3. Necessarie interlocuzioni con l'avvocatura e le altre istituzioni interessate dall'attività dell'ufficio	12
B) Modalità per una costante interlocuzione dell'ufficio con le Procure ordinarie del distretto sia in materia penale che in materia civile. (art. 60 co. 3 n. 7 Circ. Procure)	12

Com	Roma	10/07/2024
	Protocollo	P 13900/2024


V.F.A.
S.**VII. FUNZIONI PARTICOLARI ED ESONERI 13****A) Esoneri 13****B) Funzioni assegnate ai magistrati 13****VIII. BENESSERE ORGANIZZATIVO E TUTELA DELLA GENITORIALITÀ 15****A) Modalità con cui si è data attuazione alle disposizioni sul benessere organizzativo e sulla tutela della genitorialità di cui agli articoli 73 ss. della circolare. 15**



VFA



S.

I. QUADRO GENERALE DELL'UFFICIO

A) Risorse umane e materiali dell'ufficio (art. 60 co. 3 n.4 Circ. Procure)

5. Pianta organica del personale di magistratura

Funzione	Organico	Vacanti
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni Sostituti Procuratori		

Funzione	Magistrato	Unità organizzativa
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni Sostituto Procuratore		

6. Pianta organica del personale amministrativo

Inquadramento	Organico	Vacanti

7. Risorse tecnologiche e finanziarie

Risorse finanziarie	Disponibilità	Destinazione

Risorse tecnologiche	Disponibilità	Destinazione

V.F.A.

S.

8. Accesso alle banche dati

[Redacted content]

B) Analisi del contesto esterno

2. Analisi delle tipologie di reato più diffuse sul territorio, anche con riferimento alle forme di devianza e di disagio giovanile che ne costituiscono il substrato (*art. 60 co. 3 n.1 Circ. Procure*)

[Redacted content]

C) Analisi del contesto interno

3. Illustrazione e analisi dei flussi di lavoro nel quadriennio precedente, con riferimento alle principali tipologie di reato e alle articolazioni interne dell'ufficio.

[Redacted content]

4. Illustrazione dello stato delle pendenze con riferimento alle principali tipologie di reato e alle articolazioni interne. (*art. 60 co. 3 n.2 Circ. Procure*)

[Redacted content]

5. La verifica del raggiungimento degli obiettivi fissati nel precedente progetto organizzativo, anche con riferimento alle diverse articolazioni interne (*art. 60 co. 3 n.3 Circ. Procure*)

[Redacted content]



VFA



S.

II. STRUTTURA DELL'UFFICIO

A) Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni

1. Carico di lavoro riservato al procuratore della Repubblica e concrete modalità di attuazione. (art. 5 co. 4 Circ. Procure) / Ragioni della esclusione della riserva di lavoro al procuratore della Repubblica. (art. 5 co. 5 Circ. Procure)

[contenuto facoltativo]

2. Compiti di coordinamento e direzione del procuratore della Repubblica

[contenuto facoltativo]

B) Vicario

1. Indicazione del magistrato destinato alle funzioni di procuratore della Repubblica in caso di sua mancanza o impedimento. (art. 59 co. 1 Circ. Procure)

[contenuto facoltativo]

[contenuto facoltativo]

2. Criteri adottati per l'individuazione del Vicario (art. 60 co. 4 n. 6 Circ. Procure)

[contenuto facoltativo]

[contenuto facoltativo]

3. Criteri ai quali i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio delle funzioni vicarie. (art. 60 co. 4 n. 2 Circ. Procure)

[contenuto facoltativo]

[contenuto facoltativo]

C) Indicazione dei magistrati titolari di incarichi di coordinamento o collaborazione. (art. 60 co. 3 n. 20 Circ. Procure)

[contenuto facoltativo]


VFA

 Roma 10/07/2024
Protocollo P 13900/2024


S.

**Magistrato titolare dell'incarico
di coordinamento o
collaborazione**

Oggetto dell'incarico

**Provvedimento di conferimento e
ragioni della conferma**

Durata complessiva o residua

D) Criteri selettivi per il conferimento degli incarichi di coordinamento o di collaborazione ai magistrati dell'ufficio. (art. 60 co. 3 n. 21 Circ. Procure)

Il conferimento degli incarichi deve avvenire in base ai requisiti e alle competenze dei magistrati.

E) Criteri ai quali i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio delle funzioni di coordinamento o comunque loro delegate dal capo dell'ufficio. (art. 60 co. 4 n. 2 Circ. Procure)

[Contenuto facoltativo]

5.

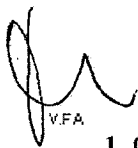
La lista di uscirati non è degli ultimi in ordine d'uscita, ma è senz'altro l'ultima a essere pubblicata. È quella dei "usciti di assunzione" degli enti e dei magistrati di prima classe, ad una paracaduta la carica per essere di una distribuzione dei carichi di lavoro pari a quella dei soli 18 dei 24 per i tenenti.

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

Il presidente della Repubblica, in quanto al suo diritto di inviolabilità, può pretendere, sia al momento della prima elezione, sia, talora, più tardi, in corso di mandato, che la sua persona sia posta al riparo da ogni atto di violenza, sia fisica, sia morale, sia patrimoniale, di qualsiasi natura, giuridicamente fondata.

Nell'ipotesi di un'assunzione successiva di assunzione di presidenza, come avviene per esempio il caso o del passaggio pacificamente o violentemente, in mancanza del primo, il presidente uscente in carica continua a essere considerato tale, e il suo mandato non cessa di essere valido, fino a quando non sia stato sostituito da un altro presidente.

Esistono stati di tensione e di agitazione che, se non vengono adeguatamente gestiti, possono compromettere la produttività della Repubblica e minacciare la democrazia. È necessario mettere in agenzia le istituzioni, le forze politiche, i sindacati, le associazioni di cittadini, per affrontare questi problemi e per evitare, in caso di emergenza, che si verifichino situazioni di disordine (art. 1, c. 1).


VFA


S.

1. Criteri per l'individuazione del magistrato onerato del compimento di singoli atti (art. 17 co.2)





VFA

Csm	Roma	10/07/2024
	Protocollo	P13900/2024



S.

IV. DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

A) Misure organizzative finalizzate a garantire l'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale (art. 60 co. 3 n.5)

Le misure sono intese nel rispetto del seguente principio:
 la garanzia dell'effettiva e tempestiva attuazione dell'influenza delle attività investigative e giudiziarie nella
 distribuzione di informazioni sull'andamento dell'attività sui procedimenti criminali del territorio.
 vengono attuati i sistemi periodici di gruppi di lavoro, oppure in caso di emergenza, appalti, commissioni straordinarie,
 delle quali è sempre richiesto, anche l'assistenza, l'informazione e la cooperazione dei procuratori e dei
 procuratori generali (art. 60 co. 3 n. 5 Cir. Procure)

B) Misure organizzative finalizzate a garantire l'efficace e uniforme esercizio dell'azione in materia civile.

C) Misure organizzative finalizzate a garantire l'adeguato svolgimento delle attività di iniziativa o intervento nei procedimenti civili.

D) Misure organizzative finalizzate a garantire la pronta ed esaustiva definizione del procedimento anche in relazione al parametro della ragionevole condanna ex art. 408 c.p.p.

E) Misure organizzative finalizzate a garantire l'effettività del coordinamento investigativo.

F) Criteri generali per l'efficiente utilizzo delle risorse umane, finanziarie e tecnologiche anche per garantire un adeguato accesso dei magistrati dell'ufficio alle banche dati rilevanti per lo svolgimento delle indagini. (art. 60 co. 3 n. 21 Cir. Procure)


V.F.A.
S.

G) Criteri generali ai quali i magistrati addetti all'ufficio devono attenersi nell'impiego della polizia giudiziaria, nell'uso delle risorse tecnologiche assegnate e nella utilizzazione delle risorse finanziarie delle quali l'ufficio può disporre. (art. 60 co. 4 n. 4 Circ. Procure)

[contenuto facoltativo]

H) Protocolli investigativi interni in relazione a settori omogenei di procedimenti eventualmente anche con l'indicazione degli atti di indagine che si ritiene utile siano svolti direttamente dai magistrati addetti all'ufficio. (art. 60 co. 4 n. 3 Circ. Procure)

[contenuto facoltativo]

I) Criteri generali di funzionamento dell'unità organizzativa deputata all'attività di intercettazione e le modalità di accesso e di funzionamento dell'archivio digitale ovvero i criteri di raccordo e cooperazione con l'Ufficio della Procura ordinaria. (art. 60 co. 4 n. 1 Circ. Procure)

[contenuto facoltativo]

L) Criteri organizzativi relativi agli affari civili e procedimenti in materia civile, con particolare riguardo agli allontanamenti disposti ex art. 403 c.c.. (art. 60 co. 3 n. 14 Circ. Procure)

M) Criteri organizzativi inerenti ai procedimenti relativi a minori stranieri non accompagnati. (art. 60 co. 3 n. 14 Circ. Procure)

N) Criteri per l'esercizio del potere di vigilanza sulle comunità di accoglienza di diversa natura e tipologia e, comunque, su strutture ospitanti minori, italiani e/o stranieri, anche non accompagnati in ambito distrettuale. (art. 60 co. 3 n. 15 Circ. Procure)


V.F.A.

 Roma 10/07/2024
Protocollo P 13900/2024


S.

O) Procedimento di esercizio delle funzioni di assenso sulle misure cautelari (art. 60 co. 3 n. 17 Circ. Procure)

Il primo ufficio di competenza della Direzione distrettuale, nel caso di cui all'art. 17 della Circolazione Procure, è l'ufficio di cui all'art. 17 della Circolazione Procure, anche in caso di delegazione dell'ufficio di cui all'art. 17 della Circolazione Procure.

Essi non, in caso di delegazione delle funzioni di esercizio delle misure cautelari, sono soggetti a delega (art. 17 della Circolazione Procure).

Nei casi di delegazione dell'ufficio di cui all'art. 17 della Circolazione Procure, l'ufficio di cui all'art. 17 della Circolazione Procure, è l'ufficio di cui all'art. 17 della Circolazione Procure.

Nei casi di delegazione dell'ufficio di cui all'art. 17 della Circolazione Procure, l'ufficio di cui all'art. 17 della Circolazione Procure, è l'ufficio di cui all'art. 17 della Circolazione Procure.

Nei casi di delegazione dell'ufficio di cui all'art. 17 della Circolazione Procure, l'ufficio di cui all'art. 17 della Circolazione Procure, è l'ufficio di cui all'art. 17 della Circolazione Procure.

P) Visti informativi (art. 60 co. 3 n. 18 Circ. Procure)

Il visto informativo, la determinazione del visto informativo, è l'ufficio di cui all'art. 17 della Circolazione Procure, anche in caso di delegazione dell'ufficio di cui all'art. 17 della Circolazione Procure.

Il visto informativo, la determinazione del visto informativo, è l'ufficio di cui all'art. 17 della Circolazione Procure, anche in caso di delegazione dell'ufficio di cui all'art. 17 della Circolazione Procure.

Il visto informativo, la determinazione del visto informativo, è l'ufficio di cui all'art. 17 della Circolazione Procure, anche in caso di delegazione dell'ufficio di cui all'art. 17 della Circolazione Procure.

Q) Eventuali ulteriori visti informativi in materia civile, anche al di fuori della previsione di cui all'art. 20, motivati dalla necessità di garantire un intervento uniforme dell'ufficio nelle materie di maggiore incidenza sui diritti fondamentali dei minori (art. 60 co. 3 n. 21 Circ. Procure)

Il visto informativo, la determinazione del visto informativo, è l'ufficio di cui all'art. 17 della Circolazione Procure, anche in caso di delegazione dell'ufficio di cui all'art. 17 della Circolazione Procure.

Il visto informativo, la determinazione del visto informativo, è l'ufficio di cui all'art. 17 della Circolazione Procure, anche in caso di delegazione dell'ufficio di cui all'art. 17 della Circolazione Procure.

Il visto informativo, la determinazione del visto informativo, è l'ufficio di cui all'art. 17 della Circolazione Procure, anche in caso di delegazione dell'ufficio di cui all'art. 17 della Circolazione Procure.

R) Comunicazioni (art. 60 co. 3 n. 18 Circ. Procure)

Al fine di garantire l'efficienza, l'ufficio di cui all'art. 17 della Circolazione Procure, anche in caso di delegazione dell'ufficio di cui all'art. 17 della Circolazione Procure.

Al fine di garantire l'efficienza, l'ufficio di cui all'art. 17 della Circolazione Procure, anche in caso di delegazione dell'ufficio di cui all'art. 17 della Circolazione Procure.

Al fine di garantire l'efficienza, l'ufficio di cui all'art. 17 della Circolazione Procure, anche in caso di delegazione dell'ufficio di cui all'art. 17 della Circolazione Procure.

S) Altri oneri informativi (art. 60 co. 3 n. 18 Circ. Procure)

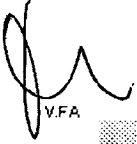
Il visto informativo, la determinazione del visto informativo, è l'ufficio di cui all'art. 17 della Circolazione Procure, anche in caso di delegazione dell'ufficio di cui all'art. 17 della Circolazione Procure.

Il visto informativo, la determinazione del visto informativo, è l'ufficio di cui all'art. 17 della Circolazione Procure, anche in caso di delegazione dell'ufficio di cui all'art. 17 della Circolazione Procure.

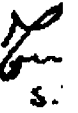
Il visto informativo, la determinazione del visto informativo, è l'ufficio di cui all'art. 17 della Circolazione Procure, anche in caso di delegazione dell'ufficio di cui all'art. 17 della Circolazione Procure.

T) Criteri e modalità di revoca dell'assegnazione dei procedimenti nel settore penale ed, eventualmente, in quello civile. (art. 60 co. 3 n. 12 Circ. Procure)

Il visto informativo, la determinazione del visto informativo, è l'ufficio di cui all'art. 17 della Circolazione Procure, anche in caso di delegazione dell'ufficio di cui all'art. 17 della Circolazione Procure.


V.F.A.

Csm	Roma	10/07/2024
	Protocollo	P 13900/2024


S.

U) Criteri generali per l'individuazione del magistrato designato a svolgere funzioni di pubblico ministero nell'udienza penale e nelle udienze civili. (art. 60 co. 3 n. 22 Circ. Procure)

[contenuto facoltativo]

V) Previsioni relative alle modalità di comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale presso la Corte d'Appello prevista dall'art. 127 disp. att. c.p.p. (art. 11 co. 4 n. 5 Circ. Procure)

[contenuto facoltativo]



V.FA

Csm	Roma	10/07/2024
	Protocollo P13900/2024	



S.

V. CRITERI DI PRIORITÀ

A) Criteri di priorità finalizzati a selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre. (art. 4 co. 1 Circ. Procure)

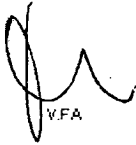
I criteri di priorità sono definiti anche nel rispetto dei criteri generali opportunamente indicati dal Parlamento con la legge, tenendo conto del numero degli affari da trattare, delle specificità delle categorie criminali, dell'efficienza dell'attività della procura, nonché delle risorse disponibili. I criteri di priorità devono essere definiti in modo da:

- a) prendere in considerazione la gravità dei procedimenti previsti dall'art. 157 bis della legge n. 30 del 28/2/1987;
- b) assicurare l'efficienza e la rapidità di definizione dei procedimenti per i reati indicati all'art. 157 bis della legge n. 30 del 28/2/1987.

1. Analisi dei flussi e delle pendenze dei procedimenti relativi al precedente biennio, anche avvalendosi della Commissione Flussi istituita presso il Consiglio giudiziario della Corte d'Appello. (art. 4 co. 2 Circ. Procure)

2. Obiettivi di efficienza che l'ufficio intende perseguire. (art. 4 co. 2 lett. b Circ. Procure)

B) Provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione degli affari per i quali è prevista la trattazione prioritaria. (art. 4 co. 4 Circ. Procure)


VFA
S.

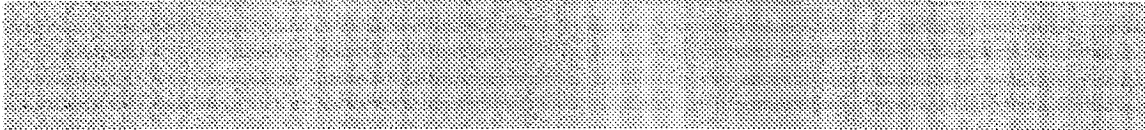
VI. RAPPORTI DELL'UFFICIO

A) Misure organizzative funzionali a garantire (art. 3 co.1 Circ. Procure):

1. Gestione dei rapporti con la polizia giudiziaria e il personale amministrativo;



2. Mantenimento delle necessarie interlocuzioni con il presidente del Tribunale;



3. Necessarie interlocuzioni con l'avvocatura e le altre istituzioni interessate dall'attività dell'ufficio.



B) Modalità per una costante interlocuzione dell'ufficio con le Procure ordinarie del distretto sia in materia penale che in materia civile. (art. 60 co. 3 n. 7 Circ. Procure)





V.F.A.



S.

VII. FUNZIONI PARTICOLARI ED ESONERI

A) Esoneri

- Indicazione dei magistrati in servizio nell'ufficio che usufruiscono di esoneri parziali o totali dal lavoro, con specificazione della percentuale dell'esonero e delle sue modalità di realizzazione. (art. 63 Circ. Procure)

La presente Circolare ha lo scopo di indicare le modalità per il monitoraggio di più esoneri di ampiezza e circostanze in cui si ha diritto di maggiore percentuale.

Magistrato	Titolo per l'esonero	Percentuale di esonero	Modalità di realizzazione

B) Funzioni assegnate ai magistrati

1. Indicazione dei magistrati ai quali sono state assegnate le funzioni di referente informatico (RID) e di magistrato di riferimento per l'informatica (MAGRIF), con indicazione dell'eventuale riduzione dal lavoro ordinario. (art. 65 Circ. Procure)

La presente Circolare ha lo scopo di indicare le modalità per il monitoraggio di più esoneri di ampiezza e circostanze in cui si ha diritto di maggiore percentuale.

2. Indicazione dei magistrati ai quali sono state assegnate le funzioni di referente per la formazione, precisando se il referente abbia a disposizione una struttura organizzativa, e da quali risorse, materiali e umane sia composta. Indicazione dell'esonero di cui usufruisce il referente per la formazione. (artt. 66, 67 e 68 Circ. Procure)

La presente Circolare ha lo scopo di indicare le modalità per il monitoraggio di più esoneri di ampiezza e circostanze in cui si ha diritto di maggiore percentuale.

3. Indicazione dei magistrati che siano stati designati dal CSM quali componente della Struttura tecnica dell'organizzazione (Sto), le funzioni giudiziarie che svolgono, la misura dell'esonero dall'attività giudiziaria ordinaria. (artt. 69 e 70 Circ. Procure)

La presente Circolare ha lo scopo di indicare le modalità per il monitoraggio di più esoneri di ampiezza e circostanze in cui si ha diritto di maggiore percentuale.


V.FA
S.

VIII. BENESSERE ORGANIZZATIVO E TUTELA DELLA
GENITORIALITÀ

A) Modalità con cui si è data attuazione alle disposizioni sul benessere organizzativo e sulla tutela della genitorialità di cui agli articoli 73 ss. della circolare.




VFA

ALLEGATI

Csm	Roma	10/07/2024
	Protocollo	P 13900/2024


S.

A) Contributo del Presidente del Tribunale per i minori. (*art. 61 co. 3 Circ. Procure*)

Se il contributo è stato fornito nel corso di apposita riunione, allegare il verbale.

B) Contributo del procuratore generale presso la Corte d'Appello (*art. 61 co. 4 Circ. Procure*)

Se il contributo è stato fornito nel corso di apposita riunione, allegare il verbale.

C) Osservazioni proposte dai magistrati dell'ufficio (se presentate) e relative controdeduzioni del procuratore della Repubblica. (*art. 12 co. 9 Circ. Procure*)

All. 3

PARERE CONSIGLIO GIUDIZIARIO PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI

PROGETTO ORGANIZZATIVO DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI

*Circolare sulla organizzazione degli uffici di Procura
(delibera C.S.M. del 3 luglio 2024)*

I. QUADRO GENERALE DELL'UFFICIO	1
Rilievi critici in ordine al quadro generale dell'Ufficio.....	1
II. STRUTTURA DELL'UFFICIO	1
Rilievi critici in ordine alle scelte organizzative di strutturazione dell'ufficio.....	1
III. ASSEGNAZIONE DEI PROCEDIMENTI	1
Rilievi critici in ordine alle disposizioni organizzative sulla assegnazione dei procedimenti.....	1
IV. DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE	2
Rilievi critici in ordine alle disposizioni organizzative dirette a garantire il corretto, puntuale, uniforme ed efficace esercizio dell'azione penale, e l'efficiente utilizzo delle risorse dell'ufficio.	2
V. CRITERI DI PRIORITÀ.....	2
Rilievi critici in ordine ai criteri di priorità e ai provvedimenti organizzativi adottati per assicurare la rapida definizione degli affari per i quali è prevista la trattazione prioritaria.....	2
VI. RAPPORTI DELL'UFFICIO	2
Rilievi critici in ordine alle misure organizzative funzionali a garantire la cura e la gestione dei rapporti e delle interlocuzioni.	2
VII. DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA	2
Rilievi critici in ordine alle disposizioni organizzative adottate in relazione al funzionamento, alla strutturazione e all'assegnazione dei procedimenti della Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo.....	3
VIII. FUNZIONI PARTICOLARI ED ESONERI.....	3
Rilievi critici in ordine alle disposizioni organizzative adottate in relazione all'attribuzione di funzioni particolari ai magistrati e ai relativi esoneri.	3
IX. BENESSERE ORGANIZZATIVO E TUTELA DELLA GENITORIALITÀ' ...	3



V.F.A.



S.

Rilievi critici in ordine alle disposizioni organizzative adottate in relazione al benessere organizzativo e alla tutela della genitorialità.3

X. OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI..... 4

Valutazione delle eventuali osservazioni presentate dai magistrati dell'ufficio unitamente alle controdeduzioni del procuratore della Repubblica.4

XI. CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE FLUSSI..... 4

Contributo della Commissione flussi, ove sentita dal Consiglio Giudiziario, sulla correttezza dell'analisi dei flussi e delle pendenze e sull'idoneità del progetto al raggiungimento degli obiettivi da conseguire.4

XII. ISTRUTTORIA..... 4

Eventuale istruttoria effettuata dal Consiglio giudiziario al fine di formulare rilievi critici in ordine alla analisi dei dati, al contenuto delle proposte e alle scelte organizzative adottate.4

XIII. PARERE MOTIVATO SUL PROGETTO ORGANIZZATIVO..... 5

Parere motivato di approvazione, non approvazione o approvazione parziale.....5


V.F.A.
S.

I. QUADRO GENERALE DELL'UFFICIO

Rilevi critici in ordine al quadro generale dell'Ufficio

Il presente documento è stato elaborato in base ai dati forniti dalla Commissione Europea, con particolare riferimento all'analisi dei dati relativi alla gestione dei procedimenti e delle risorse.

II. STRUTTURA DELL'UFFICIO

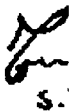
Rilevi critici in ordine alle scelte organizzative di strutturazione dell'ufficio.

III. ASSEGNAZIONE DEI PROCEDIMENTI

Rilevi critici in ordine alle disposizioni organizzative sulla assegnazione dei procedimenti.



VFA



S.

IV. DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

Rilievi critici in ordine alle disposizioni organizzative dirette a garantire il corretto, puntuale, uniforme ed efficace esercizio dell'azione penale, e l'efficiente utilizzo delle risorse dell'ufficio.

Il presente documento è stato redatto in conformità con le disposizioni normative vigenti, con l'obiettivo di garantire la trasparenza e la correttezza delle procedure amministrative e di giustizia.

V. CRITERI DI PRIORITÀ

Rilievi critici in ordine ai criteri di priorità e provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione degli affari per i quali è prevista la trattazione prioritaria

Il presente documento è stato redatto in conformità con le disposizioni normative vigenti, con l'obiettivo di garantire la trasparenza e la correttezza delle procedure amministrative e di giustizia.

VI. RAPPORTI DELL'UFFICIO

Rilievi critici in ordine alle misure organizzative funzionali a garantire la cura e la gestione dei rapporti e delle interlocuzioni.

Il presente documento è stato redatto in conformità con le disposizioni normative vigenti, con l'obiettivo di garantire la trasparenza e la correttezza delle procedure amministrative e di giustizia.

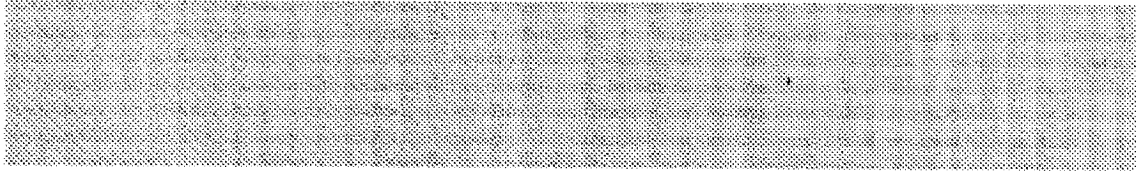
VII. DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA


V.F.A.

Csm	Roma	10/07/2024
	Protocollo	P 13900/2024

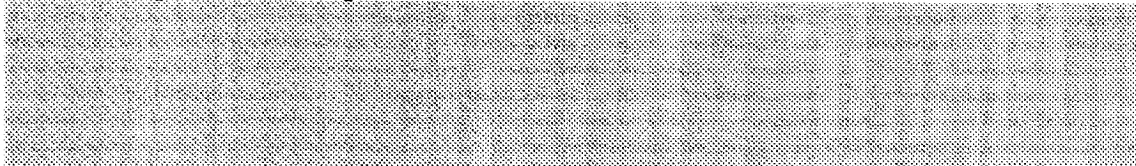

S.

Rilievi critici in ordine alle disposizioni organizzative adottate in relazione al funzionamento, alla strutturazione e all'assegnazione dei procedimenti della Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo.



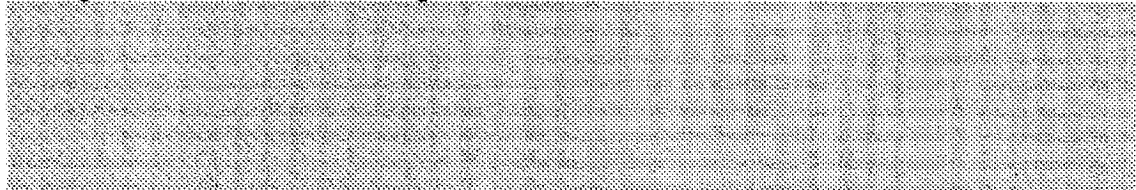
VIII. FUNZIONI PARTICOLARI ED ESONERI

Rilievi critici in ordine alle disposizioni organizzative adottate in relazione all'attribuzione di funzioni particolari ai magistrati e ai relativi esoneri.



IX. BENESSERE ORGANIZZATIVO E TUTELA DELLA GENITORIALITA'

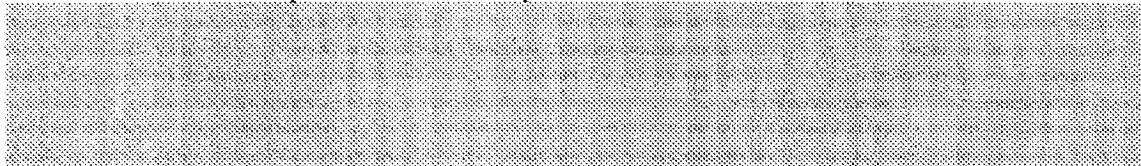
Rilievi critici in ordine alle disposizioni organizzative adottate in relazione al benessere organizzativo e alla tutela della genitorialità.




V.F.A.
S.

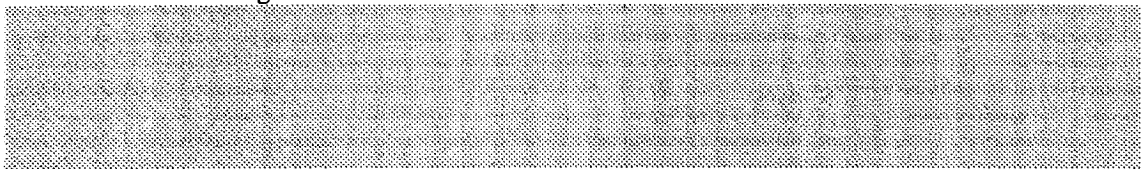
X. OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI

Valutazione delle eventuali osservazioni presentate dai magistrati dell'ufficio unitamente alle controdeduzioni del procuratore della Repubblica.



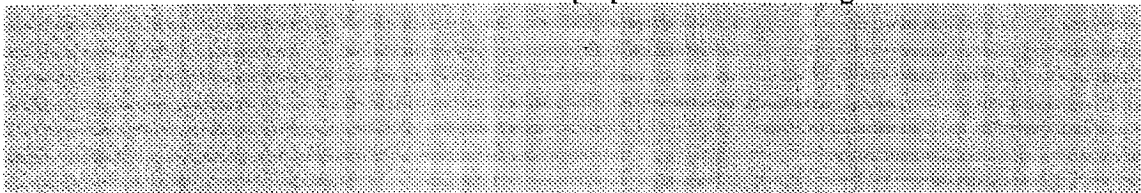
XI. CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE FLUSSI

Contributo della Commissione flussi, ove sentita dal Consiglio Giudiziario, sulla correttezza dell'analisi dei flussi e delle pendenze e sull'idoneità del progetto al raggiungimento degli obiettivi da conseguire.



XII. ISTRUTTORIA

Eventuale istruttoria effettuata dal Consiglio giudiziario al fine di formulare rilievi critici in ordine alla analisi dei dati, al contenuto delle proposte e alle scelte organizzative adottate.





VFA

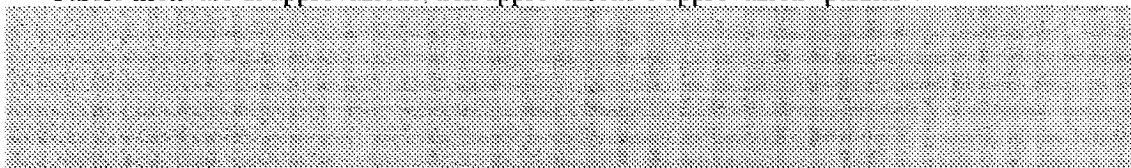
Csm Roma 10/07/2024
Protocollo P13900/2024



S.

XIII. PARERE MOTIVATO SUL PROGETTO ORGANIZZATIVO

Parere motivato di approvazione, non approvazione o approvazione parziale.



9-7 9:34


V.F.A.

9-7 9:32

<i>Csm</i>	Roma	10/07/2024
	Protocollo	P13900/2024


S.

9-7 9:34



V.F.A.

<i>Com</i>	Roma	10/07/2024
	Protocollo	P13900/2024

9-7 9:32



S.

Allegati

TAVOLA SINOTTICA

All. 4 – Circolare sull'organizzazione degli uffici di Procura - Tabella con testo a fronte



V.F.A.

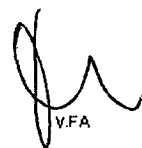


S.

All. 4

CIRCOLARE SULL'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DI PROCURA TABELLA CON TESTO A FRONTE

PARTE I - PRINCIPI GENERALI	PARTE I - PRINCIPI GENERALI
Art. 1 - Principi generali	<u>Art. 1 - Principi generali</u>
Art. 2 - Titolarità e organizzazione dell'ufficio requirente	<u>Art. 2 - Titolarità e organizzazione dell'ufficio</u>
Art. 3 - Ragionevole durata del processo e azione penale obbligatoria	<u>Art. 3 - Efficace e uniforme esercizio dell'azione penale</u>
	<u>Art. 4 - Criteri di priorità</u>
PARTE II - SOGGETTI	PARTE II - SOGGETTI
Art. 4 - Il Procuratore della Repubblica	<u>Art. 5 - Il procuratore della Repubblica</u>
Art. 5 - Il Procuratore aggiunto	<u>Art. 6 - Il procuratore aggiunto</u>
Art. 6 - Il Vicario	<u>Art. 7 - Il vicario</u>
	<u>Art. 8 - Il sostituto procuratore della Repubblica</u>
	<u>Art. 9 - Unità organizzative e articolazioni interne all'ufficio</u>
	<u>Art. 10 - Criteri di assegnazione alle unità organizzative e limiti alla mobilità interna</u>
PARTE III - STRUMENTI ORGANIZZATIVI	PARTE III-STRUMENTI ORGANIZZATIVI
Art. 7 - Il progetto organizzativo	<u>Art. 11 - Il progetto organizzativo</u>
Art. 8 - Procedimento di formazione e controllo del progetto organizzativo e delle relative variazioni	<u>Art. 12 - Procedimento di formazione del progetto organizzativo</u>
	<u>Art. 13 - Variazioni</u>
	<u>Art. 14 - Atti d'indirizzo e protocolli investigativi</u>
Art. 9 - Provvedimenti attuativi	
PARTE IV - ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI	PARTE IV - ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI

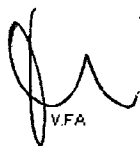


V.FA



S.

Art. 10 - Assegnazione, auto-assegnazione e co-assegnazione	<u>Art. 15 - Criteri di assegnazione dei procedimenti ai sostituti procuratori, ai magistrati di prima assegnazione e ai procuratori aggiunti</u>
	<u>Art. 16 - Ridistribuzione dei procedimenti</u>
Art. 11 - Assegnazione di singoli atti	<u>Art. 17 - Assegnazione di singoli atti</u>
Art. 12 - Designazione per l'udienza	<u>Art. 18 - Designazione per l'udienza</u>
PARTE V - CORRETTO, PUNTUALE E UNIFORME ESERCIZIO DELL' AZIONE PENALE E GIUSTO PROCESSO	PARTE V - CORRETTO, PUNTUALE E UNIFORME ESERCIZIO DELL' AZIONE PENALE E GIUSTO PROCESSO
Art. 13 - Assenso	<u>Art. 19 - Assenso</u>
Art. 14 - Visti	<u>Art. 20 - Visti</u>
	<u>Art. 21 - Comunicazioni</u>
	<u>Art. 22 - Altri oneri informativi</u>
Art. 15 - Revoca dell'assegnazione	<u>Art. 23 - Revoca dell'assegnazione</u>
	<u>Art. 24 - Tutela della segretezza delle indagini nelle ipotesi di revoca</u>
	<u>Art. 25 - Contenuto del provvedimento di revoca</u>
	<u>Art. 26 - Sostituzione del magistrato</u>
Art. 16 - Rinuncia all'assegnazione	<u>Art. 27 - Rinuncia all'assegnazione</u>
Art. 17 - Impiego del personale amministrativo e uso delle risorse tecnologiche e finanziarie	<u>Art. 28 - Impiego del personale amministrativo e uso delle risorse tecnologiche e finanziarie</u>
PARTE VI - LA DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA	PARTE VI - LA DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA
Art. 18 - Presupposti normativi e disciplina della Direzione Distrettuale Antimafia	<u>Art. 29 - Presupposti normativi e disciplina della Direzione Distrettuale Antimafia</u>
Art. 19 - Criteri per la formazione delle direzioni distrettuali antimafia	<u>Art. 30 - Criteri per la formazione delle direzioni distrettuali antimafia</u>



V.F.A.



S.

Art. 20 - Criteri per la designazione dei sostituti alla Direzione Distrettuale Antimafia	<u>Art. 31 - Criteri per la designazione dei sostituti alla Direzione Distrettuale Antimafia</u>
Art. 21 - Designazione dei procuratori aggiunti alla D.D.A. e attribuzione delle funzioni	<u>Art. 32 - Designazione dei procuratori aggiunti alla D.D.A. e attribuzione delle funzioni</u>
Art. 22 - Procedimento di designazione alla D.D.A.	<u>Art. 33 - Procedimento di designazione alla D.D.A.</u>
Art. 23 - Delega	<u>Art. 34 - Delega</u>
Art. 24 - Durata della designazione e permanenza massima	<u>Art. 35 - Durata della designazione e permanenza massima</u>
Art. 25 - Assegnazione degli affari	<u>Art. 36 - Assegnazione degli affari</u>
PARTE VII - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER GLI UFFICI DI PROCURA DI SECONDO GRADO	PARTE VII - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER GLI UFFICI DI PROCURA DI SECONDO GRADO
Art. 26 - Il progetto organizzativo delle Procure Generali presso le Corti d'Appello	<u>Art. 37 - Il progetto organizzativo delle Procure Generali presso le Corti d'Appello</u>
	<u>Art. 38 - Procedimento di formazione del progetto organizzativo</u>
Art. 27 - Attività di vigilanza dei Procuratori generali presso la Corte di appello	<u>Art. 39 - Attività di vigilanza dei procuratori generali presso la Corte di appello</u>
Art. 28 - Competenze in materia di buone prassi organizzative	<u>Art. 40 - Competenze in materia di buone prassi organizzative</u>
Art. 29 - Avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell'azione penale	<u>Art. 41 - Avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell'azione penale</u>
	<u>Art. 42 - Disposizioni applicabili</u>
PARTE VIII - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LA DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA E ANTITERRORISMO	PARTE VIII - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LA DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA E ANTITERRORISMO
Art. 30 - Criteri Generali	<u>Art. 43 - Criteri Generali</u>
Art. 31 - Il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo	<u>Art. 44 - Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo</u>
Art. 32 - Il Procuratore Nazionale Aggiunto	<u>Art. 45 - Il procuratore nazionale aggiunto</u>



V.F.A.



S.

Art. 33 - Il Vicario	<u>Art. 46 - Il vicario</u>
Art. 34 - Il progetto organizzativo	<u>Art. 47 - Il progetto organizzativo</u>
Art. 35 - Procedimento di formazione e controllo del progetto organizzativo e delle relative variazioni	<u>Art. 48 - Procedimento di formazione e controllo del progetto organizzativo e delle relative variazioni</u>
Art. 36 - Provvedimenti attuativi	<u>Art. 49 - Provvedimenti attuativi</u>
Art. 37 - Assegnazione e co-assegnazione	<u>Art. 50 - Assegnazione e co-assegnazione</u>
Art. 38 - Assegnazione di singoli atti	<u>Art. 51 - Assegnazione di singoli atti</u>
Art. 39 - Designazione per l'udienza	<u>Art. 52 - Designazione per l'udienza</u>
Art. 40 - Visti	<u>Art. 53 - Visti</u>
Art. 41 - Revoca dell'assegnazione	<u>Art. 54 - Revoca dell'assegnazione</u>
Art. 42 - Rinuncia all'assegnazione	<u>Art. 55 - Rinuncia all'assegnazione</u>
Art. 43 - Impiego del personale amministrativo e uso delle risorse tecnologiche e finanziarie	<u>Art. 56 - Impiego del personale amministrativo e uso delle risorse tecnologiche e finanziarie</u>
PARTE IX - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LA PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE	PARTE IX - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LA PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE
Art. 44 - Il progetto organizzativo della Procura Generale presso la Corte di Cassazione	<u>Art. 57 - Il progetto organizzativo della Procura Generale presso la Corte di cassazione</u>
PARTE X - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LE PROCURE PRESSO I TRIBUNALI PER I MINORENNI	PARTE X - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LE PROCURE PRESSO I TRIBUNALI PER I MINORENNI
Art. 45 - Criteri organizzativi delle Procure presso i Tribunali per i Minorenni	<u>Art. 58 - Criteri organizzativi delle Procure presso i Tribunali per i Minorenni</u>
	<u>Art. 59 - Vicario</u>
	<u>Art. 60 - Il progetto organizzativo</u>



VFA

	<u>Art. 61 - Il procedimento di formazione del progetto organizzativo</u>
	<u>Art. 62 - Variazioni</u>
	PARTE XI - FUNZIONI PARTICOLARI ED ESONERI
Art. 46 - Norma di rinvio	
	<u>Art. 63 - Esoneri</u>
	<u>Art. 64 - Collaborazione di un magistrato delegato</u>
	<u>Art. 65 - Referente informatico e magistrato di riferimento per l'informatica (RID e MAGRIF)</u>
	<u>Art. 66 - Referente per la formazione</u>
	<u>Art. 67 - Esonero parziale del referente per la formazione</u>
	<u>Art. 68 - Incompatibilità dell'incarico di referente per la formazione</u>
	<u>Art. 69 - Componente della Struttura tecnica per l'organizzazione</u>
	<u>Art. 70 - Incompatibilità dell'incarico di componente della S.T.O.</u>
	<u>Art. 71 - Componente dei Consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione</u>
	<u>Art. 72 - Esonero parziale del componente dei Consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione</u>
	PARTE XII - DISPOSIZIONI SUL BENESSERE ORGANIZZATIVO E TUTELA DELLA GENITORIALITA'
	<u>Art. 73 - Tutela della genitorialità, delle esigenze familiari e dei doveri di assistenza</u>
	<u>Art. 74 - Misure organizzative a tutela del benessere fisico, psicologico e sociale dei magistrati</u>



V.F.A.



S.

	<u>Art. 75 - Misure organizzative a tutela del nucleo familiare</u>
	<u>Art. 76 - Misure organizzative a tutela delle condizioni di salute</u>
	<u>Art. 77 - Benessere fisico e psicologico dei magistrati</u>
	<u>Art. 78 - Clima relazionale</u>
	<u>Art. 79 - Condizioni soggettive e forme di tutela</u>
	<u>Art. 80 - Divieto di mutamento di funzioni</u>
	<u>Art. 81 - Criteri organizzativi generali</u>
	<u>Art. 82 - Ulteriori misure organizzative</u>
	<u>Art. 83 - Divieto di assegnazione di affari nel periodo di congedo di maternità, paternità o parentale</u>
	<u>Art. 84 - Assegnazione temporanea ad altra unità organizzativa</u>
	<u>Art. 85 - Tutela della malattia e delle condizioni di genitore di figlio portatore di handicap in situazione di gravità</u>
	PARTE XIII - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 47 - Entrata in vigore	<u>Art. 86 - Sostituzione di circolari precedenti ed entrata in vigore</u>



V.F.A.



S.

TESTO VIGENTE

TESTO MODIFICATO

PARTE I - PRINCIPI GENERALI	PARTE I - PRINCIPI GENERALI
<i>Art. 1 - Principi generali</i>	Art. 1 - Principi generali
1. La presente circolare è adottata in ossequio, oltre che alle previsioni di legge¹ e alla normativa secondaria vigente², ai principi costituzionali riferibili alla materia dell'organizzazione degli uffici requirenti, alla luce dei quali deve essere interpretata ed applicata.	1. La presente circolare individua i principi generali per l'organizzazione degli uffici requirenti e l'adozione dei relativi progetti organizzativi in conformità alle disposizioni costituzionali riferibili all'organizzazione degli uffici requirenti, alla luce delle quali deve essere interpretata ed applicata, nonché alle previsioni di legge e alla normativa secondaria vigente. 2. Costituiscono principi generali per l'organizzazione degli uffici requirenti: – la correttezza, la puntualità e l'uniformità dell'esercizio dell'azione penale, nel rispetto delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato ed alle norme sul giusto processo³; – l'imparzialità, la trasparenza, la tempestività, l'efficacia, la funzionalità e l'uniformità

¹ D. Lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, recante "Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'Ufficio del Pubblico Ministero, a norma dell'art. 1, comma 1, lett. d), della legge 25 luglio 2005, n. 150".

² Essa, anzitutto, è la versione aggiornata della circolare sulla organizzazione degli uffici di Procura, di cui alla delibera del 16 novembre 2017 così come modificata alla data del 18 luglio 2018. Inoltre, si ispira, fra le altre, alle risoluzioni del 12 luglio 2007 (relativa a "Disposizioni in materia di organizzazione degli uffici del Pubblico Ministero a seguito dell'entrata in vigore del d. lgs. 20 febbraio 2006, n. 106") e del 21 luglio 2009 (relativa alla "Organizzazione degli uffici del Pubblico Ministero") ed integra le disposizioni di settore del C.S.M., tra cui, in particolare, il "Regolamento in materia di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio alla luce della modifica introdotta dal decreto legislativo n.160 del 30 gennaio 2006 come modificato dalla legge 30 luglio 2007 n.11" adottato con delibera di plenum del 13 marzo 2008 così come modificata in data 11 febbraio 2015; la risoluzione del 9 luglio 2014 in tema di "Criteri di priorità nella trattazione degli affari penali"; la risoluzione dell'11 maggio 2016 in tema di "linee guida in materia di criteri di priorità e gestione dei flussi di affari - rapporti fra uffici requirenti e uffici giudicanti"; la risoluzione del 16 marzo 2016 sulla "Organizzazione degli Uffici di Procura competenti per i delitti commessi in materia o con finalità di terrorismo. Rapporti con la Procura Nazionale Antiterrorismo. Coordinamento investigativo"; la risposta a quesito del 20 aprile 2016 in materia di "Limiti e modalità di esercizio delle competenze del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello ai sensi dell'art. 6 d. lgs. 106/2006"; la risposta a quesito del 22 aprile 2020 in materia di "deleghe organizzative conferite senza previo interpello e loro utilizzo nel procedimento per il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi"; la risposta a quesito del 29 maggio 2020 in ordine "al differimento dei termini per il deposito dei progetti organizzativi degli uffici requirenti per il triennio 2020-2022".

³ Art. 1, comma 2, D.Lgs. 106/2006;



V.F.A.



S.

	dell'attività dell'ufficio, nelle materie e nei settori di competenza; – il rispetto dei termini di durata delle indagini preliminari, la loro completezza, anche con riferimento alla ricerca degli elementi a favore della persona sottoposta alle indagini; – il rispetto di standard probatori ispirati al criterio della ragionevole previsione di condanna⁴; – la garanzia di uguali e uniformi condizioni di accesso alle modalità di definizione alternativa del procedimento nella fase delle indagini preliminari, nonché ai riti semplificati a seguito dell'esercizio dell'azione penale; – l'interlocuzione funzionale, tempestiva e trasparente con i difensori e con l'utenza.
Art. 2 - Titolarità e organizzazione dell'ufficio requirente	Art. 2 - Titolarità e organizzazione dell'ufficio
1. Il Procuratore della Repubblica, titolare esclusivo dell'azione penale⁵, che esercita personalmente o mediante assegnazione ad uno o più magistrati dell'ufficio, organizza l'Ufficio al fine di conseguire gli obiettivi della ragionevole durata del processo, anche nella fase investigativa, e del corretto, puntuale e uniforme esercizio dell'azione penale, nel rispetto delle norme sul giusto processo e sull'indipendenza dei magistrati dell'ufficio, ispirandosi a principi di partecipazione e leale collaborazione. 2. Per assicurare l'efficacia e l'efficienza dell'attività dell'ufficio, il Procuratore della Repubblica può determinare i criteri generali ai quali i magistrati devono attenersi nell'impiego della polizia giudiziaria, nell'uso delle risorse tecnologiche assegnate e nella utilizzazione delle risorse finanziarie delle	1. Il procuratore della Repubblica, quale titolare esclusivo dell'azione penale e preposto dell'ufficio del pubblico ministero lo dirige e ne organizza l'attività al fine di conseguire gli obiettivi del corretto, puntuale e uniforme esercizio dell'azione penale, della ragionevole durata del processo, nonché dell'efficiente svolgimento di ogni ulteriore funzione attribuita dall'ordinamento tra cui l'iniziativa o l'intervento nei procedimenti civili, nel settore delle misure di prevenzione, nell'organizzazione dell'esecuzione penale. Nella direzione e organizzazione dell'ufficio il procuratore della Repubblica assicura il rispetto delle norme sul giusto processo e sull'indipendenza dei magistrati

⁴ Art. 408, comma 1, c.p.p.;

⁵ Art. 2 D. Lgs. n. -106/2006. Titolarità dell'azione penale. 1. Il procuratore della Repubblica, quale titolare esclusivo dell'azione penale, la esercita personalmente o mediante assegnazione a uno o più magistrati dell'ufficio. L'assegnazione può riguardare la trattazione di uno o più procedimenti ovvero il compimento di singoli atti di essi. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 70-bis dell'ordinamento giudiziario, R.D. n. 12/1941 (oggi art. 102 D. Lgs. n. 159/2011 che ha abrogato l'art. 70-bis cit.).


 V.F.A.


 S.

quali l'ufficio può disporre, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 106 del 2006. 3. I magistrati dell'Ufficio partecipano alle riunioni, alle assemblee generali e di sezione, e forniscono i contributi in tema di organizzazione in adempimento di un preciso obbligo funzionale e secondo canoni di leale collaborazione.	dell'ufficio, ispirandosi a principi di partecipazione e leale collaborazione. 2. Ai fini di cui al comma 1, il procuratore della Repubblica definisce in via generale i principi e i criteri per lo svolgimento delle attività dell'ufficio. 3. I principi e i criteri vengono individuati e adottati dal procuratore della Repubblica nel rispetto della previsione della presente circolare e tenuto conto delle indicazioni provenienti dalle apposite riunioni con i procuratori aggiunti, i magistrati di ogni singolo gruppo o dell'ufficio nonché dei contributi del servizio studi di cui all'art. 3 lett. h). 4. I verbali delle riunioni e i successivi provvedimenti adottati, nonché le relative modifiche sono trasmessi con modalità telematica alla procura generale presso la corte d'appello e al Consiglio Superiore della Magistratura (C.S.M.) anche ai fini dell'inserimento in una sezione dedicata della banca dati delle buone prassi. 5. I principi e i criteri previsti dal presente articolo, distinti dagli altri strumenti di indirizzo previsti dall'art. 14, sono a disposizione dei magistrati dell'ufficio presso la segreteria del procuratore della Repubblica. 6. Con l'atto di assegnazione o di coassegnazione per la trattazione di un procedimento, il procuratore della Repubblica può stabilire, in attuazione dei criteri di cui al co. 3, ulteriori criteri integrativi ai quali il magistrato assegnatario deve attenersi nell'esercizio della relativa attività di indagine.
<i>Art. 3 - Ragionevole durata del processo e azione penale obbligatoria</i>	Art. 3 - Efficace e uniforme esercizio dell'azione penale
1. Allo scopo di garantire la ragionevole durata del processo, il Procuratore della Repubblica assicura un'attenta e particolareggiata analisi dei flussi e delle pendenze dei procedimenti ed il loro costante monitoraggio, anche avvalendosi della Commissione Flussi istituita presso il	1. Il procuratore della Repubblica adotta le misure organizzative finalizzate a garantire l'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale, la completezza delle indagini preliminari, anche con la ricerca degli elementi a favore dell'indagato rispettando i seguenti principi generali e



V.F.A.



S.

Consiglio giudiziario della Corte d'Appello, nonché dei dati acquisiti dai Presidenti dei Tribunali sul ricorso ai riti speciali e sugli esiti delle diverse tipologie di giudizio.

2. Il Procuratore della Repubblica, nel rispetto del principio di obbligatorietà dell'azione penale e dei parametri fissati dall'art. 132-bis disp. att. c.p.p.⁶ e delle altre disposizioni in materia, può elaborare criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti. Indica i criteri prescelti al fine dell'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale, tenendo conto della specifica realtà criminale e territoriale, nonché delle risorse tecnologiche, umane e finanziarie disponibili.

3. Nell'elaborazione dei criteri di priorità, il Procuratore della Repubblica cura l'interlocuzione con il Presidente del tribunale ai fini della massima condivisione, ed opera sia tenendo conto delle indicazioni condivise nella conferenza distrettuale dei dirigenti degli uffici requirenti e giudicanti, sia osservando i principi enunciati nelle delibere consiliari del 9 luglio 2014 e dell'11 maggio 2016 in tema, rispettivamente, di "criteri di priorità nella trattazione degli affari penali" e di "linee guida in materia di criteri di priorità e gestione dei flussi di affari

organizzativi e tenendo, altresì, conto dei criteri di priorità definiti in conformità ai principi di cui all'art. 4:

- a) **trattazione di materie omogenee e specialistiche da parte di unità organizzative dedicate;**
- b) **gestione unitaria degli affari semplici anche con la creazione di apposite strutture di supporto nelle quali deve essere garantito l'apporto di magistrati ordinari e onorari;**
- c) **equa e funzionale distribuzione degli affari tra i magistrati garantendo la verifica periodica della distribuzione dei carichi di lavoro;**
- d) **circolazione periodica di informazioni sull'andamento dell'ufficio e sui fenomeni criminali del territorio;**
- e) **svolgimento di riunioni periodiche delle unità organizzative, anche al fine di elaborare appositi protocolli investigativi, delle quali è sempre redatto verbale, anche riassuntivo, conservato presso la segreteria del procuratore o del procuratore aggiunto;**
- f) **individuazione di adeguate modalità di coordinamento tra le diverse unità organizzative;**

⁶ Art. 132-bis disp. att. c.p.p. - Formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi.

1. Nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi è assicurata la priorità assoluta:

a) ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice e ai delitti di criminalità organizzata, anche terroristica;

a-bis) ai delitti previsti dagli articoli 572 e da 609-bis a 609-octies e 612-bis del codice penale;

a-ter) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi in presenza delle circostanze di cui agli articoli 52, secondo, terzo e quarto comma, e 55, secondo comma, del codice penale;

b) ai processi relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale, ai delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni;

c) ai processi a carico di imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede;

d) ai processi nei quali l'imputato è stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare personale, anche revocata o la cui efficacia sia cessata;

e) ai processi nei quali è contestata la recidiva, ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale;

f) ai processi da celebrare con giudizio direttissimo e con giudizio immediato;

f-bis) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 317, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis del codice penale.

2. I dirigenti degli uffici giudicanti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione dei processi per i quali è prevista la trattazione prioritaria.


 V.F.A.


 S.

- rapporti fra uffici requirenti e uffici giudicanti".	g) organizzazione di un servizio studi per l'aggiornamento dei magistrati sulle novità legislative e giurisprudenziali negli uffici in cui le dimensioni lo consentono e, in ogni caso, negli uffici di grandi dimensioni indicati nella tabella A del TU sulla dirigenze giudiziaria; h) mantenimento delle necessarie interlocuzioni con il presidente del Tribunale per la verifica dell'efficacia delle soluzioni organizzative individuate ai sensi dell'art. 12 co. 5; i) gestione dei rapporti con la polizia giudiziaria ed il personale amministrativo; j) necessarie interlocuzioni con l'avvocatura e le altre istituzioni interessate dall'attività dell'ufficio; k) organizzazione dell'Ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica, previsto dall'art. 15, D. Lgs. n. 116/2017 e delle attività che potranno essere svolte dai viceprocuratori onorari, nei limiti di quanto gli artt. 16 e 17 del medesimo decreto stabiliscono.
	Art. 4 - Criteri di priorità
	1. Il procuratore della Repubblica nel progetto organizzativo determina i criteri di priorità finalizzati a selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre e definiti, anche nell'ambito dei criteri generali eventualmente indicati dal Parlamento con legge, tenendo conto del numero degli affari da trattare, della specifica realtà criminale e territoriale, nonché dell'utilizzo efficiente delle risorse tecnologiche, umane e finanziarie disponibili. 2 Ai fini di cui al comma 1 il procuratore della Repubblica illustra nel progetto organizzativo o in una successiva variazione ove occorra: a) l'analisi dei flussi e delle pendenze dei procedimenti relativi al precedente biennio, anche avvalendosi della



V.F.A.

Csm	Roma	10/07/2024
	Protocollo P13900/2024	



S.

	commissione flussi istituita presso il consiglio giudiziario della corte d'appello; b) gli obiettivi di efficienza che l'ufficio intende perseguire. 3. I criteri di priorità devono in ogni caso assicurare: a) precedenza assoluta alla trattazione dei procedimenti previsti dall'art 132 bis disp. att. c.p.p.; b) precedenza assoluta alle richieste di misure cautelari personali per i reati indicati all'art 132 bis comma 1 lett. a) bis disp. att. c.p.p.; 4. Il procuratore della Repubblica adotta, altresì, i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione degli affari per i quali è prevista la trattazione prioritaria.
PARTE II - SOGGETTI	PARTE II - SOGGETTI
Art. 4 - Il Procuratore della Repubblica	Art. 5 - Il procuratore della Repubblica
1. Il Procuratore della Repubblica, ai fini indicati all'art. 2, comma 1: a) distribuisce in modo equo e funzionale gli affari tra i magistrati dell'ufficio e – ove risulti funzionale al più efficace perseguimento degli obiettivi di cui agli articoli precedenti e le dimensioni dell'Ufficio lo consentano – cura la costituzione di dipartimenti, sezioni o gruppi di lavoro, modulati alla stregua degli obiettivi individuati sulla base dell'analisi della realtà criminale e nel rispetto della normativa secondaria in materia di permanenza dei magistrati nell'incarico presso lo stesso ufficio o gruppo di lavoro, nonché secondo criteri che favoriscano omogeneità e specializzazione; il Procuratore, compatibilmente con le dimensioni dell'ufficio e tenuto conto delle competenze di direzione e coordinamento assunte e dei carichi di lavoro dell'ufficio, riserva a sé lo svolgimento di ulteriori funzioni giudiziarie in misura congrua sul piano qualitativo e quantitativo con riferimento al complesso dell'attività svolta	1. Il procuratore della Repubblica è titolare esclusivo dell'azione penale, esercita personalmente le funzioni attribuite al pubblico ministero dal codice di procedura penale e dalle altre leggi, quando non designi altri magistrati addetti all'ufficio mediante assegnazione o coassegnazione. L'assegnazione può riguardare la trattazione di uno o più procedimenti ovvero il compimento di singoli atti di essi. 2. Il procuratore della Repubblica assicura il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato, il rispetto delle norme sul giusto processo da parte del suo ufficio e l'adeguato svolgimento delle altre funzioni assegnate all'ufficio del pubblico ministero. Il procuratore, nell'ambito delle sue prerogative, adotta in conformità alla presente circolare le disposizioni necessarie per l'impiego delle tecnologie e delle risorse dell'ufficio.



V.F.A.



S.

dagli altri magistrati dell'ufficio; negli uffici di grandi dimensioni, individuati dall'art. 85 della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti, la riserva è rimessa alla valutazione del Procuratore; di tale riserva e della sua modalità di attuazione così come delle ragioni che la escludono negli uffici di grandi dimensioni il Procuratore dà atto nel progetto organizzativo;

b) quando non ritiene di assumerlo direttamente, affida il **coordinamento di ciascun gruppo di lavoro** ad un Procuratore Aggiunto, seguendo il procedimento previsto dal successivo art. 5; qualora non sia prevista in pianta organica la presenza di uno o più Procuratori Aggiunti o non sia possibile, per specifiche ed obiettive ragioni espressamente individuate, affidare il coordinamento ad un Procuratore Aggiunto ed appaia indispensabile per il buon funzionamento dell'Ufficio, delega per lo svolgimento di tali funzioni un magistrato coordinatore; il Procuratore, quando affida il coordinamento di un gruppo ad un sostituto procuratore, motiva espressamente in ordine alle ragioni della decisione, procede preventivamente ad interpellare, indica i criteri di individuazione del magistrato coordinatore e la durata dell'incarico affidato in funzione delle esigenze organizzative che lo hanno determinato, attenendosi alle modalità disciplinate nella presente circolare; l'incarico di coordinamento di un gruppo di lavoro non può avere durata superiore a due anni e non è prorogabile, salvo che per ulteriori sei mesi per specifiche ed imprescindibili esigenze di servizio;

c) provvede, con la collaborazione dei Procuratori aggiunti, e dei magistrati coordinatori nel caso di cui alla lettera b), all'efficace coordinamento fra i gruppi di lavoro, nonché all'eventuale elaborazione di protocolli investigativi ed organizzativi ed alla diffusa e costante circolazione delle informazioni relative al funzionamento dell'ufficio;

3. Il procuratore assicura il coordinamento tra i magistrati dell'ufficio e con gli uffici diversi del pubblico ministero che procedono a indagini collegate ai sensi dell'art. 371 c.p.p..

4. Il procuratore della Repubblica predispone, in conformità ai principi generali definiti dal C.S.M., il progetto organizzativo dell'ufficio.

5. Il procuratore della Repubblica attribuisce a sé stesso un carico di lavoro in misura congrua e comunque non inferiore al 30% rispetto a quello dei sostituti dell'ufficio, indicandone nel progetto organizzativo le concrete modalità di attuazione, quali: riserva originaria, auto assegnazione o coassegnazione secondo le modalità previste dall'art.15.

6. Negli uffici indicati nella tabella A, allegata al "Testo Unico sulla Dirigenza giudiziaria", il procuratore può escludere la riserva indicandone le ragioni nel progetto organizzativo.

7. Il procuratore della Repubblica cura e disciplina i rapporti con la stampa, secondo il disposto dell'art. 5 D. Lgs. n. 106/2006 e le circolari adottate dal C.S.M..



V.F.A.

Csm	Roma	10/07/2024
	Protocollo P13900/2024	



S.

d) promuove lo svolgimento di riunioni periodiche tra i magistrati dell'ufficio ovvero dei singoli gruppi di lavoro, al fine di realizzare lo scambio di informazioni sull'andamento dell'ufficio e sui fenomeni criminali, sulle novità giurisprudenziali e le innovazioni legislative, oltre che per verificare l'andamento del servizio; la partecipazione alle riunioni periodiche costituisce per i magistrati dell'ufficio preciso onere di adempimento dei doveri funzionali; di tali riunioni è sempre redatto verbale, anche riassuntivo, conservato presso la segreteria del Procuratore o del Procuratore Aggiunto;

e) disciplina l'attività dei vice procuratori onorari, nel rispetto dei limiti posti dalle norme di ordinamento giudiziario e delle direttive consiliari e, in particolare:

- la partecipazione dei V.P.O. quali P.M. in udienza;
- l'attività di ausilio, nella fase delle indagini preliminari, alle funzioni del P.M. togato, anche attraverso l'eventuale impiego per la definizione dei procedimenti con decreto penale di condanna e nei procedimenti di competenza del Giudice di Pace;
- il loro impiego nell'Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica, previsto dall'art. 15, D. Lgs. n. 116/2017, recante "Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57";

f) procede all'assegnazione dei magistrati ai gruppi di lavoro, **previo interpello**, secondo quanto previsto nel progetto organizzativo in vigore ed adottando in ogni caso criteri diretti a garantire le esigenze di funzionalità dell'ufficio nonché la valorizzazione delle specifiche attitudini dei sostituti e la loro completa formazione professionale, anche attraverso la rotazione periodica nei gruppi di lavoro; l'interpello per l'assegnazione ai gruppi di lavoro dev'essere esteso – previa comunicazione anche in via telematica – ai magistrati destinati all'ufficio con delibera



V.F.A.



S.

del C.S.M. che non abbiano ancora preso possesso, assegnando un congruo termine per presentare la domanda; g) può individuare i criteri di priorità nella trattazione degli affari, come previsto dall'art. 3; h) cura la verifica periodica della distribuzione dei carichi di lavoro, al fine di assicurarne la costante equità nel rispetto degli obiettivi di funzionalità ed efficienza dell'ufficio; i) cura e favorisce i rapporti dell'ufficio e dei magistrati con l'avvocatura, la cancelleria e le altre istituzioni o enti; l) cura e disciplina i rapporti con la stampa, secondo il disposto dell'art. 5 D. Lgs. n. 106/2006; m) cura di assicurare l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato.	
<i>Art. 5 - Il Procuratore Aggiunto</i>	<i>Art. 6 - Il procuratore aggiunto</i>
1. Il Procuratore Aggiunto⁷ coadiuva, secondo canoni di leale collaborazione, il Procuratore della Repubblica per il conseguimento degli obiettivi organizzativi esplicitati nel progetto, per garantire il buon andamento delle attività, la corretta ed equa distribuzione delle risorse dell'ufficio, ed il	1. Il procuratore aggiunto⁸ coadiuva, secondo canoni di leale collaborazione, il procuratore della Repubblica per il conseguimento degli obiettivi esplicitati nel progetto, per garantire il buon andamento delle attività, la corretta ed equa distribuzione delle risorse dell'ufficio, ed il corretto, puntuale ed uniforme esercizio

⁷ Negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari possono essere istituiti posti di procuratore aggiunto in numero non superiore a quello risultante dalla proporzione di un procuratore aggiunto per ogni dieci sostituti addetti all'ufficio. Negli uffici delle procure della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto può essere comunque istituito un posto di procuratore aggiunto per specifiche ragioni riguardanti lo svolgimento dei compiti della Direzione Distrettuale Antimafia (si veda l'art. 70 Ord. Giud. R.D. n.12/1941, con le modifiche apportate dall'art. 20 D. Lgs. n. 51/1998 e dall'art. 4 D. Lgs. n.138/1999). La legge delega (n. 150 del 25/7/2005) di riforma all'ordinamento giudiziario impone di: "Prevedere che il Procuratore della Repubblica possa delegare un Procuratore Aggiunto alla funzione del vicario, nonché uno o più procuratori aggiunti [...] perché lo coadiuvino nella gestione per il compimento di singoli atti, per la trattazione di uno o più procedimenti o nella attività di un settore di affari" (art. 2, comma 4, lett. b), L. n. 150/2005).

⁸ Negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari possono essere istituiti posti di procuratore aggiunto in numero non superiore a quello risultante dalla proporzione di un procuratore aggiunto per ogni dieci sostituti addetti all'ufficio. Negli uffici delle procure della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto può essere comunque istituito un posto di procuratore aggiunto per specifiche ragioni riguardanti lo svolgimento dei compiti della Direzione Distrettuale Antimafia (si veda l'art. 70 Ord. Giud. R.D. n.12/1941, con le modifiche apportate dall'art. 20 D. Lgs. n. 51/1998 e dall'art. 4 D. Lgs. n.138/1999). La legge delega (n. 150 del 25/7/2005) di riforma all'ordinamento giudiziario impone di: "Prevedere che il Procuratore della Repubblica possa delegare un Procuratore Aggiunto alla funzione del vicario, nonché uno o più procuratori aggiunti [...] perché lo coadiuvino nella gestione per il compimento di singoli atti, per la trattazione di uno o più procedimenti o nella attività di un settore di affari" (art. 2, comma 4, lett. b), L. n. 150/2005).



VFA



S.

corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale. Esercita le funzioni di coordinamento e di direzione della sezione o del gruppo di lavoro assegnatogli, e le altre funzioni delegate dal Procuratore, che aggiorna costantemente sull'andamento delle sue attività.

2. Nell'ambito di tali attribuzioni, il Procuratore Aggiunto ha, tra l'altro, facoltà di indire riunioni periodiche di coordinamento tra i sostituti e con la polizia giudiziaria, istituire specifici obblighi di riferire e formulare singole richieste di informazioni al titolare del procedimento. Cura, nell'ambito della sezione o del gruppo di lavoro che coordina, che siano rispettati i criteri di assegnazione degli affari e la loro distribuzione in modo equo e funzionale ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) e dell'art. 7, comma 3, nonché il costante confronto fra i magistrati finalizzato alla omogeneità delle soluzioni investigative ed interpretative.

3. In caso di contrasto con i magistrati del gruppo coordinato o di altri gruppi, il Procuratore Aggiunto ne riferisce al Procuratore della Repubblica.

4. Negli uffici in cui sono presenti più Procuratori Aggiunti l'attribuzione delle funzioni di coordinamento e direzione della sezione o del gruppo, comunque denominato, valutate le esigenze dell'ufficio, avviene sempre previo esperimento di interpellato e sulla base dei criteri preventivamente individuati nel progetto organizzativo. L'interpello va esteso – previa comunicazione anche in via telematica – ai magistrati destinati a ricoprire le funzioni di Procuratore aggiunto nell'ufficio con delibera del C.S.M. che non abbiano ancora preso possesso, assegnando un congruo termine per presentare la domanda.

5. La delega è revocabile con provvedimento motivato del Procuratore della Repubblica sulla base di specifiche esigenze di ufficio. Il provvedimento di revoca della delega è trasmesso, attraverso il Consiglio giudiziario che esprime il parere, al C.S.M. con le eventuali osservazioni del magistrato

dell'azione penale. Esercita le funzioni di coordinamento e di direzione dell'unità organizzativa assegnatagli e le altre funzioni delegate dal procuratore della Repubblica, che aggiorna costantemente sull'andamento delle sue attività.

2. Nell'ambito di tali attribuzioni, il procuratore aggiunto indice riunioni periodiche di coordinamento tra i sostituti e con la polizia giudiziaria.

3. In caso di contrasto con i magistrati dell'unità organizzativa coordinata o di altre unità organizzative, il procuratore aggiunto ne riferisce al procuratore della Repubblica.

4. Al procuratore aggiunto è attribuito un carico di lavoro in misura ridotta non inferiore al 50% rispetto a quello dei sostituti dell'ufficio e, comunque, compatibile con le concorrenti competenze di direzione e coordinamento, valutate anche in ragione della dimensione dell'ufficio. La percentuale della riduzione deve essere indicata espressamente nel progetto organizzativo.

5. Al procuratore aggiunto si applicano le previsioni in materia di assegnazioni e co-assegnazioni, direttive, revoche ed assenso dettate per gli altri magistrati dell'ufficio.

6. Le previsioni della presente circolare relative al procuratore aggiunto si applicano, in quanto compatibili, **al magistrato dell'ufficio a cui sono conferiti**, previo interpello, dal procuratore della Repubblica deleghe e **compiti di collaborazione e coordinamento**. Per lo svolgimento degli incarichi attribuiti ai sensi del presente comma **non è, tuttavia, consentita alcuna riduzione del lavoro giudiziario salvo che, in caso di coordinamento, non si versi nell'ipotesi di cui all'art. 9 co. 8 lett. b).**



V.F.A.



S.

interessato. Si applicano i commi 5 e 7 dell'art. 15. 6. In ogni caso, il Procuratore della Repubblica assicura il mantenimento in capo al Procuratore Aggiunto di competenze delegate di coordinamento e/o direzione di attività giudiziarie. 7. Il Procuratore Aggiunto svolge funzioni giudiziarie in misura ridotta rispetto agli altri magistrati ed in proporzione compatibile con le concorrenti competenze di direzione e coordinamento, valutate anche in ragione della dimensione dell'ufficio. La percentuale della riduzione deve essere indicata espressamente nel progetto organizzativo. 8. Nei casi di cui al comma precedente si applicano le previsioni in materia di assegnazioni e co-assegnazioni, direttive, revoche ed assenso dettate per gli altri magistrati dell'ufficio. 9. Le previsioni della presente circolare relative al Procuratore Aggiunto si applicano, in quanto compatibili, al magistrato dell'ufficio a cui sono conferiti, previo interpello, dal Procuratore della Repubblica deleghe e compiti di collaborazione e coordinamento. Per lo svolgimento degli incarichi attribuiti ai sensi del presente comma non è, tuttavia, consentita alcuna riduzione del lavoro giudiziario.	
Art. 6 - Il Vicario 1. Il Procuratore della Repubblica può designare, con decreto motivato, solo tra i Procuratori Aggiunti, il magistrato destinato ad esercitare le sue funzioni in caso di sua mancanza o impedimento⁹. Quando non è presente in pianta organica un Procuratore Aggiunto, trova applicazione il comma 5 del presente articolo. 2. In nessun caso può essere designato un magistrato non confermato nelle funzioni direttive o semi-direttive ai sensi degli artt.	Art. 7 - Il vicario 1. Il procuratore della Repubblica può designare, con l'adozione del progetto organizzativo, ovvero con successive variazioni, tra i procuratori aggiunti, il magistrato destinato ad esercitare le sue funzioni in caso di sua mancanza o impedimento^[1]. Negli uffici in cui non sia prevista in organico la presenza di un procuratore aggiunto il vicario viene individuato tra i sostituti procuratori addetti all'ufficio.

⁹ Art. 1, comma 3, D. Lgs. n. 106/2006. "Il procuratore della Repubblica può designare, tra i procuratori aggiunti, il vicario, il quale esercita le medesime funzioni del procuratore della Repubblica per il caso in cui sia assente o impedito ovvero l'incarico sia rimasto vacante.

^[1] Art. 1, comma 3, D. Lgs. n. 106/2006. "Il procuratore della Repubblica può designare, tra i procuratori aggiunti, il vicario, il quale esercita le medesime funzioni del procuratore della Repubblica per il caso in cui sia assente o impedito ovvero l'incarico sia rimasto vacante.



V.FA



S.

45 e 46 D. Lgs. n. 160/2006, per il quinquennio successivo al provvedimento di non conferma. La mancata conferma, ai sensi delle su richiamate disposizioni, del magistrato originariamente designato determina la sua immediata decadenza dall'incarico. 3. La designazione ha efficacia anche in caso di cessazione dalle funzioni del capo dell'ufficio e sino alla nomina del nuovo dirigente. 4. In caso di assenza o di impedimento del vicario la reggenza o supplenza nella direzione dell'ufficio appartiene al Procuratore Aggiunto o, in mancanza, al magistrato più anziano nel ruolo¹⁰. 5. Negli uffici in cui non è nominato il Vicario, in caso di assenza o impedimento del Procuratore, la reggenza o supplenza nella direzione dell'ufficio appartiene al Procuratore aggiunto o, in mancanza, al magistrato più anziano nel ruolo.	2. Il vicario può essere revocato con variazione del progetto organizzativo ai sensi del successivo art. 13 previo decreto motivato. 3. In nessun caso può essere designato un magistrato non confermato nelle funzioni direttive o semi-direttive ai sensi degli artt. 45 e 46 D. Lgs. n. 160/2006, per il quinquennio successivo al provvedimento di non conferma. La mancata conferma, ai sensi delle su richiamate disposizioni, del magistrato originariamente designato determina la sua immediata decadenza dall'incarico. 4. La designazione ha efficacia anche in caso di cessazione dalle funzioni del capo dell'ufficio e sino all'approvazione del nuovo progetto organizzativo. 5. Il dirigente dell'ufficio cessato dalle funzioni direttive per scadenza dell'ottennio, ove abbia presentato domanda per il conferimento di altra funzione e sempre che la stessa non sia stata rigettata ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. n. 160/2006, svolge funzioni di reggenza anche nei casi in cui sia stato designato un vicario. 6. In caso di assenza o di impedimento del vicario la reggenza o supplenza nella direzione dell'ufficio appartiene al procuratore aggiunto con maggiore anzianità di servizio nell'ufficio o, in mancanza, al magistrato con maggiore anzianità di ruolo^[2]. 7. Negli uffici in cui non è nominato il vicario, in caso di assenza o impedimento del procuratore, la reggenza o supplenza nella direzione dell'ufficio appartiene al
--	---

¹⁰ Art. 109 Ord. Giud. - Supplenza di magistrati del pubblico ministero - In caso di mancanza o di impedimento: del procuratore generale del Re Imperatore, regge l'ufficio l'avvocato generale o il sostituto anziano; del procuratore della Repubblica ove non sia stato nominato un vicario, regge l'ufficio il procuratore aggiunto o il sostituto anziano; di tutti o alcuni dei magistrati degli uffici del pubblico ministero del distretto, il procuratore generale presso la corte di appello può disporre che le relative funzioni siano esercitate temporaneamente da altri magistrati di altri uffici del pubblico ministero del distretto

^[2] Art. 109 Ord. Giud. - Supplenza di magistrati del pubblico ministero - In caso di mancanza o di impedimento: del procuratore generale del Re Imperatore, regge l'ufficio l'avvocato generale o il sostituto anziano; del procuratore della Repubblica ove non sia stato nominato un vicario, regge l'ufficio il procuratore aggiunto o il sostituto anziano; di tutti o alcuni dei magistrati degli uffici del pubblico ministero del distretto, il procuratore generale presso la corte di appello può disporre che le relative funzioni siano esercitate temporaneamente da altri magistrati di altri uffici del pubblico ministero del distretto



V.F.A.



S.

	procuratore aggiunto con maggiore anzianità nella funzione semidirettiva nell'ufficio o, in mancanza, al magistrato con maggiore anzianità di ruolo. 8. Al vicario ovvero al magistrato a cui è affidata la reggenza dell'ufficio in caso di scopertura del posto di procuratore o, comunque, ove si presuma che la mancanza, l'assenza o l'impedimento del dirigente possano avere durata superiore ai sei mesi, spetta la medesima percentuale di esonero dal lavoro giudiziario pari a quella prevista per il procuratore nel progetto organizzativo
	Art. 8 - Il sostituto procuratore della Repubblica
	1. Il sostituto contribuisce - secondo canoni di leale collaborazione con il procuratore ed i procuratori aggiunti - all'elaborazione e all'attuazione del progetto organizzativo, dei principi e criteri generali di cui all'art. 2 co. 3 nonché delle linee guida e dei protocolli investigativi di cui all'art. 14. 2. Ai fini di cui al comma 1 i sostituti partecipano alle periodiche riunioni dei dipartimenti, dei gruppi o delle sezioni di appartenenza e alle assemblee generali dell'ufficio. 3. Il sostituto assicura la completezza e la tempestività della reciproca informazione sull'andamento delle indagini tra i magistrati facenti parte della medesima unità di lavoro o comunque titolari di procedimenti collegati nel rispetto delle direttive impartite dal procuratore della Repubblica per il coordinamento delle investigazioni e l'impiego della polizia giudiziaria. 4. Il sostituto esercita con professionalità e responsabilità le funzioni attribuite al pubblico ministero con le garanzie stabilite dalla Costituzione e definite dall'ordinamento giudiziario. 5. Il sostituto designato nell'udienza penale svolge le funzioni del pubblico ministero con piena autonomia.


 V.F.A.


 S.

	Art. 9 - Unità organizzative e articolazioni interne dell'ufficio
	1. Il procuratore della Repubblica, ove le dimensioni dell'ufficio lo consentano e in ogni caso negli uffici la cui pianta organica preveda almeno un magistrato con funzione semidirettiva, cura la costituzione di unità organizzative dell'ufficio coordinate dal procuratore della repubblica o da un procuratore aggiunto. Le singole unità organizzative si distinguono, in ragione del dato dimensionale decrescente, in dipartimenti, sezioni, gruppi di lavoro sono modulate alla stregua degli obiettivi individuati sulla base dell'analisi della realtà criminale e secondo criteri che favoriscano omogeneità e specializzazione. 2. Nel predisporre l'organizzazione dell'ufficio il procuratore della Repubblica determina l'organico di ciascuna articolazione interna dell'ufficio comprensivo dei posti non coperti. 3. Il numero totale dei magistrati togati previsti nell'organico delle varie articolazioni interne non può essere inferiore al numero complessivo dei magistrati togati previsti nella pianta organica dell'ufficio. 4. Il procuratore, quando non ritiene di assumerlo direttamente, delega il coordinamento di ciascuna unità organizzativa e delle eventuali articolazioni interne in essa comprese ad un solo procuratore aggiunto. In caso di delega, uno o più procuratori aggiunti o uno o più magistrati sono sempre specificamente individuati per la cura degli affari in materia di violenza contro le donne e domestica. 5. Negli uffici in cui sono presenti più procuratori aggiunti l'attribuzione delle funzioni di coordinamento e direzione delle unità organizzative, avviene sempre previo esperimento di interpello e sulla base dei criteri preventivamente individuati nel progetto organizzativo. L'interpello va esteso



VFA



S.

– previa comunicazione anche in via telematica – ai magistrati destinati a ricoprire le funzioni di procuratore aggiunto nell'ufficio con delibera del C.S.M. che non abbiano ancora preso possesso, assegnando un congruo termine per presentare la domanda.

6. La delega è revocabile con provvedimento motivato del procuratore della Repubblica sulla base di specifiche esigenze di ufficio. Il provvedimento di revoca della delega è trasmesso, attraverso il Consiglio giudiziario che esprime il parere, al C.S.M. con le eventuali osservazioni del magistrato interessato. Si applicano, **in quanto compatibili, i commi 5, 7 e 8 dell'art. 23 e il comma 2 dell'art. 24.**

7. In ogni caso, il procuratore della Repubblica assicura il mantenimento in capo al procuratore aggiunto di competenze delegate di coordinamento e/o direzione di attività giudiziarie.

8. Il procuratore della Repubblica può delegare le funzioni di coordinamento ad un magistrato dell'ufficio:

- a) qualora non sia prevista in pianta organica la presenza di uno o più procuratori aggiunti;
- b) in caso di scopertura del posto di procuratore aggiunto ovvero nelle ipotesi di assenza o impedimento dello stesso per un tempo superiore a tre mesi.**
- c) qualora non sia possibile, per specifiche ed obiettive ragioni espressamente individuate, affidare il coordinamento ad un procuratore aggiunto ed appaia indispensabile per il buon funzionamento dell'ufficio.

Nelle ipotesi di cui alle superiori lettere b) e c) la funzione di coordinamento può essere affidata soltanto se, a seguito di specifico interpello, non vi siano procuratori aggiunti in servizio che abbiano manifestato la loro disponibilità all'esercizio delle predette funzioni.

9. Il procuratore della Repubblica, quando affida il coordinamento di **un'unità organizzativa** ad un sostituto procuratore,



VFA

<i>Csm</i>	Roma	10/07/2024
	Protocollo	P 13900/2024



S.

	motiva espressamente in ordine alle ragioni della decisione, procede preventivamente ad interpello, indica i criteri di individuazione del magistrato coordinatore e la durata dell'incarico affidato in funzione delle esigenze organizzative che lo hanno determinato, attenendosi alle modalità disciplinate nella presente circolare; l'incarico di coordinamento di un'unità organizzativa non può avere durata superiore a due anni e non è prorogabile, salvo che per ulteriori sei mesi per specifiche ed imprescindibili esigenze di servizio.
	Art. 10 - Criteri di assegnazione alle unità organizzative e limiti alla mobilità interna
	1. Il procuratore procede all'assegnazione dei magistrati alle unità organizzative a domanda o d'ufficio. L'assegnazione a domanda deve essere preceduta da interpello esteso – previa comunicazione anche in via telematica – ai magistrati destinati all'ufficio con delibera del C.S.M. che non abbiano ancora preso possesso, assegnando un congruo termine per presentare la domanda. L'assegnazione d'ufficio è ammessa: per garantire la copertura dei posti rimasti senza aspiranti all'esito dell'interpello; per far fronte ad eccezionali e imprevedibili esigenze di funzionalità dell'ufficio, da indicare con specifica motivazione; nel caso di permanenza del sostituto oltre il termine massimo stabilito dal regolamento consiliare del 13 marzo 2008; nel caso di magistrato di nuova destinazione che non abbia partecipato agli interpellati indetti fino al giorno precedente alla presa di possesso nell'ufficio. 2. Ai fini di cui al comma 1 nel progetto organizzativo devono essere indicate: a) le modalità di individuazione dei posti da pubblicare includendo gli eventuali posti di risulta che dovranno essere necessariamente coperti;



V.F.A.



S.

- b) le eventuali regole ostative alla mobilità interna connesse alla funzionalità dell'ufficio, ulteriori rispetto al periodo di permanenza minima previsto al comma 3;
- c) le modalità di presentazione delle domande con specifico riferimento alla eventuale documentazione da allegare;
- d) i criteri da applicare per l'assegnazione, a domanda, dei procuratori aggiunti e dei sostituti procuratori alle unità organizzative, volti a garantire le esigenze di funzionalità dell'ufficio, nonché a valorizzare le specifiche attitudini dei magistrati;
- e) i criteri da applicare per l'individuazione dei sostituti procuratori da assegnare d'ufficio alle unità organizzative, per garantire la copertura dei posti rimasti senza aspiranti all'esito dell'interpello o per far fronte ad eccezionali e straordinarie esigenze di funzionalità dell'ufficio da indicare con specifica motivazione;
- f) i criteri per l'individuazione dei posti rimasti vacanti tra quelli pubblicati da assegnare d'ufficio ai magistrati di nuova destinazione ed ai magistrati per i quali sia decorso il termine massimo di permanenza nella stessa unità organizzativa stabilito dal regolamento consiliare del 13 marzo 2008.
3. La permanenza nella stessa unità organizzativa è temporanea ed è compresa tra un periodo minimo ed un periodo massimo ed in particolare:
- a) un anno, per le assegnazioni d'ufficio, due anni, per le assegnazioni a domanda estensibili fino a tre anni, per comprovate esigenze di servizio;
- b) dieci anni, per il periodo massimo.


 VFA


 S.

	4. I criteri di computo del periodo minimo di permanenza sono i seguenti: a) la decorrenza è dal giorno in cui il magistrato ha preso effettivo possesso nell'unità organizzativa specializzata da cui chiede di essere spostato; b) il termine finale è la data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione come prevista nell'interpello.
PARTE III-STRUMENTI ORGANIZZATIVI	PARTE III-STRUMENTI ORGANIZZATIVI
Art. 7 - Il progetto organizzativo ¹¹	Art. 11 - Il progetto organizzativo
1. In attuazione dell'art. 1, comma 6, D. Lgs. n. 106/2006, il Procuratore della Repubblica, salvo che non ritenga di confermare con provvedimento motivato il progetto organizzativo previgente, redige, con cadenza corrispondente al periodo di vigenza delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti, un progetto organizzativo, nel quale indica i criteri di organizzazione dell'ufficio e di assegnazione degli affari ai magistrati che lo compongono. Il progetto deve essere redatto entro sei mesi anche dal magistrato che assuma le funzioni di Procuratore della Repubblica durante il periodo di vigenza di quello precedente, dando atto dell'attuazione, attraverso il progetto adottato, delle soluzioni organizzative presentate al momento della domanda per la nomina, ovvero delle ragioni per cui ciò non è potuto avvenire. Il progetto dev'essere nuovamente redatto al compimento del periodo di vigenza delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti. La mancata redazione del progetto nei tre mesi successivi alla sua scadenza o nei sei mesi susseguenti all'immissione in possesso, è rilevata con provvedimento del C.S.M., inserito nel fascicolo personale del dirigente anche ai fini delle valutazioni di professionalità e della conferma.	1. Il procuratore della Repubblica, nel rispetto dei principi generali individuati nella parte I della presente circolare e in attuazione dell'art. 1, comma 6 e 7, D. Lgs. n. 106/2006, redige, con cadenza corrispondente al periodo di vigenza delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti, il progetto organizzativo dell'ufficio. 2. Il progetto deve essere redatto entro sei mesi anche dal magistrato che assume le funzioni di procuratore della Repubblica durante il periodo di vigenza di quello precedente. Il progetto deve essere nuovamente redatto al compimento del periodo di vigenza delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti. La mancata redazione del progetto nei tre mesi successivi alla sua scadenza o nei sei mesi susseguenti all'immissione in possesso è rilevata con provvedimento del C.S.M., inserito nel fascicolo personale del dirigente anche ai fini delle valutazioni di professionalità e della conferma. Decorso il quadriennio, l'efficacia del progetto è prorogata fino a che non sopravvenga il nuovo. 3. Il progetto organizzativo costituisce il documento programmatico ed organizzativo generale dell'ufficio, viene elaborato secondo i modelli standard

¹¹ Articolo modificato con Delibera di Plenum in data 16 giugno 2022.



VFA

2. I criteri di organizzazione dell'ufficio sono stabiliti sulla base di una valutazione dei flussi di lavoro e dello stato delle pendenze, nonché di una analisi dettagliata ed esplicita della realtà criminale nel territorio di competenza individuando - ove le dimensioni dell'ufficio lo consentano, ed in ogni caso negli uffici dotati della funzione semi-direttiva - le articolazioni interne in gruppi di lavoro, con l'indicazione dei magistrati designati, secondo i criteri all'uopo stabiliti, a comporli e a coordinarli, nonché gli eventuali criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti e gli obiettivi di smaltimento dell'arretrato. Con il progetto organizzativo il Procuratore della Repubblica individua gli obiettivi organizzativi, di repressione criminale e di produttività che l'ufficio intende perseguire, dando conto degli obiettivi che l'ufficio è riuscito a conseguire e di quelli che non è riuscito a conseguire nel precedente periodo. La redazione del progetto organizzativo è preceduta da una interlocuzione con il Presidente del Tribunale relativa agli aspetti organizzativi che interessano e coinvolgono l'ufficio giudicante.

3. Il progetto organizzativo contiene l'indicazione dei criteri di assegnazione e di coassegnazione degli affari ai singoli magistrati o ai gruppi di lavoro che assicurino l'equa e funzionale distribuzione dei carichi di lavoro, con particolare riguardo ai criteri di assegnazione degli affari ai magistrati di prima assegnazione. Gli stessi criteri di equità e funzionalità devono caratterizzare anche la distribuzione del lavoro all'interno dei gruppi per i quali siano stati designati magistrati coordinatori.

4. Il progetto organizzativo costituisce il documento programmatico ed organizzativo generale dell'ufficio e contiene, in ogni caso:

a) la costituzione dei gruppi di lavoro per gli uffici composti da almeno otto sostituti e, ove possibile, anche per quelli con organico inferiore;

b) i criteri per la provvisoria assegnazione dei magistrati di nuova destinazione, nonché le

stabiliti dal C.S.M. allegati alla presente circolare, e contiene, in ogni caso:

- 1) l'analisi delle tipologie di reato più diffuse sul territorio;
- 2) l'illustrazione e l'analisi dei flussi e delle pendenze dei procedimenti nel quadriennio precedente, con riferimento alle principali tipologie di reato e alle articolazioni interne dell'ufficio nonché allo svolgimento delle funzioni civili del pubblico ministero, della sua attività nel settore delle misure di prevenzione e dell'esecuzione penale;
- 3) la verifica del raggiungimento degli obiettivi fissati nel precedente progetto organizzativo, anche con riferimento alle diverse articolazioni interne;
- 4) l'indicazione delle risorse umane e materiali di cui dispone l'ufficio e la distribuzione delle stesse al suo interno con particolare riferimento alla polizia giudiziaria, al personale amministrativo ed all'accesso alle banche dati;
- 5) le misure organizzative finalizzate a garantire:
 - l'uniforme ed efficace esercizio dell'azione penale;
 - la pronta ed esaustiva definizione del procedimento anche in relazione al parametro della ragionevole previsione di condanna ex art. 408 c.p.p.;
 - l'efficace ricorso alle misure di prevenzione;
 - l'effettività del coordinamento investigativo;
 - l'adeguato svolgimento delle attività d'iniziativa o intervento nei procedimenti civili con particolare riferimento al diritto di famiglia e delle persone, al diritto societario e della crisi d'impresa;
- 6) in relazione all'efficiente utilizzo delle risorse, gli obiettivi strategici e operativi che si intendono raggiungere nell'arco temporale di validità del progetto, tenuto conto dei programmi



V.F.A.



S.

regole per lo svolgimento dell'interpello, volto all'assegnazione dei Procuratori Aggiunti e dei sostituti procuratori ai gruppi di lavoro;

b.1) le regole sulla mobilità interna, prevedendo la permanenza temporanea nei gruppi di lavoro, per un periodo compreso tra un minimo ed un massimo ed in particolare:

➤ un anno, per le assegnazioni d'ufficio, due anni, per le assegnazioni a domanda, estensibili fino a tre anni, per comprovate esigenze di servizio;

➤ dieci anni, per il periodo massimo;

b.2) i criteri di computo del periodo minimo di permanenza sopra indicato alla lettera b).1, così determinato:

la decorrenza è dal giorno in cui il magistrato ha preso effettivo possesso nel gruppo specializzato da cui chiede di essere spostato; il termine finale è la data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione come prevista nell'interpello;

b.3) i criteri da applicare per l'assegnazione, a domanda, dei Procuratori Aggiunti e dei sostituti procuratori ai gruppi di lavoro, volti a garantire le esigenze di funzionalità dell'ufficio, nonché a valorizzare le specifiche attitudini dei magistrati;

b.4) i criteri da applicare per l'individuazione dei Procuratori Aggiunti e dei sostituti procuratori da assegnare d'ufficio ai gruppi di lavoro, per garantire la copertura dei posti rimasti senza aspiranti all'esito dell'interpello o per far fronte ad eccezionali e straordinarie esigenze di funzionalità dell'ufficio, da indicare con specifica motivazione;

c) i criteri di assegnazione e di co-assegnazione dei procedimenti, da effettuarsi in ossequio alle indicazioni di cui al successivo art. 10, e da individuarsi preferibilmente sulla base di meccanismi automatici, nonché le tipologie di reati per i quali i meccanismi di assegnazione del procedimento siano di natura automatica;

d) i compiti di coordinamento e direzione dei Procuratori Aggiunti;

delle attività annuali di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 240/2006;

7) i criteri di priorità di cui all'art. 4;

8) le modalità per una costante interlocuzione dell'ufficio con la Procura presso il Tribunale per i minorenni sia in materia penale che in materia civile;

9) le articolazioni interne in dipartimenti, sezioni o gruppi di lavoro specializzati per materia ove le dimensioni dell'ufficio lo consentano e, in ogni caso, negli uffici la cui pianta organica preveda almeno un magistrato con funzione semi-direttiva, con l'indicazione del numero dei magistrati componenti e di quelli effettivamente assegnati, specificando la data di assegnazione;

10) i criteri di assegnazione dei magistrati alle unità organizzative, previo interpello e secondo criteri diretti a garantire le esigenze di funzionalità dell'ufficio, nonché la valorizzazione delle specifiche attitudini dei sostituti e la loro completa formazione professionale, anche attraverso la rotazione periodica nelle unità organizzative e comunque nel rispetto dei limiti temporali di permanenza minima e massima;

11) i criteri di assegnazione dei procedimenti penali e civili ai sostituti e ai procuratori aggiunti, con espressa specificazione dei procedimenti e delle tipologie di reato per i quali i meccanismi di assegnazione sono di natura automatica;

12) i criteri di co-assegnazione dei procedimenti penali e civili ai sostituti e ai procuratori aggiunti;

13) i criteri di auto assegnazione e coassegnazione con il procuratore e il procuratore aggiunto;

14) le ipotesi nelle quali il sostituto può procedere alle iscrizioni di nuovi procedimenti o al passaggio di registro ad altro modello o alle modifiche delle



V.F.A.



S.

- | | |
|--|---|
| <p>e) i criteri per l'assegnazione di singoli atti nei procedimenti assegnati al Procuratore e al Procuratore aggiunto;</p> <p>f) i compiti e le attività delegate ai V.P.O.;</p> <p>g) il procedimento di esercizio delle funzioni di assenso sulle misure cautelari, in ossequio a quanto disposto dall'art. 13;</p> <p>h) la previsione dei visti informativi, di cui all'art. 14 della presente circolare, e delle ipotesi in cui è fatto obbligo al sostituto assegnatario di riferire;</p> <p>i) le ipotesi ed il procedimento di revoca dell'assegnazione, in ossequio a quanto disposto dall'art. 15 della presente circolare;</p> <p>j) i criteri generali ai quali i magistrati addetti all'ufficio devono attenersi nell'impiego della polizia giudiziaria, nell'uso delle risorse tecnologiche assegnate e nella utilizzazione delle risorse finanziarie delle quali l'ufficio può disporre;</p> <p>k) per le sole Procure distrettuali, l'indicazione dei criteri per il funzionamento e l'assegnazione dei procedimenti della D.D.A. e delle sezioni antiterrorismo, nel rispetto della specifica disciplina primaria e, rispettivamente, della parte VI della presente circolare e della vigente risoluzione in materia di antiterrorismo;</p> <p>l) le previsioni relative al rispetto del termine massimo di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di cui alla delibera 13.3.2008 e successive modifiche.</p> <p>5. Il progetto organizzativo contiene eventualmente:</p> <p>a) i criteri di priorità nella trattazione degli affari;</p> <p>b) i criteri generali di funzionamento dell'unità organizzativa deputata all'attività di intercettazione e le modalità di accesso e di funzionamento dell'archivio digitale;</p> <p>c) l'individuazione del Procuratore Aggiunto o, comunque, del magistrato designato come vicario, ai sensi dell'art. 1, comma 3, D. Lgs. n. 106/2006, con la specificazione dei criteri che ne hanno determinato la scelta;</p> <p>d) i criteri ai quali i Procuratori Aggiunti e i magistrati dell'ufficio devono attenersi</p> | <p>iscrizioni nell'ambito dei procedimenti già assegnati;</p> <p>15) i criteri e le modalità di revoca dell'assegnazione dei procedimenti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2;</p> <p>16) i compiti di coordinamento e direzione dei procuratori aggiunti;</p> <p>17) i criteri per l'assegnazione di singoli atti nei procedimenti assegnati al procuratore e al procuratore aggiunto;</p> <p>18) i compiti e le attività delegate ai magistrati onorari anche in riferimento all'ufficio di collaborazione del procuratore assicurando il loro costante coordinamento dal procuratore della Repubblica, dal procuratore aggiunto o di altro magistrato delegato;</p> <p>19) il procedimento di esercizio delle funzioni di assenso sulle misure cautelari, in ossequio a quanto disposto dall'art. 19;</p> <p>20) la previsione dei visti informativi, di cui all'art. 20 della presente circolare e la disciplina degli altri strumenti informativi previsti dagli artt. 21 e 22;</p> <p>21) per le procure distrettuali, l'indicazione dei criteri per il funzionamento e l'assegnazione dei procedimenti della Direzione Distrettuale Antimafia nonché, se attribuiti ad altre articolazioni dell'ufficio, dei procedimenti in materia di delitti di terrorismo e di quelli di cui all'art. 371-bis, comma 4-bis, c.p.p., nel rispetto della specifica disciplina primaria e, rispettivamente, della parte VI della presente circolare e della vigente risoluzione in materia di antiterrorismo;</p> <p>22) le previsioni relative al rispetto del termine massimo di permanenza nell'incarico presso la stessa unità organizzativa, secondo quanto previsto dal Regolamento adottato con Delibera del 13 marzo 2008 e succ. mod. all'11 febbraio 2015, nonché dall'art. 10, commi 3 e 4;</p> <p>23) i criteri generali per l'efficiente utilizzo delle risorse umane, finanziarie e</p> |
|--|---|



V.F.A.



S.

nell'esercizio delle funzioni vicarie o di coordinamento o comunque loro delegate dal capo dell'ufficio;

e) i protocolli investigativi interni in relazione a settori omogenei di procedimenti.

6. Nel progetto organizzativo il Procuratore della Repubblica individua altresì i criteri di assegnazione dei procedimenti ed i protocolli organizzativi e procedurali degli affari civili, nel rispetto, in quanto compatibili, delle previsioni in materia contenute nella risoluzione prevista dall'art. 46 della presente circolare. Il Procuratore della Repubblica indica altresì le modalità per una costante interlocuzione dell'ufficio con la Procura per i minorenni sia in materia penale che in materia civile.

tecnologiche anche per garantire un adeguato accesso dei magistrati dell'ufficio alle banche dati rilevanti per lo svolgimento delle indagini;

24) **i magistrati titolari di eventuali incarichi di coordinamento o collaborazione, con indicazione del provvedimento di conferimento, se adottato in data antecedente al progetto ed ivi confermato, dell'oggetto, della durata complessiva o residua e delle ragioni della conferma;**

25) **i criteri selettivi per l'individuazione dei magistrati dell'ufficio a cui si intenda conferire incarichi di coordinamento o di collaborazione, ai sensi dell'art. 9, co. 8;**

26) **i criteri generali di individuazione del magistrato designato a svolgere le funzioni del pubblico ministero nell'udienza penale, curando, ove possibile, che sia garantito il principio della continuità di trattazione tra la fase delle indagini preliminari e le fasi successive;**

4. Il progetto organizzativo contiene eventualmente:

1) **criteri generali di funzionamento dell'unità organizzativa deputata all'attività di intercettazione e le modalità di accesso e di funzionamento dell'archivio digitale;**

2) **i criteri ai quali i procuratori aggiunti e i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio delle funzioni vicarie o di coordinamento o comunque loro delegate dal capo dell'ufficio;**

3) **i protocolli investigativi interni in relazione a settori omogenei di procedimenti eventualmente anche con l'indicazione degli atti di indagine che si ritiene utile siano svolti direttamente dai magistrati addetti all'ufficio;**

4) **i criteri generali ai quali i magistrati addetti all'ufficio devono attenersi nell'impiego della polizia giudiziaria, nell'uso delle risorse tecnologiche assegnate e nella utilizzazione delle**



VFA



S.

	risorse finanziarie delle quali l'ufficio può disporre; 5) le previsioni relative alle modalità di comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale presso la Corte d'Appello prevista dall'art. 127 disp. att. c.p.p.; 6) l'indicazione del vicario e i criteri adottati per l'individuazione dello stesso;
Art. 8 - Procedimento di formazione e controllo del progetto organizzativo e delle relative variazioni	Art. 12 - Procedimento di formazione del progetto organizzativo
1. Il Procuratore della Repubblica redige una proposta di progetto organizzativo, che comunica ai magistrati dell'ufficio almeno quindici giorni prima dell'assemblea generale. La proposta è trasmessa, altresì, al Presidente del tribunale, che può offrire il proprio contributo valutativo con riguardo agli aspetti organizzativi che coinvolgono l'ufficio giudicante. Dell'assemblea è redatto verbale che viene allegato al provvedimento finale. All'esito dell'assemblea, il Procuratore comunica il provvedimento organizzativo che intende adottare ai magistrati dell'ufficio e al Presidente del Tribunale. I magistrati dell'ufficio possono proporre osservazioni entro quindici giorni dall'avvenuta comunicazione. Decorso tale termine, il Procuratore della Repubblica adotta il decreto, dando conto delle eventuali osservazioni, e lo comunica ai magistrati. Il decreto è immediatamente esecutivo. 2. Le variazioni al progetto organizzativo relative ai gruppi di lavoro, ai criteri di assegnazione agli stessi dei procuratori aggiunti e dei sostituti procuratori, ai turni di servizio, ai criteri di assegnazione dei procedimenti nonché alla disciplina della revoca, dell'assenso e del visto sono adottate, previa interlocuzione con i magistrati	1. Ai fini dell'elaborazione del progetto organizzativo il procuratore della Repubblica, negli uffici indicati nella tabella A, allegata al "Testo Unico sulla Dirigenza giudiziaria", almeno trenta giorni prima della scadenza del precedente progetto e in ogni caso almeno quindici giorni prima della comunicazione prevista al comma 3, convoca l'assemblea generale dell'ufficio in cui, con riferimento alle diverse tipologie di reato e alle articolazioni interne dell'ufficio, illustra i principali dati riguardanti i flussi dei procedimenti nel quadriennio precedente e lo stato delle pendenze e gli indici relativi all'efficacia dell'esercizio dell'azione penale sollecitando il confronto in ordine alle scelte organizzative e all'individuazione dei criteri di priorità di cui all'art. 4. 2. In tutti gli uffici il procuratore della Repubblica, nel termine indicato al comma precedente, invita i magistrati a formulare, anche tramite riunioni dei dipartimenti, sezioni o gruppi di lavoro, proposte in ordine al redigendo progetto organizzativo. 3. Il procuratore della Repubblica redige, quindi, la proposta di progetto organizzativo e la comunica ai magistrati dell'ufficio almeno quindici giorni prima dell'assemblea generale dell'ufficio convocata per il suo esame.



V.F.A.



S.

dell'ufficio, secondo il procedimento di cui al comma primo. In questi casi l'assemblea con i magistrati dell'ufficio è facoltativa.

3. Le altre variazioni dei criteri organizzativi sono comunicate ai magistrati dell'Ufficio e direttamente trasmesse dal Procuratore della Repubblica al C.S.M. In questo caso, ove ritenuto necessario, dal Procuratore o dal C.S.M., si applicano i commi 4, 5 e 6 del presente articolo.

4. Il Procuratore della Repubblica trasmette i decreti di cui ai commi 1 e 2 al Procuratore generale presso la Corte d'Appello e, con gli eventuali allegati, compresi i flussi e le statistiche, e le eventuali osservazioni, al C.S.M., per il tramite del Consiglio Giudiziario, che, espletata l'istruttoria e richiesti eventualmente chiarimenti al Procuratore della Repubblica, esprime il proprio parere entro trenta giorni.

5. La competente commissione referente del C.S.M. riceve gli atti, espleta l'istruttoria e può richiedere chiarimenti al Procuratore della Repubblica.

6. All'esito il C.S.M., nel prendere atto del provvedimento, invia al Procuratore della Repubblica eventuali osservazioni e specifici rilievi.

7. I provvedimenti adottati dal C.S.M. sono comunicati al Procuratore della Repubblica interessato, al Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ed al Procuratore generale presso la Corte di Appello e sono inseriti nel fascicolo personale del dirigente anche ai fini delle valutazioni di professionalità e della conferma.

8. E' istituito presso la Settima commissione referente, per la compiuta e costante informazione anche statistica del C.S.M., il "fascicolo dell'organizzazione della Procura" nel quale sono inseriti il progetto organizzativo, le sue conferme, le modifiche e variazioni, i provvedimenti sulle assegnazioni dei magistrati ai gruppi di lavoro e quelli che incidono sulle assegnazioni dei procedimenti ed ogni altro documento avente significativo riflesso sulla

4. La proposta è altresì trasmessa al presidente del Tribunale, **al procuratore generale presso la Corte d'Appello e al procuratore nazionale antimafia** limitatamente alla parte relativa all'assetto della D.D.A. nonché, se diversi, delle sezioni cui sono assegnati i procedimenti in materia di delitti di terrorismo e di quelli di cui all'art. 371-bis, comma 4-bis, c.p.p..

5. Il procuratore della Repubblica richiede e acquisisce – anche mediante apposita riunione - il contributo eventualmente offerto dal presidente del Tribunale con riguardo agli interventi ritenuti opportuni ai fini della migliore organizzazione dell'ufficio con particolare riguardo all'individuazione di soluzioni organizzative funzionali a garantire:

a) **il principio della continuità di trattazione del procedimento tra la fase delle indagini preliminari e le fasi successive da parte dello stesso magistrato del pubblico ministero, nonché quello della stabilità della designazione per le udienze;**

b) **la partecipazione del pubblico ministero alle udienze civili;**

c) **la tempestiva comunicazione delle informazioni rilevanti per il corretto esercizio delle funzioni civili e penali del pubblico ministero;**

d) **il rispetto dei criteri di priorità.**

6. Il procuratore della Repubblica richiede e acquisisce – anche mediante apposita riunione - il contributo eventualmente offerto dal procuratore generale presso la Corte d'Appello con particolare riguardo agli aspetti organizzativi delle avocazioni e delle impugnazioni.

7. Delle assemblee di cui ai commi 1 e 3 e delle riunioni di cui ai commi 5 e 6 sono redatti i relativi verbali che, unitamente agli eventuali proposte e contributi pervenuti, sono allegati al provvedimento finale.

8. All'esito delle interlocuzioni sopra descritte il procuratore comunica il provvedimento organizzativo che intende adottare ai magistrati dell'ufficio, al



V.F.A.

organizzazione interna, secondo le modalità informatiche disciplinate dal C.S.M. 9. Il Consiglio Giudiziario può accedere a detto fascicolo in ogni occasione in cui risulti necessario valutare l'attività svolta dal dirigente. 10. Il fascicolo dell'organizzazione della Procura sarà condiviso con la Quinta Commissione del C.S.M., ai fini della valutazione di conferma alla scadenza del primo quadriennio di esercizio delle funzioni direttive ovvero in ogni altra occasione in cui risulti necessario valutare l'attività svolta dal dirigente che abbia proposto domanda per ulteriore incarico. 11. Il conferimento di incarichi di coordinamento o di collaborazione, anche in campo amministrativo, costituisce una modifica del progetto organizzativo ed è disposto con provvedimento motivato, a seguito di interpello. Si applica il procedimento per l'adozione delle variazioni al progetto organizzativo previsto al comma 2.	procuratore generale, al presidente del Tribunale all'indirizzo istituzionale @giustizia ed al presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati. 9. I magistrati dell'ufficio possono proporre osservazioni entro dieci giorni dall'avvenuta comunicazione. Scaduto tale termine il procuratore della Repubblica adotta entro quindici giorni il progetto organizzativo dell'ufficio con facoltà di formulare controdeduzioni o accogliere in tutto o in parte le osservazioni proposte. 10. Entro lo stesso termine, il procuratore della Repubblica trasmette il decreto di adozione del progetto con le eventuali osservazioni e controdeduzioni al Consiglio giudiziario per il prescritto parere. 11. Al Consiglio Giudiziario compete un autonomo potere istruttorio al fine di formulare rilievi critici in ordine alla analisi dei dati, al contenuto delle proposte e alle scelte organizzative adottate. 12. Il Consiglio Giudiziario, valutate le eventuali osservazioni unitamente alle controdeduzioni del procuratore della Repubblica, esprime un parere motivato - redatto sulla base di modelli standard, stabiliti con delibera del C.S.M. - di approvazione totale o parziale o di non approvazione del progetto organizzativo, sentita, ove necessario, la Commissione flussi sulla validazione dei dati statistici, sulla correttezza dell'analisi dei flussi e delle pendenze e sull'idoneità del progetto al raggiungimento degli obiettivi da conseguire. 13. I Consigli Giudiziari esaminano i progetti organizzativi degli uffici requiranti entro il termine massimo di centottanta giorni antecedenti l'inizio del quadriennio, ed esprimono il relativo parere entro i successivi novanta giorni. 14. Il progetto si intende approvato e diviene efficace se il C.S.M. non si esprime in maniera contraria entro novanta giorni dalla data di invio a mezzo PEC del parere del Consiglio Giudiziario.
---	---



V.F.A.



S.

Dell'approvazione mediante silenzio assenso il Consiglio prende atto con apposita delibera.

15. Se sono presentate osservazioni da parte dei magistrati dell'ufficio o il parere del Consiglio giudiziario è stato assunto a maggioranza, ovvero il Consiglio giudiziario ha espresso parere contrario unanime, il C.S.M. delibera nel termine di centottanta giorni.

16. Il C.S.M., valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, delibera l'approvazione totale o parziale o la non approvazione del progetto organizzativo; l'approvazione parziale è ammessa sempre che le parti non approvate non presentino aspetti di interdipendenza con le altre previsioni del progetto. Nel caso di mancata approvazione o di approvazione parziale del progetto organizzativo da parte del C.S.M., il procuratore della Repubblica, entro quindici giorni dalla ricezione della delibera di mancata approvazione o di approvazione parziale avvia la procedura di cui ai commi 1 e seguenti per la redazione di un nuovo progetto, ovvero della modifica della parte non approvata, in modo conforme al contenuto della delibera. Entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione della delibera di non approvazione, predispone un nuovo progetto organizzativo o una nuova variazione. L'ingiustificato mancato rispetto dei termini di cui al presente comma, nonché dei termini di cui ai commi 1, 9 e 10 è valutato ai fini della conferma del dirigente o del conferimento di ulteriori incarichi.

17. Decorso il quadriennio l'efficacia del progetto è prorogata fino a che non sopravvenga il nuovo. Nei casi di approvazione parziale del nuovo progetto resta in vigore quello del quadriennio 2020/2023 limitatamente alla parte non approvata. Nel caso di approvazione totale

V.F.A.

S.

	il progetto organizzativo diviene efficace con l'adozione della delibera del C.S.M. 18. I provvedimenti adottati dal C.S.M. sono comunicati: - al procuratore della Repubblica interessato, che ne cura la trasmissione ai magistrati dell'ufficio, al Tribunale e al Consiglio dell'ordine degli avvocati; - al procuratore generale presso la Corte di cassazione; - al procuratore generale presso la Corte di Appello.
	Art. 13 - Variazioni
	1. Con le medesime modalità di cui all'art. 12, il progetto organizzativo può essere variato nel corso del quadriennio per sopravvenute esigenze dell'ufficio. 2. Tutte le variazioni del progetto organizzativo vanno immediatamente comunicate ai magistrati dell'ufficio, al procuratore generale, al presidente del Tribunale all'indirizzo istituzionale @giustizia, nonché al presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati. 3. Le variazioni del progetto organizzativo sono dichiarate immediatamente esecutive dal procuratore della Repubblica, con provvedimento motivato, quando vi è assoluta necessità e urgenza di provvedere, o quando hanno ad oggetto i soli tramutamenti interni, ed in particolare l'assegnazione dei magistrati ai dipartimenti, alle sezioni o ai gruppi di lavoro, salvo la deliberazione di approvazione del C.S.M. 4. I magistrati interessati possono formulare osservazioni nel termine di sette giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 rispetto alle variazioni immediatamente esecutive, e nel termine di dieci giorni da tale comunicazione rispetto alle variazioni ordinarie. 5. Il Consiglio Giudiziario esprime il parere secondo le modalità e i termini di cui all'art. 12, commi 12 e 13. Il C.S.M.



VFA



S.

Repubblica può stabilire i criteri ai quali il magistrato deve attenersi nell'esercizio della relativa attività, che dovranno tendenzialmente ricollegarsi a quelli definiti in via generale, assumendo rispetto ad essi carattere attuativo o integrativo. 9. Il Procuratore della Repubblica cura un'ideale conservazione presso il suo ufficio e nella sua disponibilità, della documentazione relativa ai provvedimenti di auto-assegnazione e di co-assegnazione di cui ai commi 1 e 3, e di quelli di assegnazione in deroga di cui al comma 4. Il C.S.M. può valutare il corretto utilizzo del potere di cui ai commi predetti in occasione della valutazione di conferma alla scadenza del primo quadriennio di esercizio delle funzioni direttive o quando risulti necessario valutare l'attività svolta dal dirigente che abbia proposto domanda per ulteriore incarico direttivo.	9. Il procuratore della Repubblica, con provvedimento motivato, può procedere all'auto-assegnazione o ad assegnazione a sé stesso con contestuale co-assegnazione ad un procuratore aggiunto o ad un sostituto, in deroga ai criteri generali di assegnazione. 10. L'assegnazione e la co-assegnazione possono riguardare la trattazione di uno o più procedimenti ovvero il compimento di singoli atti. 11. Il procuratore della Repubblica cura un'ideale conservazione presso il suo ufficio e nella sua disponibilità, della documentazione relativa ai provvedimenti di co-assegnazione e di auto-assegnazione di cui ai commi 3, 4, 10 e di quelli di assegnazione in deroga di cui al comma 5. 12. Il C.S.M. può valutare il corretto utilizzo del potere di cui ai commi predetti in occasione della valutazione di conferma alla scadenza del primo quadriennio di esercizio delle funzioni direttive o quando risulti necessario valutare l'attività svolta dal dirigente che abbia proposto domanda per ulteriore incarico direttivo.
---	---

V.F.A.

S.

	Art. 16 - Ridistribuzione dei procedimenti
	1. In caso di vacanza, ovvero di assenza, impedimento o esonero di durata presumibilmente superiore ad un anno di un magistrato dell'ufficio, il procuratore della Repubblica, con provvedimento motivato che dia atto delle ragioni dell'urgenza, della specifica rilevanza dei procedimenti e della non utile esperibilità della sostituzione ai sensi dell'art. 24 e degli strumenti di cui alla circolare in materia di applicazioni e supplenze del 20 giugno 2018, procede alla coassegnazione dei procedimenti e all'eventuale ridistribuzione degli affari più urgenti e quelli di maggiore rilevanza in cui siano già scaduti i termini massimi di durata delle indagini preliminari ex art. 407 c.p.p..
Art. 11 - Assegnazione di singoli atti	Art. 17 - Assegnazione di singoli atti
1. L'assegnazione di singoli atti è di regola disposta solo nei procedimenti trattati personalmente dal Procuratore della Repubblica o assegnati ai Procuratori aggiunti, secondo i criteri stabiliti nel progetto organizzativo, ed è disposta con provvedimento motivato in ragione di specifiche esigenze organizzative. Negli altri procedimenti essa è disposta in caso di impedimento del magistrato assegnatario o col suo consenso. 2. L'assegnazione di singoli atti deve essere effettuata nel rispetto della sfera di autonomia funzionale e operativa del magistrato, in modo da non compromettere la dignità delle funzioni dallo stesso esercitate.	1. L'assegnazione di singoli atti è di regola disposta solo nei procedimenti trattati personalmente dal procuratore della Repubblica o assegnati ai procuratori aggiunti, con provvedimento motivato in ragione di specifiche esigenze organizzative. Negli altri procedimenti essa è disposta in caso di impedimento del magistrato assegnatario o col suo consenso. 2. L'assegnazione di singoli atti deve essere effettuata nel rispetto della sfera di autonomia funzionale e operativa del magistrato, in modo da non compromettere la dignità delle funzioni dallo stesso esercitate. 3. Il magistrato onerato del compimento di singoli atti è individuato secondo i criteri stabiliti nel progetto organizzativo.
Art. 12 - Designazione per l'udienza	Art. 18 - Designazione per l'udienza
1. Il Procuratore della Repubblica definisce nel progetto organizzativo i criteri generali di individuazione del magistrato designato a svolgere le funzioni del pubblico ministero	1. Il procuratore della Repubblica definisce nel progetto organizzativo i criteri generali di individuazione del magistrato designato a svolgere le funzioni



V.F.A.



S.

nell'udienza penale, curando, ove possibile, che sia garantito il principio della continuità di trattazione tra la fase delle indagini preliminari e le fasi successive. 2. Al fine di garantire quanto disposto dal comma 1, il Procuratore della Repubblica opera ogni opportuno e preventivo raccordo con il Presidente del Tribunale. 3. Nel corso delle udienze penali, il magistrato designato svolge le funzioni del pubblico ministero con piena autonomia e può essere sostituito, con provvedimento motivato, solo nei casi di grave impedimento, di rilevanti esigenze di servizio e in quelli previsti dall'art. 36, comma 1, c.p.p. lettere a), b), d), e). Negli altri casi il magistrato può essere sostituito solo con il suo consenso.	del pubblico ministero nell'udienza penale, curando, ove possibile, che sia garantito il principio della continuità di trattazione tra la fase delle indagini preliminari e le fasi successive nonché quello di stabilità della designazione.
PARTE V - CORRETTO, PUNTUALE E UNIFORME ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE E GIUSTO PROCESSO	PARTE V - CORRETTO, PUNTUALE E UNIFORME ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE E GIUSTO PROCESSO
<i>Art. 13 - Assenso</i>	<i>Art. 19 - Assenso</i>
1. Il Procuratore della Repubblica, anche al fine di salvaguardare l'esigenza di speditezza del procedimento, disciplina espressamente le modalità di manifestazione del previsto obbligatorio "assenso" nei casi indicati ai commi 1 e 2 dell'art. 3 del D. Lgs. n. 106/2006 in tema di misure cautelari¹³. Qualora si avvalga della facoltà di cui all'art. 3, comma 3, D. Lgs. n. 106/2006, individua le ipotesi di richiesta di misura cautelare reale sottratte a tale obbligo¹⁴.	1. Il procuratore della Repubblica, anche al fine di salvaguardare l'esigenza di speditezza del procedimento, disciplina espressamente le modalità di manifestazione del previsto obbligatorio "assenso" nei casi indicati ai commi 1 e 2 dell'art. 3 del D. Lgs. n. 106/2006 in tema di misure cautelari¹⁵. Qualora si avvalga della facoltà di cui all'art. 3, co. 3, D. Lgs. n. 106/2006, individua le

¹³ Art. 3. Prerogative del procuratore della Repubblica in materia di misure cautelari 1. Il fermo di indiziato di delitto disposto da un procuratore aggiunto o da un magistrato dell'ufficio deve essere assentito per iscritto dal procuratore della Repubblica ovvero dal procuratore aggiunto o dal magistrato appositamente delegati ai sensi dell'articolo 1, comma 4. 2. L'assenso scritto del procuratore della Repubblica, ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, è necessario anche per la richiesta di misure cautelari personali e per la richiesta di misure cautelari reali.

¹⁴ Art. 3, comma 3. Il procuratore della Repubblica può disporre, con apposita direttiva di carattere generale, che l'assenso scritto non sia necessario per le richieste di misure cautelari reali, avuto riguardo al valore del bene oggetto della richiesta ovvero alla rilevanza del fatto per il quale si procede.

¹⁵ Art. 3. Prerogative del procuratore della Repubblica in materia di misure cautelari 1. Il fermo di indiziato di delitto disposto da un procuratore aggiunto o da un magistrato dell'ufficio deve essere assentito per iscritto dal procuratore della Repubblica ovvero dal procuratore aggiunto o dal magistrato appositamente delegati ai sensi dell'articolo 1, comma 4. 2. L'assenso scritto del procuratore della Repubblica, ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, è necessario anche per la richiesta di misure cautelari personali e per la richiesta di misure cautelari reali.



V.F.A.



S.

2. Nei casi di eventuale competenza delegata o di formazione differita dell'assenso, definisce il procedimento di formulazione dell'assenso e le regole per la risoluzione di eventuali contrasti. 3. Nei casi previsti dal comma 2, il procedimento dovrà comunque essere definito con decreto motivato adottato dal Procuratore della Repubblica, sentito il magistrato titolare del procedimento. 4. Gli eventuali atti relativi all'interlocuzione sull'assenso non fanno parte del fascicolo di indagine e devono essere inseriti in un fascicolo riservato, custodito presso la segreteria del Procuratore della Repubblica. 5. Restano salvi i diversi effetti delle specifiche eventuali previsioni relative al provvedimento di visto o all'adempimento dell'obbligo di informazione al Procuratore della Repubblica o al suo delegato.	ipotesi di richiesta di misura cautelare reale sottratte a tale obbligo¹⁶. 2. Nei casi di eventuale competenza delegata o di formazione differita dell'assenso, definisce il procedimento di formulazione dell'assenso e le regole per la risoluzione di eventuali contrasti. 3. Nei casi previsti dal comma 2, il procedimento dovrà comunque essere definito con decreto motivato adottato dal procuratore della Repubblica, sentito il magistrato titolare del procedimento. 4. Gli eventuali atti relativi all'interlocuzione sull'assenso non fanno parte del fascicolo di indagine e devono essere inseriti in un fascicolo riservato, custodito presso la segreteria del procuratore della Repubblica. 5. Restano salvi i diversi effetti delle specifiche eventuali previsioni relative al provvedimento di visto o all'adempimento dell'obbligo di informazione al procuratore della Repubblica o al suo delegato.
Art. 14 - Visti	Art. 20 - Visti
1. Al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'art. 3 D. Lgs. n. 106/2006 e dall'art. 13 della presente circolare, il Procuratore della Repubblica, al fine di garantire il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale, può prevedere nel progetto organizzativo che determinati atti o categorie di atti posti in essere dai sostituti, siano a lui ovvero ad un procuratore aggiunto preventivamente trasmessi per l'apposizione del "visto". 2. Il "visto" ha funzione conoscitiva, in ordine all'attuazione, da parte dei sostituti, delle direttive emanate dal Procuratore della Repubblica ai sensi dell'art. 2, comma 2, D. Lgs. n. 106/2006 nonché al fine di favorire l'interlocuzione tra il sostituto, il Procuratore	1. Al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'art. 3 D. Lgs. n. 106/2006 e dall'art. 19 della presente circolare, il procuratore della Repubblica, al fine di garantire il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale, può prevedere nel progetto organizzativo che determinati atti o categorie di atti posti in essere dai sostituti siano a lui, ovvero ad un procuratore aggiunto, preventivamente trasmessi per l'apposizione del "visto". 2. Il "visto" ha funzione conoscitiva in ordine alla esatta applicazione, da parte dei sostituti, dei principi definiti in via generale e dei criteri specificati nell'atto di assegnazione di cui all'art. 2, comma 2, D. Lgs. n. 106/2006 finalizzata anche a favorire l'interlocuzione tra il sostituto, il

¹⁶ Art. 3, comma 3. Il procuratore della Repubblica può disporre, con apposita direttiva di carattere generale, che l'assenso scritto non sia necessario per le richieste di misure cautelari reali, avuto riguardo al valore del bene oggetto della richiesta ovvero alla rilevanza del fatto per il quale si procede.



V.F.A.



S.

2. I magistrati dichiaratisi disponibili e non designati, quelli ritenuti non in possesso dei requisiti richiesti e quelli designati o esclusi in caso di designazione d'ufficio, possono proporre osservazioni al Procuratore della Repubblica entro dieci giorni dall'avvenuta comunicazione del decreto. Se accoglie le osservazioni, il Procuratore della Repubblica adotta i provvedimenti consequenziali, ivi compresa l'acquisizione di nuovo parere del P.N.A., dando comunicazione del nuovo decreto ai magistrati addetti all'ufficio di Procura. Se non le accoglie, trasmette il decreto con gli eventuali allegati e le osservazioni al C.S.M. Il C.S.M. può chiedere al Consiglio Giudiziario di esprimere entro trenta giorni il relativo parere.

3. In ogni caso il C.S.M., verificata l'esistenza, la ragionevolezza e la congruità della motivazione ed il rispetto della presente circolare, delibera sulla "conformità" del decreto alle fonti normative primarie e secondarie relative all'organizzazione e al funzionamento della D.D.A.

4. In caso contrario, il C.S.M. formula atti di indirizzo per il corretto raggiungimento degli obiettivi da perseguire, nell'ottica dell'efficienza dell'ufficio. In tal caso, il Procuratore della Repubblica, previa eventuale sospensione dell'efficacia del decreto, compie una nuova valutazione alla luce degli atti di indirizzo formulati dal C.S.M., trasmettendo, senza ritardo, e comunque non oltre trenta giorni, il nuovo decreto al C.S.M.

5. Il C.S.M., sia in caso di pura e semplice conferma del provvedimento, sia in caso di adeguamento agli atti di indirizzo, delibera tempestivamente sulla "conformità" del nuovo decreto alle fonti normative e alle discipline consiliari relative all'organizzazione e al funzionamento della D.D.A.

6. Qualora, invece, il Procuratore abbia apportato al decreto modifiche adesive, ma non pienamente aderenti agli atti di indirizzo del C.S.M., il Consiglio delibera

2. I magistrati **partecipanti all'interpello** e non designati, quelli ritenuti non in possesso dei requisiti richiesti e quelli designati o esclusi in caso di designazione d'ufficio, possono proporre osservazioni al procuratore della Repubblica entro dieci giorni dall'avvenuta comunicazione del decreto. Se accoglie le osservazioni, il procuratore della Repubblica adotta i provvedimenti consequenziali, ivi compresa l'acquisizione di nuovo parere del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, dando comunicazione del nuovo decreto ai magistrati addetti all'ufficio di Procura **e le trasmette al Consiglio giudiziario secondo le modalità previste dall'art. 12 della presente circolare.**

Se non le accoglie, trasmette **immediatamente il decreto con gli eventuali allegati e le osservazioni al C.S.M., per il tramite del Consiglio giudiziario che esprime il suo parere entro 30 giorni.**

3. Il C.S.M., verificata la conformità del decreto alla presente circolare, approva il decreto di designazione.

4. **In caso contrario, il decreto, ove dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 13 comma 3, perde efficacia e il procuratore della Repubblica, entro 30 giorni dalla ricezione della delibera di mancata approvazione, provvede a una nuova designazione con decreto motivato contenente la valutazione comparativa tra i candidati secondo i criteri indicati al comma 3 dell'art. 31.**

5. Tutte le deliberazioni consiliari indicate ai commi che precedono sono inserite nel fascicolo personale del procuratore della Repubblica.

6. I provvedimenti adottati dal C.S.M. sono comunicati al procuratore della Repubblica interessato, al p.n.a. e al procuratore generale presso la Corte di cassazione cui competono



V.F.A.



S.

del periodo di vigenza delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti. La mancata redazione del progetto nei tre mesi successivi alla scadenza è rilevata con provvedimento del C.S.M., inserito nel fascicolo personale del dirigente, anche ai fini delle valutazioni di professionalità e della conferma.

2. I criteri di organizzazione della D.N.A. sono stabiliti sulla base di una valutazione analitica dei flussi di lavoro, nonché di un'analisi dettagliata ed esplicita della realtà criminale relativa al territorio nazionale, tenuto anche conto del contesto della criminalità organizzata internazionale, ed ai singoli distretti di competenza delle procure presso le quali svolgono funzioni di collegamento i magistrati dell'Ufficio. Sulla base dell'analisi appena indicata, nel progetto organizzativo sono istituite le articolazioni interne dell'Ufficio, individuate in sezioni o gruppi di lavoro comunque denominati, con l'indicazione dei magistrati designati, secondo i criteri preventivamente stabiliti, a comporli e a coordinarli. Con il progetto organizzativo, il P.N.A. individua, altresì, gli obiettivi organizzativi, di analisi criminale e di produttività che l'ufficio intende perseguire, dando conto degli obiettivi che l'ufficio è riuscito a conseguire e di quelli che non è riuscito a conseguire nel precedente periodo.

3. Il progetto organizzativo contiene l'indicazione dei criteri di assegnazione e di co-assegnazione degli affari ai singoli magistrati o ai gruppi di lavoro che assicurino l'equa e funzionale distribuzione dei carichi di lavoro. Gli stessi criteri di equità e funzionalità devono caratterizzare anche la distribuzione del lavoro all'interno dei gruppi per i quali siano stati designati magistrati coordinatori.

4. Il progetto organizzativo costituisce il documento programmatico ed organizzativo generale dell'ufficio e contiene, in ogni caso: a) la costituzione delle sezioni o dei gruppi di lavoro comunque denominati;

periodo di vigenza delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti. La mancata redazione del progetto nei tre mesi successivi alla scadenza è rilevata con provvedimento del C.S.M., inserito nel fascicolo personale del dirigente, anche ai fini delle valutazioni di professionalità e della conferma.

2. I criteri di organizzazione della D.N.A. sono stabiliti sulla base di una valutazione analitica dei flussi di lavoro, nonché di un'analisi dettagliata ed esplicita della realtà criminale relativa al territorio nazionale, tenuto anche conto del contesto della criminalità organizzata internazionale, ed ai singoli distretti di competenza delle procure presso le quali svolgono funzioni di collegamento i magistrati dell'Ufficio. Sulla base dell'analisi appena indicata, nel progetto organizzativo sono istituite le articolazioni interne dell'Ufficio, individuate in sezioni o gruppi di lavoro comunque denominati, con l'indicazione dei magistrati designati, secondo i criteri preventivamente stabiliti, a comporli e a coordinarli. Con il progetto organizzativo, il p.n.a. individua, altresì, gli obiettivi organizzativi, di analisi criminale e di produttività che l'ufficio intende perseguire, dando conto degli obiettivi che l'ufficio è riuscito a conseguire e di quelli che non è riuscito a conseguire nel precedente periodo.

3. Il progetto organizzativo contiene l'indicazione dei criteri di assegnazione e di co-assegnazione degli affari ai singoli magistrati o ai gruppi di lavoro che assicurino l'equa e funzionale distribuzione dei carichi di lavoro. Gli stessi criteri di equità e funzionalità devono caratterizzare anche la distribuzione del lavoro all'interno dei gruppi per i quali siano stati designati magistrati coordinatori.

4. Il progetto organizzativo costituisce il documento programmatico ed organizzativo generale dell'ufficio e contiene, in ogni caso: a) la costituzione delle sezioni o dei gruppi di lavoro comunque denominati;



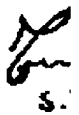
V.F.A.



S.

	delle modalità relative alla concreta applicazione della riduzione del lavoro giudiziario. 2. Gli esoneri non sono cumulabili e, quando ricorrono le condizioni per il riconoscimento di più esoneri, si applica esclusivamente quello che prevede la maggiore percentuale.
	Art. 64 - Collaborazione di un magistrato delegato
	1. Nella predisposizione del progetto organizzativo il procuratore della Repubblica si avvale della collaborazione dei procuratori aggiunti. 2. La scelta del magistrato collaboratore tra i procuratori aggiunti deve avvenire, previo interpello, con decreto motivato. 3. Il procuratore della Repubblica, laddove si renda necessario il ricorso a ulteriori e specifiche competenze, può avvalersi della collaborazione anche di uno o più magistrati, in relazione a specifici compiti da individuarsi con decreto motivato da comunicarsi a tutti i magistrati dell'ufficio. Di tale collaborazione il procuratore deve dare atto nella proposta.
	Art. 65 - Referente informatico e magistrato di riferimento per l'informatica (RID e MAGRIF)
	1. Nel progetto organizzativo sono indicati i magistrati ai quali sono state assegnate le funzioni di referenti informatici e di magistrati di riferimento per l'informatica. 2. Il progetto organizzativo indica altresì la misura e le modalità relative alla concreta applicazione dell'eventuale riduzione dal lavoro ordinario, che può consistere anche nell'esenzione da specifiche attività, così come previsto dall'articolo 6 della circolare in materia (delibera del Consiglio del 6 novembre 2019) e può essere rivalutata annualmente, in diminuzione o in aumento, in ragione della concreta situazione dell'ufficio e dell'attività svolta. Il provvedimento di esonero è riprodotto tra i criteri di assegnazione dei procedimenti dell'unità organizzativa alla quale risulti assegnato il magistrato.


 V.FA


 S.

	3. Al fine di assicurare l'adeguata valutazione di tali esigenze, il dirigente dell'ufficio sente preventivamente i magistrati interessati. 4. Le diverse modalità organizzative del lavoro non potranno comportare una riduzione dello stesso. 5. Eventuali esoneri saranno compensati da attività maggiormente compatibili con la condizione del magistrato; in ogni caso, trova applicazione l'articolo 63.
	Art. 80 - Divieto di mutamento di funzioni Nei confronti dei magistrati che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 79, in assenza del consenso degli interessati, non può essere disposto il mutamento dell'unità organizzativa nella quale il magistrato è inserito.
	Art. 81 - Criteri organizzativi generali 1. I dirigenti degli uffici adottano misure organizzative ispirate a criteri di flessibilità tali da rendere compatibile il lavoro dei magistrati in stato di gravidanza o in congedo parentale e, comunque, con prole di età inferiore a sei anni, con le esigenze personali e familiari di cui all'articolo 79, comma 1. 2. I dirigenti degli uffici esentano i magistrati con prole di età inferiore a sei anni dai turni ordinari di reperibilità, per arresti e urgenze, salva la disponibilità manifestata dal magistrato. 3. Le previsioni dei commi 1 e 2 per la tutela della genitorialità dei figli minori fino a sei anni possono essere derogate se il dirigente, con provvedimento che dia conto di esigenze non altrimenti garantite, rilevi motivatamente l'insostenibilità della misura organizzativa prevista per la piena tutela della genitorialità. In tali casi resta comunque salva la piena applicabilità dei predetti commi a tutela della genitorialità di figli sino a tre anni.
	Art. 82 - Ulteriori misure organizzative 1. Tra le modalità con cui dare concreta attuazione alla tutela della genitorialità, possono essere previste: a) l'esonero o la riduzione del numero delle udienze, anche in considerazione della loro complessità e durata;



V.FA



S.

	b) la rimodulazione delle assegnazioni, privilegiando forme di lavoro maggiormente compatibili con le esigenze genitoriali. 2. Il dirigente dell'ufficio, almeno 15 giorni prima del rientro in servizio del magistrato interessato, sentito quest'ultimo anche in relazione alle omologhe misure applicate dall'amministrazione di appartenenza dell'altro genitore, adotta con provvedimento motivato, previa interlocuzione con il Comitato pari opportunità che si pronuncia entro 7 giorni, le misure organizzative previste dal comma che precede, ovvero quelle previste dall'art. 81 e dall'art. 84. 3. Il provvedimento è adottato con la procedura di cui all'articolo 13 e può essere dichiarato immediatamente esecutivo ove ricorra l'assoluta necessità e urgenza di provvedere da motivare espressamente.
	Art. 83 - Divieto di assegnazione di affari nel periodo di congedo di maternità, paternità o parentale
	1. Nel periodo di congedo di maternità, paternità o parentale di cui agli articoli 16, 17, 28 e 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al magistrato non possono essere assegnati affari, anche di immediata e urgente trattazione, salvo che si provveda alla sua sostituzione. 2. L'ingiustificata violazione del divieto di cui al comma che precede è valutato ai fini della conferma del dirigente o del conferimento di ulteriori incarichi. 3. Il periodo di astensione obbligatoria per congedo parentale e quello per congedo di paternità o parentale di durata superiore a tre mesi determinano la sospensione dei termini di permanenza massima nell'ufficio di appartenenza.
	Art. 84 - Assegnazione temporanea ad altra unità organizzativa
	1. Qualora l'unità organizzativa in cui opera il magistrato non consenta una organizzazione compatibile con le esigenze



V.FA



S.

	di famiglia questi, a sua domanda, può essere assegnato, in via temporanea ed eventualmente anche in soprannumero, ad altra unità organizzativa nell'ambito del medesimo ufficio, mantenendo il diritto a rientrare nell'unità organizzativa di provenienza. 2. Il provvedimento è adottato dal dirigente dell'ufficio ai sensi dell'art. 13, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 82, comma 2.
	Art. 85 - Tutela della malattia e delle condizioni di genitore di figlio portatore di handicap in situazione di gravità
	1. Le disposizioni previste nella presente parte della circolare si applicano anche a favore dei magistrati che abbiano documentati motivi di salute che possano impedire loro lo svolgimento di alcune attività di ufficio, nonché a favore dei magistrati che siano genitori di prole con handicap o che comunque assistano un familiare con handicap, accertati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 2. La documentazione attestante i motivi di salute o la sussistenza dell'handicap va conservata presso l'ufficio di appartenenza del magistrato interessato e trasmessa al Consiglio solo ove richiesto; in questo caso, la trasmissione avviene in via riservata con le modalità specificate nella richiesta. 3. In caso di gravi patologie del magistrato o dei suoi figli, e di conseguente riconoscimento di eventuali esoneri, l'assegnazione di attività compensative potrà essere differita, entro il termine massimo di sei mesi, al fine di renderla effettivamente compatibile con le condizioni di salute del magistrato o con la situazione familiare di cui sopra. 4. Nell'organizzazione degli uffici si deve tener conto, altresì, delle esigenze del magistrato connesse alla assistenza dei prossimi congiunti affetti da gravi patologie, quando non vi siano altri familiari che possano provvedervi.
	PARTE XIII - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 47 - Entrata in vigore	Art. 86 - Sostituzione di circolari precedenti ed entrata in vigore



V.F.A.



1. Le disposizioni della presente Circolare entrano in vigore immediatamente dopo la loro approvazione da parte dell'assemblea plenaria del C.S.M. Esse sostituiscono ogni altra previsione incompatibile contenuta in precedenti circolari. 2. I Procuratori Generali presso la Corte d'Appello, il P.N.A. ed i Procuratori della Repubblica, entro tre mesi dall'entrata in vigore, ove necessario, adeguano i progetti organizzativi o parte di essi alle disposizioni della presente circolare.	1. La presente circolare: - sostituisce ogni altra precedente circolare in tema di progetti organizzativi degli uffici requirenti nelle parti con essa incompatibili; - disciplina i progetti organizzativi degli Uffici requirenti per il quadriennio 2026-2029; - entra in vigore il 2 settembre 2024 e si applica alle variazioni dei progetti organizzativi e ai provvedimenti non formalizzati in variazione adottati da tale data; - non si applica ai prospetti feriali per l'anno 2024 che continueranno ad essere regolamentati dalla circolare del 23 luglio 2020. 2. Gli incarichi di coordinamento e di collaborazione, ovvero altri incarichi, comunque denominati, previsti dalla presente circolare, ove conferiti presso gli uffici di merito, a magistrati diversi dai procuratori aggiunti, sotto la vigenza della precedente circolare, dovranno essere nuovamente attribuiti, nel rispetto della procedura e dei limiti previsti dalla presente circolare, entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore; in ogni caso, i nuovi incarichi non possono essere assegnati ai medesimi magistrati se la durata complessiva abbia raggiunto, a quella data, i limiti massimi in essa stabiliti; ove tali limiti non siano stati raggiunti, la durata pregressa si cumula a quella del nuovo incarico ai fini della determinazione della durata massima indicata dalla presente circolare. 3. Agli uffici requirenti si applicano altresì le specifiche disposizioni contenute: a) nella circolare in materia di referenti distrettuali per l'informatica e l'innovazione, magistrati di riferimento e Ufficio distrettuale per l'innovazione (adottata con delibera del 6 novembre 2019); b) nella circolare in materia di supplenze, assegnazioni, applicazioni e magistrati distrettuali (adottata con delibera del 20 giugno 2018).
---	--

9-7 9:34


V.F.A.

9-7 9:32

<i>Csm</i>	Roma	10/07/2024
	Protocollo	P13900/2024


S.

Dati Principali

E-mail successive

Appunti & note

Estremi

N° : 4701/2024.E

Inviata il : 10/07/2024 09:59



Posta in entrata
Ricezione documento

Registrata il : 10/07/2024 10:05

Casella : prot.ca.lecce@giu



Registrata come : Prot. 10/07/2024.0006867.E

Lavorazione

Stato lavorazione : chiusa

a partire dal : 10/07/2024 alle : 10:02

U.O. competente :

dal : alle :

In carico a :

dal : alle :

Contenuti

Da : protocollo.csm@giustiziacer.it

A : prot.ca.lecce@giustiziacer.it

CC :

Oggetto : 3874198-12699 - Comunicazione CSM: Prot. Num. P13900/2024 - OR AA - Pratica Num. 6-VV-2023-Varie (Settima

Prot. Num. P13900/2024 - OR AA - Pratica Num. 6-VV-2023-Varie (Settima)
Comunicazione - Circolare Uffici di Procura (UFFICI)_08.07.24.docx

Corpo : Cliccare sul seguente link per scaricare il testo della comunicazione:

<http://imgbox.cosmag.it/boximg/a0387/Ubi00o8c5U41bAs4Y8Jcl3874198.tif>

Nel caso in cui le operazioni suddette non vadano a buon fine, cliccare con

File allegati

Nome : memortf.rtf



Protocollato come : Prot. 10/07/2